

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

PARTE PRIMA

PRINCIPI, OBIETTIVI, METODOLOGIA GENERALE

PARTE PRIMA	1
SEZIONE I	4
OBIETTIVI, METODI E PROCESSO VALUTATIVO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA	4
Capitolo I Profili generali	6
I.1 Premessa	6
I.2 Struttura della Guida	7
I.3 Ambito di applicazione	8
I.4 La qualificazione degli intermediari	11
I.5 Macro-categorie e proporzionalità	13
I.6 Processo per l'aggiornamento della profilatura e della base dati relativa alle categorie di prioritizzazione.....	17
Capitolo II Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP) e l'attività di pianificazione integrata.....	18
Premessa.....	18
II.1 Caratteristiche generali del processo SREP	18
II.2 Il "ciclo di valutazione": la pianificazione integrata dell'attività di vigilanza.....	26
II.3 Il "ciclo di valutazione": la verifica del rispetto dei requisiti normativi e i controlli andamentali	26
II.4 Il "ciclo di valutazione": l'analisi dei rischi e dei presidi.....	34
II.5 Il "ciclo di valutazione": il meccanismo di assegnazione dei punteggi di profilo e complessivo.....	43
II.6 Il "ciclo di valutazione": rappresentazione dei risultati – relazione AVG.....	45
II.7 Il collegamento "punteggio-azione".....	45
II.8 Proporzionalità e articolazione del processo di revisione e valutazione prudenziale	48
II.9 L'attività di analisi e monitoraggio degli intermediari in situazioni di crisi.....	50
II.10 La relazione tra analisi consolidata e individuale	51
II.11 Pianificazione ispettiva e modalità di interazione tra controlli a distanza ed ispettivi	53
II.12 La connessione tra l'analisi dei singoli intermediari e quella macroprudenziale	54
Allegato n. II/1: Riunioni di programmazione dell'attività dei poli di vigilanza	59
Allegato n. II/2: Appunto di pianificazione operativa	60
Allegato n. II/3: Principi generali per la valutazione dei piani di risanamento	61
Allegato n. II/4: Schema di Piano di Risanamento	62
Capitolo III Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni.....	69
Capitolo IV Il coordinamento con le altre Autorità.....	71
IV.1 Premessa	71
IV.2 I rapporti con la CONSOB.....	71
IV.3 I rapporti con l'IVASS.....	73
IV.4 I rapporti con la COVIP	74
IV.5 I rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.....	75
Capitolo V I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere	77
V.1 Premessa	77
V.2 Attività dei collegi delle autorità di vigilanza	77
V.3 Procedure per l'adozione delle decisioni congiunte.....	80
V.4 Indicazioni operative	80
V.5 Succursali significative.....	80
V.6 Accordi bilaterali di delega dei poteri di vigilanza sui gruppi <i>cross-border</i>	84
V.7 Obblighi di cooperazione tra le autorità di vigilanza e verifica delle informazioni riguardanti "entità" di altri Stati membri	85
SEZIONE II	86
IL SISTEMA INFORMATIVO DI VIGILANZA	86
SEZIONE III	1
SCHEMI DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERMEDIARI	1
Capitolo I Metodologie di analisi e valutazione	3
I.1 Logiche sottostanti e sequenza valutativa	3
I.2 Modello di business e redditività	3
I.3 Sistemi di governo e di controllo	4
I.4 Rischio di credito e di controparte	4
I.5 Rischi di mercato	5
I.6 Rischio di tasso d'interesse	5
I.7 Rischi operativi e di reputazione.....	6
I.8 Adeguatezza patrimoniale.....	6
I.9 Rischio di liquidità.....	7
Capitolo II Analisi del modello di business e della redditività	8
II.1 Obiettivo dell'analisi.....	8
II.2 Ambito di applicazione	9

II.3	Struttura dello schema di analisi	9
Capitolo III	I sistemi di governo e di controllo	10
III.1	Obiettivo dell'analisi	10
III.2	Ambito di applicazione.....	10
Capitolo IV	Analisi del rischio di credito e di controparte.....	14
IV.1	Obiettivo dell'analisi	14
IV.2	Ambito di applicazione.....	14
IV.3	Struttura dello schema di analisi	15
Capitolo V	Analisi del rischio di mercato.....	16
V.1	Obiettivo dell'analisi	16
V.2	Ambito di applicazione.....	16
V.3	Struttura dello schema di analisi	17
Capitolo VI	Analisi del rischio di tasso di interesse.....	18
VI.1	Obiettivo dell'analisi	18
VI.2	Ambito di applicazione.....	18
VI.3	Struttura dello schema di analisi	18
Capitolo VII	Analisi dei rischi operativi e di reputazione	20
VII.1	Obiettivo dell'analisi	20
VII.2	Ambito di applicazione.....	20
VII.3	Struttura dello schema di analisi	20
Capitolo VIII	Analisi dell'adeguatezza patrimoniale.....	22
VIII.1	Obiettivo dell'analisi	22
VIII.2	Ambito di applicazione.....	22
VIII.3	Struttura dello schema di analisi	23
Capitolo IX	Analisi del rischio di liquidità	24
IX.1	Obiettivo dell'analisi	24
IX.2	Ambito di applicazione.....	25
IX.3	Struttura dello schema di analisi	25

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

SEZIONE I

OBIETTIVI, METODI E PROCESSO VALUTATIVO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

SEZIONE I

OBIETTIVI, METODI E PROCESSO VALUTATIVO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

Capitolo I	Profili generali	6
I.1	Premessa	6
I.2	Struttura della Guida	7
I.3	Ambito di applicazione	8
I.4	La qualificazione degli intermediari	11
I.5	Macro-categorie e proporzionalità	13
I.6	Processo per l'aggiornamento della profilatatura e della base dati relativa alle categorie di prioritizzazione	17
Capitolo II	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP) e l'attività di pianificazione integrata	18
	Premessa	18
II.1	Caratteristiche generali del processo SREP	18
II.2	Il "ciclo di valutazione": la pianificazione integrata dell'attività di vigilanza	26
II.3	Il "ciclo di valutazione": la verifica del rispetto dei requisiti normativi e i controlli andamentali	26
II.4	Il "ciclo di valutazione": l'analisi dei rischi e dei presidi	34
II.5	Il "ciclo di valutazione": il meccanismo di assegnazione dei punteggi di profilo e complessivo	43
II.6	Il "ciclo di valutazione": rappresentazione dei risultati – relazione AVG	45
II.7	Il collegamento "punteggio-azione"	45
II.8	Proporzionalità e articolazione del processo di revisione e valutazione prudenziale	48
II.9	L'attività di analisi e monitoraggio degli intermediari in situazioni di crisi	50
II.10	La relazione tra analisi consolidata e individuale	51
II.11	Pianificazione ispettiva e modalità di interazione tra controlli a distanza ed ispettivi	53
II.12	La connessione tra l'analisi dei singoli intermediari e quella macroprudenziale	54
	Allegato n. II/1: Riunioni di programmazione dell'attività dei poli di vigilanza	59
	Allegato n. II/2: Appunto di pianificazione operativa	60
	Allegato n. II/3: Principi generali per la valutazione dei piani di risanamento	61
	Allegato n. II/4: Schema di Piano di Risanamento	62
Capitolo III	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni	69
Capitolo IV	Il coordinamento con le altre Autorità	71
IV.1	Premessa	71
IV.2	I rapporti con la CONSOB	71
IV.3	I rapporti con l'IVASS	73
IV.4	I rapporti con la COVIP	74
IV.5	I rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	75
Capitolo V	I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere	77
V.1	Premessa	77
V.2	Attività dei collegi delle autorità di vigilanza	77
V.3	Procedure per l'adozione delle decisioni congiunte	80
V.4	Indicazioni operative	80
V.5	Succursali significative	80
V.6	Accordi bilaterali di delega dei poteri di vigilanza sui gruppi <i>cross-border</i>	84
V.7	Obblighi di cooperazione tra le autorità di vigilanza e verifica delle informazioni riguardanti "entità" di altri Stati membri	85

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

Capitolo I

Profili generali

I.1 Premessa

La Guida per l'attività di vigilanza ("Guida") delinea le modalità del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) secondo uno schema di riferimento unitario per gli addetti alla vigilanza, a distanza e ispettiva, delle strutture centrali e periferiche dell'Istituto.

Considerata la complessità e l'articolazione che assume l'attività di vigilanza sugli intermediari e la molteplicità delle strutture e degli addetti ad essa preposti, la Guida costituisce un punto di riferimento organico atto a garantire la coerenza dei comportamenti.

Sono disciplinate tutte le attività di controllo sugli intermediari, ad eccezione della fase costitutiva e della gestione della risoluzione e delle crisi di banche e intermediari finanziari attribuita all'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi (URGC), istituita il 22 settembre 2015 (cfr. anche decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 che ha attribuito alla Banca d'Italia la funzione di Autorità Nazionale di Risoluzione¹).

Coerentemente con il quadro normativo generale, l'attività di valutazione e controllo ha quale obiettivo principale la verifica delle condizioni di sana e prudente gestione dei soggetti vigilati nonché dell'osservanza della normativa².

La Guida si propone di assicurare che tale obiettivo sia perseguito con efficacia ed efficienza, nel rispetto del principio di trasparenza.

A tale scopo, le procedure descritte nella Guida seguono un approccio:

- consolidato, volto a cogliere rischi e presidi complessivi degli intermediari, indipendentemente dall'articolazione organizzativa e societaria prescelta;
- focalizzato sui rischi ("risk-based"), finalizzato a valutare tutti i rischi rilevanti e i corrispondenti presidi organizzativi con l'applicazione di

¹ Essa svolge i compiti istruttori e operativi del *Single Resolution Mechanism*, collabora con gli Uffici del *Single Resolution Board*, gestisce le procedure di liquidazione di banche e intermediari finanziari.

² Ferme restando le competenze della CONSOB in materia di servizi e di attività di investimento.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

schemi di analisi uniformi agli intermediari che operano nei medesimi ambiti di attività, anche se iscritti ad albi diversi;

- proporzionale, indirizzato a graduare i controlli in proporzione alla dimensione, alla rilevanza sistemica e alla problematicità degli intermediari.

La proceduralizzazione dell'attività di vigilanza, concernente le fasi e le verifiche fondamentali, non esaurisce gli approfondimenti che è possibile effettuare per avere una piena conoscenza degli intermediari.

I.2 Struttura della Guida

La Guida è articolata in tre Parti, ciascuna delle quali è distinta in tre Sezioni, i cui principali contenuti sono di seguito descritti.

Parte Prima - "Principi, obiettivi, metodologia generale"

- Sezione I: principi e obiettivi dell'attività di vigilanza; processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP); pianificazione dell'attività di vigilanza; meccanismi di interazione tra le strutture della Vigilanza e tra queste e URGC³; Sistema di Analisi Aziendale (SAA); modalità di coordinamento con le altre Autorità di controllo.
- Sezione II: sistema di organizzazione e sfruttamento delle informazioni utilizzate nell'attività di supervisione; struttura dei documenti di sintesi delle valutazioni derivanti dai controlli a distanza ("off-site") e ispettivi ("on-site").
- Sezione III: schemi di analisi e di valutazione delle aree di rischio (credito, mercato, operativo e di reputazione, tasso di interesse, liquidità, strategico) e dei "profili trasversali" (sistemi di governo e di controllo, redditività, adeguatezza patrimoniale) degli intermediari.

Parte Seconda - "Procedure per l'attività di controllo a distanza"

³ L'interazione tra le strutture della Vigilanza e URGC si basa sui principi definiti nel provvedimento del 5 febbraio 2019 (<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2019/provvedimento-20190205.pdf>); maggiori dettagli operativi sono contenuti nel documento per l'applicazione del provvedimento in materia di collaborazione e coordinamento tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi riportato nell'allegato III/1 del Capitolo III di questa Parte Prima.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

- Sezione I: strumenti di vigilanza utilizzabili nei confronti degli intermediari (richieste di informazioni, convocazioni, ispezioni); misure di intervento.
- Sezione II: criteri e procedure a supporto dell'attività istruttoria dei procedimenti autorizzativi (assetto proprietario, progetti di crescita esogena ed endogena, operazioni sul patrimonio di vigilanza, approvazione dei regolamenti dei fondi comuni).
- Sezione III: criteri e procedure a supporto dell'attività istruttoria per l'autorizzazione a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi di credito, di mercato, di controparte, operativi per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte di tali rischi.
- **Parte Terza** - "Procedure per l'attività ispettiva"
 - Sezione I: principi di conduzione degli accertamenti; compiti e responsabilità dei componenti i gruppi ispettivi.
 - Sezione II: profili amministrativi delle ispezioni; iter procedurale ispettivo e modalità di rappresentazione dei risultati.
 - Sezione III: metodi da seguire negli accertamenti e "percorsi di analisi" (itinerari di verifica), per tipologia di rischio, area di business, profilo trasversale o tematica di conformità.

1.3 Ambito di applicazione

Con l'avvio del Single Supervisory Mechanism (SSM) la Banca Centrale Europea (BCE) ha assunto la vigilanza diretta sulle banche significative (Significant Institutions – "SI") che svolge avvalendosi dei Joint Supervisory Team (JST), ognuno dei quali è coordinato dall'SSM ed è composto da personale di quest'ultimo e delle autorità nazionali. Per lo svolgimento delle proprie attività i JST si avvalgono dei principi, criteri e metodologie compendiate nel Supervisory Manual (SM).

La Banca d'Italia continua, invece, a condurre le attività di vigilanza diretta sulle banche meno significative (Less Significant Institutions – "LSI"). Queste ultime, a loro volta, sono ripartite in High, Medium e Low Priority LSI (rispettivamente HPLSI, MLSI, LPLSI) con conseguenti diversi obblighi di rendicontazione nei confronti della BCE sulla base delle linee guida definite da quest'ultima in collaborazione con le singole autorità di vigilanza.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

L'analisi dei rischi e la valutazione complessiva delle LSI individuate come High Priority è svolta con le metodologie e i criteri contenuti nel documento "SSM LSI SREP Methodology", pubblicato sul sito internet dell'SSM. Peraltro, per tali intermediari, gli schemi di analisi di cui alla presente Guida (cfr. Parte Prima, Sez. III) sono utilizzati per svolgere approfondimenti e giungere, eventualmente, a una modifica dei punteggi degli schemi di analisi della metodologia LSI SREP.

Continuano a far capo alla Banca d'Italia, anche con riferimento alle SI, i compiti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La Guida indica le modalità di attuazione del processo di revisione e valutazione prudenziale per tutte le tipologie di intermediari⁴ diversi dalle SI, compresi i soggetti sottoposti a una regolamentazione prudenziale diversa da quella fondata su "tre pilastri" (requisiti patrimoniali, controllo prudenziale, informativa al pubblico) prevista per le banche, gli intermediari finanziari (IF) e alcune categorie di SIM⁵.

Coerentemente con la normativa, il processo di revisione e valutazione prudenziale viene condotto sulla base di un approccio:

- **consolidato:**
 - per i gruppi bancari⁶ ;
 - per i gruppi di SIM sottoposti a vigilanza consolidata;
- **individuale** nei confronti dei seguenti soggetti, non appartenenti a gruppi bancari o a gruppi di SIM sottoposti a vigilanza consolidata:
 - banche⁷;
 - società di intermediazione mobiliare ("SIM")⁸;
 - società di gestione del risparmio ("SGR")⁹;

⁴ Nella Guida il termine "intermediario" si riferisce a tutti i soggetti vigilati, sia a livello individuale sia a livello consolidato.

⁵ In particolare, non sono soggetti a regolamentazione prudenziale su "tre pilastri": a) le SGR; b) gli IMEL e gli Istituti di pagamento; c) le SIM autorizzate alla consulenza in materia di investimenti e ricezione e trasmissione di ordini senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai clienti.

⁶ Nella Guida con il termine "gruppi bancari" si intendono sia gli intermediari iscritti all'albo dei gruppi bancari sia gli intermediari soggetti a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, del CRR (cd. gruppi CRR).

⁷ Includere le succursali di banche extracomunitarie e le filiazioni di banche estere.

⁸ Includere le succursali di imprese di investimento extracomunitarie.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

- intermediari finanziari;
- istituti di moneta elettronica ("IMEL");
- Istituti di pagamento.

La Guida specifica le attività da svolgere a livello individuale sugli intermediari facenti parte di gruppi soggetti ad approccio valutativo consolidato.

La valutazione degli intermediari facenti parte di gruppi non soggetti a vigilanza consolidata tiene comunque conto delle strategie del gruppo di appartenenza.

Per i conglomerati finanziari - come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n.142 (d. lgs. 142/2005) e individuati annualmente secondo le modalità stabilite nell'accordo di coordinamento sottoscritto con ISVAP (ora IVASS) e Consob nel marzo del 2006¹⁰ - è previsto che, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale della componente bancaria (sia essa intermediario individuale o gruppo) si tenga conto della situazione tecnica e organizzativa del conglomerato nel suo complesso¹¹.

La valutazione e l'azione di vigilanza sul conglomerato è differenziata a seconda che l'Autorità responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare ("coordinatore") ai sensi dell'articolo 5 del d. lgs. 142/2005 sia il nostro Istituto ovvero l'IVASS.

Con riferimento ai conglomerati *cross-border*, il *Joint Committee of the European Supervisory Authorities* ha pubblicato le linee guida per la convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari (JC/GL/2014/01). Esse sono finalizzate a migliorare la cooperazione tra le Autorità di vigilanza competenti e il funzionamento dei collegi settoriali per i e trattano i seguenti aspetti:

- *mapping* della struttura del conglomerato e accordi scritti;
- coordinamento dello scambio di informazioni in situazioni ordinarie e di emergenza;

⁹ Nella Guida, il termine "SGR" è riferito anche alle SICAV.

¹⁰ Cfr l'accordo di coordinamento in materia di identificazione e adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari e gli aggiornamenti delle liste di conglomerati italiani: <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/accordi-altre-autorita>.

¹¹ In particolare, per le modalità di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si rimanda alla Sezione III, Capitolo X, della presente Parte Prima.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

- assessment dei conglomerati finanziari;
- pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni ordinarie e di emergenza;
- processi decisionali tra le autorità competenti.

Le unità competenti per la vigilanza sui conglomerati finanziari *cross-border* tengono conto nell'espletamento della propria attività anche del contenuto delle citate linee guida e, ove necessario, si attivano per la modifica degli accordi tra Autorità qualora non conformi con le stesse.

I.4 La qualificazione degli intermediari

Il processo di revisione e valutazione prudenziale presuppone la rilevazione preventiva delle caratteristiche strutturali e operative di ciascun intermediario (qualificazione).

La qualificazione consente di:

- 1) ricondurre l'intermediario ad una delle cinque macro-categorie e alle classi di priorità, ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità;
- 2) individuare le "entità rilevanti" dei gruppi sottoposti a valutazione consolidata;
- 3) definire insiemi omogenei di intermediari sulla base dell'attività prevalente ai fini della costruzione dei gruppi di confronto (*peer group*)¹² o dell'applicazione di schemi di analisi uniformi (profilatura).

Con riferimento al punto 3), la qualificazione serve ad individuare gli intermediari "specializzati" e a identificarne l'attività prevalente. Per le BCC e le banche diverse da quelle specializzate in un'attività creditizia specifica i *peer group* sono determinati sulla base di criteri dimensionali e istituzionali.

L'attività prevalente è individuata sulla base dello schema riportato nella Tavola 1, che distingue tra due livelli: il primo corrisponde a quattro macroattività (credito, servizi di investimento, gestione collettiva del risparmio, altre attività); il secondo identifica livelli di specializzazione più dettagliati.

¹² Ove non diversamente specificato negli schemi di analisi o nei prospetti SIGMA, come dati di raffronto con il "peer group" vengono utilizzati: il 25° percentile, la mediana, il 75° percentile.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

Tavola 1 - Classificazione delle attività prevalenti (profilatura)

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	
Attività creditizia	Livello I
Leasing	Livello II
Factoring	
Credito al consumo e prestiti personali	
Cessione del quinto	
Mutui	
Microcredito	
Prestito su pegno	
Altri finanziamenti o Attività creditizia tradizionale ¹³	
Servizi e attività di investimento	Livello I
Negoziazione per conto proprio	Livello II
Esecuzione di ordini per conto di clienti (inclusa la raccolta ordini)	
Collocamento di strumenti finanziari	
Gestione di portafogli	
Consulenza in materia di investimenti	
Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	
Servizi e attività di investimento - Generica ¹⁴	
Gestione collettiva del risparmio (SGR)	Livello I
Gestione di OICVM	Livello II
Gestione di FIA chiusi mobiliari	
Gestione di FIA chiusi immobiliari	
Gestione di FIA aperti	
Altre attività	Livello I
Rilascio di garanzie	Livello II
Confidi	
Gestione di partite anomale	
Servicing in cartolarizzazioni	
Assunzione di partecipazioni	
Gestione di fondi pensione	
Società fiduciarie	
Prestazione dei servizi di pagamento	Livello I

¹³ Nella classificazione rientrano gli intermediari svolgenti attività creditizia per i quali non si può identificare un'attività prevalente. Tale classificazione è articolata per le banche e per le BCC (queste ultime vi rientrano per definizione) in base al criterio dimensionale di cui alla classificazione prisma 512.

¹⁴ Nella classificazione rientrano gli intermediari specializzati in servizi e attività di investimento per i quali non si può identificare un servizio di investimento prevalente.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

Il processo per l'aggiornamento della profilatura degli intermediari e della relativa base dati è coordinato annualmente dalla Divisione Procedure di vigilanza e analisi dei rischi (PAR) (cfr par. I.6).

Su base consolidata (gruppi bancari e gruppi di SIM) la profilatura è determinata utilizzando il solo criterio dimensionale definito sulla base delle macro-categorie di cui al successivo paragrafo I.5¹⁵.

I.5 Macro-categorie e proporzionalità

I.5.1 Macro-categorie

Ai fini della declinazione del principio di proporzionalità, i soggetti vigilati sono ripartiti in cinque “macro-categorie” (cfr. Tavola 2) sulla base del totale attivo, del patrimonio gestito¹⁶ e dell'attività in servizi di investimento; limitatamente ai gruppi bancari la ripartizione in macro-categorie è definita unicamente con riferimento al totale attivo consolidato:

1. “intermediari con significativa presenza internazionale”: si tratta degli intermediari per i quali la componente di attivo attribuibile a entità estere è superiore al 10% del totale attivo consolidato. Possono essere ricondotti alla presente macro-categoria esclusivamente i gruppi bancari con totale attivo uguale o superiore a 20 miliardi di euro;
2. “intermediari a rilevanza sistemica nazionale”: soggetti diversi da quelli di cui al punto 1 – inclusi quelli controllati da intermediari con sede in un Paese estero – con totale attivo uguale o superiore a 20 miliardi di euro o autorizzati ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali (intermediari con “sistemi riconosciuti”);
3. “intermediari medio-grandi”: soggetti – non rientranti nelle macro-categorie 1 e 2 – per i quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni¹⁷:
 - totale attivo superiore a 3,5 miliardi e inferiore a 20 miliardi di euro;
 - patrimonio gestito superiore a 10 miliardi di euro;

¹⁵ La profilatura dei gruppi bancari è riportata nella classificazione 229 nell'ambiente Infostat.

¹⁶ Nel patrimonio gestito non sono comprese le attività depositate in mera amministrazione presso la banca ma solo quelle oggetto di gestione patrimoniale individuale e collettiva.

¹⁷ All'intermediario è attribuita la macro-categoria sulla base del criterio del maggiore importo riscontrato tra i diversi aggregati di riferimento. Il presente criterio si applica anche per l'attribuzione delle sottoclassi della macro-categoria 4.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

- controvalore annuo dei volumi di attività di negoziazione in conto proprio, in conto terzi, di collocamento, ricezione e trasmissione ordini e gestione di sistemi multilaterali di scambio superiore a 150 miliardi di euro (intermediari prevalentemente attivi nella negoziazione per conto proprio ovvero nell'intermediazione per conto terzi);
- 4. "intermediari minori": soggetti – non rientranti nelle precedenti macro-categorie – per i quali sono verificate tutte le seguenti condizioni:
 - totale attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro;
 - patrimonio gestito pari o inferiore a 10 miliardi di euro;
 - controvalore annuo dei volumi di attività di negoziazione (cfr. punto 3) pari o inferiore a 150 miliardi di euro.

5. soggetti sottoposti a regolamentazione particolare.

Si tratta di soggetti – non ricompresi nelle precedenti macro-categorie – tra cui rilevano gli IMEL, gli Istituti di Pagamento, le SIM indicate nella nota 3, i confidi minori, gli operatori del microcredito e le filiali di banche estere comunitarie¹⁸. Le SGR, pur se assoggettate a una regolamentazione prudenziale diversa da quella fondata su tre pilastri, sono ripartite, a fini di analisi, tra le macro-categorie 3 e 4 in funzione della dimensione. Gli intermediari finanziari, così come definiti a seguito del d.lgs. n. 141/2010 (cosiddetta "riforma del Titolo V del T.U.B."), gli IMEL e gli Istituti di pagamento iscritti nell'albo unico non rientrano nella presente macro-categoria ma sono ripartiti anch'essi tra le macro-categorie precedenti in funzione della dimensione.

Tavola 2 - Le "macro-categorie"

- | |
|---|
| <p>1. <u>Intermediari con significativa presenza internazionale</u>: nella presente macro-categoria sono ricondotti esclusivamente i gruppi bancari, con attivo superiore ai 20 miliardi di euro, per i quali la componente di attivo attribuibile a entità estere sia superiore al 10% del totale attivo del gruppo bancario medesimo; in questa macro-categoria confluiscono alcuni degli intermediari della classe 1 ICAAP.</p> <p>2. <u>Intermediari a rilevanza sistemica nazionale</u>: intermediari che operano su scala nazionale e assumono rilievo sistemico per il mercato bancario e finanziario; tali gruppi possono avere una presenza all'estero che tuttavia non configura le ipotesi di cui alla macro-categoria 1. In questa macro-categoria confluiscono intermediari della classe 1 e della classe 2 ICAAP.</p> <p>3. <u>Intermediari medio-grandi</u>: intermediari di medie dimensioni con operatività prevalentemente regionale. Sono inclusi anche gli intermediari specializzati (SGR, SIM, intermediari finanziari e banche operanti in un determinato segmento di mercato) di</p> |
|---|

¹⁸ Si precisa che anche le filiali di banche estere extracomunitarie vengono inserite nella macrocategoria sulla base del criterio dimensionale.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

maggiori dimensioni. In questa macro-categoria confluiscono gli intermediari della classe 2 ICAAP non compresi nella macro-categoria 2.

4. **Intermediari minori**: intermediari operanti prevalentemente in ambito provinciale e inter-provinciale. Sono inclusi anche gli intermediari specializzati di minori dimensioni. Gli intermediari della specie rientrano nella classe 3 ICAAP.

5. **Soggetti sottoposti a regolamentazione particolare**: intermediari, diversi dalle SGR, non assoggettati alla regolamentazione prudenziale basata sui tre pilastri (IMEL e istituti di pagamento – ad eccezione di quelli iscritti nell'albo unico - talune categorie di SIM e le filiali di banche estere comunitarie, i confidi minori, gli operatori del microcredito).

Ai gruppi bancari o ai gruppi di SIM che non producono le segnalazioni a livello consolidato – in quanto usufruiscono delle previste esenzioni – viene assegnata la macro-categoria della relativa capogruppo. Qualora alla capogruppo non sia assegnata una macro-categoria (es. perché holding finanziaria) al gruppo viene estesa la macro-categoria più rilevante tra quelle assegnate agli intermediari del gruppo.

Le macro-categorie sono calcolate annualmente dalla Divisione PAR del Servizio RAM con riferimento ai dati al 31 dicembre.

I.5.2 **Proporzionalità**

La disciplina prudenziale dispone, anche al fine di contenere gli oneri per gli intermediari, che gli adempimenti richiesti ai soggetti vigilati siano graduati in funzione delle loro dimensioni, caratteristiche e complessità (**principio di proporzionalità**).

Per declinare il principio di proporzionalità vengono individuate quattro classi di priorità (1. Molto Alta; 2. Alta; 3. Media; 4. Bassa), contraddistinte da livelli decrescenti di intensità, frequenza e ampiezza dell'azione di vigilanza.

La metodologia da seguire per l'assegnazione degli intermediari alle diverse classi di priorità è differenziata tra intermediari bancari e intermediari non bancari.

Intermediari bancari

Anche al fine di mantenere coerenza con le GL EBA sullo SREP e con quanto definito dalla BCE-DGIII, le banche LSI sono ripartite nelle classi di priorità applicando la metodologia definita da quest'ultima¹⁹, che distribuisce le banche in tre categorie (*High Priority*; *Medium Priority*; *Low*

¹⁹ (Testo omissis)

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

Priority) sulla base dell'impatto della banca²⁰ sul sistema finanziario e della sua rischiosità intrinseca, rappresentata dall'ultimo punteggio complessivo assegnato²¹.

(testo omissivo)

La tavola 3 riepiloga la ripartizione delle banche LSI nelle quattro classi di priorità.

Tavola 3 - classi di priorità intermediari bancari

Classi di Priorità	Intermediario
1. Molto Alta	Eventuali LSI individuate come O-SII²²
2. Alta	High Priority LSI
3. Media	Medium Priority LSI
4. Bassa	Low Priority LSI

Intermediari non bancari

Anche per gli intermediari non bancari la classe di priorità è assegnata avendo riguardo all'impatto sul sistema e alla rischiosità.

Per questi intermediari l'impatto è definito utilizzando la macro-categorie di appartenenza; il livello di rischiosità è rappresentato dall'ultimo punteggio complessivo SREP disponibile. Il combinato disposto delle due dimensioni è rappresentato nella Tavola 4 in cui sono esplicitate le classi di priorità (alta, media e bassa)²³ associate ai diversi valori di impatto e di rischiosità.

²⁰ (Testo omissivo)

²¹ (Testo omissivo)

²² (Testo omissivo)

²³ Per gli intermediari non bancari non è prevista la possibilità di essere assegnati alla classe di priorità 1 "Molto Alta".

Tavola 4 - classi di priorità intermediari non bancari

		RISCHIOSITA'			
		1	2	3	4
MACROCATEGORIA	2	Media	Media	Alta	Alta
	3	Bassa	Bassa	Media	Alta
	4	Bassa	Bassa	Bassa	Media
	5	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

(testo omissis)

I.6 Processo per l'aggiornamento della profilatura e della base dati relativa alle categorie di prioritizzazione

(testo omissis)

Capitolo II

Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP) e l'attività di pianificazione integrata

Premessa

Obiettivo della pianificazione integrata dell'attività di supervisione è quello di condurre la complessiva azione di vigilanza in modo coerente, con obiettivi e risultati chiari, tenendo conto delle risorse, degli strumenti e delle metodologie disponibili.

(testo omissis)

La pianificazione strategica determina le priorità dell'azione di supervisione. In particolare, le linee di indirizzo contribuiscono – insieme alle attività minime obbligatorie che si ritiene necessario effettuare sugli intermediari in funzione della classe di priorità assegnata – alla definizione delle attività di vigilanza che si intende condurre sugli intermediari bancari e non bancari (processo SREP).

II.1 Caratteristiche generali del processo SREP

II.1.1 Fasi del processo

Sulla base della normativa prudenziale e in linea con le linee guida EBA sullo SREP¹, il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) è finalizzato ad accertare che gli intermediari si dotino di presidi di natura patrimoniale e organizzativa appropriati rispetto ai rischi assunti, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

Lo SREP è costituito da un insieme di attività che consentono di esprimere un giudizio sulla situazione attuale e prospettica degli intermediari e che determinano, in presenza di carenze significative e/o anomalie, l'adozione di coerenti misure correttive.

Lo SREP si articola in due fasi:

- una periodica: “ciclo di valutazione” (A);

¹ Cfr. EBA *Guidelines on the revised common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing* (EBA/GL/2018/03).

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- una eventuale: “correzione/follow-up” (B).

A. Ciclo di valutazione

Il “ciclo di valutazione” si distingue in tre diversi momenti logico-temporali: pianificazione (a), controllo e analisi (b), valutazione (c).

a) La pianificazione, di tipo strategico e operativo:

- con la pianificazione strategica si individuano a livello di sistema i rischi rilevanti a cui sono esposti gli intermediari e sono definite le priorità strategiche di supervisione;
- con la pianificazione operativa si definiscono il piano operativo integrato delle attività off-site e il piano ispettivo integrato, tenendo conto delle priorità identificate con la pianificazione strategica e delle attività minime obbligatorie (*Minimum Engagement Level* - MEL) da effettuare su un intermediario in funzione della classe di priorità assegnata.

b) Le attività di controllo e analisi comprendono:

1) il controllo dell'osservanza della normativa in materia di:

- regole prudenziali e limiti operativi;
- bilancio ufficiale;
- requisiti relativi all'informativa al pubblico;

2) l'analisi della situazione aziendale con riguardo:

- al procedimento aziendale di determinazione del capitale complessivo ritenuto adeguato dall'intermediario per fronteggiare i rischi assunti (ICAAP), ove previsto dalle pertinenti disposizioni in materia;
- all'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti dall'intermediario e ai relativi presidi organizzativi, mediante il Sistema di Analisi Aziendale (SAA); in tale ambito, assume rilievo anche la verifica del mantenimento nel tempo delle condizioni richieste per l'autorizzazione a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

c) La valutazione si sostanzia nell'attribuzione di un giudizio sulle aree di rischio e sui profili trasversali compresi nel Sistema di Analisi Aziendale, che confluiscono nel punteggio complessivo dell'intermediario.

In esito al ciclo di valutazione viene assunta, se prevista, la decisione sul capitale, con la quale sono fissati per l'intermediario coefficienti patrimoniali vincolanti più elevati di quelli normativamente previsti – ed eventualmente target di capitale – in relazione al complesso dei rischi assunti dallo stesso, in condizioni ordinarie e di stress.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

La decisione sul capitale è formalizzata tramite un provvedimento specifico adottato nell'ambito di un procedimento d'ufficio.

B. Fase di “correzione/follow-up”

Sempre a conclusione del ciclo di valutazione sono definiti, ove necessario, gli interventi correttivi o le misure di intervento precoce, graduati in relazione alla tipologia e alla gravità delle anomalie riscontrate.

La comunicazione all'intermediario delle misure correttive è effettuata, di norma, con il medesimo provvedimento con cui è assunta la decisione sul capitale. In tal caso, nel provvedimento sono precisate sia la tempistica attesa per gli adempimenti richiesti sia le modalità di rendicontazione dei risultati ottenuti².

Gli interventi di vigilanza – trattati nel dettaglio nella Parte Seconda della Guida – sono coerenti con i risultati dell'analisi dei rischi e della situazione aziendale complessiva (principio del collegamento tra valutazione e azione) nonché con il livello di consapevolezza e affidabilità degli esponenti aziendali.

Nella fase di follow-up si procede a monitorare lo stato di attuazione del piano definito dall'intermediario per corrispondere alle richieste della Vigilanza, anche alla luce dell'evoluzione dell'operatività e, più in generale, della situazione aziendale.

II.1.2 Schemi di analisi – Sistema di Analisi Aziendale

Le metodologie di analisi e i criteri di valutazione sono definiti nel Sistema di Analisi Aziendale (SAA), che costituisce il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Esso consente di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo.

Il SAA disegna un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

Sulla base di specifici “schemi di analisi”, formano oggetto di valutazione:

- a) le aree di rischio:
- credito (incluso il rischio di controparte)
 - mercato

² Eventuali interventi correttivi da intraprendere in momenti diversi da quelli di assunzione della decisione sul capitale sono formalizzati secondo quanto previsto nella Parte Seconda, Sez. I, Cap. II della Guida.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- liquidità
- tasso d'interesse
- operativo e di reputazione

b) i profili trasversali:

- redditività e modello di business
- sistemi di governo e di controllo
- adeguatezza patrimoniale

Il giudizio attribuito scaturisce:

- a) per le aree di rischio dalla combinazione delle valutazioni assegnate a:
- l'esposizione al rischio (aspetto quantitativo);
 - l'adeguatezza degli specifici presidi organizzativi (aspetto qualitativo);
- b) per i profili trasversali, dall'analisi qualitativa per il sistema di governo e di controllo, da quella quantitativa per la redditività e l'adeguatezza patrimoniale corretta dalla valutazione data, rispettivamente, al modello di business e al processo ICAAP.

L'esposizione ai rischi e l'adeguatezza del reddito e del patrimonio sono valutate sulla base degli schemi di analisi, i quali sono alimentati prevalentemente dalle segnalazioni di vigilanza e generano il punteggio "automatico"; questo può essere rettificato avvalendosi dei "prospetti integrativi".

I modelli sono applicati uniformemente, sia in sede di controllo a distanza sia in quella ispettiva, ove si procede al ricalcolo dell'esposizione al rischio solo se le rettifiche ispettive sono tali da modificare il giudizio.

Le valutazioni d'ordine organizzativo sono formulate sulla base di un iter logico di interpretazione di fattori "qualitativi". Le indicazioni al riguardo fornite dagli schemi di analisi nella presente Parte della Guida attengono essenzialmente ai controlli a distanza. Più approfonditi riferimenti - principalmente utilizzabili in sede ispettiva - sono contenuti nei "percorsi di analisi" di cui alla Parte Terza della Guida, coerenti, quanto a logiche interpretative e criteri di valutazione, con i predetti schemi di analisi.

II.1.3 **Periodicità**

Il "ciclo di valutazione" ha, di norma, durata annuale e, pertanto, con tale cadenza deve essere prodotta una valutazione complessiva SREP per ogni intermediario.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

In ossequio al principio di proporzionalità, la valutazione dei singoli profili di analisi può essere aggiornata anche con cadenza superiore all'anno – e fino a tre anni – in relazione alla classe di priorità assegnata all'intermediario. In tal caso, con cadenza annuale è comunque necessario: a) valutare l'esposizione ai rischi e i profili trasversali di tipo quantitativo attraverso l'analisi dei punteggi automatici generati dai modelli e dei prospetti integrativi; b) controllare l'osservanza della normativa in materia di bilancio ufficiale e di requisiti relativi all'informativa al pubblico; c) procedere all'esame dell'ICAAP.

Con riferimento a tutti gli intermediari occorre:

- verificare il rispetto delle regole prudenziali e dei limiti operativi con la cadenza delle relative segnalazioni di vigilanza;
- effettuare, con cadenza più ravvicinata di quella annuale o semestrale, valutazioni aggiornate dei profili di rischio in presenza di significative evoluzioni sfavorevoli³.

II.1.4 **Analisi a distanza**

L'attività di supervisione a distanza è preordinata alla costante sorveglianza della situazione degli intermediari vigilati e alla rilevazione precoce dei segnali di deterioramento dei profili di rischio rilevanti, in modo da promuovere con tempestività gli interventi correttivi più appropriati.

Nel rispetto del principio di proporzionalità e in un'ottica di integrazione con l'attività on-site, l'analisi a distanza deve:

- accertare che gli intermediari rispettino costantemente le regole prudenziali e i limiti operativi;
- monitorare, in un'ottica preventiva, l'evoluzione della situazione tecnica;
- verificare l'efficacia delle azioni promosse dai responsabili aziendali per rimuovere le carenze riscontrate;
- aggiornare, ove necessario, il quadro informativo risultante dagli accertamenti ispettivi, in particolare con riferimento al sistema di governo aziendale e alla qualità dei presidi organizzativi.

I controlli off-site hanno carattere di sistematicità, vengono effettuati secondo scadenze prestabilite, si basano sull'analisi dei dati e delle notizie che gli intermediari sono tenuti a trasmettere con cadenza periodica o in conseguenza di richieste specifiche.

³ In materia di rischio di liquidità l'esperienza dimostra che, nei casi di turbativa dei mercati particolarmente gravi, può essere necessaria un'attività di monitoraggio giornaliero attraverso la richiesta di dati e informazioni specifiche non standardizzabili.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Le valutazioni, improntate a prudenza, devono essere coerenti con le evidenze disponibili, che vanno sottoposte a congruo vaglio critico, volto ad apprezzarne il grado di attendibilità. Ciò assume particolare valenza con riferimento alle attività di analisi a distanza degli aspetti “qualitativi” e, segnatamente, dei presidi organizzativi dei rischi nonché dei sistemi di governo e di controllo.

Con analoga prudenza vanno valutati gli elementi informativi acquisiti dalle strutture di analisi off-site nel corso di interlocuzioni di tipo conoscitivo con gli esponenti aziendali.

Eventuali confronti-dibattito tenuti presso l'intermediario, d'intesa con lo stesso, fra analisti e responsabili delle strutture operative, al fine di approfondire particolari tematiche applicative e/o regolamentari, non si configurano come accessi di natura ispettiva ai sensi della legislazione vigente e non comportano responsabilità accertative per la Vigilanza. Tali occasioni di interlocuzione, per loro natura di breve durata, non sono preordinate ad effettuare riscontri né a formalizzare risultanze rivolte all'azienda interessata⁴.

Nei casi descritti, le valutazioni qualitative assumono una valenza limitata, ai fini dell'assegnazione dei giudizi di profilo e complessivo (cfr. la “griglia valutativa” del Sistema di Analisi Aziendale).

La disponibilità di analisi e riscontri approfonditi, derivanti da ispezioni recenti e/o dal set di informazioni relative a intermediari con “sistemi riconosciuti”, consente, viceversa, di formulare valutazioni “qualitative” di più sicuro spessore, con valenza piena ai fini dell'assegnazione dei giudizi di profilo e complessivo.

I controlli e le analisi vengono effettuati con il supporto della procedura SIGMA.

II.1.5 **Analisi ispettiva**

L'attività di supervisione “in loco” – più diffusamente trattata nella Parte Terza – è volta all'analisi e alla valutazione della situazione dei soggetti ispezionati e dei profili trasversali e di rischio, anche al fine di consentire, ove necessario, l'adozione di tempestive misure correttive.

Le procedure, i processi e le metodologie ispettive per le banche SI sono definite nel Supervisory Manual, cui si fa rimando, per gli accertamenti aventi finalità prudenziali.

⁴ Limitatamente alle attività di convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi, i confronti-dibattito di tipo non ispettivo tenuti presso l'intermediario, d'intesa con lo stesso, possono estendersi fino a una durata di quattro settimane.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

La presente guida si applica, pertanto, alle LSI e altri intermediari di competenza nazionale oltre che alle ispezioni di compliance su banche SI⁵. Le metodologie ispettive possono essere utilizzate per ispezioni prudenziali su SI per eventuali ambiti non coperti dal Supervisory manual (es. per tener conto di specificità nazionali di carattere operativo o regolamentare).

Sulla base del vigente quadro regolamentare, le ispezioni possono avere ad oggetto:

- la complessiva situazione aziendale (ispezioni a “**spettro esteso**”);
- comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali (ispezioni “**mirate**”);
- lo stato di realizzazione di misure correttive promosse d’iniziativa dagli intermediari o richieste dalla Vigilanza (ispezioni “**di follow-up**”);
- aspetti di carattere generale aventi rilevanza per il sistema creditizio e finanziario nel suo complesso (ispezioni “**tematiche**”).

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e focalizzazione sui rischi nonché in un’ottica di complementarità con l’attività off-site, le analisi ispettive sono essenzialmente dirette a verificare:

- lo stato dell’esposizione ai rischi rilevanti degli intermediari e i corrispondenti presidi organizzativi;
- il grado di adeguatezza delle componenti strutturali e funzionali del sistema di governo e di controllo nonché dei presidi economico e patrimoniale;
- l’attendibilità dei dati e delle informazioni resi alla Vigilanza;
- l’osservanza del quadro normativo vigente con particolare riferimento alla disciplina prudenziale⁶.

L’attività ispettiva determina l’attribuzione di giudizi sugli intermediari sulla base del Sistema di Analisi Aziendale. In particolare, le valutazioni ispettive scaturiscono:

- dai modelli unitari di quantificazione del rischio, adottati anche in sede di controlli a distanza, dopo aver apportato, ove necessario, rettifiche ai relativi dati, alla luce dell’esame della corrispondente operatività;
- da approfondite analisi dei processi e degli assetti di governo, organizzativi e di controllo degli intermediari.

⁵ La Parte Terza della Guida contiene il PdA per la conduzione delle ispezioni sulle società di gestione e sui sistemi multilaterali di scambio all’ingrosso, sottoposti alla vigilanza del Servizio Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti.

⁶ Accanto alle ispezioni prudenziali, descritte nel presente paragrafo, si definiscono ispezioni di *compliance* quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle normative di settore (in particolare trasparenza e antiriciclaggio). Esse consistono in accertamenti ‘mirati’ presso le direzioni generali di banche e intermediari finanziari - con contestuali verifiche presso singoli punti operativi - o in accessi su singoli sportelli (cfr. par. II.11 – Pianificazione ispettiva).

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Gli accertamenti ispettivi sono, di norma, effettuati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze emerse nel processo di revisione e valutazione prudenziale.

Coerentemente con le finalità perseguite e con la tipologia di accertamento, l'incarico ispettivo può prevedere accessi presso una specifica area operativa nonché presso uno o più intermediari individuali o facenti parte di gruppi.

Gli accertamenti vengono condotti con il supporto dei "percorsi di analisi" (PDA) dettagliati nella Parte Terza della Guida, predisposti secondo criteri di modularità. I PDA sono articolati per aree di indagine coerenti con l'approccio seguito dal Sistema di Analisi Aziendale e con le caratteristiche tipiche degli intermediari.

Il risultato degli accertamenti è rappresentato nel rapporto ispettivo, i cui contenuti rispondono alle esigenze informative sottese al mandato ricevuto.

II.1.6 **Il confronto con gli intermediari**

L'attività di controllo si svolge, ordinariamente, attraverso il confronto con gli intermediari, fondato sullo scambio di informazioni e finalizzato a facilitare l'analisi dell'esposizione ai rischi, dei presidi organizzativi e del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Il confronto si realizza, in via continuativa e strutturale, in sede ispettiva nonché - con frequenza e intensità correlate al principio di proporzionalità - a distanza, attraverso richieste di documentazione e convocazioni di esponenti aziendali. Le convocazioni⁷ – sulla base di quanto previsto dall'art. 53 bis TUB e dall'art. 7, comma 1, TUF – rappresentano un momento di approfondimento dialettico, particolarmente utile ai fini di una piena conoscenza delle scelte aziendali.

La fattiva collaborazione degli esponenti aziendali consente di effettuare analisi e valutazioni su una base informativa attendibile, arricchisce il quadro informativo a disposizione della Vigilanza, facilita la comunicazione con gli intermediari, migliora la comprensione delle eventuali misure correttive richieste.

Per quanto ampio e intenso, il confronto deve basarsi su una chiara distinzione dei ruoli e svolgersi con modalità tali da preservare l'autonomia e l'indipendenza degli esponenti aziendali, ai quali fa capo la piena responsabilità in ordine alle scelte di governo dell'impresa.

Gli intermediari sono chiamati a contribuire allo svolgimento delle analisi di vigilanza. La piena comprensione di strategie, operatività e relativi rischi, postulato irrinunciabile di un'azione di vigilanza risk-based, richiede infatti

⁷ Le convocazioni si svolgono presso gli stabilimenti della Banca d'Italia. Le informazioni acquisite in tale sede sono formalizzate in appositi resoconti a cura delle unità operative competenti.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

modalità di contatto flessibili e coerenti con le caratteristiche degli intermediari.

Attenzione va riservata all'individuazione dell'interlocutore aziendale con il quale realizzare, di volta in volta, le singole fasi del confronto: rilevano a tal fine gli obiettivi che si intendono raggiungere, l'assetto organizzativo dell'intermediario, il grado di complessità delle materie da approfondire.

L'interazione con i soggetti vigilati assume un ruolo particolarmente significativo nell'ambito:

- dell'esame del resoconto ICAAP, agevolato dal confronto con le competenti funzioni aziendali (ad es., su metodologie, modalità di aggregazione dei rischi, qualità dei presidi organizzativi);
- degli eventuali interventi in esito al processo di revisione e valutazione prudenziale;
- della procedura di autorizzazione all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, la cui complessità impone un'interazione ampia e strutturata con l'intermediario, specie con le funzioni di controllo. Attesi la rilevanza e l'impatto sulla gestione dell'adozione di tali sistemi a fini prudenziali, è necessario che i risultati di tali attività, anche durante la fase antecedente la formalizzazione dell'istanza ("preconvalida"), vengano portati a conoscenza dei vertici aziendali;
- dell'attività di analisi delle SGR. Non rientrando nell'applicazione del c.d. secondo pilastro, le SGR non svolgono il relativo processo di auto-valutazione e non sono tenute a presentare il resoconto ICAAP. Le convocazioni costituiscono pertanto l'occasione per integrare le informazioni disponibili.

Nella scelta degli strumenti da attivare (richieste di documentazione integrativa, convocazioni, accessi ispettivi) deve privilegiarsi - a parità di efficacia - quello che comporta minori oneri per il soggetto vigilato.

La chiarezza delle comunicazioni indirizzate agli intermediari è determinante per l'efficacia del confronto; è necessario che siano adeguatamente rappresentati l'oggetto e le finalità delle richieste di informazioni e di chiarimenti.

II.2 Il "ciclo di valutazione": la pianificazione integrata dell'attività di vigilanza

(testo omissis)

II.3 Il "ciclo di valutazione": la verifica del rispetto dei requisiti normativi e i controlli andamentali

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

A. La verifica del rispetto dei requisiti normativi

II.3.1 Periodicità e avvertenze generali

L'efficace esercizio dell'attività di vigilanza richiede la verifica periodica del rispetto da parte degli intermediari delle regole prudenziali e degli altri requisiti previsti dalla normativa.

Tale verifica riguarda: i fondi propri; l'osservanza della normativa in materia di: requisiti patrimoniali, grandi esposizioni, attività nei confronti dei soggetti collegati, limiti posti all'assunzione di partecipazioni e alla detenzione di immobili; l'informativa fornita al pubblico, requisito di copertura della liquidità (LCR). Specifici controlli sono previsti per talune categorie di intermediari.

L'attività di controllo delle regole prudenziali e degli altri limiti operativi va condotta con la seguente frequenza:

- trimestrale (fine marzo, giugno, settembre e dicembre) a livello consolidato⁸ e individuale, sia per gli intermediari appartenenti a gruppi sia per quelli indipendenti;
- mensile, per le SIM che svolgono attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con garanzia.

Nei paragrafi che seguono sono riportati i tipi di controllo previsti, unitamente a indicazioni minimali da seguire per il loro svolgimento. E' necessario porre maggiore attenzione qualora l'intermediario:

- presenti un'eccedenza patrimoniale rispetto al limite normativo o imposto con la decisione sul capitale molto contenuta;
- registri, nel tempo, una sensibile e progressiva riduzione di tale eccedenza.

In tali casi, va aumentata la profondità dei controlli e vanno ricercate – nell'ambito delle analisi dei rischi – le cause degli andamenti rilevati, allo scopo di verificare se esistano pericoli di futuri disallineamenti. Analogo atteggiamento va seguito qualora l'intermediario abbia presentato un piano di rientro per uno degli istituti di vigilanza prudenziale, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano stesso.

Le verifiche vanno effettuate non appena si rendono disponibili le relative segnalazioni, sia per evitare una perdita di efficacia dell'azione, sia per intervenire tempestivamente in caso di disallineamenti.

L'attività di verifica dell'informativa al pubblico va condotta con cadenza annuale, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo II.3.8.

II.3.2 Fondi propri e requisiti patrimoniali

⁸ Fatta eccezione per i limiti operativi relativi all'assunzione di partecipazioni e alla detenzione degli immobili, per i quali le segnalazioni hanno periodicità semestrale.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Considerata la centralità dei fondi propri quale grandezza rispetto alla quale sono commisurate le regole prudenziali, vanno accuratamente verificati l'andamento e la composizione dell'aggregato e dei coefficienti patrimoniali. Particolare cura deve essere posta al controllo delle situazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre, in quanto i corrispondenti fondi propri includono i risultati economici, rispettivamente, del primo semestre e dell'intero esercizio.

Va in primo luogo acclarata la coerenza con i dati contenuti nel bilancio ufficiale e, nei limiti del possibile, la correttezza degli stessi, chiedendo chiarimenti agli intermediari ove necessario.

Deve essere quindi verificato il rispetto dei requisiti patrimoniali fissati dalla normativa prudenziale, nonché l'andamento e la composizione degli stessi.

II.3.3 **Grandi esposizioni**

Va in primo luogo accertata l'osservanza dei limiti normativi alla concentrazione del rischio di credito, verificando l'andamento delle "grandi esposizioni" in rapporto ai fondi propri (limite individuale).

Specificata attenzione va posta anche:

- alla qualità delle grandi esposizioni, sia mediante il controllo dell'eventuale quota segnalata tra i crediti anomali rispetto al totale dell'esposizione e ai fondi propri, attraverso la raccolta di informazioni sia interne (rapporti ispettivi, comparazione delle modalità di classificazione tra intermediari diversi), sia di fonte pubblica, che possano risultare rilevanti per valutare i possibili rischi di insolvenza di tali posizioni;
- alla composizione delle grandi esposizioni, tenuto conto che i limiti si riferiscono ai rischi assunti a qualsiasi titolo nei confronti della medesima controparte;
- all'esame delle connessioni giuridiche e/o economiche eventualmente sussistenti tra i clienti affidati qualora si acquisiscano elementi che facciano ritenere opportuno tale approfondimento.

II.3.4 **Attività di rischio nei confronti di soggetti collegati**

Va verificato il rispetto dei limiti posti dalla normativa in materia di attività di rischio verso parti correlate e relativi soggetti connessi⁹ (perimetro dei

⁹ In materia di individuazione dei clienti connessi, gli orientamenti contenuti nelle EBA/GL/2017/15 del 14/11/2017, in vigore dall'1/1/2019, definiscono l'approccio che le Autorità competenti e gli intermediari vigilati (banche, SIM e conglomerati finanziari) devono adottare per definire i "gruppi di clienti connessi", ossia i gruppi formati da due o più clienti da raggruppare, in quanto costituiscono un rischio unico (cfr art. 4, paragrafo 1, punto 391 Regolamento (UE) n. 575/2013).

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

soggetti collegati), verificando l'andamento delle esposizioni in rapporto al patrimonio di vigilanza¹⁰.

In caso di superamento di uno o più limiti prudenziali, la capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario deve predisporre entro 45 giorni un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano deve essere trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali delle deliberazioni degli organi aziendali. La capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario valuta nell'ambito dell'ICAAP i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale. In particolare, in caso di superamento dei limiti prudenziali, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Ove ritenuto opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità, specifici approfondimenti potranno essere effettuati sia con riferimento agli aspetti già declinati nel paragrafo precedente (grandi esposizioni) sia avuto riguardo al rispetto delle procedure deliberative previste per l'assunzione di attività di rischio e la gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, nonché alle condizioni alle quali tali operazioni sono stipulate¹¹.

II.3.5 Limiti all'assunzione di partecipazioni

Le verifiche hanno lo scopo di controllare il rispetto delle prescrizioni in materia di partecipazioni detenibili previste dalla normativa di riferimento delle diverse categorie di intermediari.

In particolare, per tutte le tipologie di soggetti vigilati va controllato il limite generale all'assunzione di partecipazioni previsto dalle rispettive discipline¹².

¹⁰ Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato dalla capogruppo a livello di gruppo (cfr. Circ. 263 Nuove disposizioni di vigilanza per le banche, Tit. V, cap. 5, sez. II, paragrafo 1.2).

¹¹ Al riguardo, potrebbero essere utili le informazioni contenute nella parte H della Nota integrativa al bilancio (operazioni con parti correlate).

¹² Le partecipazioni complessive devono essere contenute entro il limite dei:

- fondi propri, per quanto riguarda le banche, gli intermediari finanziari e le SIM indipendenti e i gruppi bancari, finanziari e di SIM, tenuto anche conto dell'ammontare degli immobili;

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Vanno inoltre verificati i limiti di detenibilità riguardanti:

- Per le **banche (e i gruppi bancari) e gli intermediari finanziari (e i gruppi finanziari)**, le partecipazioni in imprese non finanziarie (limite complessivo e limite di concentrazione);
- per le **SIM**, le partecipazioni di natura non finanziaria (limite di separatezza).

Per quanto riguarda gli altri intermediari, va ricordato che le **SGR** non possono acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.

Infine, nel caso di partecipazioni acquisite dalle banche e intermediari finanziari per recupero crediti, andrà verificato che l'interessenza sia stata acquisita nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale, previsti dalla normativa in materia di partecipazioni detenibili da tali intermediari.

Salvo l'ipotesi in cui l'operazione comporti una variazione nell'assetto proprietario di un soggetto vigilato, l'acquisizione di una partecipazione (finanziaria e non finanziaria) non è di per sé soggetta ad autorizzazione. Sono tuttavia previsti obblighi di comunicazione preventiva nei casi in cui:

- l'acquisizione della partecipazione rilevi ai fini della ristrutturazione dei gruppi bancari o finanziari;
- il corrispettivo per l'acquisizione della partecipazione finanziaria determini il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri.

II.3.6 Limiti alla detenzione di immobili

In materia di detenzione di immobili occorre verificare l'osservanza delle regole secondo le quali:

- l'ammontare degli immobili e delle partecipazioni per le **banche (e i gruppi bancari) e gli intermediari finanziari (e i gruppi finanziari)** non può eccedere i fondi propri, salvo quando ciò è dovuto a operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito. Sul punto si rinvia a quanto stabilito dalla Circolare n. 285, Parte terza, Capitolo 10 "Investimenti in immobili".

le SIM non incluse nell'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRDIV devono considerare i beni immobili – ad esclusione di quelli gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti – componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale e, pertanto, dedotti dai fondi propri come previsto nel Regolamento Banca d'Italia in materia di

- patrimonio rettificato di secondo livello per le SIM escluse dal CRR;

- 50% del patrimonio di vigilanza per le SGR (sono escluse dal computo le partecipazioni già detratte dal patrimonio di vigilanza).

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

vigilanza prudenziale per le SIM in vigore dal 31.03.2012, Capitolo 12, paragrafo 4;

II.3.7 **Requisito di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement)**

Le banche e i gruppi bancari italiani sono tenuti al rispetto dell'indicatore Liquidity Coverage Ratio (LCR) – introdotto dal Regolamento delegato UE n. 61/2015.

Il Liquidity Coverage Ratio è dato dal rapporto tra le riserve di liquidità e i deflussi netti misurati nell'orizzonte temporale di 30 giorni in ipotesi di stress. La normativa definisce dettagliatamente gli elementi che rientrano nelle riserve di liquidità, nei deflussi e negli afflussi.

La riserva di liquidità è costituita dagli attivi considerati dalla normativa come "molto liquidi" ossia attività non impegnate e di norma stanziabili presso la banca centrale. A loro volta le attività sono divise in 3 livelli: quelle di primo livello possono essere incluse nelle riserve di liquidità senza alcun limite; quelle di secondo e terzo livello sono utilizzabili entro determinati limiti (non possono costituire più del 40% del totale delle riserve di liquidità con l'ulteriore limite del 15% per le sole attività di terzo livello) e con l'applicazione di haircut.

Nei deflussi attesi sono inclusi in generale tutti i pagamenti contrattualmente dovuti dalla banca nell'orizzonte temporale di 30 giorni oltre ai deflussi attesi di depositi con percentuali di deflusso crescenti in base alle categorie di depositanti.

Gli afflussi sono costituiti da tutti i pagamenti contrattualmente dovuti da terzi nei confronti della banca nell'orizzonte temporale di 30 giorni.

La verifica del rispetto dell'LCR va effettuata con cadenza mensile.

II.3.8 **La verifica dei requisiti di informativa al pubblico**

Conformemente alle previsioni della disciplina prudenziale ("terzo pilastro")¹³, i riscontri relativi ai requisiti di informativa al pubblico si articolano nelle seguenti tipologie di attività:

- verifica dell'esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni; tale attività, da condursi in sede ispettiva, include la valutazione dell'indipendenza e della qualificazione della funzione cui sono stati attribuiti compiti di controllo¹⁴.

¹³ Cfr Fonti normative riepilogate in Circolare 285, Parte Seconda, Capitolo 13, Sezione I.

¹⁴ Riguardo ai criteri di indipendenza e qualificazione, vengono in rilievo: a) l'attribuzione di una specifica responsabilità per il monitoraggio del processo di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni; b) la separazione delle responsabilità tra chi è coinvolto, in diversa misura, nelle fasi di produzione delle informazioni e chi svolge attività di controllo; c) l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche dedicate all'attività di controllo.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- analisi dell'informativa al pubblico prevista dalla normativa di vigilanza per rafforzare la disciplina di mercato¹⁵. L'analisi, da condurre congiuntamente all'esame del bilancio anche in sede di analisi a distanza, è mirata a verificare: la completezza delle informazioni prodotte; l'omissione o l'errata indicazione di informazioni rilevanti, così come rivenienti dall'ordinaria attività di analisi; il rispetto dei tempi e della frequenza di pubblicazione.

Qualora si rilevino errori significativi nella redazione o carenze informative, l'Unità provvederà a richiedere gli opportuni chiarimenti all'intermediario e, ove ne ricorrano i presupposti, effettuerà le necessarie valutazioni ai fini dell'avvio delle procedure sanzionatorie.

I Capi dei Servizi e delle Filiali competenti stabiliscono, di anno in anno, le modalità di esercizio di tale attività anche in relazione alle risorse disponibili¹⁶.

II.3.9 **Controlli specifici per determinate categorie di intermediari**

Con riferimento a determinate categorie di intermediari, si pone l'esigenza di specifici controlli; segnatamente:

- per le **BCC** vanno verificati i limiti posti dalla normativa all'operatività con non soci e al di fuori della zona di competenza territoriale, alla detenzione di interessenze partecipative, all'operatività in cambi e derivati;
- nell'ambito delle verifiche sull'attività delle **SGR**, va effettuato il controllo del sistema di limiti posto dalla normativa agli investimenti degli OICR. Le verifiche sono volte ad accertare il rispetto dei divieti e dei limiti di contenimento e frazionamento del rischio previsti per i fondi comuni di investimento tramite le comunicazioni dovute dalle SGR e dalle banche depositarie. Ove ritenuto opportuno dall'unità competente, potranno essere condotte verifiche a campione attraverso l'elaborazione dei dati contenuti nelle segnalazioni di vigilanza con riferimento ai fondi aperti "armonizzati" e "non armonizzati". Per i fondi comuni chiusi non riservati a investitori qualificati, va verificato che la SGR abbia acquistato una quota (per l'ammontare definito dal Provvedimento della Banca d'Italia dell'8.5.2012) del valore complessivo netto del fondo e delle successive emissioni.

B. I controlli andamentali

II.3.10 **Aspetti generali**

¹⁵ Particolare rilievo assume tale analisi per gli intermediari autorizzati all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali e dell'attenuazione del rischio.

¹⁶ In tale programmazione i Servizi e le Filiali possono prevedere forme di turnazione dell'esame dell'informativa al pubblico. La turnazione non può riguardare gli intermediari quotati, quelli con sistemi interni convalidati e gli intermediari per i quali è stato costituito un College of Supervisors.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

L'efficace esercizio dell'attività di vigilanza richiede che gli analisti siano costantemente aggiornati sull'evoluzione degli intermediari di competenza, mediante anche la verifica periodica dell'andamento degli aggregati patrimoniali ed economici e delle masse gestite.

Il monitoraggio periodico degli aggregati sopracitati è complementare alle verifiche del rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale in quanto, a differenza di questi ultimi, non è finalizzato al controllo puntuale dei limiti normativi ma ha come obiettivo la verifica continua delle grandezze oggetto di analisi che, nella loro dinamica, possono fornire indicazioni utili a valutare la sana e prudente gestione.

Tali controlli sono svolti avendo presente la situazione aziendale dell'intermediario e del gruppo nel suo complesso; in particolare, essi vanno inquadrati all'interno delle linee di indirizzo strategico definite dall'azienda e sono finalizzati a capire come si evolve l'operatività aziendale, quali sono le cause di tale evoluzione e se la stessa sia consapevole e governabile.

La verifica delle tendenze in atto dovrà concretizzarsi in una prima fase prettamente **quantitativa** attraverso l'esame degli aggregati e degli indicatori fruibili nella procedura SIGMA. All'esame quantitativo segue, nei casi di maggiore criticità, una seconda fase **qualitativa** finalizzata ad accertare le cause di variazioni anomale – sia in aumento che in diminuzione – la cui materialità è valutata dall'analista tenuto conto della situazione aziendale dell'intermediario, del contesto e del mercato di riferimento.

Al fine di avere una visione il più possibile aggiornata dell'esposizione ai rischi dell'intermediario, va inoltre verificata l'evoluzione dei punteggi automatici di profilo calcolati in procedura SIGMA.

Pur se non è esplicitato un termine massimo per lo svolgimento dei controlli, è opportuno che gli stessi siano effettuati in prossimità del momento in cui sono disponibili le relative informazioni, sia per evitare una perdita di efficacia dell'azione di controllo sia per evitare di chiedere all'intermediario informazioni e chiarimenti su dati non particolarmente recenti.

Nei paragrafi che seguono sono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali tipi di controlli andamentali unitamente ad alcune indicazioni minimali da seguire per il loro svolgimento.

Dati patrimoniali

Le verifiche sui dati patrimoniali sono da condurre con periodicità trimestrale.

Principale oggetto delle verifiche è il singolo aggregato patrimoniale (CET1, T1 e Fondi Propri), con particolare riferimento alla composizione qualitativa, alla stabilità e all'intensità di eventuali variazioni. L'entità di

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

ciascun aggregato è da confrontare con i valori assunti dallo stesso nel trimestre e nell'anno precedenti. Nel caso in cui l'analista ritenga le variazioni significative, approfondisce l'analisi per individuarne le cause. L'analisi dei dati patrimoniali, può estendersi, tenendo opportunamente conto del modello di *business* dell'intermediario, ai principali aggregati di bilancio dello stesso (es. crediti e debiti verso clientela o banche, evoluzione delle esposizioni creditizie deteriorate, partecipazioni, titoli, ecc.).

Dati di conto economico

Le verifiche sui dati di conto economico, da effettuare semestralmente e annualmente, sono finalizzate ad avere un primo riscontro informativo sulla capacità dell'intermediario di generare, in maniera continua e attraverso componenti caratteristiche della gestione aziendale, risultati economici positivi in grado di remunerare tutte le risorse impiegate.

Anche per questi aggregati si effettua una verifica della composizione e dell'andamento dei principali aggregati (margine di interesse, commissioni attive/passive, margine di intermediazione, costi operativi, ecc.), verificando innanzitutto che le fonti di reddito siano coerenti con il modello di *business* dell'intermediario e confrontando i risultati economici alla data in esame con quelli del semestre e dell'anno precedenti, procedendo ad approfondire le cause di variazioni rilevanti degli aggregati.

(testo omissis)

II.4 Il "ciclo di valutazione": l'analisi dei rischi e dei presidi

II.4.1 L'esame dell'ICAAP e dell'ILAAP

L'esame del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dei sistemi di governo e controllo del rischio di liquidità (ILAAP) condotto dagli intermediari (ICAAP) rappresenta una fase importante del processo di revisione e valutazione prudenziale.

Per quanto riguarda l'adeguatezza patrimoniale, tale attività richiede l'apprezzamento di un set articolato di elementi, di natura quantitativa e qualitativa, tra loro strettamente correlati. Sul piano teorico, essi possono essere ricondotti a due categorie:

- a) gli aspetti di natura modellistico-metodologica, che riguardano specificamente:

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- la misurazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio rilevante assunto dall'intermediario;
 - la determinazione del capitale interno complessivo;
 - la riconciliazione tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari nonché tra capitale complessivo e fondi propri;
- b) gli aspetti di natura gestionale-organizzativa, che fanno riferimento a due principali elementi di valutazione:
- il processo di pianificazione patrimoniale;
 - i sistemi di gestione¹⁷ e controllo dei rischi.

In relazione al processo ILAAP le aree informative di approfondimento sono le seguenti:

- Riserve di liquidità e gestione delle garanzie reali;
- Sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- Rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera;
- Prove di stress;
- Fonti di finanziamento a lungo termine;
- Informazioni sul piano di emergenza (contingency funding plan).

Nell'ambito del Sistema di Analisi Aziendale, l'approfondimento delle tematiche trattate nelle due sezioni del resoconto riservate rispettivamente all'ICAAP e all'ILAAP contribuisce all'analisi dei singoli profili di rischio e costituisce un elemento imprescindibile per la valutazione dei profili patrimoniale e di liquidità, finalizzati – in ultima istanza – a formulare un giudizio sull'adeguatezza attuale e prospettica del capitale e dei sistemi di governo e gestione di liquidità dell'intermediario.

L'analisi degli aspetti più strettamente gestionali e organizzativi, presente nella sezione comune ai processi ICAAP/ILAAP del resoconto (modello di *business*, linee strategiche, governo societario, assetti organizzativi, sistemi di controllo, autovalutazione dei processi ICAAP/ILAAP), concorre sia alla valutazione dei sistemi di governo e di controllo (per quanto attiene specificamente al processo di pianificazione patrimoniale e ai sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità) sia alla valutazione dei singoli profili di rischio (per quanto riguarda i pertinenti presidi organizzativi, in relazione ai rischi che richiedono allocazione di capitale).

¹⁷ In questo contesto, con il termine "gestione dei rischi" si intende ricomprendere le fasi di identificazione e misurazione.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Tali elementi di analisi e valutazione sono contenuti nel “resoconto ICAAP/ILAAP”, costituito dall'insieme strutturato di informazioni che l'intermediario è tenuto a rassegnare annualmente alla Vigilanza¹⁸.

L'articolato set informativo desumibile da tale resoconto – di contenuto descrittivo e auto-valutativo – deve essere sottoposto a un complessivo riesame critico anche alla luce delle risultanze dell'analisi aziendale, al fine di valutare l'opportunità di un puntuale confronto con gli intermediari e di individuare i punti di particolare criticità. Gli intermediari, a loro volta, sono tenuti a identificare le aree del processo suscettibili di miglioramento, nonché a pianificare i relativi interventi patrimoniali e/o organizzativi.

Specie per gli intermediari più complessi, l'esame dell'ICAAP e dell'ILAAP viene svolto attraverso l'utilizzo integrato di strumenti a distanza e ispettivi.

Le informazioni disponibili off-site consentono di procedere a una disamina del complessivo disegno organizzativo del processo ICAAP e, in particolare, degli aspetti di natura quantitativa e metodologica, al fine di valutare l'adeguatezza del capitale detenuto dagli intermediari, soprattutto attraverso la comprensione delle eventuali differenze tra le misure “regolamentari” dei rischi e del patrimonio e quelle “interne” prospettate dagli intermediari. Per supportare l'analisi del resoconto ICAAP/ILAAP, con riferimento alla sezione specifica ICAAP, l'analista si avvale dei criteri di valutazione descritti nella Parte Prima, Sezione III, Capitolo VIII (c.d. Fase 2 dell'Adeguatezza Patrimoniale) e dello strumentario disponibile in SIGMA che consiste in un “Report sintetico” per la rappresentazione dei risultati quantitativi ed in una check-list, ad uso facoltativo, da utilizzare quale ausilio alla valutazione.

L'attività on-site permette di effettuare approfondimenti sugli aspetti di carattere qualitativo: essa consente, da un lato di valutare compiutamente la concreta efficacia dell'impianto organizzativo e dei profili di *governance* connessi con i processi ICAAP/ILAAP, dall'altro di verificare l'effettiva integrazione di processi nell'ambito delle decisioni aziendali (“*use test*”). Le indagini ispettive permettono inoltre di asseverare la qualità delle basi dati sottostanti alle attività di misurazione connesse con l'ICAAP e con l'ILAAP.

II.4.2 **L'esame del bilancio ufficiale**

Il bilancio d'esercizio costituisce una fonte informativa di primaria importanza nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale. Esso inoltre forma oggetto di esame anche in relazione ai poteri, attribuiti alla Banca d'Italia, in materia di forme tecniche.

¹⁸ Per un'illustrazione dettagliata del resoconto ICAAP/ILAAP si rimanda alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato D della Circ. n. 285.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

L'attività di verifica della qualità del bilancio compete ai soggetti cui l'ordinamento attribuisce la responsabilità di assicurarne la conformità alle regole: il dirigente preposto, i revisori contabili e/o l'organo con funzione di controllo. Pertanto, è legittimo assumere, in via di principio, che il bilancio sia completo e redatto correttamente.

Ciò posto, l'esame del bilancio si svolge congiuntamente ed in via integrata con l'analisi delle diverse tipologie di rischio; in particolare, tale documento contribuisce a:

- migliorare la conoscenza della situazione tecnica degli intermediari, in particolare attraverso le informazioni su aggregati fondamentali a fini di vigilanza (patrimonio, esposizioni in default, grandi esposizioni, ecc.);
- individuare eventuali operazioni o situazioni tecnico-operative meritevoli di approfondimento per la formulazione delle valutazioni di vigilanza sugli intermediari.

Qualora si rilevino errori significativi nella redazione, carenze informative nei documenti contabili oppure divergenze rilevanti con i dati di vigilanza, vengono richiesti agli intermediari gli opportuni chiarimenti. Ove ne ricorrano i presupposti, devono essere effettuate le necessarie valutazioni ai fini dell'avvio delle procedure sanzionatorie.

Nel caso in cui le verifiche mettano in luce problematiche significative, l'azione di vigilanza va modulata anche in base alle eventuali indicazioni normative che, di volta in volta, la Divisione Bilanci e Segnalazioni del Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale può fornire.

I Capi dei Servizi e delle Filiali competenti stabiliscono, di anno in anno, le modalità di esercizio di tale attività anche in relazione alle risorse disponibili¹⁹.

II.4.3 La valutazione dei Piani di Risanamento individuali e di gruppo

La Direttiva 2014/59/EU e la normativa italiana di recepimento richiedono alle banche e ad alcune categorie di SIM²⁰ di dotarsi di un piano di risanamento che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di significativo deterioramento.

¹⁹ In tale programmazione i Servizi e le Filiali determinano la profondità delle analisi richieste per le diverse tipologie di intermediari e possono prevedere forme di turnazione dell'esame dei bilanci individuali di talune entità non rilevanti.

²⁰ L'articolo 55-bis del TUF prevede che rientrino nell'ambito di applicazione della BRRD le SIM che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio; b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Il piano di risanamento, che costituisce uno dei dispositivi di *governance* dell'intermediario²¹, è finalizzato a indicare le linee di responsabilità e i meccanismi di controllo interno che l'intermediario si propone di attivare per porre in essere le misure individuate e descritte nel piano stesso.

L'obbligo di redigere il piano di risanamento si applica:

- su base consolidata ai gruppi bancari e di SIM soggetti a vigilanza consolidata;
- su base individuale alle banche e alle SIM non appartenenti a gruppi (italiani o comunitari).

Il **piano di risanamento di gruppo** è finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo nel suo complesso e dei singoli intermediari che ne fanno parte. Esso contiene misure coordinate e coerenti da attuare per la capogruppo, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza bancaria consolidata ai sensi dell'articolo 65 TUB, comma 1, lettere c) e h)²².

Il piano di risanamento di gruppo di un'impresa madre stabilita nell'UE²³ deve includere tutti gli intermediari del gruppo rientranti nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale, comprese le succursali²⁴. Le imprese madri devono identificare le succursali che rivestono importanza per il gruppo o per il sistema economico (incluso quello finanziario di altri Stati membri in cui il gruppo è presente) e garantire che tutte le informazioni relative a tali succursali siano presenti nel piano di risanamento di gruppo²⁵. Se nel gruppo sono presenti succursali più che significative (*significant-plus*) - identificate in conformità con la metodologia stabilita negli orientamenti EBA/GL/2017/14 - le informazioni pertinenti su tali succursali vanno obbligatoriamente incluse nel piano²⁶.

²¹ Cfr. Art. 74 CRD.

²² Società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario o una singola banca e società che controllano una banca.

²³ Cfr. art. 4, comma 1, 29) CRDIV per cui un "ente impresa madre nell'UE" è un ente impresa madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in uno Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro.

²⁴ Cfr. Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02), entrata in vigore dal 1/1/2018.

²⁵ L'inclusione delle informazioni su tali succursali deve avvenire o nell'ambito della parte del piano relativa alla persona giuridica alla quale tali succursali appartengono oppure nell'ambito di una parte specifica del piano, laddove ciò sia considerato appropriato sulla base della struttura del gruppo.

²⁶ Per le modalità di identificazione delle succursali *significant plus* e per i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti nella valutazione del piano di risanamento delle succursali *significant plus* di gruppi *cross-border* si rimanda alla Parte Prima, Sez. I, Cap. V. Par. V.5.1 punto E.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Il piano di gruppo redatto da un'impresa madre stabilita nell'UE deve essere completo, integrato e pienamente coerente per il gruppo nel suo insieme (cfr. All. II/3). L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti coinvolte nella procedura di decisione congiunta in merito al piano di gruppo non possono richiedere la presentazione di piani individuali al solo scopo di ovviare al trattamento inadeguato di alcuni intermediari nel piano di risanamento di gruppo.

Le banche e le SIM appartenenti a gruppi sono tenute a dotarsi di un **piano di risanamento individuale** qualora ciò sia specificamente richiesto - per motivi diversi dalla necessità di ovviare al trattamento inadeguato nel piano di gruppo di alcuni intermediari.

- dalla Banca d'Italia a seguito dell'esame del piano di risanamento di gruppo;
- in sede di collegio dei supervisori su proposta motivata dell' autorità *home*;
- da una decisione dell'Autorità Bancaria Europea (ABE), a cui la Banca d'Italia intende conformarsi, assunta a seguito di un processo di mediazione sul piano di risanamento di gruppo instaurato ai sensi del diritto dell'Unione;
- da un provvedimento autonomo della Banca d'Italia qualora essa non concordi con le decisioni assunte in materia di piano di risanamento di gruppo all'interno del collegio dei supervisori e sulla questione non sia stata richiesta la mediazione dell'ABE o questa non si sia pronunciata nel termine previsto dal diritto dell'Unione.

Gli intermediari sono tenuti a inserire nei piani di risanamento le informazioni richieste dal Regolamento delegato della Commissione europea n. 2016/1075 del 23 marzo 2016 - entrato in vigore l'8 luglio 2016 - e da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d'Italia.

In base alle suddette disposizioni comunitarie e nazionali i piani di risanamento devono contenere le sezioni sotto elencate:

- una sezione di riepilogo degli elementi chiave del piano;
- una sezione sulla governance di gestione del piano che indichi almeno: i soggetti responsabili della preparazione, dell'attuazione e dell'aggiornamento di ogni sezione del piano; il modo in cui il piano è integrato nel sistema complessivo di *governance* dell'intermediario e nel quadro generale di gestione dei rischi, nonché le procedure necessarie per assicurare l'attuazione tempestiva delle azioni di risanamento che verrebbero intraprese in caso di necessità;
- una sezione contenente l'analisi strategica che descriva: le entità interessate dal piano di risanamento, il loro modello di *business*; la mappatura delle funzioni essenziali e delle linee di *business* principali

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

esercitate dalle stesse; le possibili azioni di risanamento attivabili, la lista di indicatori a cui è legato l'avvio del processo per l'adozione delle azioni di risanamento per ciascuna delle aree di rischio individuate (posizione patrimoniale, liquidità, redditività, qualità degli attivi), e i possibili scenari di stress cui si riferiscono le opzioni di risanamento previste;

- una sezione relativa al piano di comunicazione interna, destinata al personale, ai comitati aziendali o ad altri rappresentanti del personale, e di comunicazione esterna, rivolta agli azionisti, agli altri investitori, alle autorità competenti, al mercato e al pubblico;
- una sezione relativa alle misure preparatorie ossia alle azioni necessarie per superare gli eventuali impedimenti all'efficace attuazione delle opzioni di risanamento.

I piani redatti nella forma descritta devono essere sottoposti a revisione da parte degli intermediari ogni anno e ogniqualvolta intervengano mutamenti significativi (ad es. a seguito di fusione) che possano incidere sulla capacità dell'intermediario di attuare il piano.

In un'ottica di proporzionalità dell'azione di vigilanza il TUB, in conformità con la direttiva 2014/59/UE, ha attribuito alla Banca d'Italia la facoltà di prevedere **modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di piani di risanamento** per gli intermediari le cui caratteristiche specifiche consentano di presupporre che il loro dissesto non avrebbe un significativo impatto sui mercati finanziari, su altri intermediari, sulle condizioni di *funding* o sull'economia in generale.

La verifica della sussistenza in capo a ciascun intermediario delle condizioni per l'applicazione degli obblighi semplificati deve essere effettuata con cadenza regolare e almeno ogni due anni²⁷ in conformità con il Regolamento Delegato (UE) 2019/348 del 25 ottobre 2018 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.

Con riferimento alla verifica della sussistenza in capo a ciascun intermediario delle condizioni per l'applicazione degli obblighi semplificati il citato Regolamento è rivolto sia alle autorità di vigilanza, sia a quelle di risoluzione e prevede (articolo 8 del RD 2019/348) che tali autorità di uno stesso Stato membro possano giungere a conclusioni diverse: nel qual caso esse valutano periodicamente se questa difformità nelle conclusioni sia ancora giustificata²⁸.

²⁷ La verifica viene effettuata dalle unità di vigilanza competenti, con il supporto del Servizio RAM.

²⁸ L'interlocuzione fra la Vigilanza e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi in materia avviene in conformità con quanto stabilito all'articolo 7 del provvedimento del 5 febbraio 2019 e del paragrafo

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Il piano di risanamento redatto dagli intermediari che beneficiano di obblighi semplificati contiene tutte le sezioni, ma con un numero minore di elementi informativi e un livello di dettaglio inferiore rispetto ai piani redatti in forma ordinaria. Le principali semplificazioni riguardano la possibilità di prevedere un unico indicatore di risanamento per ciascuna delle aree di rischio che devono essere considerate nei piani e la possibilità di prevedere un solo scenario di stress per dimostrare l'efficacia delle opzioni di risanamento e l'adeguatezza degli indicatori individuati per attivare le opzioni prescelte (cfr. Allegato n. II/4).

L'obbligo di revisione da parte degli intermediari dei piani redatti in forma semplificata è biennale a meno di mutamenti significativi che ne rendano necessario un aggiornamento.

I piani di risanamento devono essere trasmessi alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno. Le unità di vigilanza, entro 6 mesi dalla ricezione, provvedono a valutarli, verificandone la completezza e l'adeguatezza sulla base dei criteri descritti nell'Allegato II/3 del presente capitolo.

Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, l'unità competente²⁹ può - ai sensi dell'art 69-sexies comma 3 TUB - fissandone i relativi termini:

- a) richiedere all'intermediario di presentare un piano modificato;
- b) indicare le modifiche specifiche da apportare al piano;
- c) ordinare le modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria dell'intermediario o ordinare altre misure ritenute necessarie per conseguire le finalità del piano.

Interazione con autorità di risoluzione nazionale

L'esame dei piani di risanamento rende indispensabile una stretta collaborazione tra la Vigilanza e l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi (Unità). Nell'interlocuzione con l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi, la Vigilanza segue i principi stabiliti in materia di scambio di informazioni nel citato provvedimento del 5 febbraio 2019....

(testo omissis)

Il del documento operativo di cui all'allegato III/1 dell'Capitolo III, Sezione I, Parte prima della presente circolare.

²⁹ Per tutti gli intermediari decentrati, sottoposti o meno a obblighi semplificati, la Filiale capopolo coinvolge la Divisione Gruppi bancari V di SB2 prima dell'avvio del procedimento.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Interazione con altre autorità per la valutazione dei piani di gruppo e per raggiungere una valutazione congiunta: adempimenti in veste di Autorità home

(testo omissivo)

Interazione con altre autorità per la valutazione dei piani di gruppo e per raggiungere una valutazione congiunta: adempimenti in veste di Autorità host

(testo omissivo)

Procedure in assenza di decisione congiunta

(testo omissivo)

Integrazione nello SREP

Ogni carenza o criticità rilevata nella valutazione dei piani di risanamento costituisce informazione rilevante da tenere in considerazione per l'analisi del profilo dei sistemi di governo e controllo nell'ambito dello SREP³⁰.

II.4.4 **L'analisi dei rischi e la valutazione complessiva dell'intermediario**

La valutazione dei principali rischi assunti dall'intermediario, dei presidi organizzativi e di quelli economico-patrimoniali rappresenta la fase centrale del processo di revisione e valutazione prudenziale.

L'attività di analisi e valutazione è effettuata alla luce di tutte le informazioni disponibili e si avvale delle procedure, degli schemi e dei criteri metodologici previsti dal Sistema di Analisi Aziendale.

In linea con l'impostazione *risk-based*, fulcro dell'analisi sono i rischi assunti dall'intermediario, valutati con riferimento sia al grado di esposizione sia ai presidi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi.

La valutazione attribuita alla situazione complessiva, alle aree di rischio e ai profili trasversali è sintetizzata attraverso punteggi/giudizi, in funzione del livello di esposizione ai rischi e del grado di adeguatezza dei presidi organizzativi ed economico-patrimoniali.

(testo omissivo)

II.4.5 **La decisione sul capitale**

³⁰ Cfr Parte Prima, Sezione III, Capitolo III.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

(testo omissis)

II.5 Il “ciclo di valutazione”: il meccanismo di assegnazione dei punteggi di profilo e complessivo

L'assegnazione dei punteggi, di profilo (A) e complessivo (B), segue la medesima dinamica valutativa sia nei controlli a distanza sia in quelli ispettivi.

A) Punteggi di profilo

I punteggi di profilo – graduati in una scala da 1 a 4, nella quale il punteggio più alto esprime la valutazione peggiore – si basano su una valutazione quantitativa che deriva dal punteggio automatico, eventualmente rettificato avvalendosi dei prospetti integrativi, e ove prevista su una valutazione qualitativa (valutazione dei presidi organizzativi) (cfr. infra Tavola 1). I punteggi di profilo vanno assegnati secondo i criteri delineati negli specifici schemi di analisi.

Per i rischi di credito, mercato, operativo e di reputazione, tasso d'interesse, liquidità, per i quali sono compresenti valutazioni quantitative e qualitative, occorre distinguere:

- a) in presenza di informazioni “robuste” sulla componente qualitativa, l'analista può esprimere, sulla stessa, un punteggio full scale (da 1 a 4) attribuendole, ai fini dell'assegnazione del punteggio di profilo, un peso uguale a quello della componente quantitativa; nel caso in cui ritenga, invece, prevalente una delle due componenti, applica un'appropriata ponderazione. In sede ispettiva, le valutazioni di tenore qualitativo si presumono “robuste” e comportano un giudizio full scale.

(testo omissis)

- b) qualora non sussistano le condizioni indicate al punto a), ma si disponga comunque di informazioni sufficienti, nell'assegnare il punteggio di profilo l'analista può rettificare (*notching*) di un punto il giudizio quantitativo³¹.

Per il profilo dei sistemi di governo e controllo il giudizio deriva dalla sola valutazione qualitativa; per il profilo “modello di business e redditività” la valutazione quantitativa – riferita alla redditività – è integrata dalla valutazione – prevalentemente qualitativa – concernente il modello di business; relativamente all'adeguatezza patrimoniale il giudizio di profilo è

³¹ Particolare attenzione va posta sulla rilevanza delle informazioni utilizzate allorché la correzione comporti il passaggio dall'area dei punteggi favorevoli (1-2) a quella dei punteggi sfavorevoli (3-4) o viceversa (cfr. la scala esplicitata al punto B) del presente paragrafo.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

la risultante della valutazione quantitativa riferita all'adeguatezza dei fondi propri integrata con la valutazione dell'ICAAP, quando presente.

Vanno in ogni caso esplicitati i passi logici e le motivazioni delle valutazioni qualora il giudizio di profilo:

- si discosti da quello automatico;
- non si discosti da esso, ma solo per effetto di compensazioni nelle fasi intermedie (analisi dei prospetti integrativi, valutazioni delle componenti qualitative).

(testo omissis)

La descritta dinamica valutativa è compendiate nella Tavola 1:

Tavola 1

		A		B			
DINAMICA VALUTATIVA		Valutazione quantitativa		Valutazione qualitativa		SINTESI	
		Punteggio automatico	Prospetti integrativi	Informazioni "sufficienti"	Informazioni "robuste"	Informazioni qualitative "sufficienti"	Informazioni qualitative "robuste"
a	MODELLO DI BUSINESS E REDDITIVITA'	Redditività		Modello di Business		A+B	
		1-4	+/-1	+/-1			
b	SISTEMI DI GOVERNO E CONTROLLO			1-4	1-4	B	B
c	RISCHIO DI CREDITO	1-4	+/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
d	RISCHI DI MERCATO	1-4	+/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
e	RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE	1-4	+/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
f	RISCHI OPERATIVI** E DI REPUTAZIONE	2-3		+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
g	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	1-4	+/-1	Fase 2 ICAAP		A+B	
				+/-1			
h	RISCHIO DI LIQUIDITA'	1-4	+/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)

** Relativamente ai rischi operativi per i soli intermediari con sistemi di misurazione riconosciuti è possibile modificare il punteggio automatico sulla base di informazioni rivenienti dal modello interno.

La valutazione quantitativa, che individua il livello di esposizione al rischio, è espressa sulla base della seguente scala: basso=1; medio-basso=2; medio-alto=3; alto=4.

La valutazione quantitativa dei profili "modello di business e redditività" e "adeguatezza patrimoniale" esprime invece il grado di adeguatezza del relativo profilo (alto=1; medio-alto=2; medio-basso=3; basso=4).

La valutazione qualitativa è espressa sulla base della seguente scala: buono=1; sufficiente=2; mediocre=3; insufficiente=4.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

B) Punteggio complessivo

Il punteggio complessivo è compreso in una scala da 1 a 4, nella quale il punteggio più alto esprime la valutazione peggiore, come di seguito indicato:

1 = Favorevole
2 = Parzialmente favorevole
3 = Parzialmente sfavorevole
4 = Sfavorevole

In coerenza con le linee guida dell'EBA e al fine di semplificare e accrescere l'efficacia del quadro valutativo, i giudizi sui profili di rischio che impattano sul capitale (credito, mercato, tasso di interesse, rischi operativi e di reputazione)³² sono accorpati nel profilo denominato "Risk to capital".

(testo omissis)

In forma tabellare, la "griglia valutativa unica" è rappresentata come segue:

Tavola 2

GRIGLIA VALUTATIVA

a	MODELLO DI BUSINESS E REDDITIVITA'	1-4
b	SISTEMI DI GOVERNO E CONTROLLO	1-4
c	RISK TO CAPITAL E ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	1-4
d	RISCHIO DI LIQUIDITA'	1-4
	GIUDIZIO COMPLESSIVO	1-4

(testo omissis)

II.6 Il "ciclo di valutazione": rappresentazione dei risultati – relazione AVG

(testo omissis)

II.7 Il collegamento "punteggio-azione"

³² Sulla base di quanto riportato nelle Linee Guida dell'EBA sullo SREP, i punteggi dei rischi al capitale (c.d. *risk scores*), insieme a quello di liquidità, rappresentano la probabilità che un rischio abbia un rilevante impatto prudenziale sull'ente. Tale punteggio tiene conto della qualità dei controlli messi in essere per attenuare tale impatto, ma non considera la capacità dell'ente di mitigare i rischi utilizzando le risorse di capitale e di liquidità disponibili.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

I risultati del Sistema di Analisi Aziendale costituiscono la base per la successiva azione di vigilanza, secondo un ampio campo di variazione, che va dall'attivazione di una ordinaria sorveglianza fino all'adozione di interventi correttivi, nei casi estremi anche di carattere straordinario. Tali azioni possono essere indirizzate a specifici profili di rischio/trasversali o alla situazione complessiva dell'intermediario.

Nell'individuazione dell'azione di vigilanza più opportuna, occorre porre particolare attenzione alle situazioni in cui il giudizio complessivo:

- rappresenta la media di valutazioni di profilo divergenti; in tal caso, l'azione va prioritariamente orientata ai profili che denotano maggiore criticità;
- risulta stabilmente attestato su un punteggio compreso nell'area delle valutazioni sfavorevoli o esprime una tendenza al peggioramento; in questi casi l'azione di controllo va resa più incisiva.

Si elencano di seguito le azioni che tipicamente conseguono all'assegnazione dei diversi punteggi complessivi.

Le indicazioni formulate hanno valore orientativo, posto che la scelta delle più appropriate modalità di intervento non può che essere rimessa alla valutazione dello specifico caso secondo i criteri descritti nella Parte Seconda della Guida.

(testo omissis)

PUNTEGGIO 1: FAVOREVOLE

La valutazione dei profili di analisi è favorevole e si inquadra in una situazione complessiva dell'intermediario più che soddisfacente o soddisfacente; non emergono elementi di debolezza in alcuno dei profili considerati o eventuali elementi di debolezza sono circoscritti a limitate aree operative e non intaccano le condizioni generali dell'intermediario.

Vanno effettuati i controlli secondo le modalità ed i tempi ordinariamente previsti dalla Guida.

PUNTEGGIO 2: PARZIALMENTE FAVOREVOLE

La situazione aziendale, nel complesso soddisfacente, presenta comunque taluni elementi di debolezza.

E' opportuno approfondire i profili valutativi che denotano le maggiori criticità, sottoponendoli a costante sorveglianza e verificando se richiedano interventi preventivi anche alla luce dell'andamento della situazione complessiva dell'intermediario, al fine di evitare il deterioramento della

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

situazione aziendale. Attenzione va posta qualora tale giudizio costituisca un peggioramento di precedenti valutazioni³³.

PUNTEGGIO 3: PARZIALMENTE SFAVOREVOLE

La situazione aziendale manifesta elementi di problematicità che necessitano di particolare attenzione, in quanto un'evoluzione negativa intaccherebbe l'equilibrio complessivo dell'intermediario.

E' necessario approfondire tempestivamente i profili valutativi che denotano le maggiori criticità. Il confronto con gli esponenti di vertice dell'intermediario permette di verificare la consapevolezza delle problematiche rilevate e l'eventuale autonoma predisposizione di coerenti misure di rafforzamento. Va riscontrata la validità delle iniziative intraprese, valutandone obiettivi, tempi e modalità di attuazione. In assenza di misure della specie o nell'ipotesi della loro inadeguatezza, va esercitata un'azione di stimolo, valutando l'opportunità di predisporre interventi correttivi, con gradualità e intensità commisurate alle problematiche rilevate. L'efficacia delle iniziative attuate dall'intermediario va sorvegliata con continuità.

PUNTEGGIO 4: SFAVOREVOLE

L'intermediario presenta una situazione aziendale anomala o fortemente anomala per effetto della presenza di uno o più dei seguenti elementi: precario equilibrio economico-patrimoniale o grave inadeguatezza patrimoniale; livelli di rischio particolarmente elevati non fronteggiati da presidi organizzativi e gestionali o disfunzioni organizzative e gestionali particolarmente significative e protratte; significative o gravi e ripetute irregolarità e/o violazioni della normativa; diffusa e prolungata inaffidabilità delle informazioni rese all'Autorità di vigilanza.

Nelle situazioni della specie si richiede:

- una stretta sorveglianza da parte della Vigilanza, poiché un'ulteriore evoluzione negativa potrebbe deteriorare definitivamente il complessivo equilibrio aziendale. Occorre valutare la necessità di predisporre tempestivamente, eventualmente convocando gli esponenti aziendali, congrui interventi correttivi che possono tra l'altro comportare la richiesta di articolati programmi di risanamento aziendale o di ristrutturazione organizzativa. Va monitorata l'attuazione delle misure disposte, sostituendole con provvedimenti di maggiore incisività ove non se ne colgano i positivi effetti in tempi ragionevoli;
- se del caso, l'assunzione di misure di carattere straordinario³⁴.

³³ Talune situazioni, pur caratterizzate da un punteggio complessivo favorevole, possono richiedere misure di carattere correttivo a motivo del deterioramento di singole aree di rischio (cfr. Parte II, Sezione I, cap. II, "gli interventi correttivi").

³⁴ In seguito al recepimento della Direttiva 2014/59/UE tali misure includono quelle di cui al Titolo IV Misure Preparatorie, di Intervento Precoce e Liquidazione Coatta Amministrativa, Capo I, Sezioni 1, 2 e 3 del TUB.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

II.8 Proporzionalità e articolazione del processo di revisione e valutazione prudenziale

II.8.1 Indicazioni di carattere generale

Il criterio di proporzionalità informa le principali fasi del processo di revisione e valutazione prudenziale, in termini di intensità e frequenza dei livelli di approfondimento.

Le indicazioni fornite di seguito costituiscono un riferimento orientativo per le unità di vigilanza; è possibile discostarsi dal percorso previsto, variando la cadenza e la profondità delle verifiche, in relazione alla maggiore o minore rilevanza e/o problematicità dell'intermediario.

In questi casi, l'ampiezza e la profondità dell'analisi vanno adeguate per individuare le cause dei fenomeni e le possibili conseguenze, soprattutto per quegli aspetti tecnici cui è riconducibile lo stato di difficoltà.

Nell'ambito del processo, la fase di pianificazione assume rilevanza fondamentale. Essa presuppone, come ogni altra fase dello SREP, la qualificazione dell'intermediario, finalizzata a individuare i profili di rischio rilevanti e, più in generale, le aree di analisi prioritarie.

Occorre tenere conto, tra l'altro:

- a) per i gruppi, della struttura e complessità dell'articolazione societaria, della localizzazione delle aree di rischio e di profitto, delle modalità di esercizio delle funzioni di capogruppo;
- b) per gli intermediari con "sistemi riconosciuti":
 - della possibilità di utilizzo di un più ampio set di informazioni qualitative in ordine ai sistemi di risk management e, più in generale, ai processi organizzativi;
 - dell'esigenza di instaurare (in particolare con le strutture di risk management e auditing) un confronto continuativo per individuare tempestivamente le modifiche ai processi sottostanti i sistemi di misurazione dei rischi, anche al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per il loro riconoscimento a fini prudenziali.

II.8.2 L'articolazione del processo

Si dettagliano le principali fasi del "ciclo di valutazione" previste, in attuazione del principio di proporzionalità:

A. pianificazione

B. controllo ed analisi

C. valutazione

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

A. Pianificazione

La declinazione del principio di proporzionalità nella pianificazione delle attività di vigilanza sugli intermediari è insita nella ripartizione degli intermediari nelle quattro classi di priorità (cfr Parte Prima, Sez. I, Cap. I).

La frequenza delle attività, le aree e le unità che si intendono indagare con l'indicazione degli strumenti da utilizzare (approfondimenti off-site, convocazioni di esponenti aziendali, ispezioni) sono definite nell'ambito della pianificazione operativa (cfr Parte Prima, Sez. I, Capitolo II, Paragrafo II).

Le unità di vigilanza, tramite l'attività di monitoraggio delle attività pianificate, possono riformularle per renderle maggiormente coerenti con l'evoluzione della situazione tecnica dell'intermediario.

A conclusione del ciclo di valutazione, gli interventi di vigilanza che si intendono effettuare sono riportati, singolarmente per ogni intermediario, nella rispettiva AVG.

B. Attività di controllo e analisi

Per gli intermediari rientranti nella classe ICAAP 1, la notevole complessità del processo ICAAP richiede una valutazione approfondita del resoconto annuale, dei risultati delle misurazioni, dell'impianto organizzativo e della modellistica impiegata per l'integrazione dei rischi di primo e secondo pilastro.

Per gli intermediari della classe ICAAP 2, l'analisi va circoscritta alla verifica della completezza delle fattispecie di rischio considerate, qualora gli intermediari utilizzino metodologie semplificate di determinazione del capitale interno complessivo.

Nel caso di intermediari che misurano i rischi utilizzando metodologie più sofisticate di quelle standard, ovvero impiegano modelli per l'integrazione dei diversi rischi, l'analisi va estesa anche a questi aspetti, attivando un confronto con le strutture aziendali coinvolte nel processo.

Per gli intermediari della classe ICAAP 3, l'analisi del resoconto ICAAP può non rendere necessaria nella maggior parte dei casi l'attivazione di uno specifico confronto.

In generale, i risultati dell'ICAAP, la cui valutazione ha carattere annuale, contribuiscono alla pianificazione delle successive attività di analisi.

L'analisi dell'esposizione ai rischi si può fondare, per gli intermediari di cui alla classe ICAAP 1 - oltre che sulla modellistica alimentata dalle segnalazioni di vigilanza - sui dati generati dagli eventuali "sistemi interni riconosciuti". L'interlocuzione con le funzioni di risk management di tali intermediari consente inoltre di arricchire le analisi sulla base di elaborazioni ad hoc con riferimento a specifici comparti operativi e/o entità giuridiche.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Per gli altri intermediari, l'analisi dell'esposizione ai rischi (annuale) si basa, di regola, sui risultati dei modelli alimentati dalle segnalazioni di vigilanza.

Per tutti gli intermediari, le fonti informative per la valutazione dei presidi organizzativi dei rischi e dei sistemi di governo e di controllo sono costituite, in generale, da: (i) resoconto ICAAP; (ii) bilancio individuale e consolidato; (iii) informativa al pubblico; (iv) eventuale documentazione che gli intermediari sono tenuti ad inviare in materia di struttura organizzativa e di governo dei rischi; (v) risultanze di accertamenti condotti dalla funzione di revisione interna; (vi) risultati degli accertamenti ispettivi di vigilanza; (vii) notizie acquisite da altre Autorità di vigilanza, dall'Autorità Giudiziaria, dalla clientela o da altri soggetti attraverso l'inoltro di esposti. Per gli intermediari per cui sono attivate forme di supervisione condivisa con Autorità di vigilanza estere, assumono rilievo – con un livello di graduazione differente – anche tutte le informazioni fornite nell'ambito dei collegi di supervisione.

Per i soggetti sottoposti a regolamentazione particolare, le analisi si basano sui modelli alimentati attraverso le segnalazioni di vigilanza (ove previste) e, per gli aspetti qualitativi, essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti ispettivi.

In particolare, fermo restando quanto indicato nei singoli capitoli circa i destinatari delle procedure:

- per le SIM a cui non si applicano gli istituti prudenziali, la valutazione si fonda esclusivamente sulla verifica dei profili del modello di business e della redditività (solo Fase 1), dei sistemi di governo e di controllo e dell'adeguatezza patrimoniale (limitatamente al rispetto della dotazione di capitale minima);
- per gli IMEL e gli istituti di pagamento il percorso di analisi semplificato è basato sull'analisi dei sistemi di governo e controllo, dell'adeguatezza patrimoniale, dei rischi operativi (solo parte qualitativa) e del modello di business e della redditività (solo Fase 1).

C. Valutazione

(testo omissis)

II.9 L'attività di analisi e monitoraggio degli intermediari in situazioni di crisi

Per gli intermediari sottoposti a provvedimenti di rigore che comportano il proseguimento dell'operatività (Banche, Sim, SGR, IP e IMEL sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

provvisoria³⁵), il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) assume connotazioni proprie.

Considerate le peculiarità delle procedure di gestione delle crisi (affidamento dei poteri gestori a un pubblico ufficiale, adempimenti segnaletici ridotti, problematicità della situazione tecnica, orizzonte definito delle procedure), il percorso di analisi e monitoraggio di tali intermediari è finalizzato a fornire un quadro:

- dei risultati tempo per tempo raggiunti attraverso l'attività di accertamento e di regolarizzazione della situazione aziendale da parte degli Organi straordinari³⁶;
- del possibile esito della procedura (restituzione alla gestione ordinaria o passaggio alla competenza dell'Unità di Gestione delle Crisi);
- delle iniziative individuate per la soluzione della crisi e dei relativi tempi di realizzazione.

Si avvia, inoltre, l'interlocuzione con URGC secondo i principi fissati agli articoli 8 comma 4, 17 e 23 del provvedimento del 5 febbraio 2019 ...

(testo omissis)

II.10 La relazione tra analisi consolidata e individuale

L'approccio adottato nel processo di revisione e valutazione prudenziale privilegia la dimensione consolidata rispetto a quella individuale. Tuttavia, per gli intermediari facenti parte di gruppi considerati dall'unità "entità rilevanti", le attività di analisi previste sono svolte anche a livello individuale, secondo i criteri e le modalità previste nell'ambito di ciascuna area di rischio e profilo trasversale dai rispettivi capitoli, cui si rimanda.

Ciò premesso, e fatte salve le specifiche indicazioni nell'ambito dei singoli schemi di analisi, si riportano di seguito i criteri orientativi a cui far riferimento per individuare le "entità rilevanti" all'interno del gruppo:

- a) la società capogruppo, quando l'assorbimento patrimoniale riferibile alla stessa rispetta le condizioni del successivo punto e);
- b) gli intermediari quotati;
- c) gli intermediari caratterizzati dalla presenza di significativi interessi di minoranza (superiori al 20%);
- d) le SGR;

³⁵ In caso di gestione provvisoria, quanto esposto nel presente paragrafo va interpretato alla luce della breve durata della procedura stessa (due mesi, senza possibilità di proroga). Le gestioni provvisorie richiedono una maggiore intensità dell'attività di supervisione e tempestività nell'assunzione dei provvedimenti.

³⁶ Per gli intermediari in questione, l'analisi non conduce all'attribuzione di valutazioni in termini di giudizio complessivo e di singoli profili di rischio.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- e) gli intermediari “*risk taking*”, nei quali, convenzionalmente, l'assorbimento patrimoniale a livello individuale è compreso tra il 30% e l'80%³⁷ del requisito patrimoniale consolidato³⁸;
- f) gli intermediari nei quali è concentrata la gestione di processi produttivi rilevanti per il gruppo (ad es.: attività di banca depositaria, attività di investment bank).

In relazione alle specifiche caratteristiche di ciascun gruppo ed alle connesse esigenze di approfondimento, l'unità valuta se considerare “entità rilevanti” componenti che non rientrano nelle categorie precedenti, nel caso in cui possano comportare un rischio di reputazione significativo per il gruppo di appartenenza (ad es.: intermediari che utilizzino esclusivamente o prevalentemente una rete distributiva esterna) (*testo omissis*).

Con riferimento alle entità non rilevanti:

- vanno condotti la verifica del rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale e l'esame del bilancio ufficiale³⁹, ai fini delle valutazioni tecniche;
- vanno verificati e consegnati i punteggi automatici attribuiti dal Sistema di Analisi Aziendale;
- non vanno effettuate le analisi degli aspetti qualitativi delle aree di rischio.

(*testo omissis*)

L'analisi individuale, svolta sulla base dei criteri sopra richiamati, consente l'acquisizione di elementi informativi utili ai fini delle valutazioni condotte a livello consolidato.

In generale, il valore aggiunto dell'analisi individuale risiede principalmente nella maggiore accuratezza con la quale possono essere effettuate le valutazioni di tipo qualitativo; l'attenzione rivolta all'intermediario rilevante consente infatti di meglio apprezzare le soluzioni organizzative adottate dal gruppo per il controllo dei rischi.

(*testo omissis*)

³⁷ Infatti, nel caso in cui un intermediario assorba più dell'80%, le analisi svolte a livello consolidato tendono a coincidere con quelle svolte a livello individuale su tale intermediario.

³⁸ Nel caso di SIM che applicano il coefficiente “altri rischi”, quest'ultimo requisito è considerato alla stregua di quello richiesto a fronte del rischio operativo.

³⁹ Salvo che l'intermediario “entità non rilevante” sia stato inserito in una forma di turnazione dell'esame del bilancio individuale.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

II.11 Pianificazione ispettiva e modalità di interazione tra controlli a distanza ed ispettivi

II.11.1 Pianificazione degli accertamenti ispettivi

La pianificazione degli accessi ispettivi, avute presenti le competenze in materia di vigilanza assunte dalla BCE, riguarda:

- Significant Institutions (SI), sulla base delle indicazioni della BCE e del Servizio TCA;
- Less Significant Institutions (LSI)⁴⁰;
- Filiali di banche estere;
- altri intermediari vigilati dalla Banca d'Italia (SIM, SGR, intermediari finanziari, IP, IMEL, Società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB).

(testo omissivo)

II.11.2 Pianificazione degli accertamenti ispettivi prudenziali su SI

(testo omissivo)

II.11.3 Pianificazione degli accertamenti ispettivi e delle convalide on-site, verifiche di trasparenza e antiriciclaggio

(testo omissivo)

II.11.4 Interazione tra analisi a distanza e ispettiva

L'integrazione metodologica e operativa e la proficua interazione tra analisi a distanza e ispettiva costituiscono elementi fondamentali ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi della Vigilanza.

Il coordinato utilizzo degli strumenti di analisi e valutazione consente, infatti, di sfruttare adeguatamente le informazioni acquisite e i risultati raggiunti, eliminare duplicazioni, razionalizzare l'utilizzo delle risorse, ridurre i tempi di analisi, assicurare l'unitarietà del processo di supervisione.

(testo omissivo)

Lo svolgimento integrato del processo di revisione e valutazione prudenziale richiede anche lo stretto coordinamento delle modalità e dei contenuti della comunicazione tra la Vigilanza e gli intermediari. In tale ambito, particolare rilevanza assumono le osservazioni e le valutazioni

⁴⁰ Riguardano gli accessi presso le direzioni generali di intermediari per finalità prudenziali e di compliance. Nell'ambito delle ispezioni a spettro esteso, l'eventuale accesso di sportello per la verifica dei profili di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela e per quelli attinenti il rispetto della normativa antiriciclaggio è disciplinato nella Parte I, Sez I, Cap. II; paragrafo I.10.6.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

contenute nel rapporto ispettivo e nella eventuale connessa lettera di intervento.

L'esigenza di una chiara ed efficace comunicazione con l'intermediario implica la piena complementarità dei documenti menzionati, la cui linea di demarcazione è rappresentata dalla distinzione tra momenti ricognitivo e prescrittivo, demandati il primo al documento ispettivo, il secondo alla lettera.

In particolare:

- il rapporto ispettivo contiene compiuti riferimenti sui profili gestionali e sugli aspetti di conformità emersi dall'accertamento, fornendo ogni informazione utile alla piena comprensione delle osservazioni formulate;
- la lettera di intervento (cfr. Parte Seconda della Guida) contiene le indicazioni e le misure di vigilanza conseguenti all'accertamento; in particolare, essa:
 - richiama gli ambiti che richiedono azioni correttive o preventive, facendo rinvio ai punti del documento ispettivo resi noti all'intermediario;
 - nel caso di lettere non contestuali, sintetizza i principali elementi emersi dall'esame delle risposte degli esponenti aziendali alle constatazioni ispettive, esplicitando al riguardo le valutazioni di vigilanza;
 - indica gli aspetti gestionali che richiedono l'adozione di interventi da parte dell'intermediario per superare le problematiche evidenziate dal rapporto ispettivo ed enuncia gli eventuali provvedimenti imposti ai sensi della normativa vigente.

II.11.5 **La nota preispettiva**

(testo omissis)

II.11.6 **Compilazione dei questionari di trasparenza e antiriciclaggio.**

(testo omissis)

II.12 **La connessione tra l'analisi dei singoli intermediari e quella macroprudenziale**

II.12.1 **Stabilità a livello micro e macroprudenziale**

La sana e prudente gestione dei singoli intermediari e la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso sono obiettivi tra loro complementari: la crisi di un intermediario che ha rilevanza sistemica o riveste un ruolo cruciale nei sistemi di pagamento e di regolamento può

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

ripercuotersi su altri operatori del settore, dando origine a fenomeni di contagio; shock aggregati di natura reale e/o finanziaria possono ripercuotersi sull'intero sistema e avere effetti sulla stabilità dei singoli intermediari in virtù della loro comune esposizione a determinati fattori di rischio.

La vigilanza macroprudenziale ha come finalità quella di individuare i fattori di rischio e le vulnerabilità del sistema finanziario che potrebbero assumere dimensione sistemica, allo scopo di prevenirne o limitarne gli effetti sull'economia reale.

L'analisi macroprudenziale si caratterizza per alcuni elementi di specificità:

- a) ha come oggetto di analisi il sistema finanziario nel suo complesso;
- b) analizza i meccanismi di amplificazione dei rischi derivanti da comportamenti collettivi degli operatori, da fenomeni di interconnessione e dipendenza tra intermediari o dall'esposizione a fattori comuni di rischio;
- c) analisi della prociclicità del sistema finanziario, intesa come l'insieme dei meccanismi attraverso i quali il sistema finanziario contribuisce ad amplificare le fluttuazioni del ciclo economico (dimensione temporale dell'analisi).

La vigilanza macroprudenziale, da un lato, e i controlli microprudenziali, dall'altro, sono parte di un approccio integrato che si articola in diverse fasi:

- individuazione ex-ante dei possibili rischi e delle vulnerabilità che, in presenza di circostanze avverse plausibili, potrebbero colpire il sistema finanziario nel suo complesso o specifici suoi comparti⁴¹;
- determinazione dei possibili meccanismi di trasmissione degli shock, distinguendo tra aree dove gli shock manifestano il loro effetto immediato e aree dove essi si propagano in un secondo tempo, per effetto di meccanismi di interazione tra economia reale e finanziaria o tra gli stessi operatori del mercato finanziario;
- valutazione prospettica dei possibili rischi e delle vulnerabilità e del loro impatto anche attraverso esercizi di stress;
- verifica della sussistenza dei fattori di rischio in capo agli operatori e/o ai mercati di riferimento (ad es., attraverso ispezioni "mirate"/"tematiche" o approfondimenti a distanza);
- valutazione dell'eventuale rilievo sistemico delle risultanze emerse nell'ambito degli approfondimenti di cui al punto precedente;
- predisposizione di azioni di vigilanza volte a mitigare l'impatto potenziale dei rischi e delle vulnerabilità individuate.

⁴¹ A tal fine occorre distinguere tra shock *aggregati*, che agiscono sul sistema finanziario nel suo complesso, e shock *idiosincratici*, che colpiscono una o più imprese e/o settori specifici. Inoltre, gli shock possono essere di tipo reale o finanziario.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

La descritta dinamica valutativa e d'intervento si realizza attraverso l'integrazione, nell'attività di supervisione sia di un percorso "dal macro al micro" (dai temi a rilevanza sistemica agli effetti sui singoli intermediari) sia di un approccio "dal micro al macro" (da singoli comportamenti a fenomeni di potenziale rilevanza sistemica).

Il risultato è una maggiore intensità della supervisione sugli intermediari a rilevanza sistemica e su quelli che, in quanto connotati da forte specializzazione, risultano maggiormente esposti a rischi sistemici riguardanti il proprio comparto di operatività.

II.12.2 **Dall'analisi macroprudenziale a quella micro**

L'analisi macroprudenziale fornisce un supporto di tipo trasversale alla vigilanza sui singoli intermediari, permettendo indagini mirate e approfondimenti su tematiche rilevanti che interessano più intermediari, un intero settore o il mercato nel suo complesso. Essa mira all'individuazione di vulnerabilità a rilevanza sistemica, di cui si tiene opportunamente conto nel processo di analisi microprudenziale, in modo che l'azione di vigilanza assuma un ruolo proattivo.

L'individuazione dei rischi e delle vulnerabilità di natura sistemica si basa su un'attività di analisi e di sorveglianza delle condizioni del sistema finanziario o di sue singole componenti in relazione al contesto macroeconomico e di mercato. I risultati di queste analisi confluiscono generalmente nel Rapporto sulla Stabilità finanziaria pubblicato con cadenza semestrale. Nella definizione dei rischi sistemici e nell'individuazione delle priorità rilevano, in particolare, la dimensione degli operatori coinvolti e la diffusione del fenomeno, che consentono di quantificare l'impatto del problema e la probabilità che esso si verifichi. La valutazione dei rischi di sistema dovrebbe consentire di stabilire un ordine di priorità nell'azione di vigilanza.

II.12.3 **Dall'analisi micro a quella macroprudenziale**

Ai fini dell'analisi macroprudenziale assumono rilievo gli intermediari di maggiore dimensione, complessità e più interconnessi con il resto del sistema le cui difficoltà, anche temporanee - ostacolando e compromettendo l'attività degli altri operatori o limitando il regolare funzionamento del sistema e delle sue infrastrutture - sono potenzialmente in grado di compromettere la stabilità del sistema finanziario. Particolare attenzione dovrà essere posta dunque alle misure da adottare nei confronti degli intermediari qualificati come G-SIIs (*Global Systemically Important Institutions*) o come O-SIIs (*Other Systemically Important Institutions*) in base alla normativa europea⁴².

⁴² Si vedano in particolare l'art. 131 della CRD IV e i Regulatory Technical Standards (RTS) e le Guidelines EBA per le G-SIIs e le O-SIIs.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Il dialogo e la collaborazione tra i diversi Servizi del Dipartimento accrescono la capacità delle strutture di valutare in modo adeguato l'evoluzione dei rischi del sistema nella conduzione del processo di revisione e di valutazione prudenziale.

Laddove si riscontrino accentuati profili di rischio nei comportamenti di singoli intermediari o di un insieme di intermediari, con potenziali ripercussioni negative a livello di sistema, i Servizi del Dipartimento Vigilanza valutano l'opportunità di condurre approfondimenti specifici.

II.12.4 Le prove di stress

Le prove di stress forniscono una valutazione prospettica della capacità del sistema bancario e finanziario di assorbire shock ipotetici estremi benché plausibili.

Gli stress test sono utilizzati per finalità sia microprudenziale sia macroprudenziale. Essi consentono di valutare la solidità dei singoli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso e migliorare l'efficacia dell'azione di supervisione nel prevenire o contenere i rischi, sia a livello individuale sia di sistema.

In base all'art. 100 della Direttiva 2013/36/EU, le autorità di vigilanza sono tenute a eseguire, con frequenza almeno annuale, esercizi di stress test microprudenziali sugli intermediari vigilati per informare il processo SREP.

Gli stress test assumono un ruolo centrale anche nelle analisi di stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso. Essi rappresentano un esercizio standard nei programmi di valutazione del grado di solidità dei sistemi finanziari (FSAP) condotti dal Fondo Monetario Internazionale.

Secondo quanto richiamato anche dalle linee guida dell'EBA in materia⁴³, le prove di stress con finalità microprudenziale possono aiutare le autorità di supervisione nello svolgimento di diversi compiti, tra i quali:

- la valutazione dei rischi della singola banca e il relativo impatto a capitale;
- la valutazione dell'adeguatezza delle prove di stress condotte dagli intermediari, in termini di complessiva attendibilità dell'esercizio nonché della rilevanza, severità e plausibilità degli scenari utilizzati⁴⁴;
- la determinazione della componente target (*Pillar 2 Guidance – P2G*) nell'ambito dello SREP;

⁴³ Cfr le *Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress test* emanate dall'EBA a luglio 2018 (EBA/GL/2018/03).

⁴⁴ Cfr le *EBA Guidelines on institutions' stress testing* (EBA/GL/2018/04).

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- l'identificazione di possibili carenze e vulnerabilità nelle funzioni di *risk management* e, più in generale, negli assetti di governo societario della singola banca;
- nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza dei presidi predisposti dall'intermediario per il rischio di liquidità, la determinazione di requisiti specifici.

(testo omissis)

La Banca d'Italia⁴⁵ collabora inoltre agli esercizi di stress test condotti:

- a livello europeo dall'EBA sulle banche significative, con cadenza almeno biennale, sia nella fase di definizione della metodologia, sia nella fase di esecuzione attraverso il coinvolgimento di risorse dedicate alla fase di *Quality Assurance*;
- a livello SSM sulle banche significative, negli anni in cui non è svolto l'esercizio EBA, sia nella fase di definizione della metodologia, sia nella fase di esecuzione attraverso il coinvolgimento di risorse dedicate alla fase di *Quality Assurance*.

II.12.5 L'analisi macroprudenziale sui profili di trasparenza e correttezza

(testo omissis)

⁴⁵ In particolare i Servizi RAM e SB1 e la Divisione Coordinamento SSM.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Allegato n. II/1: Riunioni di programmazione dell'attività dei poli di vigilanza

(testo omissis)

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Allegato n. II/2: Appunto di pianificazione operativa

(testo omissis)

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Allegato n. II/3: Principi generali per la valutazione dei piani di risanamento

(testo omissis)

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Allegato n. II/4: Schema di Piano di Risanamento¹

1. Sintesi degli elementi principali

Si prega di elencare in questa sezione gli elementi principali del piano di risanamento, includendo le seguenti informazioni.

1.1 Introduzione

1.2 Sintesi della gestione del processo di risanamento in una situazione di crisi

1.3 Sintesi dell'analisi strategica

1.4 Sintesi del piano di comunicazione e dell'informativa al pubblico

1.5 Sintesi delle misure preparatorie

1.6 Variazioni relative all'intermediario/ al gruppo/ al piano di risanamento rispetto alle ultime informazioni fornite a riguardo all'Autorità di Vigilanza

1.7 Approvazione/aggiornamento del piano di risanamento

Si prega di elencare gli organi/soggetti che hanno approvato (se del caso, aggiornato) il piano e la data di approvazione definitiva.

2. Gestione

2.1 Integrazione e coerenza con l'assetto generale

Si prega di descrivere come il piano si integri nella *corporate governance* dell'ente o del gruppo e nel *risk management framework* complessivo. Si prega di indicare esplicitamente come il piano sia da considerare coerente con l'assetto generale del processo di gestione dei rischi.

2.2 Elaborazione e approvazione dei piani di risanamento

Si prega di descrivere le politiche e le procedure relative alla redazione e all'approvazione dei piani di risanamento (compreso ad es. responsabilità per l'elaborazione, aggiornamento, revisione, approvazione e attuazione del piano di risanamento). In particolare, si prega di fornire esplicita attestazione del fatto che il piano di risanamento è stato valutato e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'ente o della capogruppo responsabile per la sottoposizione del piano all'Autorità di Vigilanza.

¹ Lo schema proposto costituisce unicamente una generica indicazione di quelli che potrebbero essere i contenuti del piano di risanamento. Nel caso alcune delle informazioni rilevanti ai fini dei piani di risanamento siano già state trasmesse alla Banca d'Italia, è sufficiente che il piano contenga una sintesi del contenuto di tali informazioni e un rinvio ai documenti con cui sono state fornite.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

2.3 Procedure di escalation

2.3.1 Escalation interna e processo decisionale

Si prega di descrivere la procedura interna di intensificazione graduale degli interventi e il processo decisionale che si deve avviare qualora gli indicatori adottati raggiungano le soglie prestabilite per l'avvio e la scelta dell'opzione di risanamento da applicare in risposta alla situazione di tensione che si è manifestata.

2.3.1.1 Ruolo e funzione delle persone coinvolte

Si prega di includere in questa sezione una descrizione delle responsabilità delle persone coinvolte nel processo decisionale e nella procedura di intensificazione graduale degli interventi. Se è coinvolto un Comitato si prega di illustrare il ruolo, le responsabilità e le funzioni dei membri del Comitato.

2.3.1.2 Procedure da seguire

Si prega di descrivere le procedure da seguire internamente nella situazione di crisi.

2.3.1.3 Tempi per l'assunzione della decisione relativa a quale opzione di risanamento adottare

Si prega di descrivere in questa sezione la tempistica necessaria all'adozione della decisione includendo l'indicazione dei tempi e delle modalità con cui l'Autorità di Vigilanza sarà informata del fatto che gli indicatori hanno superato le soglie di attenzione prestabilite.

2.3.2 Descrizione del funzionamento degli indicatori

Si prega di descrivere in questa sezione le motivazioni degli indicatori adottati indicando le possibili vulnerabilità, debolezze e minacce che gli indicatori (e le soglie stabilite per gli stessi) intendono rilevare con riferimento rispettivamente alla situazione patrimoniale, alla liquidità, alla redditività e al profilo di rischio dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento.

[Vanno inclusi tutti gli indicatori rilevanti per l'ente in conformità agli orientamenti EBA in materia di indicatori di risanamento (EBA/GL/2015/02)].

2.4 Coerenza con il risk management framework complessivo

Si prega di descrivere come il piano di risanamento si integri con l'assetto complessivo adottato dall'intermediario per la gestione dei rischi (ad es: con il *Risk Appetite Framework*). Ciò deve comportare una descrizione degli indicatori rilevanti (*early warning signals*) cui l'ente o il gruppo fa riferimento nel regolare processo di monitoraggio dei rischi, ove tali indicatori siano considerati utili ad informare il management della circostanza che gli

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

indicatori di risanamento potrebbero potenzialmente superare le soglie prestabilite.

3. Analisi strategica

3.1 Descrizione dell'intermediario

Si prega di fornire un quadro generale delle principali caratteristiche dell'intermediario incluso nel piano di risanamento, fornendo almeno:

3.1.1 Descrizione del rischio strategico

Una sintetica descrizione delle vulnerabilità dell'intermediario, senza entrare nel merito del piano strategico complessivo.

3.1.2 Interconnessioni legali

Gli eventuali accordi legalmente vincolanti tra le società di un gruppo (ad esempio accordi per il trasferimento di utili e perdite o qualunque accordo che consenta ad una società del gruppo di esercitare un'influenza dominante sulle altre).

3.2 Opzioni di risanamento

3.2.1 Descrizione delle opzioni di risanamento

Si prega di descrivere sinteticamente le caratteristiche delle opzioni di risanamento identificate dall'intermediario.

Una panoramica delle possibili caratteristiche delle opzioni di risanamento potrebbe essere fornita, ad esempio, attraverso una tabella simile a quella riportata di seguito.

Opzioni di risanamento	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3
Impatto potenziale sul capitale			
Cambiamenti nella composizione del capitale			
Impatto potenziale sulla liquidità			
Variazioni attese dalla riduzione degli attivi di bilancio			
Ipotesi utilizzate per la valutazione dell'impatto sul capitale e liquidità			
Tempistica prevista per l'impatto			
Elenco sintetico dei			

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

**rischi legati
all'attuazione**

**Livello probabile di
efficacia dell'opzione
per l'intermediario
(bassa/media/alta)**

**Responsabilità
interne**

3.2.2 Azioni necessarie sul capitale e sulla liquidità

Si prega di descrivere le azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie a mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la posizione finanziaria dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento che hanno lo scopo primario di garantire la redditività delle principali linee di business, e se del caso, delle funzioni essenziali.

3.2.3 Mantenimento e/o ripristino dei fondi propri

Si prega di descrivere le disposizioni e le misure volte a mantenere o ripristinare i fondi propri dell'ente o del gruppo attraverso operazioni esterne di ricapitalizzazione e interventi interni tesi a migliorare la posizione patrimoniale dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento.

3.2.4 Accesso al contingency funding

Si prega di descrivere le disposizioni e le misure intese ad assicurare che l'ente o gli enti inclusi nel piano di risanamento abbiano un accesso adeguato a fonti di finanziamento d'emergenza che consentano loro di continuare a svolgere la propria attività e di far fronte agli obblighi che giungono a scadenza. Tali misure comprendono azioni esterne all'ente/gruppo e, se del caso, misure finalizzate a redistribuire la liquidità disponibile all'interno del gruppo.

3.2.5 Riduzione del rischio e della leva finanziaria

Si prega di descrivere le disposizioni e le misure per ridurre il rischio e la leva finanziaria, o per ristrutturare le linee di business, includendo, se del caso, un'analisi degli attivi, delle entità giuridiche o delle linee di *business* rilevanti che possono essere ceduti.

3.2.6 Ristrutturazione volontaria del debito

Si prega di descrivere le disposizioni e le misure il cui principale obiettivo è conseguire una ristrutturazione delle passività senza che ciò configuri un inadempimento o attivi la risoluzione di contratti, il declassamento o eventi simili.

3.2.7 Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto deve comprendere una valutazione dell'impatto finanziario e operativo che indichi l'impatto atteso in termini di solvibilità,

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

liquidità, fonti di finanziamento e operatività dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento.

3.2.8 Valutazione dei rischi

Si prega di includere in questa sezione una valutazione del rischio associato a ciascuna opzione e di risanamento, avvalendosi dell'eventuale esperienza acquisita nell'eseguire tale opzione di risanamento o una qualunque altra misura equivalente.

3.2.9 Gli impedimenti sostanziali all'esecuzione del piano di risanamento

Si prega di fornire un'analisi e una descrizione dei possibili impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano, nonché una valutazione sul se e come superare tali impedimenti.

3.2.10 Gli impedimenti sostanziali all'attuazione delle opzioni di risanamento

Se del caso, si prega di fornire un'analisi dei potenziali ostacoli all'efficace attuazione di ciascuna opzione di risanamento derivanti dalla struttura del gruppo o da accordi infragruppo (includendo la valutazione sull'esistenza di sostanziali impedimenti operativi o legali ad un tempestivo trasferimento di fondi propri o attività o rimborso di passività all'interno del gruppo).

3.2.11 Soluzioni ai potenziali impedimenti

Si prega di elencare le possibili azioni da intraprendere per superare gli impedimenti di cui ai paragrafi 3.2.9 e 3.2.10.

3.2.12 Valutazione delle tempistiche previste per l'efficace attuazione di ciascuna opzione di risanamento

Si prega di indicare le tempistiche in maniera distinta per ciascuna delle opzioni di risanamento.

3.2.13 Valutazione dell'efficacia delle opzioni di risanamento e dell'adeguatezza degli indicatori alla luce del profilo di rischio dell'intermediario

Si prega di indicare in questa sezione lo scenario di stress inteso come una situazione incentrata sulle principali vulnerabilità identificate per lo specifico intermediario, nella quale le opzioni di risanamento sono attuate secondo quanto previsto nel piano, e che consente di valutare l'efficacia delle opzioni di risanamento alla luce del profilo di rischio dell'intermediario.

3.3 Indicatori del piano di risanamento (recovery indicators)

Si prega di descrivere, così come indicati nel piano:

- gli indicatori di risanamento relativi alla posizione patrimoniale,
- gli indicatori di risanamento relativi alla posizione di liquidità,
- gli indicatori di risanamento relativi alla redditività,

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- gli indicatori di risanamento relativi alla qualità degli attivi.

Il piano deve riportare almeno un indicatore, fra quelli elencati nell'allegato II degli orientamenti EBA² per ognuna delle aree di rischio menzionate sopra. Laddove l'intermediario ritenga che un determinato indicatore dell'elenco EBA non sia coerente con la propria situazione, può sostituirlo con un altro indicatore ritenuto più adeguato³.

L'inserimento di ulteriori indicatori per ognuna delle quattro categorie obbligatorie e l'utilizzo di indicatori "a presunzione relativa" (indicatori basati sul mercato e gli indicatori macroeconomici) sono comunque richiesti qualora ciò sia necessario per assicurare piena coerenza con il modello di business, le caratteristiche dell'intermediario e con quanto rappresentato nel complessivo sistema degli obiettivi di rischio (RAF) e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP).

Alle SIM e alle società poste al vertice dei gruppi di SIM non è richiesto l'inserimento nei piani di indicatori di risanamento relativi alla qualità delle attività.

3.4 Scenari di stress finanziario

Si prega di descrivere almeno uno scenario di stress, nel quale l'ente effettui una valutazione di fattibilità sull'efficace realizzazione delle opzioni di risanamento contenute nel piano.

Lo scenario dovrà focalizzarsi sulle principali vulnerabilità che assumono rilievo per l'intermediario (cfr. definizione di scenario al par. 3.2.13).

L'intermediario dovrà indicare ulteriori scenari di stress⁴, qualora ciò sia necessario, alla luce del suo profilo di rischio, per valutare l'efficacia delle opzioni di risanamento previste dal piano a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria.

4. Piano di comunicazione

4.1 Comunicazione interna

Si prega di elencare le azioni necessarie a garantire una comunicazione interna adeguata e tempestiva sulla situazione in cui versa l'intermediario (ad

² Annex II "EBA GL on recovery plan indicators" (EBA/GL/2015/02).

³ In particolare alle SIM e alle società poste al vertice di gruppi di SIM è rimessa la facoltà di individuare altri indicatori di risanamento relativi alla posizione di liquidità, in linea con il proprio modello di business e coerenti con le analisi formulate in sede ICAAP sul rischio di liquidità.

⁴ Cfr. "EBA GL on the range of scenarios to be used in recovery plans" (EBA/GL/2014/06).

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

es. scambi di messaggi di posta elettronica, Q&A, riunioni generali) nei confronti:

- del personale,
- delle organizzazioni sindacali o di altri rappresentanti del personale.

4.2 Comunicazione esterna

Si prega di elencare le azioni necessarie ad assicurare una comunicazione adeguata e tempestiva sulla situazione in cui versa l'ente nei confronti dell'Autorità di Vigilanza competente/i.

L'indicazione delle azioni necessarie ad assicurare una comunicazione adeguata e tempestiva sulla situazione in cui versa l'ente nei confronti di altri *stakeholders* esterni è rimessa all'intermediario in considerazione delle proprie specificità.

5. Azioni preparatorie

Si prega di descrivere le misure necessarie a superare gli impedimenti all'efficace attuazione delle opzioni di risanamento.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

Capitolo III

Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

(testo omissis)

Guida per l'attività di vigilanza

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

Capitolo IV

Il coordinamento con le altre Autorità

IV.1 Premessa

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Banca d'Italia collabora e si coordina con le altre Autorità nazionali che esercitano forme di controllo sugli intermediari e sulle attività del settore finanziario: la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Più in generale, l'attività di vigilanza svolta dalla Banca è parte del sistema di regolamentazione e di controllo sul comparto finanziario predisposto dall'ordinamento che implica rapporti istituzionali, oltre che con strutture governative e con l'Autorità Giudiziaria, con altri enti e istituzioni nazionali, tra i quali il Corpo della Guardia di Finanza¹ e il Garante per la protezione dei dati personali di cui alla legge sulla "privacy".

Infine, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità competenti dell'Unione Europea e degli Stati extracomunitari, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

Nei paragrafi seguenti vengono descritti i tratti salienti dei rapporti intrattenuti con tali Autorità nell'esercizio dei controlli.

IV.2 I rapporti con la CONSOB

Il Testo Unico della Finanza (TUF) ripartisce i poteri di vigilanza nei confronti degli intermediari abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio tra la Banca d'Italia e la CONSOB. Nel perseguimento degli obiettivi generali della vigilanza sulle attività disciplinate dal TUF², la Banca d'Italia è competente per il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari; la CONSOB in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti.

¹ Ai sensi dell'art. 22 della L. 262/2005, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, la Banca d'Italia può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza. A questo riguardo tra le due Istituzioni è stato siglato, in data 26 luglio 2007, un Protocollo d'intesa che disciplina le forme di reciproca collaborazione.

² Segnatamente: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria (art. 5, comma 1, TUF).

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

Ciascuna Autorità vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari sulla base di tale ripartizione di competenze. Entrambe le Autorità sono tenute a operare in modo coordinato e si danno comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza, di cui al "protocollo di intesa" del 31 ottobre 2007 e s.m.i. e all'Accordo quadro dell'8 giugno 2018.

Detto protocollo disciplina i compiti di ciascuna Autorità e le modalità del loro svolgimento, lo scambio reciproco di informazioni (anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività), i reciproci doveri di collaborazione nel rilascio di provvedimenti autorizzativi nonché in materia di Vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva³. Al riguardo, rilevano le seguenti previsioni:

- in relazione ai compiti demandati alla Banca d'Italia, tra cui quelli connessi con lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale, la CONSOB trasmette alla Banca d'Italia le informazioni in suo possesso che possono incidere in maniera significativa sull'esposizione degli intermediari ai rischi, con particolare riguardo a quelli operativi e di reputazione⁴;
- le due Autorità espletano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie attribuite a ciascuna e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni avviate e del relativo ambito, orientando le metodologie di verifica al perseguimento delle finalità di rispettiva competenza e stabilendo forme di collaborazione ispettiva variamente articolate; profili significativi rientranti nella competenza dell'altra Autorità eventualmente riscontrati in ispezione sono tempestivamente comunicati ad essa (cfr Parte III, Sez. II, Cap. 4);
- la facoltà, attribuita a ciascuna Autorità, di richiedere ispezioni all'altra per le materie di propria competenza va esercitata in tempo utile e definendo compiutamente l'oggetto delle indagini nonché concordando le modalità della collaborazione e le procedure di espletamento delle verifiche secondo criteri di efficienza;
- sono istituiti un "Comitato strategico" e un "Comitato tecnico"; il primo ha ad oggetto l'approfondimento e lo scambio informativo su temi rilevanti per il coordinamento dell'attività di vigilanza, per la definizione degli indirizzi sulle modalità delle comunicazioni conseguenti ad

³ Cfr. <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/accordi-altre-autorità>.

⁴ Simmetricamente, la Banca d'Italia trasmette alla CONSOB – in relazione ai compiti di verifica della trasparenza e della correttezza dei comportamenti - le informazioni in suo possesso che possono incidere in misura significativa sulla valutazione dei comportamenti e delle procedure adottate dagli intermediari per la prestazione dei servizi e attività di investimento; inoltre, le due Autorità si danno tempestiva reciproca comunicazione di atti e provvedimenti assunti nei confronti degli intermediari relativi alla prestazione dei servizi e attività di investimento (ordine di convocazione di organi collegiali o di sospensione di organi amministrativi, provvedimenti restrittivi e ingiuntivi, sospensione/limitazione dell'emissione/rimborso di quote OICR, proposta di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta).

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

accertamenti e per la risoluzione delle questioni significative connesse con l'applicazione del protocollo; il secondo ha il compito, tra l'altro, di dare attuazione agli indirizzi del Comitato strategico.

- Dal 1° luglio 2012 è entrato in vigore il Protocollo d'intesa (stipulato tra Banca d'Italia e Consob il 21 maggio 2012) per lo scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico avente ad oggetto titoli di debito. Il Protocollo è volto a facilitare lo scambio di informazioni tra le due Autorità nell'ambito delle procedure di approvazione da parte della Consob dei prospetti relativi all'offerta pubblica di titoli di debito bancari.
- Sulla base del suddetto Protocollo, la Banca d'Italia invia informazioni alla Consob sia di natura quantitativa che di natura qualitativa secondo le "Linee guida operative per le unità di vigilanza" descritte nell'Allegato 1 al presente Capitolo.

Gli analisti tengono conto, nell'ambito del processo di valutazione degli intermediari di competenza, di ogni informazione eventualmente pervenuta dalla CONSOB.

IV.3 I rapporti con l'IVASS

I rapporti di collaborazione istituzionale tra Banca d'Italia e IVASS si articolano lungo tre distinti "filoni tematici", tra loro correlati:

- scambio di informazioni e coordinamento dell'azione di vigilanza, ove intercorrano tra le società rispettivamente vigilate rapporti di tipo finanziario (prevalentemente partecipativo). Tale cooperazione assume principalmente la forma della consultazione preventiva in concomitanza di alcuni eventi societari (costituzione di un intermediario controllato da parte di un'impresa vigilata dell'altro settore ovvero assunzione di partecipazioni cross-sector rilevanti da parte di un soggetto vigilato)⁵. Inoltre, le strutture responsabili della vigilanza sugli intermediari bancari e assicurativi facenti parte di conglomerati si scambiano ordinariamente flussi informativi relativi agli assetti proprietari, ai dati sulla situazione tecnico-patrimoniale, ai provvedimenti di vigilanza assunti da ciascuna Autorità nei confronti delle società controllanti o partecipate da intermediari bancari e assicurativi;
- coordinamento delle metodologie relative alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari. Tale cooperazione si svolge nell'ambito del Tavolo Tecnico Conglomerati, costituito tra Banca d'Italia, CONSOB e IVASS quale luogo di coordinamento e cooperazione per la predisposizione delle azioni necessarie all'esercizio in Italia della vigilanza sui Conglomerati finanziari, a seguito del recepimento, con d. lgs. 142/2005, della Direttiva sui Conglomerati Finanziari. Il Tavolo

⁵ Artt. 15, comma 2, e 19, comma 2, della direttiva 2006/48/CE .

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

Tecnico cura: l'identificazione dei conglomerati, gli accordi di coordinamento, i protocolli di intesa, le metodologie di analisi prudenziale nonché le procedure di attuazione del d. lgs. 142/2005⁶, in linea con gli orientamenti che maturano a livello europeo nelle sedi della cooperazione internazionale ("Sub-Committee on Financial Conglomerates to the Joint Committee of European Supervisory Authorities");

- approfondimenti congiunti su tematiche normative o regolamentari che impattano su entrambi i settori, ad es. in materia di aggiornamento dei concetti di bancarietà e finanziarietà⁷ ovvero di recepimento dei principi contabili IAS-IFRS.

IV.4 I rapporti con la COVIP

Nel disciplinare le forme pensionistiche complementari, il d. lgs. 252/2005 ha sottoposto tutte le forme pensionistiche alla vigilanza della COVIP, la cui attività è finalizzata a perseguire la sana e prudente gestione dei fondi pensione nonché la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare⁸.

Gli scambi di informazioni tra la Banca d'Italia e la COVIP possono avere tipicamente ad oggetto la gestione di forme pensionistiche da parte di banche, SIM o SGR che abbiano:

- stipulato apposite deleghe con fondi pensione negoziali (art. 6, comma 1, del d. lgs. 252/2005);
- istituito fondi pensione aperti. E' in particolare previsto che l'autorizzazione alla costituzione del fondo venga rilasciata dalla COVIP dopo aver acquisito il parere della Banca d'Italia (art. 12, comma 3, del d. lgs. 252/2005). In questo caso, l'aspetto di maggior rilievo sotto il profilo prudenziale può derivare dall'eventuale garanzia rilasciata

⁶ Cfr. l'accordo di coordinamento in materia di identificazione e adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari e gli aggiornamenti delle liste di conglomerati italiani: <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/accordi-altre-autorità>.

⁷ Cfr. l'art. 2 D. MEF n. 933 del 27 dicembre 2006.

⁸ Per effetto del decreto, la COVIP, ferme restando le attribuzioni già svolte sui fondi pensione negoziali, ha ampliato le proprie competenze sui fondi pensione aperti e sulle forme individuali, divenendo titolare di una serie di competenze nuove sulle forme pensionistiche individuali e su alcune categorie di fondi pensioni preesistenti. Vengono infatti assoggettati alla vigilanza della Commissione le forme preesistenti istituite all'interno di enti, società o gruppi creditizi e assicurativi. Inoltre, la COVIP: a) autorizza l'esercizio dell'attività dei fondi pensione e le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi con gli intermediari abilitati; b) approva gli statuti e i regolamenti dei fondi, nonché le relative modifiche; c) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti ai fondi; d) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi, anche mediante ispezioni.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

dall'intermediario sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento offerto.

La collaborazione con la COVIP può altresì riguardare le banche depositarie delle risorse dei fondi pensione (cfr. art. 7 del d. lgs. 252/2005).

IV.5 I rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

In relazione all'assetto delle competenze in materia di tutela della concorrenza e del mercato e alle connesse esigenze di coordinamento, la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hanno definito, in attuazione della L. 262/05, un accordo di collaborazione, concernente in particolare la definizione di procedure applicative funzionali allo scambio di informazioni⁹.

In particolare, l'AGCM deve fornire alla Banca d'Italia:

- su richiesta di quest'ultima, le informazioni ritenute utili ai fini della valutazione di operazioni di concentrazione che riguardano banche;
- d'iniziativa, i provvedimenti di avvio e di chiusura di istruttoria relativi a operazioni di concentrazione che abbiano effetti sui mercati bancari.

Dal 22 febbraio 2011 è entrato in vigore il Protocollo d'intesa in materia di tutela dei consumatori; il Protocollo è volto a facilitare lo scambio di informazioni tra le due Autorità per assicurare un'efficace tutela dei consumatori nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari.

IV.6 I rapporti con l'Autorità Nazionale di Risoluzione

La funzione di Autorità Nazionale di Risoluzione è stata attribuita alla Banca d'Italia dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180. Con provvedimento del 22 settembre 2015 è stata istituita l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi che svolge i compiti istruttori e operativi del Single Resolution Mechanism, collabora con gli Uffici del Single Resolution Board, gestisce le procedure di liquidazione di banche e intermediari inanziari.

Il provvedimento del 5 febbraio 2019 stabilisce le misure organizzative per la collaborazione e il coordinamento tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia e in 24 articoli riporta i principi da seguire per gli scambi di informazioni, la collaborazione e il coordinamento fra Vigilanza e Unità nel rispetto dell'indipendenza operativa delle due strutture della Banca d'Italia.

(testo omissis)

⁹ Cfr. <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/accordi/BI-AGCM.pdf>. Il protocollo individua, tra l'altro, i dati che la Banca d'Italia deve comunicare tempestivamente all'AGCM, su richiesta di quest'ultima, con riferimento alle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90, che abbiano effetti sui mercati bancari della raccolta e degli impieghi.

Guida per l'attività di vigilanza

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

Capitolo V

I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere

V.1 Premessa

La cooperazione con le Autorità di vigilanza estere rappresenta una condizione imprescindibile per lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale sui gruppi meno significativi *cross-border*; specifica valenza riveste, in tale contesto, il ruolo di responsabile della vigilanza su base consolidata.

In particolare, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia della supervisione e rafforzare la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) all'articolo 116 prevede espressamente che le autorità di vigilanza su base consolidata debbano istituire collegi delle autorità di vigilanza e garantire un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.

Inoltre, l'articolo 113 della CRD IV prevede espressamente che le diverse autorità di vigilanza facciano tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'intermediario.

A tal riguardo, i seguenti Regolamenti delegati e Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea forniscono le informazioni operative per il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza:

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, che fornisce informazioni sulle procedure di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'intermediario;
- Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, che riporta norme sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, che disciplina il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, che specifica la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare modelli interni per la determinazione dei requisiti di capitale.

V.2 Attività dei collegi delle autorità di vigilanza

Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti riportati nei citati regolamenti, la Banca d'Italia può assumere i seguenti ruoli nei collegi delle autorità di vigilanza delle banche meno significative:

1. **Autorità *home*:** con compiti di coordinamento e cooperazione tra le autorità facenti parte del collegio. In particolare, in tale ambito, le divisioni di analisi competenti pongono in essere le attività previste negli articoli da 2 a 4 del Regolamento delegato (UE) 2016/98 e negli articoli da 2 a 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99, tra cui rilevano in particolare le seguenti attività:
 - definire (ovvero aggiornare) il modulo per la classificazione dei soggetti che fanno parte del collegio, utilizzando il modello riportato nell'Allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99;
 - sulla base del modulo sopra citato, identificare le autorità che fanno parte del collegio ovvero quelle che ne sono osservatori, seguendo le indicazioni riportate nell'articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99;
 - istituire (ovvero aggiornare) il collegio, invitando i relativi membri ed osservatori¹;
 - definire (ovvero aggiornare) l'elenco dei contatti;
 - definire (ovvero aggiornare) l'accordo scritto di coordinamento e cooperazione del collegio. Questo documento è finalizzato a un'efficiente organizzazione dei lavori del collegio. In particolare, vengono definite le modalità per co-coordinare le attività, preparare le riunioni e definire la pianificazione del collegio. Il Regolamento delegato (UE) 2016/98 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 forniscono indicazioni in merito. Più nello specifico, l'accordo scritto, che l'autorità di vigilanza consolidata predispone in bozza, deve almeno riportare quanto previsto nell'articolo 5 del Regolamento delegato (UE) 2016/98 e seguire il modello rappresentato nell'Allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99;
 - assicurare un adeguato scambio di informazioni, in coerenza con l'obbligo – previsto dall'articolo 112(1)(a) della CRD IV – in merito al coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali;

¹ Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata invita le seguenti autorità a diventare membri del collegio: a) le autorità competenti responsabili della vigilanza su intermediari che sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o ancora di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative, di cui all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE; b) le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono preposte all'esercizio della vigilanza prudenziale sui soggetti giuridici di cui alla lettera a), ma che non sono autorità competenti; c) l'EBA.

- definire anticipatamente le modalità operative da porre in essere in una situazione di emergenza in coerenza con l'articolo 112(1)(c) della CRD IV, nonché degli articoli da 32 a 37 del Regolamento delegato (UE) 2016/98 e degli articoli da 21 a 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99;
 - definire e aggiornare il programma di revisione prudenziale del collegio, così come previsto dagli articoli 16 e 31 del Regolamento Delegato (UE) 2016/98 e sulla base delle procedure previste dagli articoli 11 e 20 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/99;
2. **Autorità *host***²: in tale veste, l'unità di analisi competente collabora con l'autorità di vigilanza consolidata, ponendo in essere le attività previste dai regolamenti sopra riportati e partecipando alle riunioni. In particolare:
- formula pareri in merito alla classificazione dei soggetti che fanno parte del collegio;
 - fornisce riscontro in merito alle proposte dell'autorità di vigilanza consolidata sui membri e gli osservatori del collegio;
 - fornisce i propri dati di contatto all'autorità di vigilanza su base consolidata;
 - collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata per la definizione (ovvero aggiornamento) dell'accordo scritto di coordinamento e cooperazione del collegio;
 - partecipa alle riunioni del collegio;
 - assicura un adeguato scambio di informazioni, in coerenza con l'obbligo – previsto dall'articolo 112(1)(a) della CRD IV – in merito al coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali;
 - collabora con l'autorità di vigilanza consolidata nella definizione anticipata delle modalità operative da porre in essere in una situazione di emergenza in coerenza con l'articolo 112(1)(c) della CRD IV, nonché degli articoli da 32 a 37 del Regolamento delegato (UE) 2016/98 e degli articoli da 21 a 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99;
 - fornisce i propri contributi per la definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio, così come previsto dagli articoli 16 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2016/98 e sulla base delle procedure previste dagli articoli 11 e 20 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

² Le Autorità *host* sono le autorità, diverse dalle autorità di vigilanza su base consolidata, responsabili della vigilanza sugli intermediari comunitari controllati dall'impresa madre.

V.3 Procedure per l'adozione delle decisioni congiunte

In merito alle attività da porre in essere per la definizione di una decisione congiunta sul capitale e sulla liquidità, le autorità facenti parte di un collegio pongono in essere tutte le attività previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione. In particolare, l'unità di analisi competente:

- concorda con le altre autorità il calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3 del citato Regolamento;
- predispone la Relazione SREP e la Relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità dell'intermediario di competenza. Sulla base di tali relazioni, l'autorità *home* predispone le bozze di Relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e Relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo. Conformemente all'articolo 113 (2) (a) della CRD IV, la trasmissione alle autorità *host* della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo determina l'avvio del periodo di quattro mesi per il raggiungimento della decisione congiunta sul capitale. Allo stesso modo, conformemente all'articolo 113 (2) (b) della medesima direttiva CRD IV, la trasmissione alle autorità *host* della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo determina l'avvio del periodo di un mese per il raggiungimento della decisione congiunta sulla liquidità; resta ferma, peraltro, la necessità di adeguare le suddette tempistiche per il raggiungimento delle decisioni congiunte in materia di adeguatezza patrimoniale e di liquidità alle norme tempo per tempo vigenti;
- collabora con le altre autorità per la definizione e il raggiungimento di una decisione congiunta sul capitale e sulla liquidità;
- comunica le dette decisioni congiunte agli organi di amministrazione dell'intermediario di competenza, avviando eventualmente una discussione con tali organi.

Inoltre, l'unità di analisi pone in essere tutte le attività previste in caso di richiesta di autorizzazione all'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100).

Infine, per quanto attiene alla decisione congiunta sulla valutazione del piano di risanamento di gruppo si rimanda alla Parte Prima, sezione II, capitolo II, paragrafo II.4.3.

V.4 Indicazioni operative

(testo omissis)

V.5 Succursali significative

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo V:	I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere

Ai sensi dell'articolo 51(3) della CRD IV, quando l'articolo 116 della CRD IV non si applica, le autorità competenti (autorità di vigilanza su base consolidata o autorità competente dello Stato membro di origine, di seguito: autorità *home*) che vigilano su un intermediario avente succursali significative³ in altri stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione con le altre autorità (autorità competenti ospitanti, di seguito: autorità *host*). Al riguardo, oltre a quanto previsto direttamente dalla CRD IV, vengono in rilievo i sopra citati Regolamenti delegati (UE) n. 2016/98 e n. 2016/99 della Commissione nonché gli Orientamenti in materia di vigilanza su succursali significative EBA/GL/2017/14⁴.

In particolare, ai sensi di questi ultimi orientamenti le autorità *home* e *host* valutano e determinano congiuntamente se una succursale, ritenuta significativa ai sensi dell'articolo 51 della CRD IV e che svolge funzioni essenziali⁵ come definite nella direttiva 2014/59/UE (BRRD), sia da considerare come *significant-plus* (più che significativa) e quindi essere soggetta a vigilanza intensificata ai sensi dei richiamati Orientamenti ABE.

Per individuare una succursale significativa come *significant-plus* le autorità *home* e *host* svolgono il c.d. "test di intensificazione" per verificare che la succursale: i) svolge funzioni essenziali⁶; ii) è importante per la banca o per il gruppo oppure la succursale ha un'importanza significativa per la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante⁷.

³ Gli articoli 51(1) e 158 CRD IV prevedono che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- la sua quota del mercato dei depositi dello Stato comunitario ospitante supera il 2%;
- la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;
- le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello Stato ospitante.

⁴ <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/passporting-and-supervision-of-branches/guidelines-on-supervision-of-significant-branches>. Le linee guida non si applicano a succursali di banche in "paesi terzi".

⁵ Per funzione essenziale si intende: "attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un intermediario, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni".

⁶ Le funzioni essenziali devono essere svolte nelle seguenti aree: i) servizi bancari al dettaglio; ii) servizi bancari alle imprese; iii) servizi di pagamento, compensazione, regolamento; iv) servizi di custodia; v) assunzione e concessione di prestiti nel sistema finanziario; vi) *investment banking*.

⁷ Una succursale ha un'importanza significativa per lo Stato membro ospitante quando soddisfa uno dei seguenti criteri: i) la quota di mercato dei depositi è maggiore del 4% del totale depositi dello Stato membro ospitante; ii) il totale delle attività è superiore al 4% del PIL dello Stato membro ospitante; iii) il totale delle attività è superiore al 4% del totale attività dello Stato membro ospitante; iv) la succursale può essere considerata di importanza sistemica per motivi analoghi alle altre istituzioni di importanza sistemica (O-SII).

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo V:	I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere

Le autorità di vigilanza del paese d'origine e ospitanti concordano il calendario e la procedura per l'esecuzione del "test di intensificazione" e per la preparazione della determinazione comune relativa alla soddisfazione o meno di tale test.

V.5.1 **Vigilanza sulle succursali significant-plus**

Nel rimandare al contenuto dei citati Orientamenti in materia di vigilanza su succursali significative (EBA/GL/2017/14), per il complesso e le modalità di svolgimento delle attività da eseguire sulle succursali *significant-plus*, si riportano di seguito, sintetizzati, i principali compiti che devono essere svolti nell'ambito dei collegi dei supervisor con riferimento a tali succursali.

A. Valutazione dei rischi della succursale

Le autorità *home* devono garantire che la succursale sia oggetto di una valutazione di vigilanza efficace ed efficiente nell'ambito dello SREP della banca o del gruppo di appartenenza.

La valutazione dei rischi della succursale deve includere quanto meno i risultati delle analisi dei seguenti elementi: i) modello di *business* e strategia; ii) sistemi di governo e controllo; iii) rischi per il capitale, liquidità e *funding*; iv) il rischio che la succursale rappresenta per il sistema finanziario del paese ospitante; v) il contesto macroeconomico in cui opera la succursale⁸.

Non essendo previsti documenti ICAAP o ILAAP specifici per la succursale, i processi ICAAP e ILAAP della banca o del gruppo di appartenenza devono considerare debitamente le succursali *significant-plus*, riportando le loro esposizioni ai rischi, nonché il capitale interno e la liquidità destinati a coprire tali rischi.

Le autorità *home* e *host* devono assicurarsi la condivisione tempestiva e sicura, d'iniziativa o a richiesta, di adeguate informazioni relative alla banca, al gruppo e alla succursale.

B. Attività di coordinamento e programma di revisione prudenziale (SEP)

Le autorità *home* e *host* si coordinano nello svolgimento delle attività finalizzate alla valutazione dei rischi della succursale; il coordinamento delle attività avviene nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e deve risultare nel programma di revisione prudenziale del collegio stesso (SEP).

Durante la stesura del SEP sono definite le attività, comprese le ispezioni, e suddivisi in modo efficace ed efficiente i compiti tra le autorità *home* e *host*, evitando duplicazioni di compiti e un utilizzo non ottimale delle risorse e assicurandosi che ciascuna autorità svolga i compiti a essa più adatti.

⁸ La valutazione dei rischi della succursale va allegata alla valutazione dei rischi o alla relazione SREP della banca o del gruppo di appartenenza.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo V:	I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere

Attività e ispezioni non originariamente previste nel SEP, ma avviate nel corso dell'anno, sono comunicate tempestivamente da un'autorità all'altra e comportano l'aggiornamento del SEP.

C. Misure di vigilanza

L'autorità di vigilanza *home* applica alla banca o al gruppo le misure di vigilanza di cui agli artt. 104 e 105 della CRD IV, sulla base dei risultati dello SREP e della valutazione dei rischi della succursale in caso di misure di vigilanza relative a rischi assunti dall'intermediario per il tramite della succursale o a carenze individuate in quest'ultima.

Le autorità *home* e *host* si mettono reciprocamente al corrente di eventuali misure macroprudenziali che potrebbero essere rilevanti per la banca o il gruppo ovvero per la succursale *significant-plus*. L'autorità di vigilanza *home* valuta se estendere alla banca o al gruppo le misure macroprudenziali applicate alla succursale.

D. Comunicazioni per una succursale significant-plus

Le autorità *home* e *host* si adoperano affinché le comunicazioni alla banca o al gruppo riguardanti la succursale siano coerenti; a tal fine è previsto che esse si consultino prima dell'invio di qualsiasi comunicazione formale all'intermediario relativa alla succursale. Inoltre, quando l'autorità *host* richiede alla succursale informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, informa l'autorità *home* e si coordina con quest'ultima.

Le autorità *home* e *host* devono, quanto meno, organizzare una riunione annuale congiunta con la direzione della succursale; qualora un'autorità non possa partecipare alla riunione è informata dall'altra autorità al fine di condividere le conclusioni della riunione e discutere di eventuali azioni di *follow-up*.

Le autorità *home* e *host* concordano inoltre la forma e la frequenza di riunioni congiunte con la banca o il gruppo nelle quali discutere di questioni specifiche relative alla succursale *significant-plus*.

La programmazione delle riunioni congiunte con l'intermediario e con la succursale è riportata nel SEP del collegio.

E. Ruoli e responsabilità delle autorità competenti nella valutazione del piano di risanamento⁹

Nell'ambito del processo di valutazione del piano di risanamento dell'intermediario l'autorità *home* consulta l'autorità *host* per la succursale significativa, conformemente all'art. 6, paragrafo 2 e all'art. 8, paragrafo 1, della Direttiva 2014/59/UE.

L'autorità *host* fornisce il proprio contributo alla valutazione del piano di risanamento entro il termine stabilito dal collegio; contributo che può essere sotto forma di commenti generali sul piano.

⁹ Per i criteri generali di valutazione dei piani di risanamento si rimanda alla Parte Prima, Sez. I, Cap. II Par. II.4.3 La valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo.

Il contributo dell'autorità *host* include:

- una valutazione delle modalità con cui l'intermediario ha svolto l'analisi delle funzioni essenziali e delle principali linee di *business* con riferimento alla succursale *significant-plus*;
- un parere sulla strategia dell'intermediario e sull'approccio alla succursale *significant-plus*;
- una descrizione delle principali attività e dei servizi forniti dalla succursale *significant-plus*;
- un'analisi di come e quando la succursale *significant-plus*, ai sensi del piano di risanamento, può accedere a operazioni di banca centrale nonché delle attività che possono essere utilizzate come *collateral*;
- una valutazione della credibilità delle opzioni di risanamento, delle procedure di *governance/escalation*, degli scenari e degli indicatori relativi alla succursale *significant-plus*;
- informazioni sui rischi materiali che la succursale *significant-plus* può porre all'intermediario o agli operatori del mercato locale;
- una valutazione complessiva dell'adeguatezza del livello di copertura del piano di risanamento rispetto alla succursale *significant-plus*;
- informazioni relative a qualsiasi altra questione rilevante ai fini della valutazione della completezza, qualità e credibilità del piano di risanamento.

L'autorità *home* prepara la valutazione complessiva del piano di risanamento in conformità con quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1075, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dall'autorità *host*; le autorità *home* e *host* si adoperano per garantire che tutte le discussioni, consultazioni e delibere riguardanti la valutazione del piano di risanamento siano effettuate nel pieno rispetto del calendario definito dal collegio dei supervisor.

Nel caso in cui siano individuati impedimenti o carenze significative nel piano di risanamento riferibili alla succursale *significant-plus*, gli impedimenti e le carenze sono debitamente presi in considerazione nel processo di valutazione del piano di risanamento e nella pertinente decisione congiunta. Qualsiasi comunicazione con l'intermediario o con la succursale rispetto a tali questioni deve essere coordinata tra le autorità competenti nell'ambito del collegio.

V.6 Accordi bilaterali di delega dei poteri di vigilanza sui gruppi *cross-border*

Ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, della CRD IV, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione a una filiazione di un'impresa madre, che sia una banca o una SIM, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre ed esercitano la

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione I:	Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo V:	I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere

vigilanza su di essa affinché esse si incarichino della vigilanza sulla filiazione¹⁰.

Al riguardo, la Banca d'Italia si attiene alla Raccomandazione della BCE del 4 aprile 2017 (Parte due, VI.2)¹¹, che specifica i casi e le modalità del coinvolgimento della BCE nella conclusione dell'accordo bilaterale di delega o di assunzione di compiti in materia di vigilanza.

V.7 Obblighi di cooperazione tra le autorità di vigilanza e verifica delle informazioni riguardanti “entità” di altri Stati membri

Le disposizioni contenute negli articoli 117 e 118 della CRD IV disciplinano, rispettivamente, gli obblighi di cooperazione tra le autorità di vigilanza competenti e la verifica delle informazioni riguardanti “entità” di altri Stati membri¹².

Al riguardo, la Banca d'Italia si attiene alla Raccomandazione della BCE del 4 aprile 2017 (Allegato, “Dispositivi di *governance* e vigilanza prudenziale”)¹³, che fornisce indicazioni in merito alla verifica, da parte delle autorità nazionali competenti, delle informazioni riguardanti “entità” stabilite in altri Stati membri nell'ambito degli obblighi di cooperazione di cui agli articoli 117 e 118 della CRD IV¹⁴.

¹⁰ Cfr. articolo 69, comma 1, del TUB.

¹¹ Raccomandazione della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10).

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52017hb0010_it_txt.pdf

¹² Cfr., *inter alia*, articolo 7, comma 6, e articoli 54, 68 e 69 del TUB.

¹³ Cfr. nota 26.

¹⁴ La raccomandazione rinvia alla Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, versione consolidata novembre 2016, Sezione II, Capitolo 11, paragrafo 10:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.it.pdf

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione II:	Il sistema informativo di vigilanza
Capitolo II:	Informativa sugli intermediari

SEZIONE II

IL SISTEMA INFORMATIVO DI VIGILANZA

(testo omissis)

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

SEZIONE III

SCHEMI DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERMEDIARI

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

SEZIONE III
SCHEMI DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERMEDIARI

Capitolo I	Metodologie di analisi e valutazione	3
I.1	Logiche sottostanti e sequenza valutativa	3
I.2	Modello di business e redditività	3
I.3	Sistemi di governo e di controllo	4
I.4	Rischio di credito e di controparte	4
I.5	Rischi di mercato	5
I.6	Rischio di tasso d'interesse	5
I.7	Rischi operativi e di reputazione	6
I.8	Adeguatezza patrimoniale	6
I.9	Rischio di liquidità	7
Capitolo II	Analisi del modello di business e della redditività	8
II.1	Obiettivo dell'analisi	8
II.2	Ambito di applicazione	9
II.3	Struttura dello schema di analisi	9
Capitolo III	I sistemi di governo e di controllo	10
III.1	Obiettivo dell'analisi	10
III.2	Ambito di applicazione	10
Capitolo IV	Analisi del rischio di credito e di controparte	14
IV.1	Obiettivo dell'analisi	14
IV.2	Ambito di applicazione	14
IV.3	Struttura dello schema di analisi	15
Capitolo V	Analisi del rischio di mercato	16
V.1	Obiettivo dell'analisi	16
V.2	Ambito di applicazione	16
V.3	Struttura dello schema di analisi	17
Capitolo VI	Analisi del rischio di tasso di interesse	18
VI.1	Obiettivo dell'analisi	18
VI.2	Ambito di applicazione	18
VI.3	Struttura dello schema di analisi	18
Capitolo VII	Analisi dei rischi operativi e di reputazione	20
VII.1	Obiettivo dell'analisi	20
VII.2	Ambito di applicazione	20
VII.3	Struttura dello schema di analisi	20
Capitolo VIII	Analisi dell'adeguatezza patrimoniale	22
VIII.1	Obiettivo dell'analisi	22
VIII.2	Ambito di applicazione	22
VIII.3	Struttura dello schema di analisi	23
Capitolo IX	Analisi del rischio di liquidità	24
IX.1	Obiettivo dell'analisi	24
IX.2	Ambito di applicazione	25
IX.3	Struttura dello schema di analisi	25

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

Capitolo I

Metodologie di analisi e valutazione

I.1 Logiche sottostanti e sequenza valutativa

Il Sistema di Analisi Aziendale è focalizzato sui rischi rilevanti, secondo una logica di valutazione del “rischio netto”, che include anche l’analisi dei corrispondenti presidi organizzativi.

Sono trattate nel capitolo relativo ai “Sistemi di governo e di controllo” le variabili organizzative aventi carattere trasversale rispetto ai rischi: organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, macro-assetto organizzativo, funzioni di controllo.

La logica con cui gli schemi di analisi si succedono nella presente Parte della Guida – che orienta la sequenza con la quale analisti e ispettori valutano, di norma, i soggetti vigilati – è la seguente:

- si esaminano, in primo luogo, l’analisi del modello di business e la redditività, e, in secondo luogo, i sistemi di governo e di controllo, tessuto connettivo nel quale vanno a inserirsi le varie tipologie di rischio. La definizione di una strategia adeguata e di un valido assetto macro-organizzativo e di controllo costituisce il primo presidio a fronte del complessivo rischio d’impresa;
- seguono le valutazioni dei rischi aziendali rilevanti che hanno impatti sul capitale (rischio di credito, rischio di mercato, rischio di tasso di interesse e rischio operativo) e la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, presidio complessivo all’insieme dei rischi aziendali;
- conclude l’analisi del profilo di liquidità, volta a valutare la capacità dell’intermediario di fronteggiare i propri impegni di pagamento nel breve e nel medio termine.

Si riassumono di seguito i contenuti salienti degli schemi di analisi, nella loro successione logica.

I.2 Modello di business e redditività

Lo scopo dell’analisi è di valutare la capacità di reddito dell’intermediario (Fase 1) e la sostenibilità del modello di business (Fase 2). La Fase 1, di natura quantitativa, è distinta in due parti volte a evidenziare l’adeguatezza e la stabilità dei flussi reddituali. Sotto il primo aspetto, i flussi vengono valutati in relazione alle diverse esigenze di utilizzo del reddito e al confronto competitivo, con l’ausilio di un modello che si avvale, in linea con le prassi di mercato, di indicatori di redditività corretta per il rischio (RAROC). Riguardo

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

alla stabilità, sono esaminati i fattori che concorrono al livello del reddito, il contributo fornito dalle diverse aree di operatività e il grado di efficienza operativa.

La Fase 2, di natura prevalentemente qualitativa, è volta ad analizzare il modello di business dell'intermediario e l'esposizione al rischio strategico. L'analisi, fortemente correlata alle dimensioni e alla complessità degli intermediari, è articolata in due fasi:

- la prima ha natura qualitativa e attiene alle modalità di definizione degli obiettivi strategici nonché alla capacità di tradurli in interventi coerenti sulle variabili organizzative e di correzione in presenza di andamenti sfavorevoli;
 - la seconda ha carattere prevalentemente quantitativo e riguarda le caratteristiche della strategia di offerta (in particolare per intermediari medio grandi e SGR) e l'andamento delle quote di mercato; particolare attenzione è richiesta con riferimento a strategie di ingresso in nuovi mercati o di offerta di nuovi prodotti.
- Il punteggio di profilo viene assegnato integrando il punteggio riferito alla redditività (Fase 1) con la valutazione relativa all'analisi del modello di business (Fase 2).

I.3 Sistemi di governo e di controllo

Lo scopo dell'analisi è di valutare la presenza di rischi derivanti dall'inadeguatezza degli assetti generali di governo, organizzativi e di controllo degli intermediari.

L'analisi ha per oggetto il sistema di governo societario (assetti proprietari, che costituiscono un elemento di indirizzo del percorso; modello di amministrazione e controllo: organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, sistemi di remunerazione), l'organizzazione aziendale (macrostruttura, sistemi di programmazione e controllo direzionale, sistemi informatici e tecnologici), il *risk appetite framework* e le funzioni di controllo (*Internal audit, risk management*, funzione di conformità).

Il giudizio si fonda sulla valutazione sintetica e ponderata del livello di rischio complessivo, guidata dall'individuazione delle situazioni che tipicamente ricorrono ai diversi gradi di rischiosità.

I.4 Rischio di credito e di controparte

L'analisi del rischio di credito è incentrata sulla misurazione della qualità e della concentrazione del portafoglio prestiti e sulla valutazione dei relativi presidi organizzativi.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

La qualità creditizia è esaminata sulla base di indicatori che misurano lo stock e il tasso di generazione dei crediti deteriorati nonché l'impatto delle relative perdite.

L'analisi del grado di concentrazione è guidata dalla verifica del rispetto della normativa sui "grandi rischi" nonché della diversificazione del portafoglio prestiti per affidato e per settori di attività economica.

I prospetti integrativi delle analisi quantitative sono articolati in macro aree di approfondimento (qualità del credito, politica allocativa, capacità allocativa, rischio paese, analisi nominativa del portafoglio crediti) e comprendono altresì informazioni in ordine ai derivati di credito, alle operazioni di cartolarizzazione e al rischio di controparte.

L'analisi degli aspetti organizzativi – la cui valenza, come per gli altri rischi, è strettamente legata alla "robustezza" delle informazioni – è incentrata sulla verifica delle soluzioni adottate dagli intermediari per conseguire obiettivi di efficienza e di efficacia nel comparto.

Con riferimento agli intermediari con "sistemi riconosciuti", gli approfondimenti sono supportati dalla specifica documentazione richiesta dalla normativa.

I.5 Rischi di mercato

La misurazione dei **rischi di mercato**, derivanti dall'attività di negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, è basata sul rapporto fra misure di rischio differenziate per tipologia di intermediario (p.e. deviazione standard del P&L del portafoglio HFT per le banche e i gruppi bancari) e fondi propri. La fase di approfondimento quantitativo ha per oggetto l'operatività in titoli e derivati e le strategie di posizionamento; essa è graduata in relazione all'operatività dell'intermediario vigilato, definita da una classificazione ad hoc. L'analisi degli aspetti organizzativi è guidata dall'indicazione di fattori qualitativi rilevanti a fini valutativi.

I.6 Rischio di tasso d'interesse

- L'apprezzamento del **rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario** è basato sul calcolo della variazione del valore economico (valore attuale dei futuri flussi di cassa netti) del portafoglio bancario dell'intermediario, indotta dalle oscillazioni dei tassi di interesse. Per il calcolo del punteggio automatico è ipotizzato nello scenario base la variazione corrispondente al 1° e al 99° percentile delle variazioni annuali fatte registrare dai tassi di interesse. L'indice di rischio, calcolato rapportando l'esposizione così ottenuta ai fondi propri, è confrontato con un sistema di soglie stabilite a livello di sistema. Ai fini dell'assegnazione del punteggio si verifica altresì che l'indice di rischio sia contenuto entro il 20% rispetto ad uno shock parallelo dei tassi di interesse pari a ± 200 punti

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

base. I prospetti integrativi simulano variazioni più marcate della struttura dei tassi nonché diverse ipotesi di reattività dei depositi alle variazioni dei tassi di mercato. La valutazione degli aspetti organizzativi rispecchia, fondamentalmente, la congruità delle procedure adottate per la misurazione, la gestione, il controllo di tale forma di rischio.

I.7 Rischi operativi e di reputazione

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'esposizione ai rischi operativi e di reputazione, come definiti dalla normativa prudenziale, nonché la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischi. Concorre alla valutazione l'analisi dei rischi di non conformità (*compliance*).

La misurazione dei rischi operativi è basata sul confronto fra l'andamento delle perdite indotte da eventi operativi e i volumi di operatività riscontrati nello stesso arco temporale. Il livello di dettaglio per la misurazione dei citati fenomeni dipende dalla tipologia dell'intermediario e dall'approccio adottato per la determinazione del requisito patrimoniale (intermediari BIA, TSA o AMA).

L'esame degli aspetti qualitativi ha ad oggetto, in via generale, il grado di aderenza ai principi di gestione e controllo previsti dalla normativa prudenziale; al ricorrere di determinati presupposti, l'analisi è estesa alla valutazione delle aree di business che tipicamente generano rischi della specie (*asset management*, servizi di investimento e pagamento, banca depositaria, *corporate finance*) e dei sistemi informativo, amministrativo-contabile e distributivo.

Il rischio di reputazione viene apprezzato valutando il ricorrere di circostanze (quali, ad es., reclami, esposti, contenziosi) indicative di un possibile deterioramento della reputazione, congiuntamente al verificarsi di effetti negativi (perdite, esborsi, ecc.). La valutazione viene completata esaminando taluni fattori operativi e/o organizzativi (conflitti di interesse, complessità organizzativa, vendita di prodotti strutturati, ecc.) sintomatici di rischi della specie.

Il punteggio di profilo corrisponde a quello assegnato ai rischi operativi – formulato, in misura prevalente, sulla base degli aspetti qualitativi – ed è integrato dalla componente reputazionale, ove questa risulti compromessa.

I.8 Adeguatezza patrimoniale

Il grado di patrimonializzazione, attuale e prospettico, dell'intermediario è valutato in due fasi successive:

- nella prima, viene considerata la capacità di copertura dei coefficienti di capitale imposti con la decisione sul capitale (c.d. TSCR ratio) nonché di quelli comprensivi delle riserve di capitale applicabili (c.d. OCR ratio). Nella fase di approfondimento quantitativo, il punteggio automatico può

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

essere corretto tenendo conto della composizione dei fondi propri, in termini di qualità.

- nella seconda, si esprime un giudizio sull'adeguatezza del capitale complessivo in relazione a tutti i rischi rilevanti assunti dall'intermediario – anche quelli non inclusi nel primo pilastro – e alle strategie da esso perseguite. Le verifiche prendono spunto dall'auto-valutazione degli intermediari in merito alle loro esigenze di capitale interno, anche in chiave prospettica, e tengono conto dei meccanismi di mitigazione e controllo dei rischi predisposti.

I.9 Rischio di liquidità

La verifica dell'esposizione al rischio di liquidità mira a valutare la capacità dell'intermediario di fronteggiare i propri impegni di pagamento nel breve termine (un mese) e di mantenere equilibrio tra le fonti di finanziamento e gli impieghi su un più esteso periodo di tempo (un anno per i gruppi bancari e le banche, tre mesi per gli altri intermediari). La valutazione quantitativa è integrata da indicatori finalizzati a cogliere la concentrazione delle fonti di liquidità e la dinamica dei principali aggregati finanziari. La valutazione degli aspetti organizzativi si fonda sulla qualità delle politiche gestionali, sui metodi di rilevazione, sul coinvolgimento delle strutture di controllo.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo II:	Analisi del modello di business e della redditività

Capitolo II

Analisi del modello di business e della redditività

II.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare la capacità di reddito dell'intermediario, quale perdurante attitudine a conseguire equilibri economici soddisfacenti, e la sostenibilità del modello di business, con un focus sull'esposizione al rischio strategico¹.

Le scelte strategiche aziendali in termini di attività svolte, rischi assunti, mercati serviti, modalità di finanziamento utilizzate, costituiscono elementi fondanti del processo di formazione del reddito. Per tale ragione la valutazione della sostenibilità del modello di business si basa sull'analisi della redditività: questa ha un potente valore segnaletico, in quanto consente di apprezzare il contributo dei principali comparti operativi nonché l'impatto quantitativo della configurazione dei rischi e delle politiche aziendali.

Se, infatti, elementi di debolezza economica possono deteriorare la situazione patrimoniale, incentivare l'assunzione di rischi eccessivi e ritardare processi di adeguamento organizzativo, risultati favorevoli possono avere origini ambivalenti:

- elevati e improvvisi incrementi del reddito potrebbero sottendere particolari capacità innovative, ma anche sottostime di rischi rilevanti;
- performance economiche superiori a quelle delle aziende concorrenti potrebbero derivare da condizioni interne di efficienza ovvero essere generate da rendite di posizione suscettibili di rapida erosione.

La valutazione, di carattere sia quantitativo che qualitativo, è volta ad apprezzare:

- la redditività dell'intermediario intesa come perdurante attitudine a conseguire equilibri economici soddisfacenti;
- l'adeguatezza del processo di pianificazione strategica e la capacità di reazione a eventuali errori strategici;
- l'esposizione al rischio derivante dalla strategia perseguita.

¹ Il rischio strategico è definito dalla normativa prudenziale come "il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo II:	Analisi del modello di business e della redditività

II.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari e ai gruppi di SIM soggetti a vigilanza consolidata;
- su base individuale, alle SGR e agli intermediari non appartenenti a gruppi, agli IMEL e agli Istituti di pagamento².

II.3 Struttura dello schema di analisi

L'analisi è articolata in due fasi:

- **fase 1 - Analisi della redditività**, di natura quantitativa e focalizzata sulla capacità di reddito dell'intermediario;
- **fase 2 - Analisi del modello di business**, di natura prevalentemente qualitativa, volta ad analizzare il modello di business dell'intermediario e l'esposizione al rischio strategico.

(testo omissis)

² Per gli IMEL e gli Istituti di pagamento l'analisi è riferita solo all'analisi della redditività.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IV:	Analisi dei rischi di credito e di controparte

Capitolo III

I sistemi di governo e di controllo

III.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è valutare l'adeguatezza degli assetti generali di governo, organizzativi e di controllo degli intermediari. I presidi organizzativi aggiuntivi relativi alle singole tipologie di rischio sono esaminati nei rispettivi capitoli.

I sistemi di governo e controllo degli intermediari condizionano il conseguimento degli obiettivi aziendali, influenzano le performance economiche e patrimoniali e incidono sul rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione. Nell'esercizio dell'autonomia imprenditoriale, gli intermediari si dotano di assetti in linea con le disposizioni di vigilanza¹ e confacenti al perseguimento degli obiettivi aziendali. L'individuazione dell'assetto ottimale esula dalle finalità di vigilanza.

Le analisi sono orientate a verificare che le scelte strategiche e gestionali non siano influenzate da:

- meccanismi di governo, compresi i sistemi di remunerazione, non coerenti con le strategie aziendali e inefficaci per la prevenzione dei conflitti di interesse; un'organizzazione inadeguata a garantire i necessari flussi informativi interni, una chiara distribuzione dei compiti fra le diverse strutture organizzative e la coerenza con il contesto operativo²;
- un sistema per l'aggregazione dei dati di rischio inefficace, che non sia in grado di raccogliere ed elaborare dati di granularità sufficiente a consentire l'analisi di ciascuna tipologia di rischio secondo i vari profili rilevanti (linee di business, persone giuridiche, tipi di attività, settori economici, regioni geografiche, ecc.); un apparato di controllo inadeguato e/o inefficace nell'adempire ai compiti e alle responsabilità ad esso affidati dalla normativa e dalle regole interne.

III.2 Ambito di applicazione

- Nel rispetto della ripartizione di competenze tra la Banca d'Italia e la BCE³, lo schema di analisi si applica: su base consolidata, ai gruppi

¹ Gli enti creditizi e le imprese di investimento devono tener conto delle *Eba Guidelines on Internal Governance Under Directive 2013/36/EU* (EBA/GL/2017/11).

² In questo ambito si dovrà tra l'altro verificare che il sistema di circolazione delle informazioni fra gli organi aziendali e all'interno degli stessi possieda le caratteristiche prescritte dalla normativa. Cfr. Circolare 285, Tit. IV, Cap. I, sez. V e Regolamento Congiunto Banca d'Italia Consob 29 ottobre 2007 e succ. modd. del 9/5/2012, 25/7/2012 e 19/1/2015.

³ In particolare, in applicazione dei criteri di riparto di competenze ed attribuzioni fra Banca d'Italia e BCE stabiliti dalle fonti primarie, si fa presente che – laddove previsto - le disposizioni di vigilanza devono trovare applicazione anche con riferimento agli intermediari significativi.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IV:	Analisi dei rischi di credito e di controparte

bancari, ai gruppi finanziari e ai gruppi di SIM⁴ soggetti a vigilanza consolidata;

- su base individuale alle banche LSI, agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, alle SGR, alle SIM, agli Istituti di Pagamento e agli IMEL non appartenenti a gruppi nonché alle società fiduciarie, limitatamente alle parti previste dalla normativa di vigilanza⁵.

Lo schema – limitatamente alla valutazione delle funzioni di controllo – si applica inoltre agli intermediari facenti parte di gruppi che concentrano, anche per conto delle altre componenti, specifici segmenti di operatività o funzioni di controllo a servizio del gruppo.

Struttura dello schema di analisi

La valutazione ha per oggetto:

1. il **sistema di governo societario**, dato dall'insieme delle relazioni che legano la proprietà, gli amministratori, il management e le altre parti in rapporti economici con l'impresa; in tale ambito si tiene conto:
 - della struttura degli **assetti proprietari** e dell'influenza che esercitano sulla gestione;
 - del **modello di amministrazione e controllo** che dovrebbe assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli;
 - dei sistemi di remunerazione.
2. l'**organizzazione aziendale**, intesa come aggregato di persone e di risorse materiali e immateriali deliberatamente connesse e coordinate, per realizzare, con modalità efficienti ed efficaci, le strategie aziendali; in tale ambito rileva anche l'analisi del sistema di *risk data aggregation*, come definito in premessa;
3. il *Risk Appetite Framework* e le **funzioni di controllo**, che devono garantire la correttezza delle operazioni svolte dall'intermediario, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, la conformità dell'operatività aziendale alle norme, l'individuazione degli andamenti anomali, delle violazioni alle procedure e alla regolamentazione.

Lo schema di analisi, oltre a fornire una sintetica descrizione dell'organizzazione aziendale e dell'assetto delle funzioni di controllo, propone una valutazione integrata delle elencate componenti, incentrata

⁴ Ai gruppi di SIM si applica la disciplina prudenziale consolidata prevista dal Regolamento del 24 ottobre 2007 e non quella contenuta nel Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007, che trova applicazione a livello individuale con la sola eccezione delle disposizioni in materia di prassi e politiche di remunerazione e incentivazione.

⁵ Cfr. Circolare 288, Titolo VII, capitolo 2.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IV:	Analisi dei rischi di credito e di controparte

sull'esame delle modalità di esercizio delle funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, nonché dei potenziali fattori di debolezza dell'assetto organizzativo.

In tale ambito, costituisce primario elemento di riferimento la normativa di vigilanza, la cui applicazione è oggetto di verifica nello svolgimento dell'analisi. Alla normativa di vigilanza occorre anche fare riferimento per la declinazione degli obblighi specifici per ciascun intermediario in applicazione del criterio di proporzionalità.

Particolare rilievo assume l'analisi dell'adeguatezza di tutti gli elementi del sistema di governo e controllo atti a garantire:

- Il rispetto della disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche; al riguardo, va tenuto presente che le disposizioni della Circolare 285, Parte Prima, Tit. IV, Cap. I si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità, con modalità appropriate alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa degli intermediari; a tal fine vengono, pertanto, enucleate tre categorie di banche: i) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; ii) banche intermedie; iii) banche di minori dimensioni o complessità operativa. Per ciascuna di queste categorie trova applicazione un insieme differenziato di norme, secondo quanto di volta in volta precisato dalla stessa Circolare 285;
- il rispetto della normativa prudenziale in tema di transazioni con parti correlate e soggetti connessi, ossia, l'allineamento con le disposizioni prudenziali in materia di procedure deliberative, controlli e responsabilità degli organi aziendali per il compimento di operazioni con soggetti collegati⁶;
- il rispetto delle norme volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse tra l'attività di investimento in partecipazioni e la rimanente attività bancaria⁷;
- il rispetto della normativa in tema di incentivi e remunerazione; al riguardo, va tenuto presente che le disposizioni della Circolare 285 , Tit. IV, Cap. II si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità, con modalità appropriate alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa degli intermediari in modo analogo a quanto sopra riportato per le disposizioni sul governo societario;

⁶ Si vedano le Sezioni III e IV, del Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263. Per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e la gestione collettiva del risparmio (non appartenenti a gruppi bancari) la normativa di riferimento è quella contenuta nello IAS 24 e nell'art. 2391 c.c. (che disciplina per tutte le società i doveri informativi degli amministratori portatori di interessi propri o di terzi potenzialmente in conflitto con gli interessi della società). Per gli intermediari quotati rileva il Regolamento Consob n. 17221 del 12.3.2010 (Operazioni con parti correlate), che da attuazione all'art 2391 bis c.c. In materia di servizi di investimento, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti al momento della prestazione di qualunque servizio sono disciplinate, in attuazione del TUF, principalmente nel Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007 (Parte 3).

⁷ Si veda la Parte III, Capitolo 1 della Circolare 285.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IV:	Analisi dei rischi di credito e di controparte

- il rispetto della normativa in materia di controlli interni (cfr. Circolare 285, Tit. IV, Cap. 3);
- il rispetto degli obblighi relativi alla stesura dei piani di risanamento⁸.

A mero scopo di orientamento l'analisi a distanza può trarre supporto dall'utilizzo delle *check-list* dei percorsi di analisi ispettivi (PdA) relativi ai sistemi di governo e controllo presenti nel terzo volume della Guida.

Si richiama inoltre l'attenzione sui seguenti punti:

- le modalità di conduzione dell'analisi sono analoghe sia per i gruppi sia per i singoli intermediari;
- il livello di approfondimento va correlato con le caratteristiche degli intermediari, tenendo conto delle differenze in termini di operatività, complessità, problematicità;
- le valutazioni, improntate al principio di prudenza, devono essere coerenti con le evidenze disponibili, sottoposte a congruo vaglio critico.

(testo omissis)

⁸ Cfr. Provvedimento n. 193605 del 14.2.2017.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IV:	Analisi dei rischi di credito e di controparte

Capitolo IV

Analisi del rischio di credito e di controparte

IV.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'esposizione al rischio di credito, nonché la capacità di governare, gestire e controllare tale tipologia di rischio.

La concessione di finanziamenti costituisce l'attività primaria del sistema bancario e finanziario, alla quale è connesso il rischio di inadempimento della controparte ("rischio di credito"). La correttezza della misurazione e rappresentazione di tale rischio costituisce uno dei presupposti basilari per il perseguimento della stabilità degli intermediari. Di conseguenza, la valutazione del rischio di credito assume, nelle analisi di vigilanza, rilievo centrale.

Inoltre, per banche, gruppi bancari e IF, è trattata nel presente schema di analisi la valutazione del rischio di controparte, che attiene al rischio di natura creditizia che scaturisce dall'operatività in derivati e operazioni SFT, indipendentemente dalla loro allocazione contabile.

IV.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi è unico e si applica alla generalità degli intermediari; adattamenti sono previsti per cogliere le peculiarità dei soggetti con "sistemi riconosciuti", di quelli con attività prevalentemente specialistica e dei Confidi.

Detto schema si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari⁹;
- su base individuale, alle banche e agli intermediari finanziari (IF) - con esclusione degli Istituti di moneta elettronica e degli Istituti di pagamento - non appartenenti a gruppi e a tali intermediari "rilevanti" facenti parte di gruppi¹⁰. Per i Confidi, infine, per tenere conto delle caratteristiche peculiari di tali intermediari, viene applicato uno schema di analisi specifico, nell'ambito dei principi generali (per i dettagli tecnici cfr. Allegato IV/3 nella parte dedicata ai Confidi).

-

⁹ Qualora nel gruppo sia presente un "Intermediario specializzato nel credito al consumo" giudicato particolarmente rilevante dall'analista rispetto al gruppo medesimo, l'analisi del profilo in esame a livello consolidato è svolta avvalendosi del modello di analisi individuale. Tale eccezione consente, ai fini della determinazione del punteggio automatico di profilo, di applicare gli indicatori e il gruppo di confronto peculiari per tale tipologia di intermediari.

¹⁰ Per le entità "non rilevanti" dei gruppi la valutazione è circoscritta alla verifica e alla conferma del punteggio automatico.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IV:	Analisi dei rischi di credito e di controparte

IV.3 Struttura dello schema di analisi

Lo schema di analisi si articola nelle seguenti fasi:

- a) qualificazione;
- b) misurazione dell'esposizione;
- c) valutazione dei presidi organizzativi.

La fase sub a) è finalizzata a inquadrare il profilo di rischio nell'operatività dell'intermediario¹¹.

La fase sub b) si suddivide nei seguenti passi:

- punteggio automatico, finalizzato a una prima valutazione dell'esposizione, alla quale concorrono la qualità e la concentrazione del credito; la prima attiene alla capacità di selezione e gestione della clientela; la seconda è funzione della probabilità che il default di una singola o di un numero limitato di controparti possa tradursi in un sensibile peggioramento degli indicatori di rischio;
- approfondimento quantitativo, a carattere modulare, che può condurre all'eventuale rettifica del punteggio automatico attraverso l'esame dei prospetti integrativi; questi ultimi sono riferiti alle seguenti macro aree di analisi: qualità del credito, politica allocativa, capacità allocativa, esposizione verso i Paesi a rischio; principali posizioni in Centrale dei rischi (CR). Altri fenomeni rilevanti (titoli presenti in portafogli non di trading, cartolarizzazioni, derivati di credito) sono rappresentati in prospetti segnaletici e schede tematiche di guida all'analisi; per gli intermediari con "sistemi riconosciuti" le informazioni integrative da utilizzare per il completamento del percorso di analisi si avvalgono altresì di elementi specifici, basati sui sistemi interni medesimi.

(testo omissivo)

La fase sub c) è funzionale all'apprezzamento di aspetti organizzativi e di processo, che consentono di integrare l'analisi quantitativa e di assegnare il punteggio di profilo.

(testo omissivo)

¹¹ In particolare, viene orientata da una procedura di qualificazione l'analisi di: soggetti (banche e intermediari finanziari) con attività prevalentemente specialistica (ad es., leasing, factoring, credito al consumo); intermediari che non partecipano alla CR o il cui portafoglio censito è assai contenuto; intermediari con "sistemi riconosciuti" e Confidi.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo V:	Analisi del rischio di mercato

Capitolo V

Analisi del rischio di mercato

V.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'esposizione ai rischi di mercato e la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischi.

L'analisi dei rischi di mercato ha per oggetto la gestione del portafoglio di negoziazione di vigilanza, che comporta l'assunzione di posizioni finanziarie, in titoli e derivati, con l'intento di trarre vantaggio dall'andamento dei prezzi nel breve termine¹. Le posizioni in titoli detenute nei portafogli contabili FVTOCI, FVM, FVO e Costo ammortizzato² sono considerate nei profili di analisi del rischio di credito e del rischio di tasso di interesse che hanno per oggetto le poste del portafoglio bancario³.

V.2 Ambito di applicazione

Nei gruppi bancari e nei gruppi di SIM soggetti a vigilanza consolidata ed esposti ai rischi di mercato⁴, tale esposizione si presenta normalmente concentrata presso uno o pochi intermediari, ciò nonostante, per i soli gruppi bancari, l'analisi è condotta anche a livello consolidato al fine di sterilizzare eventuali operazioni infragrupo.

Il punteggio è assegnato alle banche, alle SIM⁵ (esposte ai rischi di mercato) e agli intermediari finanziari (con esclusione degli IMEL e degli Istituti di pagamento), fatta eccezione per i soggetti vigilati con esposizione "irrilevante" (cfr. infra par. V.5.1).

¹ Cfr. Circ. n. 285. Tale definizione non coincide del tutto con quella contabile ("held for trading") che in certi casi (ad es. con riferimento ai contratti derivati incorporati in attività/passività del banking book al verificarsi di determinate condizioni) comprende, per convenzione, strumenti finanziari non aventi finalità gestionali di negoziazione.

² E' rimessa all'analista la verifica della presenza, all'interno di tali categorie, di attività finanziarie o gruppi di attività e passività finanziarie gestiti secondo un documentata strategia di investimento.

³ All'analista è lasciata facoltà di considerare il rischio di credito insito nei portafogli FVTOCI e FVM nell'ambito del presente schema di analisi in presenza di prassi gestionali relative all'utilizzo dell'FVTOCI e FVM con intento di "trading". In tale circostanza occorre tener conto del possibile effetto di *double counting* relativo al rischio di tasso dei portafogli FVTOCI e FVM.

⁴ SIM autorizzate alla negoziazione in c/proprio o alla sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con acquisto a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

⁵ Per le SIM, alla quali non si applica lo schema di analisi del rischio di credito, il rischio di controparte concorre alla definizione della materialità.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo V:	Analisi del rischio di mercato

V.3 Struttura dello schema di analisi

Lo schema di analisi si articola nelle seguenti fasi:

- a) qualificazione;
- b) misurazione dell'esposizione;
- c) valutazione dei presidi organizzativi.

La fase sub a) è volta a inquadrare il profilo di rischio nell'operatività dell'intermediario.

La fase sub b) si suddivide nei seguenti passi:

- punteggio automatico, finalizzato a una prima valutazione dell'esposizione, misurata:

(testo omissis)

- Il punteggio automatico si ottiene comparando i valori aziendali a un sistema di soglie;
- approfondimento quantitativo, a carattere modulare, che può condurre all'eventuale rettifica del punteggio automatico attraverso l'esame dei prospetti integrativi; questi ultimi sono distribuiti nelle seguenti tipologie di analisi: operatività in titoli, in derivati e delle strategie di posizionamento.

La fase sub c) è funzionale all'apprezzamento di aspetti organizzativi e di processo, che consentono di integrare l'analisi quantitativa e di formulare il punteggio di profilo.

Le informazioni disponibili coprono l'orizzonte temporale di un anno, consentendo di far emergere eventuali modifiche nell'operatività dell'intermediario. Cambiamenti significativi - quali la modifica della qualifica attribuita all'intermediario, la ricomposizione del portafoglio titoli, l'avvio di nuovi settori di operatività - costituiscono indicatori di attenzione per l'analista.

(testo omissis)

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VI:	Analisi del rischio di tasso di interesse

Capitolo VI

Analisi del rischio di tasso di interesse

VI.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario¹, nonché la capacità di governare, gestire e controllare tale tipologia di rischio.

Il rischio di tasso d'interesse deriva dal possibile verificarsi di spostamenti paralleli della curva dei tassi, variazioni della pendenza o della forma di tale curva, movimenti non perfettamente correlati dei tassi riferiti a diverse tipologie di emittenti².

VI.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari;
- su base individuale:
 - agli intermediari "rilevanti" appartenenti a gruppi, escluse le SGR e le SIM^{3 4};
 - alle banche e agli intermediari finanziari, con esclusione degli IMEL e degli Istituti di pagamento.

VI.3 Struttura dello schema di analisi

Lo schema di analisi si articola nelle seguenti fasi:

- a) misurazione dell'esposizione;
- b) valutazione dei presidi organizzativi.

¹ Il portafoglio bancario è costituito dalle attività e dalle passività finanziarie dell'intermediario che non rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

² I movimenti della curva dei tassi di interesse generano effetti diversi sul valore economico di un portafoglio in funzione, tra l'altro, della tipologia degli strumenti in esso presenti. Al riguardo, una distinzione fondamentale è tra strumenti a tasso fisso (sul cui valore economico si produce un effetto crescente al crescere della durata residua) e strumenti a tasso variabile (influenzati solo nel periodo di tempo intercorrente tra la data della variazione e quella di revisione del tasso). Particolare rilevanza presentano inoltre i derivati su tassi d'interesse, anche incorporati in titoli o crediti.

³ Le SIM che svolgono attività diverse dalla negoziazione in conto proprio e dal collocamento di strumenti finanziari con assunzione di garanzia potrebbero essere in linea teorica esposte al rischio di tasso di interesse. D'altra parte, attesa la mancanza di informazioni segnalitiche e la scarsa rilevanza del fenomeno non è richiesta l'applicazione del presente schema di analisi.

⁴ Per le entità "non rilevanti" dei gruppi la valutazione è circoscritta alla verifica e conferma del punteggio automatico.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VI:	Analisi del rischio di tasso di interesse

La fase sub a) si suddivide nei seguenti passi:

- punteggio automatico, finalizzato a una prima valutazione dell'esposizione, basata sul calcolo della variazione del valore economico del portafoglio bancario indotta da oscillazioni dei tassi di interesse. Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa netti, risultanti dalla struttura di attività e passività del portafoglio bancario;
- approfondimento quantitativo, a carattere modulare, che può condurre all'eventuale rettifica del punteggio automatico attraverso l'esame dei prospetti integrativi; questi ultimi sono finalizzati essenzialmente a ricostruire scenari aggiuntivi rispetto all'ipotesi sottostante all'attribuzione del punteggio automatico.

La fase sub b) è funzionale all'apprezzamento degli aspetti organizzativi e di processo, che consentono di integrare l'analisi quantitativa e di formulare il punteggio di profilo.

(testo omissis)

Capitolo VII

Analisi dei rischi operativi e di reputazione

VII.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'esposizione ai rischi operativi¹ e di reputazione² nonché la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischio.

Concorre alla valutazione del rischio operativo l'analisi del rischio connesso con la gestione dei sistemi informativi (ICT), mentre nell'ambito del rischio di reputazione è analizzato il rischio di non conformità (*compliance*).

VII.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari e ai gruppi di SIM soggetti a vigilanza consolidata;
- su base individuale, alle SGR, agli intermediari non appartenenti a gruppi e a quelli "rilevanti" facenti parte di gruppi³. L'analisi, limitatamente agli aspetti qualitativi, si applica anche agli IMEL e agli Istituti di Pagamento.

VII.3 Struttura dello schema di analisi

Il percorso di analisi si articola in due subprofili: il primo attiene ai rischi operativi, il secondo a quelli di reputazione.

Le richiamate tipologie di rischio si connotano per la difficoltà di applicare una metrica quantitativa esaustiva nonché di cogliere, specie a distanza, i profili di debolezza organizzativa e di processo. La valutazione qualitativa assume pertanto carattere fondamentale.

Per quanto riguarda i rischi operativi, lo schema di analisi si articola nelle seguenti fasi:

- a) misurazione dell'esposizione;
- b) valutazione dei presidi organizzativi.

¹ Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane, servizi ICT e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

² Per rischio di reputazione si intende il rischio, attuale o prospettico, di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte degli stakeholder (clienti, controparti, azionisti, investitori, Autorità di vigilanza).

³ Per le entità "non rilevanti" dei gruppi la valutazione è circoscritta alla verifica e conferma del punteggio automatico.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VII:	Analisi dei rischi operativi e di reputazione

La fase sub a) porta all'assegnazione di un punteggio automatico di profilo riferito all'esposizione quantitativa dell'intermediario ai rischi operativi.

La fase sub b) è funzionale all'apprezzamento di aspetti organizzativi e di processo, che consentono di integrare l'analisi quantitativa e di formulare il punteggio di profilo per verificare l'esistenza di particolari esposizioni o di vulnerabilità organizzative.

(testo omissis)

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VIII:	Analisi dell'adeguatezza patrimoniale

Capitolo VIII

Analisi dell'adeguatezza patrimoniale

VIII.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'adeguatezza, attuale e prospettica, dei mezzi patrimoniali dell'intermediario rispetto ai rischi aziendali rilevanti.

Tale valutazione assume rilievo cruciale, in considerazione del ruolo centrale delle risorse patrimoniali per la preservazione della stabilità dei soggetti vigilati, data la loro capacità di coprire le perdite inattese e finanziare la crescita.

VIII.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari e ai gruppi di SIM soggetti a vigilanza consolidata;
- su base individuale, alle SGR, agli intermediari non appartenenti a gruppi e a quelli "rilevanti" facenti parte di gruppi¹.

Per i soggetti ai quali non si applica la regolamentazione ICAAP (SGR, intermediari appartenenti a gruppi bancari, SIM soggette a vigilanza su base consolidata, SIM attive nella sola consulenza e/o nella raccolta ordini, IMEL e Istituti di Pagamento puri e ibridi non finanziari) va condotta soltanto la prima fase dell'analisi (valutazione dell'adeguatezza attuale dei mezzi patrimoniali). Per gli IMEL e gli Istituti di pagamento ad operatività limitata la disciplina prudenziale non trova applicazione; per questi intermediari l'analista dovrà solo verificare che il patrimonio di vigilanza sia superiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell'intermediario.

Per gli intermediari individuali o gruppi inclusi in un conglomerato finanziario la valutazione del profilo tiene conto dell'adeguatezza dei mezzi patrimoniali a livello di conglomerato valutata sulla base del "prospetto dimostrativo di adeguatezza patrimoniale" che le imprese capogruppo del conglomerato" devono compilare annualmente, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del governatore del 27 dicembre del 2007 e del 19 giugno 2008².

¹ Per le entità "non rilevanti" dei gruppi la valutazione è circoscritta alla verifica e conferma del punteggio automatico.

² Cfr. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/adeq-patrim-conglomerati/index.html>.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VIII:	Analisi dell'adeguatezza patrimoniale

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati non prevede l'assegnazione di un punteggio di profilo al conglomerato nel suo complesso; tuttavia, la valutazione di adeguatezza patrimoniale delle componenti bancario/finanziarie dovrà tener conto della situazione patrimoniale del conglomerato.

VIII.3 Struttura dello schema di analisi

Il percorso di analisi si svolge in due fasi: nella prima, si verifica l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali rispetto ai requisiti patrimoniali totali (requisiti di Primo Pilastro più requisiti aggiuntivi vincolanti imposti all'intermediario), al requisito combinato di riserva di capitale e all'eventuale target di capitale; nella seconda, si esamina l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali rispetto alle presumibili richieste di capitale (incluse quelle per finalità di target) che saranno comunicate all'intermediario a conclusione dello SREP, anche sulla base delle evidenze contenute nell'ultimo resoconto ICAAP. Sia nella prima che nella seconda fase rileva, in generale, l'adeguatezza delle dotazioni di ciascun aggregato patrimoniale previsto dalla normativa (CET1, Tier 1, Total Capital) rispetto alle rispettive richieste di capitale.

La prima fase si articola nei seguenti passi:

1. punteggio automatico;
2. analisi dei prospetti integrativi.

La seconda fase si articola nei seguenti passi:

1. valutazione del capitale interno a fronte dei singoli rischi;
2. valutazione del capitale interno complessivo.

Le verifiche della seconda fase prendono spunto dall'auto-valutazione aziendale delle esigenze di capitale. L'analisi si avvale del confronto con gli intermediari, anche al fine di riesaminare criticamente le valutazioni aziendali. In tale ambito, assumono rilievo le modalità di determinazione dei requisiti di capitale interno a fronte dei singoli rischi e di aggregazione degli stessi.

(testo omissis)

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IX:	Analisi del rischio di liquidità

Capitolo IX

Analisi del rischio di liquidità

IX.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare, in situazioni sia normali sia sfavorevoli, l'esposizione al rischio di liquidità e la capacità di governare, gestire e controllare tale tipologia di rischio.

Tale capacità ha rilievo cruciale per le banche, ma può risultare variabile critica anche per gli intermediari che, non disponendo di fonti di raccolta da clientela, si approvvigionano sul mercato, scontandone eventuali condizioni di tensione.

La capacità di fare fronte a tutti gli impegni di pagamento è alla base del rischio di liquidità, di norma riferito all'orizzonte temporale di 30 giorni. La valutazione del rischio viene integrata con l'apprezzamento dell'adeguatezza delle fonti di finanziamento di norma riferito al medio e lungo termine. Le due dimensioni sono strettamente correlate, perché fattori di debolezza di carattere strutturale possono produrre rischi anche nel profilo di più breve termine.

Il rischio di liquidità è generato da eventi esterni e/o da fattori interni all'intermediario.

I primi possono avere natura macroeconomica nonché derivare da crisi dei mercati o dal sistema dei pagamenti; in genere sono fenomeni poco frequenti ma, specie ove associati a precarie condizioni degli intermediari, potenzialmente destabilizzanti.

Quanto ai fattori interni, rilevano: lo sbilanciamento per vita residua delle poste dell'attivo e del passivo (maturity mismatch); la scarsa qualità, la limitata diversificazione, l'illiquidità e la ridotta negoziabilità dell'attivo; l'alea di richieste di rimborso delle passività emesse; la peculiare rischiosità degli strumenti finanziari off-balance, specie se contenenti clausole di opzionalità, nonché il grado di concentrazione delle fonti di provvista per controparte.

Il rischio di liquidità è correlato – oltre che alla diversa scadenza ed esigibilità degli aggregati finanziari - alla funzione svolta all'interno del gruppo di appartenenza e dei mercati interbancari.

La rapidità degli eventi e la forte valenza del fattore reputazionale rendono le manifestazioni del rischio di liquidità peculiari. Tuttavia, se gestite per tempo e con idonei strumenti, le conseguenze possono essere efficacemente circoscritte. Ciò richiede la predisposizione di procedure di monitoraggio e piani di emergenza adeguati e la pianificazione della copertura delle uscite di cassa nette cumulate, attese in determinati intervalli temporali futuri.

La stima dell'esposizione al rischio si basa su indicatori rappresentativi della capacità di fronteggiare deflussi di risorse liquide, alla luce della struttura per scadenze del bilancio.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IX:	Analisi del rischio di liquidità

La valutazione dei presidi organizzativi si basa su presupposti comuni, nell'analisi a distanza ed in quella ispettiva, concernenti la qualità delle politiche gestionali e dei metodi di rilevazione e il coinvolgimento delle strutture di controllo.

IX.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari soggetti a vigilanza consolidata e ai gruppi di SIM nei quali sia presente almeno una SIM che svolge attività di negoziazione in conto proprio e/o collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
- su base individuale, ai seguenti soggetti:
 - banche, intermediari finanziari (con esclusione degli IMEL e degli Istituti di pagamento) e SIM (che svolgono attività di negoziazione in conto proprio e/o collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente) non appartenenti a gruppi e a tali intermediari "rilevanti" se appartenenti a gruppi¹.

IX.3 Struttura dello schema di analisi

Lo schema di analisi si articola nelle seguenti fasi:

- a) misurazione dell'esposizione;
- b) valutazione dei presidi organizzativi.

La fase sub a) si suddivide nei seguenti passi:

- punteggio automatico, finalizzato a una prima valutazione dell'esposizione, che incorpora una valutazione del rischio di liquidità sui 30 giorni e dell'adeguatezza delle fonti di finanziamento. approfondimento quantitativo, a carattere modulare, che può condurre all'eventuale rettifica del punteggio automatico attraverso:
 1. l'esame dei prospetti integrativi: relativamente alle banche è, tra l'altro finalizzato a cogliere la concentrazione delle fonti di liquidità, la dinamica dei principali aggregati finanziari, l'andamento dei flussi di cassa sul trimestre e la qualità delle riserve di liquidità. Specifici prospetti sono previsti per SIM e intermediari finanziari;

¹ Per le entità "non rilevanti" dei gruppi la valutazione è circoscritta alla verifica e conferma del punteggio automatico.

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IX:	Analisi del rischio di liquidità

2. le risultanze dello schema di analisi automatico possono essere integrate - laddove ritenuto necessario e sulla base del principio di proporzionalità o della problematicità dell'intermediario - con quelle di apposite rilevazioni sui dati gestionali effettuate con cadenza temporale mensile o settimanale.

La fase sub b) è funzionale all'apprezzamento di aspetti organizzativi e di processo, che consentono di integrare l'analisi quantitativa e di formulare il punteggio di profilo².

(testo omissis)

² In SIGMA, nell'elaborato relativo al punteggio, sono presenti alcuni dati di sintesi sull'intermediario aventi la finalità di fornire all'analista un primo inquadramento sulla complessità gestionale dello stesso. In particolare, è possibile sapere se l'intermediario partecipa direttamente ai principali sistemi di pagamento e regolamento e se – nel caso di appartenenza a gruppi – svolge la funzione di tesoreria del gruppo.

Guida per l'attività di vigilanza

Parte Prima:	Principi, obiettivi, metodologia generale
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IX:	Analisi del rischio di liquidità

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO A DISTANZA

AVVERTENZE

Nella Parte Seconda della Guida trovano organica rappresentazione - in una logica di continuità rispetto ai processi e agli strumenti di vigilanza indicati nella Parte Prima - i criteri di riferimento per la definizione dell'azione di vigilanza e degli interventi correttivi, per l'istruttoria dei principali procedimenti amministrativi e per le attività di riconoscimento dei "sistemi interni" adottati dagli intermediari ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

Entrambe le Parti si ispirano ai medesimi principi: focalizzazione sui rischi, approccio consolidato, proporzionalità. La complessità e l'elevato grado di integrazione dei mercati finanziari richiedono selettività e attenta graduazione delle fasi di analisi e di intervento.

Forte è la connessione tra le valutazioni, il riscontro alle istanze degli intermediari e le iniziative di vigilanza. La loro coerenza – caposaldo dell'azione di supervisione – si giova dell'articolazione dei giudizi in quattro livelli. Le analisi condotte a distanza e in loco si traducono, per tale via, in una organica linea di azione sui soggetti vigilati che utilizza gli strumenti più idonei a conseguire gli obiettivi di vigilanza, valorizzando il confronto con gli esponenti aziendali.

La chiara scansione della fase di analisi e di valutazione delle situazioni aziendali da quelle di intervento e autorizzative è volta a cogliere con immediatezza i sintomi di degrado, a valutare puntualmente l'efficacia delle iniziative aziendali, ad agire tempestivamente al fine di prevenire il deterioramento delle condizioni di sana e prudente gestione, assicurando il perseguimento delle finalità assegnate dall'ordinamento alla Vigilanza. Concorre altresì a rafforzare l'autonomia delle fasi del processo di revisione e valutazione prudenziale, con l'obiettivo di garantire piena oggettività dell'azione di vigilanza e favorisce, infine, l'integrazione delle risultanze dell'analisi tecnica con l'insieme degli elementi di valutazione rilevanti.

L'esercizio della discrezionalità tecnica, preordinata ad assicurare efficacia alla supervisione, viene conciliato con le esigenze di garanzia dei soggetti vigilati: trasparenza, motivazione e omogeneità dell'azione amministrativa, minimizzazione degli oneri per gli intermediari.

L'attuazione dei richiamati principi richiede oggettività dei riscontri, robustezza delle motivazioni, chiarezza delle finalità nel rispetto dell'autonomia d'impresa, coerenza tra gravità delle carenze e intensità delle misure correttive.

Nel perseguire tali esigenze, la Parte Seconda della Guida si ispira a un approccio pragmatico. Non vengono fissati rigidi schemi di comportamento, attesa anche la difficoltà di modellare l'intera gamma di situazioni aziendali, a fronte del continuo evolversi dei processi di innovazione finanziaria e

tecnologica, con l'emersione di rischi nuovi, anche di natura sistemica, e dello sviluppo di innovativi modelli di business.

Le indicazioni fornite vanno quindi adattate alle fattispecie osservate, rappresentando criteri di orientamento per la soluzione delle problematiche. Principali elementi di riferimento ai fini della definizione delle iniziative di vigilanza sono l'osservanza degli istituti prudenziali, l'idoneità dei sistemi di governo e di controllo, l'efficacia e l'affidabilità dei presidi posti ai rischi assunti, la disponibilità di adeguate risorse patrimoniali, fattori che trovano un momento di sintesi nei giudizi assegnati nell'ambito del ciclo di valutazione.

Sotto il profilo più prettamente procedurale, l'incidenza dell'azione di supervisione sulla sfera operativa degli intermediari impone agli addetti alla Vigilanza la scrupolosa osservanza delle norme di riferimento e, in particolare, dei tempi stabiliti per la conclusione dei procedimenti.

PARTE SECONDA	1
SEZIONE I	7
L'AZIONE DI VIGILANZA, GLI INTERVENTI CORRETTIVI E LE MISURE DI INTERVENTO PRECOCE	7
Capitolo I L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti	9
I.1 Premessa	9
I.2 Principio del collegamento "valutazione-azione"	10
I.3 Linee generali dell'azione di vigilanza	10
I.4 Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti dei gruppi	14
I.5 Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti degli intermediari con sistemi riconosciuti	15
I.6 La programmazione dell'azione di vigilanza	16
I.7 Il confronto con gli intermediari: finalità e strumenti	16
Capitolo II	22
Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce	22
II.1 Premessa	22
II.2 Fonti normative	23
II.3 Gli aspetti procedurali dell'intervento	23
II.4 I contenuti dell'intervento	27
II.5 Le misure di intervento precoce	37
II.6 Obblighi di notifica alla BCE per banche e gruppi LSI	40
II.7 Identificazione delle situazioni di dissesto o rischio di dissesto	40
II.8 Le attività successive all'intervento ("follow-up")	41
II.9 La procedura d'urgenza per l'esame delle situazioni aziendali	42
Capitolo III La procedura sanzionatoria e i riferimenti per le altre Autorità	44
III.1 Premessa	44
Capitolo IV Dati statistici sugli interventi di vigilanza	46
IV.1 Gestione delle informazioni	46
SEZIONE II	1
I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITA' DECENTRATA	1
Capitolo I Disposizioni generali	3
I.1 Premessa	3
SEZIONE III	5
L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, A FINI PRUDENZIALI, DI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI E LA FASE DI MONITORAGGIO	5
Capitolo I Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi	3
I.1 Introduzione	3
I.2 Il processo di riconoscimento	3
I.3 Monitoraggio periodico e modifiche del sistema interno successive al riconoscimento (aspetti generali)	10
I.4 Struttura dei capitoli relativi ai singoli rischi	11
Allegato n. I/1: Schema di relazione conclusiva del "Gruppo per il riconoscimento"	13
Capitolo II Il rischio di credito	18
II.1 Requisiti di natura organizzativa	18
II.2 Requisiti di natura quantitativa	31
II.3 Sistemi informativi	61
II.4 Portafogli particolari	62
Capitolo III I rischi di mercato	66
III.1 Requisiti di natura organizzativa	66
III.2 Requisiti di natura quantitativa	77
Allegato n. III/4: Modello IRC	97
Allegato n. III/5: Modello APR	103
Capitolo IV Il rischio di controparte	106

IV.1 Requisiti di natura organizzativa	106
IV.2 Requisiti di natura quantitativa	114
IV.3 Sistemi informativi	122
IV.4 Parametri utilizzati nel calcolo dell'esposizione	123
Capitolo V I rischi operativi	125
V.1 Requisiti di natura organizzativa	125
V.2 Requisiti di natura quantitativa	131
V.3 Sistemi informativi	148
Fattori di riduzione del requisito patrimoniale ed allocazione di quest'ultimo nel caso di gruppi 150	

SEZIONE I

L'AZIONE DI VIGILANZA, GLI INTERVENTI CORRETTIVI E LE MISURE DI INTERVENTO PRECOCE

SEZIONE I
L'AZIONE DI VIGILANZA, GLI INTERVENTI CORRETTIVI E LE MISURE DI INTERVENTO PRECOCE

Capitolo I	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti	9
I.1	Premessa	9
I.2	Principio del collegamento "valutazione-azione"	10
I.3	Linee generali dell'azione di vigilanza	10
I.4	Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti dei gruppi	14
I.5	Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti degli intermediari con sistemi riconosciuti	15
I.6	La programmazione dell'azione di vigilanza	16
I.7	Il confronto con gli intermediari: finalità e strumenti	16
Capitolo II		22
Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce		22
II.1	Premessa	22
II.2	Fonti normative	23
II.3	Gli aspetti procedurali dell'intervento	23
II.4	I contenuti dell'intervento	27
II.5	Le misure di intervento precoce	37
II.6	Obblighi di notifica alla BCE per banche e gruppi LSI	40
II.7	Identificazione delle situazioni di dissesto o rischio di dissesto	40
II.8	Le attività successive all'intervento ("follow-up")	41
II.9	La procedura d'urgenza per l'esame delle situazioni aziendali	42
Capitolo III	La procedura sanzionatoria e i riferimenti per le altre Autorità	44
III.1	Premessa	44
Capitolo IV	Dati statistici sugli interventi di vigilanza	46
IV.1	Gestione delle informazioni	46

Capitolo I

L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

I.1 Premessa

Il Sistema di Analisi Aziendale (cfr. Parte Prima, Sezione I, Cap. II, par. II.6) costituisce la base per l'azione di vigilanza, indirizzata sia a specifici profili (di rischio o trasversali) sia alla situazione complessiva.

L'azione di vigilanza presenta un ampio campo di variazione in relazione alle concrete fattispecie rilevate, alle quali deve essere costantemente adattata; essa può essere classificata nelle seguenti categorie logiche, pur considerando che le stesse possono risultare strettamente correlate.

In particolare:

- l'azione conoscitiva è finalizzata ad arricchire il set informativo a disposizione (e le connesse valutazioni) con riferimenti quali-quantitativi di maggiore dettaglio sulla situazione aziendale (assetti di governo e controllo, strategie aziendali, profili di rischio, ecc.), incluse le indagini tematiche a fini macroprudenziali; tale azione fa perno, principalmente, sul confronto con l'intermediario (cfr. par. I.7) e si sviluppa con vari strumenti operativi (richieste di informazioni, convocazioni, accertamenti ispettivi); non comporta, in generale, la richiesta di misure di adeguamento delle variabili tecniche e organizzative;
- l'azione di intervento è volta, in relazione alle diverse fattispecie, a prevenire il deterioramento della situazione aziendale o di suoi profili, sollecitare gli organi aziendali a mantenere o ripristinare condizioni di piena normalità, promuovere il risanamento delle gestioni problematiche, assicurare la conformità alle norme e ai requisiti regolamentari. Essa si attua attraverso gli "interventi", atti formali con i quali la Vigilanza:
 - formula richiami, inviti o raccomandazioni (interventi preventivi);
 - richiede all'intermediario l'adozione di misure correttive di carattere organizzativo, di contenimento/riduzione dei rischi, di natura patrimoniale (interventi correttivi);
 - adotta - laddove ne ricorrano i presupposti (cfr. articolo 69-octodecies) nei confronti degli intermediari che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/59/UE (cd. BRRD)¹ e delle norme nazionali che la recepiscono - misure di intervento precoce per porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed

¹ Banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM (Art. 55-quinquies ex-TUF) che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio; b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

economica di un intermediario prima che non ci siano alternative alla risoluzione (ad es. attuazione del piano di risanamento e rimozione collettiva degli organi e dell'alta dirigenza).

- l'azione di "follow-up" si propone di monitorare lo stato di attuazione del piano definito dall'intermediario, d'iniziativa o per corrispondere alle richieste della Vigilanza, anche alla luce dell'evoluzione operativa e della situazione aziendale. Può indurre a modificare l'intensità o la natura degli interventi posti in essere, adeguandoli alle nuove esigenze.

Affinché l'azione di vigilanza sia efficace, è indispensabile individuare con precisione gli obiettivi finali e gli strumenti più appropriati; punto di riferimento prioritario sono gli esiti del "ciclo di valutazione".

L'azione di vigilanza da adottare è influenzata dalla dimensione e dalla problematicità dell'intermediario (principio di proporzionalità); in ragione dell'approccio consolidato che informa gli schemi di analisi, rileva, altresì, l'eventuale appartenenza dell'intermediario ad un gruppo.

I.2 Principio del collegamento "valutazione-azione"

L'impostazione dell'azione di vigilanza e la sua concreta attuazione devono essere coerenti con le risultanze dell'attività di controllo, analisi e valutazione, effettuata sia a distanza, sia in ispezione.

A tal fine, vengono illustrati, di seguito, i principali criteri per la definizione dell'azione di vigilanza in funzione delle valutazioni assegnate. Si precisa peraltro che - alla luce degli elementi di peculiarità che connotano le concrete fattispecie - non è possibile stabilire automatismi tra la valutazione e l'azione da svolgere, fissando "ex ante", in maniera univoca, tipologia, modalità e strumenti delle iniziative da porre in essere.

I criteri esposti devono essere costantemente adattati alle reali situazioni, anche alla luce dell'azione pregressa e dei concreti risultati ottenuti, dell'attitudine mostrata dagli organi aziendali alla soluzione dei problemi, dei prevedibili sviluppi della situazione aziendale e dei rischi di un suo peggioramento.

E' dunque compito delle unità di vigilanza stabilire, di volta in volta, i contenuti dell'azione più opportuna.

I.3 Linee generali dell'azione di vigilanza

In linea generale, gli interventi correttivi sono limitati agli intermediari con giudizio complessivo rientrante nell'area delle valutazioni sfavorevoli. Per gli intermediari con valutazione complessiva favorevole gli interventi effettuabili sono ordinariamente circoscritti a quelli di tipo preventivo.

Viene tuttavia prevista la possibilità di effettuare interventi correttivi anche in presenza di un giudizio complessivo pari a 2 laddove siano compresenti

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

valutazioni sfavorevoli in uno o più profili trasversali/aree di rischio². In tale caso, l'intervento correttivo - limitato al profilo trasversale/area di rischio deteriorato - è graduato all'effettivo livello di problematicità riscontrato e alla valutazione complessiva ed è posto in essere al fine di evitare un peggioramento della situazione aziendale nel suo complesso.

A. Area delle valutazioni favorevoli

Valutazione complessiva 1

Il periodico monitoraggio della situazione aziendale è integrato, di norma, da un'azione conoscitiva sugli aspetti aziendali maggiormente meritevoli di attenzione (resoconto ICAAP; linee strategiche innovative; profili tecnici che, seppure in equilibrio, evidenziano qualche sintomo di peggioramento; ecc.).

Le modalità dell'azione sono improntate al confronto con l'intermediario, utilizzando lo strumento più funzionale all'esigenza da soddisfare.

Interventi preventivi possono essere attivati in presenza di profili trasversali/aree di rischio con giudizi nell'area sfavorevole. L'intervento è finalizzato ad evitare il propagarsi della situazione di anomalia ad altri profili/aree o alla complessiva situazione aziendale.

Valutazione complessiva 2

L'azione interessa principalmente i profili valutativi che denotano aspetti di debolezza (con punteggi rientranti nell'area delle valutazioni sfavorevoli). Sia il periodico monitoraggio, sia l'azione conoscitiva devono essere più approfonditi laddove i giudizi (di profilo e/o complessivo) denotino rischi di deterioramento o segnalino peggioramenti di precedenti valutazioni. Il confronto con l'intermediario mira a verificare l'esatta estensione delle aree di debolezza, l'adeguatezza delle iniziative intraprese, la congruità delle strategie, in specie se improntate alla espansione operativa o all'inserimento in nuovi segmenti di attività.

L'analista valuta l'opportunità di iniziative volte a evitare che peggioramenti delle variabili tecniche e organizzative possano sfociare in situazioni di patologia ("interventi preventivi"); ciò si realizza, in genere, con un'opera di stimolo e sensibilizzazione degli organi aziendali, formulando, con le modalità ritenute più efficaci, richiami, inviti o raccomandazioni sui profili connotati da valutazioni non favorevoli.

Interventi correttivi possono essere attivati in presenza di profili trasversali/aree di rischio con giudizi nell'area sfavorevole. L'intervento è finalizzato ad evitare il propagarsi della situazione di anomalia ad altri profili/aree o alla complessiva situazione aziendale.

² In presenza di circostanze di carattere eccezionale (ad es. "accompagnamento" a livelli patrimoniali normativi futuri), è possibile attivare interventi - di natura sia preventiva che correttiva - anche con giudizio nell'area favorevole a livello complessivo e dei singoli profili.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

B. Area delle valutazioni sfavorevoli

Valutazione complessiva 3

E' necessaria una stretta sorveglianza, in quanto l'evoluzione negativa della situazione tecnica e organizzativa potrebbe intaccare, o anche compromettere definitivamente, gli equilibri aziendali.

I controlli periodici assumono carattere di priorità, sono maggiormente approfonditi e, ove necessario, più frequenti rispetto alle scadenze previste in via generale. Essi devono riguardare, principalmente, i profili di maggiore criticità e, ove presenti, le violazioni della normativa.

L'analista valuta l'opportunità di chiedere dati e informazioni ad hoc, anche a carattere periodico, per una migliore valutazione di tali aspetti (ad es. dettaglio dell'evoluzione delle posizioni anomale rilevate in sede ispettiva, resoconti delle funzioni di controllo).

Gli approfondimenti mirano anche a verificare la consapevolezza degli esponenti aziendali, la loro capacità di individuare e attuare le misure necessarie, l'efficacia delle eventuali iniziative intraprese autonomamente (in termini di obiettivi, tempistiche, modalità). Al riguardo, possono essere utilizzati gli strumenti (invio di lettere, convocazione degli esponenti aziendali, avvio di accertamenti ispettivi) secondo la tipologia più adatta alla situazione.

In mancanza di un'autonoma ed efficace azione di riequilibrio – anche a seguito dell'esito non favorevole di precedenti interventi - vanno posti in essere interventi correttivi, con gradualità e intensità commisurate alle problematiche rilevate³.

Poiché il giudizio complessivo è la sintesi delle valutazioni di profilo, gli interventi correttivi possono riguardare, oltre alla situazione aziendale, singole aree di rischio o trasversali. Inoltre, è importante considerare quale componente (quantitativa e/o qualitativa) delle aree di rischio denota le maggiori criticità al fine di calibrare coerentemente l'intervento⁴.

Valutazione complessiva 4

Gli intermediari problematici sono destinatari di un'azione molto incisiva, che si sviluppa attraverso l'intensificazione dei controlli, la loro cadenza ravvicinata e, di norma, l'adozione degli interventi correttivi previsti dalla normativa.

Detti interventi possono avere contenuto organizzativo (governo societario, sistema dei controlli interni, presidi organizzativi a fronte dei rischi), obiettivi

³ Si tratta, nella maggior parte dei casi, di interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi.

⁴ Ad es., a fronte di debolezze emerse, in una o più aree di rischio, negli aspetti più strettamente gestionali e organizzativi, andrebbero attivati interventi di miglioramento dei processi e dei sistemi di gestione dei rischi stessi.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

di contenimento e di riduzione dei rischi, effetti di tipo patrimoniale (divieto di distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio, detenzione di risorse patrimoniali aggiuntive rispetto ai requisiti patrimoniali).

I fattori di orientamento generale per la scelta della misura correttiva sono dati: dalla natura e dalla gravità delle carenze rilevate; dall'andamento nel tempo dei punteggi (rileva, in particolare, la persistenza di valutazioni negative o la tendenza al loro peggioramento); dai tempi e dall'efficacia delle iniziative eventualmente intraprese dall'intermediario; dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli esponenti aziendali.

Come detto nel caso delle valutazioni complessive pari a 3, gli interventi correttivi possono riguardare, oltre alla situazione aziendale, singole aree di rischio o trasversali, considerando quale componente (quantitativa e/o qualitativa) delle aree di rischio denota le maggiori criticità al fine di calibrare coerentemente l'intervento.

Qualora la misura correttiva ritenuta più idonea necessiti di un lasso temporale più o meno lungo per manifestare i propri effetti (è il caso delle misure di rafforzamento organizzativo), l'analista valuta l'opportunità di accompagnare la stessa con interventi più efficaci nel breve periodo.

L'intervento correttivo segue l'iter procedurale descritto nel Capitolo II par. II.3 della presente sezione.

Qualora la situazione aziendale sia fortemente deteriorata o siano rilevate gravi irregolarità di gestione, violazioni di disposizioni legislative, amministrative e statutarie, va valutato il ricorso a provvedimenti di carattere straordinario per gli intermediari che non rientrano nell'ambito di applicazione della BRRD. Invece, per gli intermediari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, va valutata - al fine di evitare l'irreversibilità della situazione di crisi (ossia una situazione di dissesto) - l'adozione delle misure di intervento precoce di cui all' art. 69 *noviesdecies* TUB e, in considerazione dell'inefficacia riscontrata di eventuali interventi correttivi eventualmente già adottati in precedenza, di quelle di cui all'articolo 69 *vicies-semel* TUB (cfr. Capitolo II par. II.5).

I.3.1 **L'azione di vigilanza conseguente agli accertamenti ispettivi**

Le risultanze ispettive, specie se fanno emergere aspetti di debolezza o di problematicità, rendono opportuna un'approfondita riflessione circa l'adeguatezza (in termini di intensità e ampiezza) dell'azione in corso, onde vagliare se proseguire secondo la linea tracciata ovvero variarla alla luce dei nuovi elementi di valutazione.

In linea generale, è altresì necessaria una adeguata valorizzazione del patrimonio informativo acquisito in sede ispettiva, specie con riguardo agli aspetti più qualitativi della gestione (sistemi di governo e controllo, strategie, aspetti manageriali, gestione dei rischi, ecc.), facendone il perno dell'azione di vigilanza nell'interlocuzione con l'intermediario.

Ciò presuppone l'attenta verifica dell'idoneità delle iniziative di adeguamento alle carenze rilevate dalla Vigilanza, il loro "follow-up" –

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

procedendo all'acquisizione di riferimenti dettagliati sullo stato di attuazione - e la valutazione dei loro effetti sugli equilibri tecnici e gestionali.

Al fine di valutare in modo approfondito le risposte fornite dall'intermediario ai rilievi formulati nel rapporto ispettivo, le unità responsabili dei controlli a distanza possono avvalersi del contributo del Capo del gruppo ispettivo.

Ad esito dell'esame delle risposte aziendali ai rilievi ispettivi e degli eventuali approfondimenti condotti, può rendersi utile un'opera di stimolo e di sensibilizzazione degli organi aziendali, formulando richiami, inviti o raccomandazioni con le modalità ritenute più efficaci.

Qualora le risultanze ispettive evidenzino la necessità di un'azione correttiva, si seguono i criteri riportati nel Capitolo II (incluso il par. II.5).

I.4 Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti dei gruppi

Lo SREP svolto sui gruppi bancari e di SIM segue un approccio consolidato; l'azione di vigilanza, ispirandosi ad una logica analoga, deve essere:

- modulata sulla base delle valutazioni assegnate al gruppo a livello consolidato;
- indirizzata alla capogruppo, in quanto referente della Banca d'Italia.

Le esigenze conoscitive e di intervento nei confronti di singole entità del gruppo vanno inserite nell'azione da condurre a livello consolidato.

In linea con le indicazioni fornite nella Parte Prima della Guida (Sezione I, Cap. II, par. II.10), l'azione conoscitiva sulle componenti del gruppo è preordinata ad una migliore interpretazione:

- dell'esposizione ai rischi del gruppo nel suo complesso e delle soluzioni organizzative adottate per gestirli. Gli approfondimenti riguardano, tipicamente, le "entità rilevanti";
- dei motivi di valutazioni particolarmente sfavorevoli (pari 4) assegnate al gruppo nel suo complesso. In tal caso, oggetto di approfondimento e monitoraggio sono gli intermediari che incidono maggiormente sulla situazione di problematicità.

Qualora le finalità conoscitive inducano a convocare gli esponenti aziendali, sono presenti, di norma, sia gli organi della capogruppo sia quelli della controllata (cfr. par. I.7.4).

Gli interventi correttivi vanno effettuati, di norma, nei confronti della capogruppo, anche quando si riferiscono a singole componenti, poiché la capogruppo - nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento - è tenuta a emanare disposizioni nei confronti delle controllate per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Vigilanza.

Quando il destinatario dell'intervento correttivo è una componente del

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

gruppo, la scelta della misura più appropriata dovrebbe essere tesa a creare una struttura di incentivi che induca sia la capogruppo sia la controllata a porre rimedio alle criticità rilevate. Ad es., nel caso di iniziative a contenuto patrimoniale, la misura riferita alla singola componente può essere strutturata in modo da riflettersi sull'adeguatezza patrimoniale, il contenimento e la riduzione del rischio a livello consolidato⁵.

Qualora si proceda all'adozione di provvedimenti specifici (cfr. par. II.3), è necessario intrattenere formalmente la componente del gruppo interessata, anche al fine di ottemperare alle previsioni della L. 241/90 e successive modifiche. Così pure, in presenza di riscontrati disallineamenti dalla normativa applicabile a livello individuale, l'intervento, da calibrare sulla base della situazione della singola componente, va indirizzato anche a quest'ultima.

Nel caso delle SGR appartenenti a gruppi bancari o di SIM, deve essere valutato, volta per volta, il contenuto delle azioni da condurre, al fine di individuare preventivamente il soggetto destinatario (capogruppo e/o SGR). In generale, è opportuno che l'azione, ove riguardi aspetti concernenti le strategie, la governance, l'assetto organizzativo o la gestione dei prodotti, venga indirizzata direttamente alla SGR – stante l'autonomia gestionale che la deve caratterizzare – definendo le modalità con le quali interessare, ove necessario, la capogruppo.

I.5 Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti degli intermediari con sistemi riconosciuti

Con riferimento ai rischi di credito, di mercato, di controparte, operativi per i quali gli intermediari sono stati autorizzati ad utilizzare i propri sistemi interni di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali, l'azione di vigilanza deve essere strettamente coordinata con il processo di autorizzazione e assumere come riferimento i contenuti del relativo provvedimento.

L'azione conoscitiva e quella di intervento sono pertanto orientate principalmente a verificare:

- il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti dalla normativa per l'adozione, a fini prudenziali, di tali sistemi;
- lo stato di attuazione degli interventi eventualmente richiesti all'intermediario in sede di autorizzazione;
- il rispetto del piano di estensione progressiva del sistema interno ("roll-

⁵ Ad es., all'imposizione di un requisito patrimoniale aggiuntivo a livello individuale nei confronti della componente del gruppo, potrebbe essere preferibile l'applicazione – a livello consolidato – di coefficienti di ponderazione più elevati per le attività di rischio di pertinenza della componente stessa: in questo modo, la capogruppo avrebbe maggiori incentivi a stimolare la controllata ad adottare idonee iniziative per rimuovere le criticità rilevate.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

out”) presentato dall’intermediario e delle eventuali modifiche apportate in corso di realizzazione;

- l’osservanza delle condizioni per l’utilizzo parziale permanente dei metodi di calcolo diversi da quelli riconosciuti (ove ciò sia previsto dalla normativa di riferimento).

Per tutti i dettagli operativi, si rimanda alla Sezione III della Parte II.

Per quanto riguarda l’azione conoscitiva e di intervento sui profili diversi da quelli sui quali insistono i sistemi riconosciuti, vanno seguiti i criteri previsti in via generale.

I.6 La programmazione dell’azione di vigilanza

Per quanto concerne la programmazione dell’azione di vigilanza si rinvia alla Parte Prima, Sezione I, capitolo 2.

I.7 Il confronto con gli intermediari: finalità e strumenti

I.7.1 Premessa

Come specificato nella Parte Prima della Guida (cfr. Sezione I, Cap. II, par. II.1.6), le attività di controllo e di analisi si svolgono valorizzando il confronto con gli intermediari, finalizzato allo scambio di informazioni.

In relazione alle finalità perseguite, il confronto – che di norma è attivato dalla Vigilanza - si configura come conoscitivo, interlocutorio o di “follow-up”.

Gli strumenti del confronto sono costituiti da: a) richieste di informazioni; b) convocazione degli esponenti aziendali; c) ispezioni.

La scelta dello strumento, orientata anche a contenere gli oneri per i soggetti vigilati, dipende dal tipo di confronto (conoscitivo, interlocutorio, di “follow-up”) e dai suoi specifici obiettivi.

Di seguito, si forniscono indicazioni sulle finalità e sugli strumenti del confronto. Con riferimento a questi ultimi, ci si sofferma sulle prime due tipologie di strumento, rinviando alla Parte Terza della Guida la trattazione delle ispezioni, utilizzabili anche per soddisfare esigenze di confronto con gli intermediari.

I.7.2 Confronto conoscitivo, interlocutorio e di “follow-up”: finalità

A. Confronto conoscitivo

Con una intensità e frequenza variabili per i diversi intermediari (principio di proporzionalità), il confronto conoscitivo è volto a migliorare l’analisi dell’esposizione ai rischi, dei profili trasversali, del processo di auto-valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP). In tale ottica, esso si propone di:

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

- qualificare l'interpretazione dei dati disponibili a distanza, acquisire informazioni utili a completare tali indagini, chiarire le cause sottostanti gli eventuali sintomi di peggioramento rilevati;
- favorire - nei rapporti con l'intermediario - una comprensione reciproca delle analisi svolte; dal punto di vista degli intermediari, il confronto con la Vigilanza facilita l'individuazione degli affinamenti da apportare a metodologie, sistemi e processi interni.

Obiettivi, tempi e strumenti del confronto conoscitivo⁶ sono definiti, in linea di massima, in sede di pianificazione del "ciclo di valutazione".

Il confronto conoscitivo può rendersi opportuno anche in connessione con l'istruttoria di procedimenti amministrativi⁷, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Il confronto assume caratteristiche diverse a seconda delle classi di priorità di riferimento. In generale, entità e articolazione dei bisogni informativi che giustificano l'attivazione del confronto da parte della Vigilanza aumentano al crescere della rilevanza, della complessità, del grado di personalizzazione dei sistemi di gestione dei rischi e di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale degli intermediari.

L'interazione tra Vigilanza e intermediario riveste, pertanto, carattere di maggiore intensità e continuità per gli intermediari più rilevanti e/o che optano per sistemi di calcolo dei requisiti patrimoniali e metodologie ICAAP diversi da quelle standard. La Parte Prima della Guida contiene indicazioni sulla frequenza e sui principali referenti di tale tipo di confronto, differenziate per le diverse classi di priorità.

B. Confronto interlocutorio

E' finalizzato a rappresentare all'intermediario - qualora siano emersi elementi di debolezza, anche prospettica, o di problematicità - i risultati del "ciclo di valutazione"⁸ e a stimolare la definizione autonoma e l'attuazione delle misure di adeguamento. Tale confronto può essere realizzato anche dopo la comunicazione degli esiti del "ciclo di valutazione", o delle risultanze ispettive, per approfondire le iniziative prospettate dall'intermediario.

Tale confronto:

- è più approfondito per gli intermediari caratterizzati da maggiore criticità;

⁶ Specie se il confronto è realizzato attraverso la convocazione di esponenti aziendali o accertamenti ispettivi (cfr. infra).

⁷ Riguardanti sia le iniziative volte all'ampliamento della capacità operativa (cfr. Sezione II), sia l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi (cfr. Sezione III).

⁸ Questo, a sua volta, può avere già comportato momenti di confronto conoscitivo.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

- si realizza, di norma, con la convocazione degli esponenti aziendali; in caso di ispezione, può coincidere con la consegna del rapporto ispettivo⁹.

L'interazione con l'intermediario si propone, tra l'altro, di verificare il grado di consapevolezza degli esponenti aziendali, la concretezza degli impegni assunti, anche riguardo alla stima dei tempi necessari a conseguire il pieno riequilibrio, e in generale la reattività all'azione della Vigilanza.

A esito di tale interazione, l'unità di vigilanza valuta la necessità di formalizzare in una lettera le considerazioni sulla situazione aziendale e sull'idoneità del riscontro fornito.

Qualora poi non risultino adeguate le misure prospettate dall'intermediario (ad es. riguardo alla completezza, incisività, articolazione, tempistica delle iniziative), deve valutarsi il ricorso a interventi più incisivi.

C. Confronto di “follow-up”

Il confronto di “follow-up” è volto a verificare lo stato di attuazione delle misure autonomamente assunte dall'intermediario o imposte dalla Banca d'Italia.

Esso può avvalersi dell'apposita informativa (integrata con le valutazioni dei competenti organi aziendali e dei responsabili delle funzioni di controllo), eventualmente richiesta all'intermediario per relazionare periodicamente la Vigilanza sull'avanzamento delle misure di adeguamento, sui tempi programmati per il loro completamento, sui risultati ottenuti.

L'esito del confronto di “follow-up” può indurre a rivedere l'incisività degli interventi di vigilanza in essere, al fine di adeguarli agli eventuali mutamenti intervenuti nella realtà aziendale (cfr. anche par. II.6).

I.7.3

Gli strumenti del confronto: la richiesta di informazioni

Nell'utilizzo di tale strumento - volto ad acquisire documenti, dati o notizie aggiuntive rispetto a quelli per i quali è prevista, a vario titolo, la trasmissione in via ordinaria alla Vigilanza - assumono particolare rilievo:

- 1) la selezione delle esigenze informative.

In linea di massima, i bisogni informativi sono individuati in fase di pianificazione dello SREP, specie se l'approfondimento comporta l'acquisizione di dati la cui produzione presenta una certa complessità per l'intermediario. A tale riguardo, occorre considerare l'impegno richiesto all'intermediario e gli effettivi benefici per la Vigilanza, accertando che le richieste non comportino oneri per l'intermediario non compensati dal valore aggiunto apportato all'analisi.

L'esigenza informativa può emergere anche nel corso dell'attività di

⁹ Ciò a cura del rappresentante del Servizio o della Filiale competenti sull'intermediario.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

controllo e analisi, per integrare il patrimonio informativo, chiedere delucidazioni, ecc.; si fa riferimento, tra l'altro: a) alle analisi dei rischi, ove queste rilevino nuovi punti di debolezza o criticità, o l'aggravamento di vulnerabilità pregresse; b) a eventi aziendali o fattori esterni di rilievo che richiedono una pronta risposta dell'intermediario (ad es. episodi di non conformità, eventi in grado di riflettersi sulla reputazione dell'intermediario, particolari situazioni di mercato, ecc.).

Nell'ambito del confronto interlocutorio o di "follow-up", la richiesta di informazioni è finalizzata, di norma, ad acquisire aggiornamenti o delucidazioni sullo stato delle iniziative o misure preannunciate dall'intermediario e sui risultati ottenuti.

Per soddisfare le esigenze informative, occorre selezionare:

- il tipo di informazioni (quantitative e/o qualitative) più idonee, ponendo attenzione affinché le stesse si caratterizzino per fruibilità, verificabilità e completezza; in generale, è opportuno evitare l'acquisizione di documentazione (quale, ad es., la dettagliata disciplina delle procedure operative) che non si presti ad un'efficace verifica a distanza;
- le modalità di raccolta e di inoltro più efficienti, tenendo conto della natura e dell'entità dei dati richiesti e delle tecniche utilizzate per il loro trattamento e distinguendo tra richieste di informazioni occasionali, sistematiche, rivolte a uno o più intermediari¹⁰;

(testo omissis)

I.7.4 Gli strumenti del confronto: la convocazione di esponenti aziendali

La convocazione di esponenti aziendali, realizzabile anche mediante videoconferenza, rappresenta una valida modalità per conoscere il management e per acquisire informazioni sulle strategie e sull'operatività degli intermediari, a integrazione e riscontro di quelle utilizzate nell'attività di controllo e analisi.

Lo stile della convocazione deve rifuggire da forme d'interferenza sull'autonomia imprenditoriale degli intermediari, in quanto la convocazione rappresenta una delle modalità principali con le quali si rende manifesta l'attività di controllo svolta dalla Vigilanza e l'attenzione da essa posta nei confronti degli intermediari.

Nell'ambito del confronto conoscitivo a distanza, la convocazione rappresenta un momento fondamentale del colloquio con l'intermediario sul

¹⁰ A seconda dei casi, le informazioni possono essere acquisite utilizzando i dati interni dell'intermediario o modalità organizzative più complesse (ad es. adozione di un particolare formato o di un apposito "tracciato record" in caso di dati da trattare in via informatica). Qualora le informazioni soddisfino esigenze di più utenti, è opportuno un adeguato coordinamento dell'iniziativa (ad es. a livello di Servizio o di Dipartimento).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

modo in cui esso pianifica, esercita e controlla l'attività (dalla definizione degli obiettivi strategici, ai rischi che ne derivano, alle scelte sotto il profilo patrimoniale e organizzativo). La convocazione può essere generale - ossia finalizzata ad approfondire la situazione aziendale complessiva e, in particolare, i risultati dello SREP - o settoriale.

Nel quadro del confronto interlocutorio o di "follow-up", il contatto diretto può risultare efficace anche per l'opera di sensibilizzazione dei responsabili aziendali che da esso normalmente discende.

Può risultare opportuno invitare gli esponenti aziendali a dare seguito ai riferimenti forniti nel corso degli incontri, anche alla luce delle osservazioni formulate dalla Vigilanza, rassegnando una apposita informativa utile per acquisire formalmente le valutazioni degli esponenti sulle tematiche trattate e per orientare le successive attività di verifica.

A. La convocazione generale

Costituisce un momento di confronto al più alto livello con gli organismi vigilati. Di norma, vi prendono parte gli esponenti di vertice degli organi con funzione di supervisione strategica e/o di gestione e/o di controllo. In relazione al livello ed al ruolo degli interlocutori, è opportuno che questi incontri siano coordinati da dirigenti dei Servizi o delle Filiali.

La convocazione generale ha normalmente ad oggetto la situazione complessiva dell'intermediario, le prospettive strategiche e operative, i profili di governance nonché - anche con riferimento a specifici comparti - le politiche aziendali, specie in materia di gestione dei rischi, di determinazione dei correlati presidi patrimoniali e organizzativi, di controlli interni.

Le risultanze delle analisi e delle valutazioni effettuate dalla Vigilanza vengono rappresentate e discusse con gli esponenti, al fine di acquisire elementi informativi e valutativi.

Nell'ambito del confronto interlocutorio o di "follow-up", va richiamata l'attenzione sulle principali problematiche che interessano l'intermediario al fine di valutare il grado di consapevolezza, esaminare le iniziative intraprese o allo studio, richiedere correttivi nella gestione.

B. La convocazione settoriale

Rispetto a quella generale, la convocazione settoriale ha un taglio maggiormente tecnico-operativo, si rivolge principalmente alla dirigenza intermedia ed è finalizzata essenzialmente a obiettivi di conoscenza e di approfondimento di specifici comparti, delle metodologie adottate nella gestione dei rischi, del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, dei sistemi di controllo.

Essa si presta a integrare le informazioni utilizzate nell'analisi a distanza e a dialogare con il management intermedio sulle scelte adottate.

Convocazioni della specie possono concernere, ad es., l'andamento di settori operativi quali l'area crediti, la finanza, le filiali estere, il comparto

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

delle partecipazioni, i rapporti intragruppo, nonché i sistemi organizzativi, l'attività delle funzioni di controllo interno, le tematiche di IT.

L'utilità è, di regola, direttamente proporzionale alla complessità ed alla dimensione dell'intermediario. In particolare, per gli intermediari maggiormente complessi tale tipologia di convocazione concorre ad assicurare la necessaria continuità di interazione con le funzioni aziendali (in particolare, Internal auditing, Risk management), che svolgono un ruolo rilevante nel controllo dei rischi aziendali.

Nel corso del confronto con tali funzioni possono essere discussi i miglioramenti da apportare ai sistemi di governo e di controllo ed ai presidi organizzativi delle diverse aree di rischio. Pur se auspicabili dal punto di vista della Vigilanza, tali interventi devono essere sempre frutto di un autonomo processo decisionale dell'intermediario nel quadro di una valutazione complessiva delle esigenze gestionali.

In questi casi, in coerenza con la natura tecnica della convocazione e data la presenza di elementi della dirigenza intermedia dell'intermediario, va valutata l'opportunità di sottoporre formalmente agli organi di vertice gli elementi emersi nel corso del confronto.

Analogamente, qualora dalla convocazione emergano profili di anomalia, è opportuno che il confronto sulle misure di adeguamento necessarie prosegua con il coinvolgimento degli organi di vertice.

C. La convocazione di intermediari appartenenti a gruppi

Data l'ottica consolidata del processo di revisione e valutazione prudenziale, nel caso di gruppi, la convocazione, generale o settoriale, è diretta agli esponenti (degli organi di vertice o del middle management) della capogruppo (e/o delle strutture accentrate) e – se del caso – alla componente rilevante ai fini dell'azione di vigilanza in via di svolgimento.

La convocazione congiunta di rappresentanti della capogruppo e della controllata può risultare opportuna in confronti di tipo interlocutorio (propedeutici all'adozione di interventi sulla controllata) ovvero quando le esigenze di confronto interessino problematiche che coinvolgono entrambe le componenti (ad es. progetti di sviluppo riguardanti l'intermediario appartenente al gruppo; questioni che implicano il coinvolgimento delle funzioni di controllo interno di gruppo, ecc.).

In alcune circostanze, può essere opportuno limitare la convocazione ai rappresentanti dell'intermediario appartenente al gruppo, valutando la possibilità – se necessario – di proseguire il confronto a livello di capogruppo; si citano, ad es., le situazioni caratterizzate da un'elevata autonomia gestionale della controllata o da conflittualità all'interno del gruppo, nonché gli approfondimenti che interessano le strategie, la governance, l'assetto organizzativo o la gestione dei prodotti delle SGR.

(testo omissis)

Capitolo II

Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

II.1 Premessa

In linea generale, la scelta dell'intervento correttivo, incluse per gli intermediari soggetti alla BRRD le misure di intervento precoce, e le modalità di rappresentazione dipendono dalla gravità delle carenze, dalle esigenze di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali.

L'esercizio del potere impositivo da parte della Vigilanza deve rispondere alle finalità stabilite dalla normativa: ogni intervento correttivo e/o di intervento precoce¹ deve essere attentamente ponderato sotto il profilo dei costi associati e dei benefici attesi. Le misure correttive devono essere commisurate al grado di problematicità e realizzabili dall'intermediario in tempi ragionevoli.

L'azione correttiva si esplica in interventi di intensità crescente nei contenuti e nella forma, che possono sostanziarsi:

- a) nella puntuale indicazione degli obiettivi da conseguire e della relativa tempistica, demandando all'intermediario il compito di individuare le misure più efficaci sotto la propria responsabilità senza la necessità di applicare vincoli o regole diversi da quelli ordinari;
- b) nell'adozione di provvedimenti specifici, a fini prudenziali², per imporre all'intermediario disposizioni di carattere particolare nelle materie oggetto di regolamentazione (organizzazione e controlli interni, adeguatezza patrimoniale, partecipazioni detenibili, contenimento dei rischi, informativa al pubblico) ovvero limitazioni operative o divieti;
- c) nell'esercizio degli altri poteri di intervento che l'ordinamento ha predisposto per sanare o risolvere irregolarità, inerzie o inadempienze specifiche (cfr., tra gli altri, artt. 19, comma 5, 20, comma 2, 26, comma 6, 62, 63, 110 del TUB; artt. 7, comma 3, 8, comma 5-bis, 13, comma 3, 14, commi 6 e 7, 16, comma 2, del TUF);
- d) nell'adozione, al ricorrere dei relativi presupposti, di misure d'intervento precoce³ e di carattere straordinario di cui al Titolo IV e agli artt. 110, 113 bis, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies del TUB e Parte II, Titolo IV, del TUF)⁴.

¹ (testo omissis)

² (testo omissis)

³ (testo omissis)

⁴ Si rammenta che, nel caso delle banche, alcune misure correttive (in particolare, il divieto di

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

L'attuazione degli interventi correttivi può essere decisa in funzione⁵:

- dell'esito del ciclo di valutazione, qualora il giudizio complessivo sia pari a 3 e 4. In tali casi, l'intervento correttivo – ponendosi a conclusione del confronto con l'intermediario – presuppone un giudizio di inadeguatezza delle iniziative autonomamente assunte (ovvero prospettate) con riferimento alla loro natura, ampiezza e tempistica di realizzazione. E' prevista la possibilità di effettuare interventi correttivi anche qualora l'intermediario presenti una valutazione complessiva favorevole qualora:
i) il punteggio complessivo sia pari a 2 e siano assegnati giudizi di profilo trasversale/area di rischio sfavorevoli ovvero ii) ricorrano circostanze esogene rispetto all'intermediario (cfr. par. II.4.8) ;
- degli esiti di accertamenti ispettivi conclusi con un giudizio che ricade nell'area delle valutazioni sfavorevoli⁶;
- del repentino deterioramento degli equilibri aziendali e/o dell'emergere di irregolarità o violazioni della normativa che richiedono interventi tempestivi (ad es. insufficienza del patrimonio di vigilanza rispetto ai requisiti prudenziali; comportamenti fraudolenti di esponenti/dipendenti).

(testo omissis)

II.2 Fonti normative

(testo omissis)

II.3 Gli aspetti procedurali dell'intervento

II.3.1 La formalizzazione

L'intervento correttivo deve essere formalizzato in un apposito atto, al fine di garantire l'osservanza dei principi che regolano l'azione amministrativa, in primis la trasparenza del processo decisionale.

intraprendere nuove operazioni e la chiusura di succursali) possono essere adottate in presenza di violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero a fronte di irregolarità di gestione (art. 78 TUB). Del pari, per gli intermediari attivi nei servizi di investimento (SIM, SGR, banche) possono essere adottati i provvedimenti ingiuntivi previsti dall'art. 51 del TUF (divieto di intraprendere nuove operazioni e imposizione di ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario) in presenza di violazioni che possano pregiudicare interessi di carattere generale ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

⁵ Si precisa che alcune misure correttive (in particolare il divieto di intraprendere nuove operazioni e la convocazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo) possono essere adottate anche in base al D.Lgs. n. 231/2007 (art. 7) nei confronti dei soggetti obbligati vigilati dal nostro Istituto.

⁶ Anche a seguito di un'ispezione conclusa con giudizio favorevole ma con valutazioni di profilo rientranti nell'area delle valutazioni sfavorevoli, può valutarsi l'opportunità di porre in essere un intervento di tipo correttivo mirato agli aspetti di problematicità riscontrata.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

In relazione alla tipologia e alla finalità dell'intervento, la formalizzazione può consistere in due diverse modalità:

- lettere d'intervento; a tale modalità può farsi ricorso qualora l'azione correttiva sia intrapresa nel contesto del confronto interlocutorio, ovvero in tutte le situazioni in cui la Vigilanza ritenga necessario indicare, in modo dettagliato, gli obiettivi da conseguire con le relative tempistiche (ad es. rafforzamento dei sistemi di governo e controllo e dei presidi organizzativi delle diverse aree di rischio) e delineare le iniziative da assumere, lasciando all'intermediario la responsabilità di individuare le modalità più idonee;
- provvedimenti specifici; con tale forma vengono assunti gli interventi correttivi volti a imporre obblighi o vincoli diversi da quelli cui sono assoggettati, in via generale, tutti gli intermediari. Tali provvedimenti sono adottati nell'ambito di "procedimenti d'ufficio"⁷, che vanno svolti nel rispetto dei principi e delle procedure, indicati dalla legge⁸ e dalle disposizioni di attuazione⁹, che governano l'azione amministrativa (per maggiori dettagli cfr. par. II.3.2). Rientrano in tale fattispecie: le misure di rafforzamento organizzativo che si sostanziano nell'imposizione di vincoli organizzativi particolari, diversi da quelli previsti in via generale dalla normativa; le limitazioni dell'operatività; il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni; le restrizioni di attività già svolte o le limitazioni alla struttura territoriale; gli interventi aventi effetti patrimoniali.

L'iter procedurale dei provvedimenti specifici deve constare di una preliminare fase istruttoria.

(testo omissivo)

II.3.2 Provvedimenti specifici: le fasi del procedimento

(testo omissivo)

II.3.3 La motivazione

Le modalità di redazione della lettera d'intervento o del provvedimento specifico assumono un ruolo cruciale nel conferire efficacia all'intervento, anche in relazione all'obbligo di motivazione imposto dalla legge.

⁷ Cfr. Sez. II, Cap. 1 della presente parte della Guida per la disciplina generale applicabile ai procedimenti della specie.

⁸ "Ai procedimenti della Banca d'Italia [...] volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. [...] Gli atti delle Autorità [...] devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria" (cfr. art. 24 della L. 262/05).

⁹ Cfr. il Regolamento del 25.06.2008, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7.08.1990, n. 241 (e successive modifiche).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

Ai fini della definizione del contenuto, è opportuno distinguere il momento della rappresentazione delle anomalie riscontrate da quello propriamente dispositivo¹⁰.

Vanno preliminarmente evidenziati i profili di anomalia¹¹, illustrando l'iter logico dell'analisi, i dati maggiormente rappresentativi, la loro incidenza sugli equilibri tecnici e organizzativi. L'individuazione delle cause di fondo è utile a definire con maggiore precisione l'area di intervento di pertinenza dei responsabili aziendali.

L'illustrazione dei profili di problematicità costituisce il presupposto della parte "dispositiva" della lettera, concernente le iniziative e/o gli interventi correttivi necessari a rimuovere le cause delle anomalie, ad evitare ulteriori deterioramenti ovvero l'insorgere di nuove aree di problematicità. In un'ottica prudenziale e nel rispetto del criterio di gradualità dell'azione di vigilanza, sono indicati i settori meritevoli di intervento e le iniziative da adottare, eventualmente richiedendo la formulazione di un piano di risanamento e il rispetto di tempi predefiniti.

Anche al fine di conferire maggiore incisività all'intervento – da indirizzare ai vertici aziendali – è di norma opportuno disporre che i suoi contenuti siano discussi in una riunione degli organi collegiali (anche congiunta), dei quali viene ordinata la convocazione e fissato l'ordine del giorno avvalendosi dei poteri di cui agli articoli, rispettivamente, 53-bis, comma 1, lettera b), del TUB e 7, comma 1, lettera b), del TUF¹².

L'invio della lettera può essere preceduto da una convocazione degli esponenti aziendali. Quest'ultima è curata dalla competente unità di vigilanza¹³.

II.3.4 **Gli interventi post-ispettivi**

Gli interventi della specie si collegano a esiti non favorevoli di accertamenti ispettivi che inducano ad avviare un'azione correttiva o a rafforzare l'azione già intrapresa.

Se il giudizio ispettivo corrisponde ad una valutazione complessiva pari a 3, l'intervento si realizza, di norma, con la lettera post-ispettiva¹⁴; essa è

¹⁰ Il contenuto del presente paragrafo, nelle sue linee generali, si estende anche ai provvedimenti di rimozione di misure restrittive.

¹¹ Ad es.: processi di selezione e gestione del credito, rigidità dell'attivo, mancata correlazione rischio-rendimento, entità dei costi operativi, insufficiente produttività, carenze organizzative, scarsità di patrimonio.

¹² Si ricorda che la legge attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato.

¹³ Ove l'incontro si tenga presso l'AC deve essere valutato se, in relazione all'argomento da trattare, sia richiesta la presenza di altre unità che si occupano di tematiche trasversali (ad es. analisi macroprudenziale, attività di riconoscimento, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi, analisi dei rischi).

¹⁴ L'unità di vigilanza può decidere di procedere, in alternativa alla lettera post-ispettiva, alla convocazione degli esponenti aziendali.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

redatta a seguito dell'esame delle risposte ai rilievi, in modo da appurare il livello di consapevolezza dell'intermediario in ordine alle problematiche riscontrate e verificare la sua capacità di impostare valide contromisure.

Coerentemente con i principi delineati nella Parte Prima della Guida, Sezione I, Cap. II, par. II.11.4, la base informativa della lettera è data dal rapporto ispettivo; integrazioni possono essere tratte, laddove utili, dalle più recenti informazioni acquisite in via amministrativa.

Senza voler definire rigidi schemi di riferimento, è opportuno che la lettera post-ispettiva, da indirizzare ai vertici aziendali:

- ripercorra sia la pregressa azione di vigilanza (ove rilevante), sia le problematiche accertate in sede ispettiva, facendo rinvio per maggiori dettagli ai rilievi e osservazioni resi noti all'intermediario e ponendone chiaramente in risalto le determinanti, unitamente agli effetti, attuali e prospettici, sui profili tecnici e sugli assetti organizzativi;
- sintetizzi i principali contenuti delle risposte aziendali e le valutazioni formulate dalla Vigilanza riguardo alla adeguatezza delle iniziative attuate o in corso nonché alla congruità delle risorse, degli strumenti, delle modalità e dei tempi prospettati. Lacune, ovvero manchevolezze, nelle risposte vanno esplicitamente rappresentate nel corpo della lettera, richiedendo, se necessario, opportune integrazioni;
- indichi i profili gestionali che richiedono l'adozione di interventi da parte dell'intermediario per superare le problematiche e le eventuali misure correttive imposte dalla Vigilanza;
- definisca, ove necessario, contenuti, modalità e tempi dell'informativa da rassegnare sullo stato di attuazione delle iniziative e sui risultati ottenuti.

Se le risultanze ispettive evidenziano situazioni di problematicità (giudizio complessivo pari a 4), ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della revoca dell'autorizzazione ovvero di una procedura di gestione della crisi si provvede di norma - in conformità delle decisioni assunte in sede collegiale nel corso della riunione intrafunzionale (cfr. l'apposita procedura illustrata nel par. II. 9 del presente capitolo) - a interessare i vertici aziendali con una lettera consegnata contestualmente al rapporto ispettivo e ai relativi allegati (c.d. "lettera post-ispettiva contestuale")¹⁵.

La predisposizione di una "lettera post-ispettiva contestuale" è ammessa anche in caso di accertamenti ispettivi conclusi con giudizio complessivo pari a 3¹⁶ nei casi in cui la situazione dell'intermediario sia connotata da

¹⁵ Per gli intermediari inclusi nell'ambito di applicazione della BRRD al ricorrere dei relativi presupposti con la lettera si potrà provvedere all'adozione delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 69-noviesdecies-TUB.

¹⁶ Analogamente a quanto previsto per la "procedura d'urgenza", anche in questo caso, la lettera è predisposta per l'inoltro al Direttorio almeno 20 giorni prima della consegna delle risultanze ispettive all'intermediario.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

problematicità tali da giustificare l'adozione immediata di provvedimenti di vigilanza.

Ciò risponde all'esigenza di assumere con urgenza provvedimenti idonei a impedire ulteriori aggravamenti nonché di sollecitare i responsabili aziendali ad adottare misure di risanamento adeguate alla gravità della situazione, da far confluire, di norma, in un organico piano da sottoporre alla Banca d'Italia.

Qualora si provveda, nel contesto della lettera post-ispettiva contestuale, all'adozione di un provvedimento specifico, questo è assunto in via di urgenza in virtù delle esigenze di introdurre con immediatezza adeguati correttivi, alla luce degli esiti dell'accertamento di vigilanza. Nell'ambito del provvedimento medesimo si dovrà dar conto dei motivi d'urgenza, che si concreteranno, di norma, nella necessità di evitare un ulteriore deterioramento della situazione aziendale, a tutela della sana e prudente gestione dell'intermediario, del presidio dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela.

In tale sede, viene anche definito l'esito dei procedimenti amministrativi in corso, i cui termini siano stati sospesi a seguito dell'avvio degli accertamenti per condurre approfondimenti istruttori (cfr. Sezione II, Capitolo I).

II.3.5 **Rapporti con la CONSOB**

(testo omissis)

II.4 **I contenuti dell'intervento**

II.4.1 **I criteri di individuazione**

Valgono le seguenti considerazioni di carattere generale:

- gli elementi di debolezza o di criticità che possono dar luogo all'adozione di misure correttive sono descritti nella Parte Prima, Sezione III, della Guida;
- il contenuto dell'intervento deve essere strettamente connesso con gli obiettivi dell'azione di vigilanza, definiti in sede di programmazione (anche alla luce degli esiti dei "follow-up"), e si presenta modulare, potendo riguardare una sola misura o consistere nella applicazione di misure di diverso genere;
- la scelta può variare in funzione del grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli esponenti aziendali, della disponibilità da parte dell'intermediario di adeguate risorse umane, tecniche e patrimoniali, degli esiti di azioni di vigilanza pregresse;
- pur essendo opportuno conferire gradualità all'azione, rilevante è il momento in cui la stessa è avviata: in generale, in situazioni di grave o

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

persistente criticità (i cui effetti negativi sono suscettibili di peggioramento, ad es., a causa dell'ampliamento dell'operatività o di una politica di distribuzione degli utili non appropriata), possono essere assunte sin da subito le misure maggiormente "coercitive". In tale ambito, l'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi assume, di norma, carattere di necessità, in presenza di diffuse carenze organizzative, quando l'applicazione di altre misure non sia in grado di produrre effetti in un arco temporale accettabile (cfr. par. II.4.6);

- l'efficacia degli interventi (e il loro grado di condivisione da parte dei responsabili aziendali) dipende da una molteplicità di fattori: chiara indicazione degli obiettivi perseguiti; puntuale individuazione delle aree di debolezza e delle connesse cause; coerenza delle misure richieste con la tipologia e il livello di criticità riscontrati.

II.4.2 **Il rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi**

L'emergere di carenze organizzative, specie se atte a riflettersi sui profili tecnici, può dar luogo alla richiesta di interventi di rafforzamento organizzativo - ove l'intermediario non vi abbia provveduto autonomamente - da formulare ponendo attenzione: alle concrete misure da sollecitare; agli organi aziendali da coinvolgere; ai tempi di attuazione richiesti.

A. Misure di rafforzamento

Possono riguardare il governo societario, l'organizzazione aziendale, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi.

Le iniziative correttive più idonee variano in funzione della dimensione e del grado delle criticità, potendo riferirsi ad una o più variabili organizzative e interessare una o più tipologie di rischio, a seconda del livello di esposizione dell'intermediario.

(testo omissivo)

II.4.3 **Il contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni**

Le misure di contenimento del rischio sono volte a limitare l'operatività futura dell'intermediario, evitando che l'esposizione aumenti ulteriormente attraverso l'attività ordinaria.

La loro adozione presuppone livelli di rischio elevati non fronteggiati da adeguati presidi organizzativi.

In linea generale, prima di avviare l'azione correttiva è necessario accertarsi che l'intermediario non sia effettivamente in grado di governare, gestire e controllare i rischi assunti.

Tale approfondimento va condotto, in particolare, per gli intermediari specializzati nell'area finanza, ove un giudizio rientrante nell'area delle valutazioni sfavorevoli alla componente quantitativa dei "rischi finanziari"

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

potrebbe non segnalare un'anomalia ma essere conseguenza della ricerca di più elevati livelli di rischio/rendimento.

In questi casi, prima di adottare questa tipologia di interventi, è necessario analizzare in modo approfondito la componente qualitativa del profilo, al fine di verificare l'idoneità dei presidi organizzativi; è altresì opportuno approfondire altre variabili, quali la redditività e l'adeguatezza delle risorse patrimoniali.

(testo omissis)

II.4.4 La riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale

Le misure di riduzione del rischio sono da ricondurre a situazioni di particolare problematicità (testo omissis) che pongano la necessità di un intervento immediato per impedire un deterioramento irrimediabile.

Dette misure riguardano l'operatività già in essere e possono consistere nella restrizione:

- delle attività che hanno dato origine all'elevata rischiosità, attraverso l'obbligo di chiudere, in tempi brevi, tutte o parte delle operazioni in essere nell'alveo delle attività vietate nonché di effettuarne di nuove;
- della rete territoriale, tramite l'imposizione della chiusura di una o più dipendenze.

Come illustrato nel paragrafo precedente, l'individuazione degli ambiti operativi va effettuata partendo dal profilo di rischio (o i profili di rischio) che contribuisce maggiormente a far ricadere il giudizio complessivo nell'area delle valutazioni particolarmente sfavorevoli.

Si sottolinea il fatto che gli interventi della specie possono implicare per l'intermediario l'assunzione di costi (ad es. penali per la rescissione dei contratti in essere o per il trasferimento del personale) o la realizzazione di perdite (rivenienti, ad es., dalla chiusura di contratti su derivati finanziari se fosse inibita all'intermediario tale attività).

La loro adozione va quindi attentamente ponderata e circoscritta a casi realmente gravi, che si ritiene non possano essere risolti con iniziative correttive diverse.

Se la restrizione ha comportato la revoca di un'attività soggetta ad autorizzazione (ad es. negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari) l'intermediario, per poter svolgere nuovamente tale attività, deve avviare un nuovo iter autorizzativo.

II.4.5 La limitazione alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio

Le misure che vietano la distribuzione di utili e/o di altri elementi del patrimonio vanno considerate con estrema attenzione, poiché possono ripercuotersi sull'intermediario, in particolare se quotato, limitandone la

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

capacità di raccolta di capitale di rischio e/o di debito sui mercati, ovvero incrementandone i costi.

Pertanto, tali misure possono essere adottate nei casi più gravi, quando si palesino difficoltà nel rispetto dei requisiti patrimoniali minimi e nel fronteggiare il livello attuale e/o atteso dei rischi, ovvero quando si verifichi il mancato rispetto dei requisiti medesimi (*testo omissis*).

Si può ricorrere ad interventi della specie congiuntamente a quelli di riduzione dei rischi se la chiusura immediata, o in tempi brevi, di operazioni e/o di dipendenze dovesse implicare per l'intermediario perdite rilevanti, con negative ricadute sulla situazione aziendale. In questo caso, l'intervento può essere giustificato dal maggiore lasso temporale concesso all'intermediario per procedere alla cessazione delle attività o degli sportelli.

II.4.6 Le misure patrimoniali: profili generali

In linea generale, le misure della specie consistono nella richiesta di detenere mezzi patrimoniali in misura superiore ai requisiti minimi normativi (di Primo Pilastro); a loro volta, tali misure possono consistere:

- nell'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi;
- nell'applicazione di target di capitale.

Gli interventi in parola si connotano per un livello decrescente di severità e di onerosità per l'intermediario.

I requisiti patrimoniali aggiuntivi vincolano il soggetto a detenere costantemente risorse patrimoniali addizionali al livello minimo normativo. Eventuali inosservanze si configurano come fattispecie sanzionabili ai sensi della vigente normativa.

Relativamente ai gruppi bancari e alle banche individuali e ai gruppi di SIM e alle SIM individuali inclusi nell'ambito di applicazione del pacchetto CCR/CRDIV, i requisiti patrimoniali aggiuntivi sono disposti in relazione a:

- necessità di copertura di rischi o componenti di rischio diversi da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro, emersi nell'ambito dell'analisi dell'ICAAP e dei risultati dello SREP;
- rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo e nei sistemi di gestione dei rischi;
- carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti di Primo Pilastro;
- prolungato disallineamento rispetto ai target di capitale.

I requisiti patrimoniali aggiuntivi sono stabiliti con riferimento ai diversi aggregati patrimoniali previsti dalla normativa (CET1, Tier 1, Total Capital) e sono espressi in termini percentuali rispetto alle attività di rischio ponderate di Primo Pilastro.

I target di capitale individuano livelli obiettivo dei mezzi patrimoniali dell'intermediario finalizzati, principalmente, ad assicurare che i requisiti

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

patrimoniali di Primo Pilastro e quelli aggiuntivi (“requisiti patrimoniali totali”) siano rispettati nel continuo, anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario. Fatta salva l'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali totali, l'eventuale disallineamento dai valori obiettivo non determina conseguenze immediate e automatiche e non costituisce, di per sé, una fattispecie sanzionabile ma induce la Vigilanza a valutare se rafforzare o comunque modificare l'azione correttiva intrapresa.

Disallineamenti rispetto ai target di capitale sono in particolare consentiti in presenza di condizioni economiche o finanziarie avverse. I target di capitale contribuiscono pertanto, insieme ai buffer regolamentari di capitale stabiliti dalla CRDIV, ad attenuare gli effetti di pro-ciclicità del sistema finanziario.

Come specificato nelle Linee Guida dell'EBA sullo SREP¹⁷, per i medesimi intermediari di cui sopra i target di capitale sono di norma disposti in relazione a esigenze patrimoniali emerse nell'ambito di esercizi di stress condotti dalla Banca d'Italia o da altre autorità di vigilanza. Si può altresì tener conto di:

- necessità di copertura di rischi o componenti di rischio che possono manifestarsi in condizione di stress, emersi nell'ambito dell'analisi dell'ICAAP;
- debolezza del profilo di adeguatezza patrimoniale dell'intermediario;
- opportunità di evitare, per gli intermediari con eccedenze patrimoniali significative, un'espansione dell'attività creditizia in contesti di mercato sfavorevoli.

I target di capitale sono anch'essi stabiliti con riferimento ai diversi aggregati patrimoniali previsti dalla normativa (CET1, Tier 1, Total Capital) e sono espressi in termini percentuali rispetto alle attività di rischio ponderate.

(testo omissis)

La richiesta di detenere mezzi patrimoniali in misura superiore ai requisiti minimi normativi di Primo Pilastro (vincolanti e/o target di capitale) è formalizzata attraverso un provvedimento amministrativo denominato “Decisione sul capitale” che viene assunto a conclusione del processo SREP con la periodicità minima – differenziata per classi di priorità – prevista nella Parte Prima della Guida.

Qualora nel corso dell'anno dovessero intervenire elementi che possono portare a una modifica dei coefficienti patrimoniali imposti (ad esempio a seguito di accertamenti ispettivi per l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi di cui al paragrafo II.4.7 punto B.) deve essere assunta una nuova decisione sul capitale.

¹⁷ EBA/GL/2018/03 che modificano le EBA/GL/2014/13.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

II.4.7 **Le misure patrimoniali: i requisiti patrimoniali aggiuntivi**

L'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi (o P2R – *Pillar 2 requirement*) implica per gli intermediari l'obbligo di detenere risorse patrimoniali ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle riserve (buffer) di capitale stabilite dalla normativa (CRDIV e Circolare 285) per alcune tipologie di intermediari. Pertanto, i mezzi patrimoniali detenuti dagli intermediari a copertura dei requisiti di Primo Pilastro e delle riserve di capitale, quando previste, non possono essere considerati disponibili anche per la copertura dei requisiti patrimoniali aggiuntivi.

L'ordine normativo di soddisfacimento delle diverse richieste di capitale prevede che i requisiti patrimoniali aggiuntivi si collochino "al di sopra" dei requisiti di Primo Pilastro e "al di sotto" dei buffer di capitale. In altre parole, le dotazioni di capitale delle banche devono essere utilizzate innanzitutto a copertura dei requisiti minimi regolamentari, poi di quelli aggiuntivi e infine di quelli derivanti dai buffer di capitale.

I requisiti patrimoniali aggiuntivi possono essere coperti esclusivamente con risorse patrimoniali incluse nella definizione di fondi propri.

(testo omissis)

Inoltre, a prescindere dalla modalità di quantificazione iniziale dei requisiti aggiuntivi, al fine di assicurare omogeneità di comportamento e comparabilità tra le misure patrimoniali disposte su diversi intermediari, i requisiti patrimoniali aggiuntivi sono formalizzati e comunicati agli intermediari in termini percentuali rispetto alle attività di rischio ponderate di Primo Pilastro, con riferimento a ciascun aggregato patrimoniale rilevante. A tal fine, distintamente per ciascun aggregato patrimoniale, si definiscono i seguenti due coefficienti:

$$Add_on\ exSREP = \frac{Requisiti\ patrimoniali\ aggiuntivi}{Attività\ di\ rischio\ ponderate}$$

$$Coefficiente\ totale\ exSREP(o\ TSCR^{18}) = \frac{Requisiti\ minimi + Requisiti\ patrimoniali\ aggiuntivi}{Attività\ di\ rischio\ ponderate}$$

Dato che alcune categorie di intermediari sono tenute anche al rispetto delle riserve di capitale, si definisce un ulteriore coefficiente che comprende anche le richieste di capitale da detenere a tali fini. Il mancato rispetto di questo coefficiente comporta l'avvio delle misure di conservazione del capitale (cfr. circ. 285, Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V) ed è quindi rilevante al fine del calcolo dell'ammontare massimo distribuibile:

¹⁸ TSCR è l'acronimo di Total SREP Capital Requirement ratio. Tale coefficiente indica il livello di patrimonializzazione da rispettare nel continuo imposto all'intermediario espresso in proporzione alle attività per il rischio ponderate (in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida dell'EBA sullo SREP).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

$$\text{Coefficiente complessivo di capitale (OCR}^{19}\text{)} = \text{TSCR} + \frac{\text{Requisiti combinati di riserva di capitale}}{\text{Attività di rischio ponderate}}$$

Di seguito si chiariscono le circostanze che inducono alla fissazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi e le relative modalità di quantificazione. Quando sono determinati requisiti in relazione a due o più delle seguenti fattispecie, i requisiti patrimoniali aggiuntivi da imporre all'intermediario sono derivati come somma delle singole componenti.

A. Esigenze di copertura di rischi o componenti di rischio diversi da quelli di Primo pilastro

Secondo la periodicità prevista dalla classe di priorità di appartenenza dell'intermediario, a seguito dell'analisi dell'ICAAP e dei risultati dello SREP, le unità di vigilanza competenti individuano i mezzi patrimoniali necessari a coprire le perdite inattese²⁰ che si potrebbero manifestare lungo un orizzonte temporale di 12 mesi a causa di rischi o componenti di rischio non coperti dai requisiti di Primo Pilastro.

Le misure aziendali di capitale interno stimate nell'ICAAP dagli intermediari costituiscono, di norma, il riferimento per la definizione di tali requisiti. Qualora le misure aziendali siano ritenute non affidabili, queste sono sostituite dalle relative misure di vigilanza. Ai fini della definizione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi rilevano esclusivamente le misure (aziendali e di vigilanza) determinate in condizioni ordinarie.

(testo omissis)

B. Carenze della struttura organizzativa, dei controlli interni e dei sistemi di gestione dei rischi (di credito, di controparte, di mercato e operativi)

L'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi per mancanze organizzative presuppone che siano state accertate rilevanti carenze nei sistemi di gestione dei rischi per i quali sono previsti requisiti patrimoniali minimi abbinate a carenze nel profilo di sistema di governo e controllo. Le carenze vanno apprezzate considerando anche il livello di esposizione al rischio.

Il quadro metodologico per la valutazione delle carenze è definito negli schemi di analisi dei sistemi di governo e controllo e dei singoli profili di rischio, con specifico riguardo alla componente dei presidi organizzativi (cfr. Parte Prima, Sezione III, della Guida).

¹⁹ OCR è l'acronimo di Overall Capital Requirement ratio, previsto dalle Linee Guida dell'EBA sullo SREP.

²⁰ Anche le perdite attese non sufficientemente coperte da rettifiche di valore o da riserve di altra natura devono essere tenute in considerazione.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

(testo omissis)

C. Aspetti dei sistemi interni di misurazione dei rischi, utilizzati a fini prudenziali, non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio dell'intermediario²¹

L'applicazione di requisiti aggiuntivi a seguito delle verifiche per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, dei sistemi interni di misurazione dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi si basa sulla valutazione complessiva di detti sistemi, secondo i criteri previsti nella Sezione III, cui si rimanda per tutti gli aspetti di dettaglio.

(testo omissis)

D. Prolungato disallineamento rispetto ai target di capitale

In linea con il par. 10.7 delle Linee Guida dell'EBA sullo SREP²², l'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi potrebbe essere necessaria in caso di prolungato disallineamento dei mezzi patrimoniali dell'intermediario rispetto ai target di capitale comunicati (cfr. II.4.8), qualora tale disallineamento non sia giustificato dalla comparsa o dal protrarsi di un contesto economico e/o finanziario avverso.

Quando l'intermediario opera con risorse patrimoniali al di sotto dei target di capitale definiti, in presenza di condizioni congiunturali normali o favorevoli, deve essere richiesta la predisposizione di un piano di ripatrimonializzazione atto a portare in tempi contenuti le risorse patrimoniali al di sopra dei target (cfr. par. II.4.8).

Qualora l'intermediario non presenti il piano di ripatrimonializzazione o, successivamente alla presentazione del piano, non adempia agli impegni presi ovvero non ne rispetti le tempistiche, può essere valutata l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi per costringere l'intermediario a procedere in tempi rapidi al rafforzamento patrimoniale richiesto. In tale circostanza, saranno quantificati requisiti patrimoniali aggiuntivi, in rapporto alle attività di rischio ponderate, per un ammontare pari alla parte del target di capitale non rispettata. La componente target sarà contestualmente ridotta per un pari ammontare, realizzando di fatto una conversione di una parte del livello obiettivo in requisiti aggiuntivi vincolanti.

In seguito al completamento della ripatrimonializzazione richiesta da parte dell'intermediario, occorre valutare l'opportunità di riconvertire i requisiti aggiuntivi vincolanti in richieste target.

²¹ L'applicazione di questa tipologia di requisito non si configura come un provvedimento specifico di cui al par. II.3.2.

²² EBA/GL/2018/03 che modificano le EBA/GL/2014/13.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

II.4.8 **Le misure patrimoniali: i target ratio**

I target di capitale rappresentano un'aspettativa dell'autorità di vigilanza sulla detenzione da parte degli intermediari di risorse patrimoniali aggiuntive rispetto ai requisiti vincolanti, definita applicando scenari di stress.

L'aspettativa di vigilanza così definita contribuisce ad attenuare la prociclicità del sistema finanziario. In particolare, qualora all'inizio di una fase recessiva gli intermediari disponessero di mezzi patrimoniali poco superiori ai requisiti vincolanti, le perdite registrate unite alla difficoltà di attuare aumenti di capitale potrebbero indurre a una contrazione degli attivi, che aggraverebbe con ogni probabilità la fase recessiva. Il margine patrimoniale costituito corrispondente alla componente target (o *Pillar 2 Guidance* – P2G) può consentire in tali circostanze di assorbire le perdite subite preservando il rispetto dei requisiti vincolanti e limitando di conseguenza i comportamenti pro-ciclici.

Disallineamenti rispetto ai target ratio sono quindi da considerare tollerabili in presenza di situazioni congiunturali avverse; la componente target eventualmente erosa da una recessione dovrà di norma essere ricostituita solo in seguito a una ripresa del ciclo economico.

Nell'ordine normativo di soddisfacimento delle diverse richieste di capitale la componente target (P2G) si colloca "al di sopra" di tutte le altre componenti, inclusi i buffer di capitale. E' pertanto la prima componente a essere intaccata in caso di riduzione delle dotazioni patrimoniali degli intermediari al di sotto di quanto complessivamente richiesto. Di conseguenza, l'imposizione della P2G – diversamente dalla richiesta di requisiti aggiuntivi – non ha conseguenze in termini di avvio delle misure di conservazione del capitale di cui alla circ. 285, Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V (Calcolo dell'ammontare massimo distribuibile - cd. MDA, Maximum Distributable Amount previsto dall'art. 141 della CRDIV - con conseguente limite alla distribuzione degli utili; presentazione di un piano di conservazione del capitale).

Anche i target sono espressi in termini di richieste di capitale in rapporto alle attività di rischio ponderate. Si introducono le seguenti definizioni:

$$\text{Componente Target} = \frac{\text{Esigenze di capitale aggiuntive (in condizioni di stress)}}{\text{Attività di rischio ponderate}}$$

$$\text{Target di capitale} = \text{OCR} + \text{Componente Target}$$

Nel quantificare le esigenze di capitale aggiuntive in condizione di stress, in linea con quanto previsto dal par. 7.7 delle Linee Guida dell'EBA sullo

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

SREP²³, si tiene conto dei mezzi patrimoniali già detenuti dall'intermediario a copertura della riserva di conservazione del capitale, essendo anche queste risorse destinate alla copertura di perdite materializzabili in condizioni di mercato avverse. Diversamente, si tiene conto dei mezzi patrimoniali detenuti a copertura della riserva di capitale anticiclica nella misura in cui, in casi eccezionali e secondo una valutazione caso per caso, ci siano alcuni rischi già coperti dalla riserva anticiclica che siano stati considerati anche negli scenari utilizzati per le prove di stress.

(testo omissivo)

A. Quantificazione della componente target in base ai risultati degli esercizi di stress condotti dalla Banca d'Italia o da altre autorità di vigilanza

Per le banche e i gruppi bancari tradizionali, secondo la periodicità prevista dalla classe di priorità di appartenenza dell'intermediario, il target di capitale è di norma determinato a seguito di esercizi di stress condotti dalla Banca d'Italia²⁴ o da istituzioni europee (*supervisory stress test* ex art. 100 CRD), utilizzando un'analisi di scenario (che include uno scenario di base e uno avverso) e un orizzonte temporale di almeno 2 anni. A tali fini possono essere presi in considerazione solo i rischi e le componenti di rischio non già considerati nell'ambito del Primo Pilastro e per la determinazione e imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi vincolanti.

Per quantificare la componente target si considera, come punto di partenza, l'impatto massimo (*massima capital depletion*), in termini di riduzione del coefficiente CET1, riveniente nell'orizzonte temporale dell'esercizio di stress.

(testo omissivo)

B. Quantificazione della componente target in base alle misure ex ICAAP in condizioni di stress

Per le altre banche e gruppi bancari (in prevalenza specializzati), per le SIM e i gruppi di SIM e per tutti gli intermediari non bancari, la quantificazione della componente target è effettuata in base alle misure dell'ICAAP.

(testo omissivo)

²³ EBA/GL/2018/03 che modificano le EBA/GL/2014/13.

²⁴ Per maggiori dettagli sulle caratteristiche metodologiche del supervisory stress test condotto dalla Banca d'Italia si rinvia al paragrafo II.12.4 della Parte Prima, Sezione I.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

Ai fini della definizione delle richieste target rileva, di norma, esclusivamente la differenza tra la misura stressata e la misura ordinaria, dato che quest'ultima è utilizzata per la definizione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi. La misura ordinaria è quella derivante dall'analisi dell'ICAAP (alternativamente la misura aziendale o, se non affidabile, quella di vigilanza).

(testo omissis)

II.5 Le misure di intervento precoce

II.5.1 Obiettivi

La BRRD ha introdotto una disciplina armonizzata in materia di prevenzione e gestione delle crisi bancarie con riguardo agli enti creditizi e alcune tipologie di imprese di investimento. Sono stati potenziati gli strumenti di prevenzione delle crisi e quelli di vigilanza introducendo, tra l'altro, il potere per l'Autorità di Vigilanza di adottare misure di intervento precoce.

Le misure di intervento precoce sono state introdotte nell'ordinamento italiano in sede di recepimento della BRRD in apposite sezioni del TUB e del TUF; esse fanno salve le misure di vigilanza previste dagli articoli 53-bis e 67-ter del TUB e dagli articoli 7 e del 12 del TUF²⁵.

L'adozione di misure di intervento precoce ha la finalità di ricondurre l'intermediario verso un percorso di sana e prudente gestione con tempestività e prima che si giunga a una situazione finanziaria ed economica di irreversibilità della crisi (dissesto). L'adozione di tali misure prevede, pertanto, la comunicazione all'Autorità di risoluzione (cfr. par. II.5.6).

Gli strumenti di intervento sono caratterizzati da un grado crescente di intrusività nell'operatività dell'intermediario allo scopo di evitare - con la maggiore celerità possibile e una volta constatata l'inefficacia delle misure eventualmente già adottate dall'intermediario e/o dalla Vigilanza allo scopo di ridurre il deterioramento della situazione finanziaria/economica - il raggiungimento di una situazione da cui potrebbe conseguire la dichiarazione di dissesto dell'intermediario e, quindi, l'avvio di una delle procedure di crisi ad opera dell'Autorità di risoluzione.

²⁵ Le misure di vigilanza previste dai citati articoli sono da intendersi di "intervento precoce" quando adottate al ricorrere dei presupposti definiti nel paragrafo II.5.3.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

II.5.2 **Definizioni**

Le misure di intervento precoce introdotte nel Titolo IV, Capo I, Sez. 01-I, del TUB e nel Titolo IV, Capo I-bis del TUF comprendono:

- a) le richieste di: i) dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato; ii) preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile; iii) modificare la forma societaria (art. 69-novesdecies TUB e art. 55-quinquies TUF);
- b) la rimozione e il rinnovo, previa approvazione della Vigilanza, di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo, nonché di uno o più componenti dell'alta dirigenza di una banca/SIM o di una società capogruppo di un gruppo bancario/gruppo di SIM (art. 69-viceies-semel TUB e art. 56-bis TUF);
- c) lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche/SIM e delle società capogruppo (artt. 70 e 98 TUB e art. 56 TUF);
- d) la nomina di uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione (art. 75-bis TUB e 56 TUF).

II.5.3 **Presupposti**

I presupposti per l'adozione nei confronti degli intermediari delle misure di cui alla lettera a) del precedente paragrafo sono:

- la violazione dei requisiti prudenziali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/36/UE (CRDIV). Per le SIM rilevano altresì le norme che disciplinano le condizioni per l'autorizzazione e l'esercizio delle attività applicabili alle imprese di investimento (MIFIDII) e alcune disposizioni del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MIFIR)²⁶;
- ovvero
- la previsione di una violazione dei requisiti di cui all'alinea precedente anche a causa di un rapido deterioramento della situazione dell'intermediario.

I presupposti per l'adozione delle misure di rimozione collettiva²⁷ di cui alla lettera b) del precedente paragrafo sono, alternativamente:

- gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie;
- gravi irregolarità nell'amministrazione;
- un deterioramento della situazione dell'intermediario particolarmente

²⁶ Cfr. art. 69- octiesdecies, comma 1, lettera a) ovvero: la violazione dei requisiti del Regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014.

²⁷ Cfr. art. 69- octiesdecies, comma 1, lettera b) TUB, art. 56-bis TUF.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

significativo, in considerazione del fatto che gli interventi indicati alla lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter del TUB e dall'art. 7 del TUF non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione²⁸.

Oltre alla rimozione collettiva, il nostro Istituto può rimuovere uno o più esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e ciò sia sufficiente per porre rimedio alla situazione (ai sensi dell'art. 53-bis, c.1, lett. e), dell'art. 67-ter, c.1, lett. e) e dell'art. 7 c.2-bis del TUF).

Costituiscono presupposti per l'adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria e di nomina di uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione le condizioni riportate con riferimento alla rimozione collettiva ovvero la previsione di gravi perdite del patrimonio²⁹ (artt. 70 e 75-bis del TUB, art. 56 del TUF).

II.5.4 **Processo per l'attivazione di misure di intervento precoce**

Per l'individuazione delle circostanze che identificano situazioni in cui si debba valutare l'adozione di misure di intervento precoce si è tenuto conto degli orientamenti dell'ABE sulle procedure e metodologie comuni per il processo SREP (EBA/GL/2014/13) e sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (EBA/GL/2015/03).

La combinazione di tali orientamenti implica che le autorità di vigilanza, partendo dai risultati della valutazione degli elementi dello SREP, accertino nel continuo la sostenibilità economica degli intermediari, valutando quanto gli stessi si stiano avvicinando a un punto di non sostenibilità dei rischi assunti. La sostenibilità economica dell'intermediario è anche verificata monitorando trimestralmente la situazione tecnica tramite l'utilizzo di una batteria di indicatori di controllo andamentale sui profili di adeguatezza patrimoniale, liquidità, qualità del credito e redditività.

(testo omissis)

II.5.5 **Aspetti procedurali**

²⁸ Sebbene il ricorso alla rimozione collettiva degli esponenti non presupponga necessariamente l'aver esaurito le altre possibilità di intervento, in presenza di un significativo deterioramento finanziario, il ricorso a tale misura dovrà esplicitare le valutazioni in merito alla inadeguatezza e insufficienza delle altre misure e circostanziare la rilevanza del deterioramento della situazione tecnica.

²⁹ Ai sensi dell'art. 70 del TUB, l'amministrazione straordinaria può essere disposta dal nostro Istituto anche sulla base di una richiesta con istanza motivata degli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria dell'intermediario.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

(testo omissivo)

II.5.6 Comunicazione e scambio informativo con URGC

(testo omissivo)

II.6 Obblighi di notifica alla BCE per banche e gruppi LSI

Nella “SSM Guidance on notification requirements”³⁰ sono specificati gli obblighi di notifica alla BCE per le banche e i gruppi bancari LSI; la *Guidance* ha l'obiettivo di consentire alla BCE di supervisionare il funzionamento del MVU e assicurare che l'approccio di vigilanza si mantenga coerente e basato su standard di alta qualità.

La *Guidance* distingue fra obblighi di notifica ex-ante, obblighi di notifica ex-post e notifiche al verificarsi di situazioni di rapido deterioramento finanziario (nella tabella sottostante si sintetizzano tali obblighi e si riportano i riferimenti ai *template* da utilizzare per la notifica).

(testo omissivo)

II.7 Identificazione delle situazioni di dissesto o rischio di dissesto³¹

Sulla base dell'articolo 32, comma 4 della BRRD³² e degli orientamenti EBA³³, ai fini dell'identificazione della situazione di dissesto o rischio di dissesto (*Failing or Likely To Fail-FoLTF*) di un intermediario l'unità di vigilanza, nell'ambito del processo di revisione e valutazione di vigilanza

³⁰ SB/X/17/1338 [SB/17/96/08a] *Notification requirements regarding LSIs guidance for National Competent Authority* in cui sono specificati gli obblighi di notifica alla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 e del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014.

³¹ Il presente paragrafo si applica agli intermediari soggetti alla BRRD.

³² L'articolo è stato recepito in ambito nazionale dall'articolo 17 del D.Lgs 180/2015, che al comma 2 specifica che: “La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di una parte significativa del patrimonio; c) le sue attività sono inferiori alle passività; d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro; f) è prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18”.

³³ Cfr. EBA GL/2015/07 sull'interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

(SREP), deve considerare taluni elementi oggettivi con riferimento alla posizione patrimoniale, di liquidità e al rispetto dei requisiti necessari per il mantenimento dell'autorizzazione.

Resta inteso che il riscontro del ricorrere degli elementi oggettivi non comporta alcun automatismo ai fini dell'identificazione di una situazione di FoLTF: questa rimane infatti una valutazione discrezionale che dovrà anche tener conto di ogni altro elemento in possesso dell'unità di vigilanza, dell'influenza del contesto economico e di mercato sulla situazione dell'intermediario, nonché dell'interlocuzione con l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi³⁴.

L'interlocuzione con l'Unità in materia di valutazione della sussistenza di una situazione di FoLTF è necessaria perché:

- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.180 del 16 novembre 2015, tale valutazione può essere condotta anche dall'Unità;
- la sussistenza di una situazione di FoLTF è solo uno dei tre presupposti per l'adozione delle misure di risoluzione³⁵ da parte del Direttorio su proposta dell'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi.

Lo scambio di informazioni fra Vigilanza e URGC per l'identificazione della situazione di FoLTF avviene sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 9 del provvedimento del 5 febbraio 2019...

(testo omissis)

II.8 Le attività successive all'intervento ("follow-up")

Una volta formalizzato l'intervento correttivo o la misura di intervento precoce, comprensivo dei tempi di attuazione richiesti e delle modalità di informativa alla Vigilanza, l'analista ha il compito di monitorare l'operato dell'intermediario.

La fase di "follow-up" è essenziale per:

³⁴ L'identificazione di una situazione di FoLTF costituisce infatti solo uno dei tre presupposti per l'adozione delle misure di risoluzione che è di competenza dell'URGC. Questa, le adatterà qualora, sentita la Vigilanza, abbia verificato: l'assenza di un'alternativa (sotto forma di intervento del settore privato o di azioni di vigilanza) che ponga rimedio alla situazione di dissesto in tempi ragionevoli e la sussistenza dell'interesse pubblico, che ricorre, in particolare, quando la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura.

³⁵ Oltre al FoLTF per l'adozione di una misura di risoluzione è necessario valutare: i) l'assenza di un'alternativa (sotto forma di intervento del settore privato o di azioni di vigilanza) che ponga rimedio alla situazione di dissesto in tempi ragionevoli e ii) la sussistenza dell'interesse pubblico, che ricorre, in particolare, quando la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

- verificare che l'intermediario realizzi le iniziative richieste e che queste ultime siano coerenti con quanto rappresentato dalla Vigilanza; tale attività assume rilievo specie per quegli interventi che possono richiedere un arco temporale prolungato (come per le richieste di rafforzamento organizzativo);
- valutare l'eventuale rimozione degli interventi correttivi oggetto di provvedimento specifico, una volta accertato che siano state risolte le criticità che ne avevano giustificato l'adozione o che le stesse siano in via di superamento (ad es., qualora l'intermediario dimostri di essere in grado di gestire in maniera adeguata i propri rischi e non sia più necessario vietare determinate categorie di operazioni o mantenere requisiti specifici). Nelle ipotesi in cui, pur valutando adeguata l'azione di rafforzamento o di correzione intrapresa dall'intermediario, non venga accertata la piena "normalizzazione" della complessiva situazione aziendale o dei singoli profili di rischio interessati dalla misura restrittiva, si potrà valutare l'attenuazione della misura correttiva. Le descritte valutazioni sono, di norma, effettuate alla fine del ciclo di valutazione prudenziale. Tuttavia, qualora l'unità competente lo ritenga opportuno, potrà richiedere un accertamento ispettivo per verificare in modo più circostanziato la sussistenza delle condizioni per la rimozione dei provvedimenti specifici.

E' utile stabilire internamente scadenze periodiche (da considerare anche ai fini della programmazione dell'attività) per valutare eventuali scostamenti dell'operato dell'intermediario rispetto a quanto atteso. In occasione di tali scadenze è possibile, anche a seguito degli elementi aggiuntivi forniti periodicamente dall'intermediario, rimodulare, se del caso, l'intervento alla luce dell'evoluzione della situazione aziendale.

A seguito del complesso delle verifiche svolte si può porre l'alternativa tra:

- concludere l'azione correttiva, eventualmente in via anticipata rispetto a quanto previsto, laddove l'intermediario abbia rapidamente posto in essere le iniziative richieste, o attenuarne l'intensità qualora l'intermediario abbia conseguito risultati positivi, ma non tali da consentire la piena "normalizzazione" della complessiva situazione aziendale o dei singoli profili di rischio interessati dall'azione correttiva;
- protrarre l'azione correttiva o rafforzarla mediante ulteriori richieste e/o iniziative qualora la risposta dell'intermediario diverga in maniera più o meno significativa dalle richieste della Vigilanza e, in assenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto o di rischio di dissesto, si ravvisino i presupposti per l'adozione di ulteriori misure di intervento precoce.

II.9 La procedura d'urgenza per l'esame delle situazioni aziendali (testo omissivo)

Guida per l'attività di vigilanza

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

Capitolo III

La procedura sanzionatoria e i riferimenti per le altre Autorità

III.1 Premessa

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti nei confronti della clientela, della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'attività sanzionatoria tende ad assicurare l'effettività delle regole; le sanzioni hanno carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

La Direttiva europea 2013/36 (cd CRD IV), che si prefigge di introdurre in tutti gli stati membri trattamenti repressivi e sanzionatori uniformi, ha apportato modifiche nel nostro ordinamento¹: sul novero dei soggetti passibili di sanzioni (persone giuridiche e persone fisiche)²; sulle misure di natura non patrimoniale comminabili, in aggiunta o in alternativa alle sanzioni pecuniarie; sugli importi delle predette sanzioni, elevando il massimo edittale (fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche e fino a 5 milioni di euro per le persone fisiche); sulla modalità di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità competenti (in forma anonima o differita).

Il recepimento della CRD IV e l'istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) hanno innovato profondamente l'assetto delle competenze sanzionatorie nelle materie di competenza della Vigilanza bancaria e finanziaria. L'impianto normativo è stato sostanzialmente confermato anche da direttive successive rilevanti per il settore finanziario: ci si riferisce alle direttive 2014/65/UE "Mifid II", 2014/91/UE "UCITS V", nonché alla direttiva 2015/849 "IV direttiva antiriciclaggio". In particolare, la nuova disciplina in materia di antiriciclaggio prevede in caso di violazioni rilevanti, la possibilità di irrogare alle persone giuridiche sanzioni pecuniarie fino a € 5 mln o fino al 10 per cento del fatturato, se superiore a € 5 mln; è prevista, altresì, la possibilità di applicare sanzioni non pecuniarie e di colpire anche le persone fisiche, con sanzioni da € 10.000 a € 5 mln. Il Testo Unico della Finanza prevede, tra l'altro, l'applicabilità, nei confronti dei soggetti abilitati, di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 30.000 fino a un massimo di € 5 mln, ovvero fino al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 mln e il fatturato è disponibile e determinabile.

¹ Il d. lgs. 72/2015 ha modificato il TUB e il TUF.

² Gli intermediari vigilati sono chiamati a rispondere direttamente e non più solidalmente con gli esponenti aziendali delle irregolarità e degli effetti che ne conseguono.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo III:	La procedura sanzionatoria e i riferimenti per le altre Autorità

La Banca d'Italia:

- nei casi di soggetti "significativi", può intervenire esclusivamente su richiesta della BCE per applicare le sanzioni alle persone fisiche, per sanzionare le violazioni delle norme nazionali (comprese quelle di recepimento delle direttive riferite all'ambito dei compiti di vigilanza della BCE) e/o per applicare misure non pecuniarie. In tale quadro la Banca d'Italia - nel caso in cui rilevi irregolarità riferibili a soggetti significativi - può interessare la BCE ai fini dell'avvio di una procedura sanzionatoria³;
- nei casi di soggetti "meno significativi", può applicare le sanzioni di propria iniziativa⁴. In questi casi la normativa europea prevede specifici obblighi di reportistica nei confronti della BCE;
- in ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni del soggetto, mantiene la piena potestà sanzionatoria nelle materie che esulano dall'attribuzione dei compiti di vigilanza alla BCE (es. correttezza e trasparenza dei comportamenti, prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).

Nell'ambito delle procedure sanzionatorie di propria competenza, la Banca d'Italia accerta le violazioni e conduce l'istruttoria in contraddittorio con i soggetti interessati.

(testo omissis)

³ Art. 18, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (SSMR) e art. 134, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (SSMFR).

⁴ La BCE ha il potere di irrogare sanzioni direttamente nei confronti di soggetti meno significativi nel caso di violazioni di regolamenti e decisioni della BCE che impongono all'intermediario obblighi diretti nei confronti della stessa BCE (art. 18,7, SSMR).

Capitolo IV

Dati statistici sugli interventi di vigilanza

IV.1 Gestione delle informazioni

Per migliorare il controllo dell'attuazione dei programmi e a fini di trasparenza dell'attività svolta, è necessario che gli interventi siano adeguatamente tracciati e archiviati.

A tal fine, le Filiali e le competenti Divisioni Analisi dell'AC (Servizi Supervisione Bancaria 1 e Supervisione Bancaria 2) e Supervisione Intermediari Finanziari) forniscono sintetici riferimenti sugli interventi svolti utilizzando le funzionalità dell'apposita procedura disponibile in ambiente ASA/SIGMA.

In particolare, una volta formalizzato l'intervento, l'analista, secondo le indicazioni disponibili in procedura¹, registra:

- la tipologia di intervento (lettera post-ispettiva contestuale, convocazione generale, ecc.);
- le aree di intervento (redditività, patrimonio, ecc.);
- gli elementi di classificazione (data, protocollo).

I resoconti delle convocazioni, le lettere di intervento e i provvedimenti specifici devono essere tempestivamente archiviati nel fascicolo elettronico SIGMA, così che le informazioni possano essere fruibili dagli analisti e dalle unità di vigilanza interessate.

¹ Nella procedura è riportato il dettaglio delle modalità di classificazione degli interventi.

SEZIONE II

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITA' DECENTRATA

SEZIONE II

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITA' DECENTRATA

Capitolo I	Disposizioni generali	3
I.1	Premessa.....	3

Capitolo I

Disposizioni generali

I.1 Premessa

L'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico - MVU (*Single Supervisory Mechanism – SSM*) e la necessità di coordinare i poteri di vigilanza delle *National Competent Authorities* (NCA) disciplinati dal diritto nazionale e non direttamente derivanti dal diritto UE, con quelli della Banca Centrale Europea (BCE), hanno comportato notevoli impatti sulla regolamentazione e sulle prassi applicative dei procedimenti amministrativi di competenza del nostro Istituto.

Nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico la BCE è titolare, indipendentemente dalla significatività dell'intermediario bancario, della competenza in merito ai procedimenti in materia di: i) rilascio, revoca e decadenza dell'autorizzazione all'attività bancaria; ii) autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche¹; tali procedimenti ("*common procedures*") sono richiamati altresì dal *SSM Supervisory Manual* (SM).

L'art. 9, comma 1, del Regolamento SSM prevede che "*Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 1, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal pertinente diritto dell'Unione. Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione conferisce alle autorità competenti e designate [...]*". Il *Supervisory Board* della BCE ha individuato taluni poteri previsti dal "*national law*" che rientrano nella competenza diretta della BCE. In particolare, a livello nazionale, rientrano nella competenza diretta della BCE taluni poteri previsti dal TUB, la cui disciplina è integrata dalla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia (cc.dd. "*national powers*"). Riguardo a queste fattispecie, concernenti le banche significative, il nostro Istituto continua ad essere coinvolto in relazione all'attività svolta nell'ambito dei *Joint Supervisory Team*. Per tali poteri si fa rinvio a quanto definito nel *Supervisory Manual*².

Rimangono di piena competenza della Banca d'Italia i procedimenti

¹ Cfr. Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (Regolamento SSM), e in particolare, Considerando n. 20) e n. 22), e Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 (Regolamento quadro sull'MVU).

² Cfr. *Supervisory Manual*, Chapter 3.3.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione II:	I procedimenti amministrativi e gli aspetti organizzativi dell'attività decentrata
Capitolo I:	Disposizioni generali

amministrativi non rientranti tra le *common procedures* e riguardanti le banche meno significative, i poteri il cui ambito di applicazione esula dai compiti di vigilanza affidati alla BCE ex art. 4 del Regolamento SSM (ad es. i poteri in materia di trasparenza bancaria) o che riguardano intermediari bancari non vigilati in ambito SSM (ad es. i poteri in materia di operatività sul territorio nazionale di banche stabilite in paesi terzi)³. Rimangono altresì di competenza della Banca d'Italia i procedimenti amministrativi relativi agli intermediari non bancari e alle fiduciarie.

Coerentemente con l'ambito di applicazione della Guida (cfr. Parte Prima, Sez. I, Cap. I.3) e con quanto precisato nel presente paragrafo, nella presente Sezione vengono indicati i criteri valutativi e le metodologie applicati ai procedimenti amministrativi relativi a tutte le tipologie di intermediari diversi da: i) banche significative, ii) banche meno significative limitatamente alle *common procedures*.

Taluni procedimenti afferenti all'emanazione di provvedimenti oggetto delle predette *common procedures* per le banche sono trattati in questa sede unicamente in quanto riferiti agli intermediari non bancari e alle fiduciarie.

Vengono trattati in specifici capitoli i procedimenti caratterizzati da peculiarità ovvero da elementi di novità nell'iter istruttorio, che rendono opportuna la condivisione delle linee valutative al fine di consolidare prassi istruttorie omogenee.

Si precisa altresì che per i procedimenti applicabili alle "*Less Significant Institutions*" (LSIs) non si tiene conto di eventuali *policy stances* emanate dalla BCE per le banche "*Significant*" (SIs), a meno che questo venga richiesto formalmente dalla BCE ovvero che le relative linee guida vengano recepite dalla normativa nazionale.

In presenza di operazioni che prevedono profili autorizzativi di competenza di unità diverse all'interno della Banca d'Italia ovvero di autorità diverse (inclusa la BCE) sarà necessario assicurare il coordinamento tra le stesse nella fase istruttoria e nell'iter autorizzativo.

* * *

La normativa in materia di procedimenti amministrativi è costituita dalla L. 241/90 (e successive modifiche) e dal Provvedimento della Banca d'Italia

³ A marzo 2016 il *Supervisory Board*, sulla base dei lavori svolti dalla *SSM Task Force on National Powers*, ha esplicitato i poteri che, seppure contigui con quelli ritenuti di competenza della BCE, sono da intendersi di competenza delle autorità nazionali. In particolare, si tratta di: apertura di filiali nel territorio nazionale da parte di banche insediate in paesi extra-UE; approvazione di operazioni straordinarie dal punto di vista concorrenziale o in prospettiva macroprudenziale; attività di vigilanza sui revisori esterni; imposizione o applicazione di condizioni associate allo svolgimento di attività bancarie, quali regole sui prodotti; imposizione di sanzioni per neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione dei requisiti prudenziali (essendo questa associata a finalità concorrenziali).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione II:	I procedimenti amministrativi e gli aspetti organizzativi dell'attività decentrata
Capitolo I:	Disposizioni generali

del 25.06.2008, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 241/90 (e successive modifiche), nel seguito di questa Sezione: "Regolamento ex L. 241/90"⁴.

E' necessario lo scrupoloso rispetto della normativa, con particolare riguardo agli adempimenti procedurali e ai termini dei procedimenti, in considerazione delle responsabilità che possono derivare per l'Istituto da eventuali inosservanze. Ciò anche alla luce delle previsioni contenute nella L. 241/90, in base alle quali per i procedimenti ad istanza di parte il decorso del termine senza che l'Autorità abbia adottato un provvedimento esplicito comporta, di norma, l'accoglimento dell'istanza ("principio del silenzio-assenso")⁵.

Si rammenta altresì che, in caso di mancata emanazione del provvedimento entro il termine previsto, il soggetto istante può rivolgersi - ove ne ricorrano le circostanze⁶ - al Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria perché eserciti il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, Legge n. 241/1990. Resta ferma la possibilità di esperire - fuori dai casi di silenzio-assenso - il ricorso, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, avanti al TAR del Lazio, sede di Roma, come previsto dall'art. 135, comma 1, lettera c), del medesimo decreto.

Gli adempimenti richiesti devono essere svolti con la necessaria accuratezza e le pratiche sottoposte ai livelli gerarchici superiori con un congruo anticipo rispetto alle scadenze.

La Guida fornisce i criteri per l'esame delle istanze più ricorrenti; è in ogni caso necessaria l'approfondita conoscenza della normativa di riferimento⁷.

* * *

Nella presente Sezione della Guida sono trattati anche i procedimenti amministrativi previsti dal Regolamento dell'Unione Europea n. 648 del 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati ("reg. EMIR").

Più in dettaglio, i procedimenti amministrativi disciplinati sono i seguenti:

1. opposizione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le

⁴ Nella Guida sono trattati i procedimenti amministrativi diversi da quelli che attengono alle fasi costitutive e alle procedure straordinarie degli intermediari.

⁵ Nella definizione della tempistica di rilascio del provvedimento occorre tenere presente la possibilità, per il soggetto istante, di far tenere documentazione integrativa entro la metà del termine del procedimento, a meno di espressa rinuncia.

⁶ Sono da ritenere esclusi da tale ambito di applicazione i procedimenti amministrativi per i quali la legge prevede l'attivazione del meccanismo del "silenzio-assenso" o del "silenzio rigetto".

⁷ L'utilizzo dell'applicazione "Procedimenti amministrativi e processi di Vigilanza" (WFPA) implementata in ambiente Sharepoint e integrata con la procedura CAD, favorisce la gestione e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi di vigilanza.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione II:	I procedimenti amministrativi e gli aspetti organizzativi dell'attività decentrata
Capitolo I:	Disposizioni generali

operazioni infragruppo tra controparti stabilite nell'Unione (procedimento di ufficio, termine 30 gg dal ricevimento della notifica da parte dell'intermediario; cfr. art. 4 par. 2 lett. A reg. EMIR);

2. opposizione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra controparti stabilite nell'Unione anche dopo la scadenza dei 30 gg dal ricevimento della notifica se le condizioni previste dal Regolamento EMIR non sono più soddisfatte (procedimento di ufficio; cfr. art. 4 par. 2 lett. A reg. EMIR);
3. autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo (procedimento a istanza di parte, termine 30 gg dal ricevimento della richiesta da parte dell'intermediario; cfr. art. 4 par. 2 lett B reg. EMIR);
4. autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra controparti stabilite in Stati membri diversi (procedimento a istanza di parte, termine 90 gg dal ricevimento della richiesta da parte dell'intermediario; cfr. art. 11 par. 6 reg. EMIR);
5. autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo (procedimento a istanza di parte, termine 90 gg dal ricevimento della richiesta da parte dell'intermediario; cfr. art. 11 par. 8 reg. EMIR);
6. autorizzazione, rilasciata dalla Banca d'Italia in qualità di autorità responsabile della vigilanza sulla controparte finanziaria, all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi (procedimento a istanza di parte, termine 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'intermediario; cfr. art 11 par. 10 reg. EMIR);
7. opposizione all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra controparti non finanziarie stabilite in Stati membri diversi (procedimento d'ufficio, termine 90 gg dal ricevimento della notifica da parte dell'intermediario; cfr. art. 11 par. 7 reg. EMIR);
8. opposizione all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra una controparte non finanziaria stabilita nell'Unione e una controparte finanziaria stabilita in un paese terzo (procedimento d'ufficio, termine 90 gg dal ricevimento della notifica da parte dell'intermediario; cfr. art. 11 par. 9 reg. EMIR).

Il Regolamento delegato n. 2016/2251⁸, agli artt. 36 par. 2 lett. a) e 37 par.

⁸ Regolamento Delegato (UE) 2016/2251 della Commissione del 4 ottobre 2016 (come emendato

3 lett. a), ha previsto la possibilità di differire l'entrata in vigore della disciplina relativa al margine per i derivati OTC non compensati a livello centrale, fino a tre anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso (4.1.2020), fatta salva la possibilità di opposizione da parte della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, il quadro dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia in materia di EMIR, è integrato come segue:

9. opposizione al differimento dei termini per l'applicazione della disciplina relativa al margine iniziale per i derivati OTC non compensati a livello centrale, fino al 4.1.2020, conclusi tra due unità dello stesso gruppo di cui una stabilita in un paese terzo per il quale non è stata assunta la decisione di equivalenza dei sistemi di vigilanza da parte della Commissione Europea. La mancata opposizione al differimento dei termini è subordinata al rispetto delle condizioni previste all'art. 36 par. 3 del reg. del. n. 2251 (procedimento d'ufficio, termine 90 gg dal ricevimento della notifica da parte dell'intermediario);
10. opposizione al differimento dei termini per l'applicazione della disciplina relativa al margine di variazione per i derivati OTC non compensati a livello centrale, fino al 4.1.2020, conclusi tra due unità dello stesso gruppo di cui una stabilita in un paese terzo per il quale non è stata assunta la decisione di equivalenza dei sistemi di vigilanza da parte della Commissione Europea. La mancata opposizione al differimento dei termini è subordinata al rispetto delle condizioni previste all'art. 37 par. 4 del reg. del. n. 2251 (procedimento d'ufficio, termine 90 gg dal ricevimento della notifica da parte dell'intermediario).

Per i procedimenti a istanza di parte con termine 30 giorni (cfr. punti 3 e 9) non è applicabile l'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10-bis, L. 241/90) poiché incompatibile con la scansione temporale dei procedimenti delineata dai citati regolamenti comunitari.

I responsabili dei procedimenti in parola sono individuati applicando i criteri stabiliti nel paragrafo 1 del Provvedimento del 21 gennaio 2014 "Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi".

In aggiunta ai procedimenti amministrativi di cui sopra il Regolamento EMIR riconosce la facoltà alla Banca d'Italia, in qualità di autorità competente sulla controparte non finanziaria, di opporsi alla decisione favorevole dell'autorità estera competente sulla controparte finanziaria (termine 30 giorni dalla notifica della decisione da parte dell'autorità estera; cfr. art. 11, par. 10, comma 2 reg. EMIR).

dal *Commission Delegated Regulation* (EU) 2017/323 del 20 gennaio 2017), che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparti centrali.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione II:	I procedimenti amministrativi e gli aspetti organizzativi dell'attività decentrata
Capitolo I:	Disposizioni generali

(testo omissis)

SEZIONE III

L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, A FINI PRUDENZIALI, DI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI E LA FASE DI MONITORAGGIO

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

SEZIONE III

L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, A FINI PRUDENZIALI, DI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI E LA FASE DI MONITORAGGIO

Capitolo I	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi	3
I.1	Introduzione	3
I.2	Il processo di riconoscimento	3
I.3	Monitoraggio periodico e modifiche del sistema interno successive al riconoscimento (aspetti generali)	9
I.4	Struttura dei capitoli relativi ai singoli rischi.....	11
	Allegato n. I/1: Schema di relazione conclusiva del "Gruppo per il riconoscimento"	12
Capitolo II	Il rischio di credito	18
II.5	Requisiti di natura organizzativa	18
II.6	Requisiti di natura quantitativa	31
II.7	Sistemi informativi	61
II.8	Portafogli particolari	62
Capitolo III	I rischi di mercato	66
III.3	Requisiti di natura organizzativa	66
III.4	Requisiti di natura quantitativa	77
	Allegato n. III/4: Modello IRC	97
	Allegato n. III/5: Modello APR	103
Capitolo IV	Il rischio di controparte	106
IV.5	Requisiti di natura organizzativa	106
IV.6	Requisiti di natura quantitativa	114
IV.7	Sistemi informativi	122
IV.8	Parametri utilizzati nel calcolo dell'esposizione	123
Capitolo V	I rischi operativi	125
V.5	Requisiti di natura organizzativa	125
V.6	Requisiti di natura quantitativa	131
V.7	Sistemi informativi	148
V.8	Fattori di riduzione del requisito patrimoniale ed allocazione di quest'ultimo nel caso di gruppi	150

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Capitolo I

Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

I.1 Introduzione

Le disposizioni di vigilanza prudenziale prevedono che gli intermediari possano utilizzare, in alternativa alle metodologie semplificate e subordinatamente ad autorizzazione della Banca d'Italia, i propri sistemi interni di misurazione per determinare il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito, mercato, controparte e operativi.

L'autorizzazione ("riconoscimento") all'utilizzo di un sistema interno di misurazione dei rischi ("sistema interno") a fini prudenziali da parte della Vigilanza è subordinata alla verifica del rispetto di una serie di requisiti di natura organizzativa, quantitativa e dei sistemi informativi. Tale verifica, pertanto, ha valenza esclusivamente prudenziale e non configura, nell'oggetto e nelle finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

L'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la normativa in vigore, la complessità operativa e con il profilo di rischio dell'intermediario, sempre che non risultino inficcate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema.

(testo omissis)

I.2 Il processo di riconoscimento

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo dei sistemi interni, gli intermediari possono sottoporre alla Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Vigilanza competente, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione (fase dei "contatti preliminari"). La presentazione dei progetti nell'ambito di questa fase non determina l'avvio del procedimento amministrativo.

Con la presentazione dell'istanza formale si attiva la seconda fase, finalizzata a valutare compiutamente la capacità dell'intermediario di soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa prudenziale.

I.2.1 I contatti preliminari

Obiettivo di questa fase è la valutazione dello stato di preparazione dell'intermediario rispetto ai requisiti contemplati per l'approccio prescelto. Sono previsti, di norma, l'esame della documentazione tecnica prodotta

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

dall'intermediario, la convocazione dei responsabili delle funzioni aziendali interessate¹, accessi ispettivi.

La scelta di richiedere il riconoscimento di un sistema interno deve scaturire da una chiara manifestazione di volontà degli organi aziendali. Prima di avviare questa fase, è pertanto necessario che le Divisioni Analisi competenti abbiano cura di richiedere all'intermediario un'apposita delibera da parte dell'Organo con funzione di supervisione strategica, dalla quale risultino: la piena condivisione del progetto, il grado di coinvolgimento dei diversi organi e delle strutture aziendali, i tempi realizzativi, gli investimenti necessari.

In questa fase, anche in un'ottica di efficiente utilizzo delle risorse aziendali e della Vigilanza, assumono particolare importanza: i risultati delle attività di auto-diagnosi autonomamente condotte dall'intermediario; le informazioni sullo stato di avanzamento lavori; le azioni di intervento pianificate, con la relativa tempistica, per garantire che il sistema interno sia in linea con i requisiti richiesti.

I.2.2 **Individuazione del Coordinatore del progetto**

(testo omissis)

I.2.3 **Inoltro della domanda e verifica della completezza della documentazione**

La presentazione dell'istanza attiva la fase formale del processo di riconoscimento, nella quale viene valutata la rispondenza del sistema interno ai requisiti stabiliti dalla normativa prudenziale ("requisiti regolamentari").

Al fine di poter valutare l'istanza, sono necessarie informazioni dettagliate sul sistema interno e, in particolare, sulle basi dati e sui sistemi informativi a supporto dei medesimi, sulle logiche di costruzione e calibrazione dei modelli per la stima dei parametri di rischio, sulle modalità di integrazione dei sistemi nei processi aziendali nonché sui meccanismi di controllo del (e sul) sistema interno.

A tal fine, l'intermediario che intende utilizzare il sistema interno deve produrre la documentazione minima obbligatoria prevista dalla normativa prudenziale².

¹ Coerentemente con la Parte Prima della Guida, le convocazioni dei responsabili delle funzioni aziendali avvengono presso gli stabilimenti della Banca d'Italia. Ove tenuti presso l'intermediario, esse si configurano quali "confronti-dibattito", che, non sostanziandosi in accessi ispettivi, non comportano responsabilità accertative e non sono preordinati ad effettuare riscontri o a formalizzare risultanze rivolte all'intermediario.

² Occorre accertarsi che la documentazione, oltre che in forma cartacea, venga trasmessa anche su supporto elettronico, sia organizzata secondo una struttura facilmente consultabile concordata con il Gruppo per il riconoscimento e contenga un indice con la lista di tutti i documenti forniti corredata da una breve descrizione per ciascuno di essi.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Tale documentazione di supporto permette alla Vigilanza di disporre delle informazioni indispensabili per una valutazione, aggiornata al momento dell'istanza, del sistema interno e per lo sviluppo di un piano completo di verifiche successive. Va da sé che la Vigilanza può richiedere un'informativa più dettagliata per giungere a un giudizio circostanziato sull'istanza presentata.

In relazione a specifici aspetti di rilevante complessità, la Divisione Validazione Modelli Interni dell'Ispettorato Vigilanza può fornire supporto specialistico per l'analisi della documentazione. Il Gruppo per il riconoscimento verifica la completezza della documentazione richiede se necessario ulteriore documentazione a supporto e cura le conseguenti comunicazioni all'intermediario.

In ordine agli adempimenti concernenti l'apertura del procedimento, si fa rinvio al par. 1.2 della Sezione II.

1.2.4 **Attività di verifica dei requisiti: analisi a distanza e accertamenti ispettivi**

In relazione alla presenza e all'intensità degli accertamenti ispettivi previsti nell'ambito del processo autorizzativo, possono essere individuate tre tipologie di investigazioni:

- le investigazioni che prevedono accessi on-site. Una forte presenza ispettiva presso l'intermediario è funzionale a una più intensa attività di valutazione, che si rende necessaria nei casi di maggiore complessità. Questa tipologia è opportuna in caso di approvazione iniziale di un sistema interno o di complesse e materiali modifiche/estensioni dello stesso;
- le investigazioni esclusivamente off-site – da condurre anche con l'utilizzo di confronti-dibattito - sono svolte senza la necessità di impiegare un gruppo ispettivo. Questa tipologia è opportuna solo per modifiche o estensioni del sistema interno di bassa complessità.

L'analisi a distanza consente al Gruppo per il riconoscimento di acquisire informazioni sullo stato di realizzazione del sistema interno, sulle iniziative adottate per portare a soluzione aspetti di anomalia in precedenza rilevati ovvero per effettuare approfondimenti su specifiche tematiche, aventi un contenuto di natura prevalentemente progettuale o quantitativa.

Oltre all'analisi dei documenti forniti dall'intermediario (tra questi, in particolare, quelli relativi ai processi di auto-diagnosi), un significativo valore aggiunto può essere fornito da convocazioni dei responsabili delle unità organizzative concretamente coinvolte nelle fasi di sviluppo, realizzazione e manutenzione del sistema interno (ad es., Funzione di controllo del rischio, Internal audit, Organizzazione, Contabilità, Pianificazione e Controllo di gestione, IT, ecc.).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Peraltro, l'analisi dei fattori di rischio e dei presidi di controllo dei singoli processi aziendali cui il sistema interno si applica presuppone la disponibilità di un quadro ampio e approfondito, basato prevalentemente su informazioni di natura qualitativa raccolte attraverso verifiche ispettive.

L'enfasi sugli accertamenti "on-site" dei processi aziendali deriva, principalmente, dall'esigenza di: a) verificare la qualità ed attendibilità dei flussi di alimentazione del sistema interno; b) approfondire gli aspetti di natura realizzativa; c) valutare se tale sistema sia effettivamente utilizzato ai fini della gestione dei rischi (c.d. "use test").

Inoltre, l'ispezione consente di accertare il livello di coinvolgimento e di consapevolezza dell'Alta dirigenza nel progetto nonché il grado di controllo esercitato dall'unità indipendente di controllo del rischio sulle diverse fasi di monitoraggio e gestione dei rischi (in particolare: elaborazione delle informazioni quantitative; predisposizione di procedure per la verifica della qualità dei dati; produzione della reportistica per l'Alta direzione) e la funzionalità e il grado di indipendenza della funzione responsabile del processo di convalida.

L'attività ispettiva viene svolta da un apposito gruppo ispettivo nominato dal Capo dell'Ispettorato Vigilanza di cui fanno parte anche elementi della Divisione Analisi competente e della Divisione Validazioni modelli interni dell'Ispettorato Vigilanza.

Gli accertamenti ispettivi possono articolarsi anche in più fasi secondo un'impostazione modulare, con durata variabile da pochi giorni a più settimane, in relazione alla tipologia di rischio, alla complessità dell'attività svolta e alla presenza di più centri di assunzione del rischio (in Italia e/o all'estero).

Le investigazioni condotte durante i contatti preliminari hanno l'obiettivo principale di individuare il livello di sviluppo e grado di conformità di quegli aspetti del sistema interno la cui riscontrabilità a distanza è limitata. L'esito degli accertamenti viene riportato in un apposito documento firmato dal Capo del Gruppo ispettivo e sottoposto a procedura di revisione semplificata a cura dell'Ispettorato Vigilanza, sulla base di criteri indicati nella Parte Terza della Guida.

L'attività di verifica in loco successiva all'istanza formale è incentrata sul modello interno e sui processi per i quali la banca ha formulato richiesta di autorizzazione e si sostanzia nell'accertamento del rispetto dei requisiti previsti dalla regolamentazione. Anche in questo caso viene redatto un rapporto ispettivo, sottoposto alla procedura di revisione di cui al par. I.2.7.

I rapporti ispettivi sono inviati alla Divisione Analisi competente.

Le risultanze ispettive sono, di norma, rappresentate formalmente all'intermediario con lettera successiva alla chiusura degli accertamenti, predisposta dalla Divisione Analisi competente.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

I.2.5 **Completamento dell'istruttoria e proposta finale all'unità operativa competente**

A conclusione delle attività previste per il riconoscimento, il Coordinatore del progetto, d'intesa con la Divisione Analisi competente, con il supporto della Divisione Validazione modelli interni, redige, in forma sintetica, una relazione finale nella quale: a) riporta i principali risultati delle analisi effettuate; b) formula il proprio giudizio sull'adeguatezza del sistema interno in relazione ai requisiti regolamentari; c) esprime il proprio parere finale in merito all'istanza; d) propone eventuali interventi correttivi. Nella redazione della relazione si terrà conto di tutte le informazioni a disposizione, *in primis* quelle relative all'accertamento ispettivo (laddove effettuato).

La relazione, da compilarsi sulla base dello schema riportato nell'allegato n. I/1, esprime una valutazione articolata su tre aree di indagine: requisiti organizzativi, requisiti quantitativi, sistemi informativi.

Per ciascuna delle aree di indagine si prevede che, sulla base degli esiti delle analisi condotte, venga assegnato un giudizio articolato su quattro posizioni (da "1", equivalente a uno stato di piena conformità, a "4", che segnala una situazione di non conformità). Allo stesso modo, viene attribuito un giudizio finale, tenendo conto della rilevanza dei rilievi svolti su ciascuna area di indagine.

Nell'assegnazione di tali giudizi non si individuano automatismi o linee guida troppo dettagliate, attesa la difficoltà a standardizzare una valutazione che deve tenere conto delle molteplici peculiarità dei sistemi interni, delle scelte organizzativo-informatiche, delle interconnessioni fra il grado di conformità ai vari requisiti: pertanto i giudizi vengono attribuiti su base sostanzialmente "esperienziale", tenendo conto di tutti gli elementi emersi nel corso delle attività svolte.

La scala dei giudizi è la seguente:

Giudizio 1

corrisponde a piena conformità ai requisiti regolamentari. Esso, di norma, non presuppone alcuna richiesta di interventi organizzativi.

Giudizio 2

esprime situazioni di non rilevanti disallineamenti: a) che si ritengono verosimilmente superabili in tempi ragionevoli senza richiedere interventi drastici o cambiamenti significativi del piano dei lavori; b) di cui l'intermediario evidenzia di avere colto la portata e rispetto ai quali le varie funzioni coinvolte dimostrino chiaramente di avere acquisito consapevolezza degli interventi necessari ad affrontarle.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Giudizio 3

esprime situazioni di difformità che, pur non essendo gravi, richiedono comunque interventi più rilevanti, ovvero si accompagnano ad una non piena e diffusa consapevolezza delle carenze.

Giudizio 4

corrisponde ad una mancanza di conformità ai requisiti regolamentari, parziale o totale, tale comunque da non consentire, anche se riguardante una singola area di indagine, il riconoscimento del sistema interno. In tal caso, l'intermediario deve affrontare e risolvere le criticità che impediscono il riconoscimento prima di poter presentare una nuova istanza.

I.2.6

Determinazione di misure particolari di carattere patrimoniale e/o organizzativo

Come detto, la normativa prevede che l'autorizzazione possa essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema interno non pienamente coerenti con la normativa in vigore, con la complessità operativa e con il profilo di rischio dell'intermediario, nel presupposto che non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema interno. Tali prescrizioni possono anche essere individuate e applicate in conseguenza della successiva attività di monitoraggio.

Le misure possono essere di natura patrimoniale³, ossia volte ad accrescere le attività di rischio ponderate determinate attraverso l'utilizzo del sistema interno, o di natura organizzativa. Le misure rimangono di norma in essere fino a quando le lacune non siano state eliminate, in modo da sensibilizzare gli intermediari a migliorare il sistema interno.

Considerato il forte legame che sussiste tra la qualità delle stime di capitale e i requisiti organizzativi, quantitativi e dei sistemi informativi necessari per conseguirla, le misure restrittive di natura patrimoniale scaturenti dal processo di riconoscimento del sistema interno devono essere sempre accompagnate da richieste di opportuni interventi sulle variabili organizzative.

Le misure di natura patrimoniale devono essere applicate in presenza di aspetti di non piena conformità ai requisiti regolamentari. Possono assumere la forma di : a) "floor" sulle attività ponderate di rischio calcolate dal sistema interno rispetto a una base di riferimento (tipicamente rappresentata dalla metodologia standardizzata); b) penalizzazione patrimoniale ("add-on") rispetto alla misura che scaturisce, direttamente o indirettamente, dal sistema interno. Tale "add-on" può concretizzarsi in un

³ Applicabili sia in sede di autorizzazione iniziale sia in conseguenza della successiva attività di monitoraggio.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

fattore additivo o moltiplicativo dei parametri di rischio e/o delle attività di rischio ponderate.

La misura patrimoniale di cui al precedente punto a) può essere applicata, soprattutto nella fase di iniziale adozione dei sistemi interni, in presenza di criticità diffuse senza peraltro che esse compromettano la complessiva affidabilità dei sistemi medesimi.

A differenza del "floor", la penalizzazione patrimoniale viene calcolata in modo separato e differenziato per ogni tipologia di rischio (credito, operativo, di mercato, di controparte), prevedendo una maggiorazione in base ai giudizi assegnati alle tre aree di indagine. Esso, pertanto, si presta a sollecitare la rimozione di specifiche carenze che attengono a determinati profili di rischio ovvero alla stima dei parametri sottostanti.

Nell'individuazione della misura del "floor" o dell'"add-on" va comunque tenuta in considerazione l'esigenza di non far venire meno l'incentivo all'adozione dei sistemi interni a fini prudenziali. Pertanto, l'entità dell'aggravio patrimoniale va, di norma, quantificata in modo tale da consentire comunque un beneficio patrimoniale rispetto ai metodi standardizzati di calcolo dei requisiti.

I criteri orientativi di carattere generale sono i seguenti:

- nessun incremento del requisito viene previsto in presenza di un giudizio complessivo pari a 1;
- nel caso di giudizio complessivo pari a 2 o 3, vanno applicate maggiorazioni da correlare al valore assunto dalla somma dei punteggi delle singole aree di indagine (a valori crescenti corrispondono misure di "floor"/ "add-on" pure crescenti).

I.2.7 **Revisione della rapporto ispettivo**

(testo omissis)

I.2.8 **Formazione e comunicazione della decisione finale**

La relazione finale, che si conclude con una proposta di accoglimento o rigetto dell'istanza, viene trasferita in un appunto che, unitamente al relativo provvedimento, viene trasmesso per l'approvazione al Direttorio in base all'ordinario sistema di deleghe di firma

I.3 **Monitoraggio periodico e modifiche del sistema interno successive al riconoscimento (aspetti generali)**

A seguito dell'avvenuto riconoscimento, la Divisione Analisi competente conduce l'attività di monitoraggio. In relazione a specifici aspetti di rilevante complessità, la Divisione Validazione Modelli Interni dell'Ispettorato Vigilanza può fornire supporto specialistico.

Il monitoraggio si estrinseca in una serie di attività di analisi a periodicità differenziata a seconda della tipologia di rischio e in un reporting almeno

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

annuale alla Direzione del Servizio competente (per una più dettagliata descrizione si fa rinvio ai paragrafi II.5, III.4, IV.5, V.6 della Sez. III, Parte seconda). Esso ha la finalità di verificare il costante rispetto dei requisiti regolamentari per le componenti del sistema interno che hanno già ottenuto il riconoscimento. L'oggetto delle verifiche è dettagliato separatamente per ogni tipologia di rischio.

Un caso particolare è quello relativo all'utilizzo del metodo standard (TSA) per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.

Per tale utilizzo non è richiesta alcuna autorizzazione e, quindi, non viene attivato alcun procedimento amministrativo⁴.

Qualora, tuttavia, dovesse emergere l'esigenza di pervenire, successivamente all'utilizzo di tale approccio, a una approfondita valutazione di natura qualitativa del posizionamento dell'intermediario rispetto ai requisiti previsti, si può procedere a una verifica ispettiva, da condurre sulla base dei criteri indicati nella Parte Terza della Guida (cfr. sub-sezione III.V.1, Capitolo I)⁵.

L'attività di monitoraggio include il benchmarking disciplinato dall'art. 78 della Direttiva 2013/36 (CRD4). In conformità a tale disposizione, le banche che utilizzano modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, ad eccezione di quelli per il rischio operativo, sono sottoposte ad analisi di benchmarking con cadenza almeno annuale.

La costruzione dei portafogli benchmark segue i criteri definiti dall'EBA. In caso di significative divergenze delle attività di rischio ponderate calcolate sul portafoglio benchmark tra banche, andranno condotti specifici approfondimenti volti a valutare le cause sottostanti. In presenza di chiare evidenze di sistematica sottostima dei requisiti patrimoniali, si rendono necessarie azioni correttive volte a garantire la necessaria coerenza tra i parametri regolamentari e il rischio sottostante.

Nel rispetto dei principi che ispirano l'adozione dei modelli interni nell'ambito della normativa prudenziale, tali interventi non dovranno

⁴ Secondo quanto stabilito dalla Circ. n. 263 e successive disposizioni applicative, l'intermediario, una volta ritenuti soddisfatti i requisiti per l'adozione del metodo TSA, provvede ad effettuare - almeno 60 giorni prima della data cui si riferisce la prima segnalazione - una comunicazione alla Banca d'Italia dell'intendimento di adottare tale metodo corredata della documentazione richiesta. L'intermediario può iniziare ad utilizzare il TSA per finalità di calcolo del requisito regolamentare a partire dalla data di riferimento.

⁵ Infatti, le verifiche da condurre in via ordinaria indicate nella Parte Prima, Sezione Terza, par. VIII.4.2 B della Guida, sono basate sul processo di auto-valutazione condotto dall'intermediario e sulle valutazioni fornite dalla funzione di revisione interna. Nell'attività di controllo a distanza, l'analista può, se lo ritiene opportuno, fare riferimento alle metodologie indicate nel Capitolo V di questa Sezione relativamente ai requisiti organizzativi ed ai sistemi informativi richiesti per l'utilizzo di sistemi interni di tipo AMA, tenendo conto delle notevoli differenze tra i due approcci (rispettivamente TSA ed AMA).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

portare all'adozione di metodi standardizzati di calcolo del requisito ovvero creare incentivi non corretti nell'allocazione del capitale regolamentare.

I.4 Struttura dei capitoli relativi ai singoli rischi

Ciascun capitolo relativo ai diversi rischi (credito, mercato, controparte, operativi) prevede, per i diversi requisiti di idoneità, l'indicazione e la descrizione delle fonti normative, delle prassi attese, delle verifiche, delle fonti informative alle quali attingere.

Le prassi attese individuano linee di comportamento – basate su riscontri concreti e sull'esperienza maturata nei consessi internazionali – che, se verificate, evidenziano una situazione di conformità ai requisiti di riferimento. Si sottolinea il fatto che esse, per loro natura, non esauriscono le soluzioni adottabili, sul piano organizzativo e su quello delle metodologie quantitative, che consentono di ritenere rispettati i requisiti normativi.

Le verifiche si articolano in passi molto articolati finalizzati a cogliere in modo particolarmente approfondito tutti gli aspetti rilevanti ai fini delle analisi, anche nelle situazioni più complesse. A questo riguardo, in molti casi può essere sufficiente limitarsi ad applicare soltanto una parte dei percorsi di verifica indicati se ciò è sufficiente a conseguire l'obiettivo finale, che è quello di accertare il posizionamento dell'intermediario rispetto ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Allegato n. I/1: Schema di relazione conclusiva del “Gruppo per il riconoscimento”

A. Premessa

In questo paragrafo occorre descrivere l'oggetto dell'indagine:

- componenti del gruppo per i quali si chiede l'autorizzazione dell'utilizzo del sistema interno;
- nel caso del rischio di credito:
 - a) percentuale, per ciascun portafoglio (o sotto-portafoglio) di esposizioni coperte attraverso l'utilizzo di rating all'inizio e alla fine del periodo di estensione (roll out);
 - b) tempi e modalità del piano di estensione predisposto per l'applicazione al portafoglio (o ai sotto-portafogli) inizialmente non coperti e per i quali non è previsto l'uso combinato in via permanente;
- nel caso dei rischi operativi:
 - a) percentuale dell'indicatore rilevante coperto attraverso l'utilizzo del modello all'inizio e alla fine del periodo di estensione;
 - b) tempi e modalità del piano di estensione per l'applicazione ai segmenti inizialmente non coperti e per i quali non è previsto l'uso combinato in via permanente;
- nel caso dei rischi di mercato:
 - a) categorie di rischio per le quali è richiesto il riconoscimento;
 - b) rilevanza delle categorie di rischio non coperte dall'ambito di applicazione del modello (quantificata sulle base delle metriche interne eventualmente adoperate dalla banca oppure, in assenza di tali metriche, con il metodo standard).
- nel caso dei rischi di controparte:
 - a) categorie di esposizioni per le quali è richiesto il riconoscimento del modello e, nell'ambito di queste, percentuale coperta dal modello all'inizio e alla fine del periodo di estensione;
 - b) tempi e modalità del piano di estensione predisposto per l'applicazione alle esposizioni inizialmente non coperte e per le quali non è prevista l'esclusione permanente.

Nel caso in cui il procedimento di riconoscimento coinvolga altre Autorità di vigilanza, occorre anche indicare la ripartizione dei compiti concordata per svolgere le diverse fasi di tale processo. In particolare, va dato atto della ripartizione dei ruoli e responsabilità.

B. Sintesi degli approfondimenti condotti

In questo paragrafo sono richiamate, in modo sintetico, le attività condotte sia in sede di analisi a distanza sia nel corso dei vari accertamenti effettuati

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

in loco. Per maggiori dettagli si può fare riferimento ai rapporti ispettivi redatti al termine degli accessi.

C. Giudizio complessivo

In questo paragrafo:

- a) è indicato, fornendone le motivazioni, il giudizio complessivo attribuito in merito all'idoneità del sistema interno ai fini del calcolo del requisito patrimoniale;
- b) viene formulato il proprio parere in merito all'istanza di riconoscimento;
- c) si propongono interventi correttivi per rimuovere le eventuali carenze.

Il giudizio complessivo scaturisce, di norma, dai giudizi assegnati alle tre aree di indagine¹ (a loro volta risultanti dai giudizi attribuiti ai singoli profili che le costituiscono).

D. Descrizione del sistema interno e misura del requisito

Le caratteristiche del sistema interno sono sinteticamente descritte in questo paragrafo e, ove ritenuto opportuno, dettagliate in un apposito allegato tecnico.

Va indicata la misura del requisito patrimoniale che scaturisce dal sistema interno e quella che si ottiene applicando allo stesso portafoglio la metodologia standardizzata.

E. Punti di criticità

In questa parte vanno riassunte le carenze che l'intermediario presenta con riferimento alle diverse aree di indagine, alla base dei giudizi attribuiti.

F. Altri approfondimenti svolti

In questa parte, sono descritti altri aspetti eventualmente emersi nel corso dell'attività svolta, pur non attinenti a profili valutativi in senso stretto.

G. Allegati

Va allegata la tavola riassuntiva dei giudizi.

¹ Le aree sono: 1. Requisiti di natura organizzativa; 2. Requisiti di natura quantitativa; 3. Sistemi informativi.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Capitolo II

Il rischio di credito

II.1 Requisiti di natura organizzativa

II.1.1 Ruolo svolto dagli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo

II.1.1.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.1.1.2. Prassi aziendali attese

Dall'organo con funzione di supervisione strategica ci si attende la determinazione del grado di avversità o propensione al rischio dell'intermediario, che deve estrinsecarsi nella predisposizione di coerenti limiti e deleghe operativi, oltreché nella definizione di adeguati livelli di reporting in merito al rispetto degli stessi.

Dall'organo con funzione di gestione ci si attende che, nel concreto, realizzi quanto stabilito dall'organo con funzione di supervisione strategica. Rilevano al riguardo, a titolo di esempio, una fissazione dei limiti e delle deleghe dettagliata, indicazioni operative relativamente all'avvio dell'operatività in nuovi prodotti o mercati, l'aggiornamento delle procedure.

E' opportuno che il quadro normativo interno contenga indicazioni in merito ai prodotti trattati e ai parametri utilizzati per la valutazione della rischiosità, la struttura dei limiti e delle deleghe operativi e le eventuali condizioni previste per derogare agli stessi nonché le modalità e i tempi di revisione.

Deriva, pertanto, dai punti precedenti, la necessità che gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione siano in grado di disporre di flussi informativi esaustivi, in grado di documentare tempestivamente il livello di rischio assunto e consentire a tali organi di vigilare nel continuo sul concreto funzionamento del sistema interno, sulla sua funzionalità e sulla rispondenza dello stesso ai requisiti previsti dalla normativa.

Il grado di formalizzazione e la frequenza delle informazioni dovrebbero essere correlati con il livello di attività svolta e il grado di esposizione al rischio di credito. Inoltre, il contenuto e la frequenza del reporting dipendono dal livello gerarchico al quale l'informativa viene destinata, con un grado di dettaglio crescente nei confronti dei responsabili che più direttamente assumono le decisioni operative.

Per quanto riguarda l'organo con funzione di controllo, ci si attende che sussista un'efficace integrazione e un sufficiente grado di raccordo tra

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

l'attività svolta dallo stesso e le funzioni di controllo interno (convalida interna, revisione interna, compliance).

Nel caso di intermediari strutturati in gruppo, le decisioni strategiche a livello di gruppo in materia di gestione del rischio di credito devono essere rimesse alla capogruppo, in modo tale che essa possa realizzare una politica di gestione di tali rischi integrata e coerente. Per quanto riguarda il sistema interno, la decisione strategica di adottarlo e di determinarne le caratteristiche essenziali spetta alla capogruppo, assieme alla responsabilità della realizzazione del progetto, della supervisione sul corretto funzionamento del sistema stesso e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

II.1.1.3. Verifiche

(testo omissis)

II.1.1.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.1.2 Segmentazione dei portafogli

II.1.2.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.1.2.2. Prassi aziendali attese

In linea di principio, va considerato che la ripartizione interna dei portafogli a fini aziendali si ispira generalmente a logiche diverse da quelle che sono alla base della segmentazione regolamentare e che, quindi, la coerenza non va interpretata in maniera rigida, potendosi accettare una situazione di non perfetta coincidenza fra la definizione regolamentare e quella aziendale per il medesimo portafoglio.

In particolare, data la convenzionalità della regola di attribuzione delle imprese al portafoglio "corporate" piuttosto che a quello "retail", può ritenersi accettabile che, in ogni momento, un certo numero di imprese che l'intermediario include, a fini gestionali, fra le esposizioni al dettaglio possa ricadere, a fini regolamentari, nel segmento "corporate", così come è possibile il caso opposto.

Ovviamente l'attesa è che questi casi rappresentino l'eccezione, piuttosto che la regola, e che siano attentamente monitorati dall'intermediario.

Con particolare riferimento alla classe delle esposizioni verso imprese, il loro inserimento nella classe di attività al dettaglio presuppone che l'intermediario, a livello gestionale, tratti tali esposizioni in coerenza con i medesimi criteri applicati alle altre esposizioni al dettaglio. Ciò non impedisce, tuttavia, che le esposizioni al dettaglio possano essere trattate

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

su base individuale in determinate fasi del processo di gestione del rischio di credito¹.

II.1.2.3. Verifiche

(testo omissis)

II.1.2.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.1.3 Struttura dei controlli di linea

II.1.3.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.1.3.2. Prassi aziendali attese

I controlli di linea dovrebbero essere finalizzati a verificare il corretto svolgimento sia delle attività propedeutiche sia di quelle successive all'attribuzione dei rating.

Con riferimento alle attività propedeutiche, a titolo di esempio, assumono rilievo le fasi relative alla scelta del sistema IRB appropriato per la valutazione del cliente o dell'operazione, l'individuazione delle connessioni di natura economica o giuridica tra i clienti, la corretta acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e l'aggiornamento dei rating (controlli sul data entry, verifica dell'inserimento di bilanci aggiornati, ecc.).

Relativamente alle attività successive, sono importanti le verifiche sui singoli rating finali prodotti dai sistemi interni. Nel caso di sistemi IRB incentrati sulla componente automatica, queste verifiche dovrebbero estendersi alle modalità di trattamento delle informazioni qualitative oggettivizzate (ad es., in questionari che standardizzano informazioni di carattere qualitativo).

II.1.3.3. Verifiche

(testo omissis)

II.1.3.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.1.4 Convalida del sistema interno: aspetti di carattere generale

II.1.4.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

¹ Il fatto che un'esposizione abbia un rating specifico non ne preclude, di per sé, l'ammissibilità al trattamento come esposizione al dettaglio.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

II.1.4.2. Prassi aziendali attese

Occorre che siano resi espliciti e documentati i criteri utilizzati nella conduzione della convalida con riferimento agli obiettivi, ai tempi e ai soggetti incaricati.

Con riferimento alla collocazione organizzativa, le soluzioni possono dipendere dalla struttura e dalle caratteristiche dell'intermediario, dall'attività svolta e dalle risorse umane disponibili.

A tale proposito possono essere interpretati come indicativi di adeguata indipendenza: a) la formalizzazione dell'indipendenza gerarchica del responsabile della funzione incaricata della convalida rispetto a soggetti coinvolti nel processo di erogazione del credito e di attribuzione del rating; b) la circostanza che le attività di convalida sono poste in essere da soggetti che non hanno alcuna responsabilità nell'ambito dei processi oggetto di verifica e non godono di una remunerazione correlata alla performance delle attività oggetto di riscontro.

Qualora la funzione incaricata della convalida sia coinvolta nel processo di sviluppo del sistema IRB, ci si attende che, nell'ambito della funzione, l'intermediario costituisca reparti separati dedicati, rispettivamente, allo sviluppo ed alla convalida. In questi casi, occorre un'attività di controllo più incisiva da parte dell'Internal audit.

In ordine al contenuto delle attività da svolgere, ci si attende l'estensione della convalida a:

- tutte le componenti del sistema IRB: caratteristiche e struttura, parametri di rischio, presidi di controllo, infrastrutture informatiche, da esaminare anche in una logica di coerenza complessiva;
- tutte le fasi rilevanti che caratterizzano la predisposizione e l'utilizzo di tale sistema: sviluppo; analisi delle calibrazioni dei parametri, della performance del sistema, di benchmarking e delle prove di stress; "use test".

Nel caso di gruppi, la capogruppo, in presenza di una pluralità di strutture deputate alla convalida allocate nelle diverse entità del gruppo, dovrebbe svolgere un ruolo di impulso, definizione e coordinamento di ruoli, responsabilità e attività da svolgere.

II.1.4.3. Verifiche

(testo omissis)

II.1.4.4. Fonti informative

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

II.1.5 **Attività di revisione interna**

II.1.5.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

II.1.5.2. **Prassi aziendali attese**

La funzione di revisione interna ("Internal audit") deve sottoporre a controllo, quanto meno con frequenza annuale, il livello di idoneità del sistema interno rispetto ai requisiti previsti per il riconoscimento.

Ci si attende inoltre che, nell'ambito delle verifiche annuali "generali" o mediante riscontri mirati, l'Internal audit focalizzi i controlli sugli aspetti maggiormente esposti a criticità, così come emergono dal processo di convalida, dalle segnalazioni della funzione di sviluppo del sistema IRB o da altri indicatori predisposti allo scopo.

E' opportuno che la funzione di revisione interna proceda secondo una pianificazione formalizzata delle attività da svolgere, programmando le verifiche in modo tale da garantire "copertura di controllo" sul complessivo sistema interno e su almeno tutti i più rilevanti centri di assunzione del rischio.

Ci si attende che i risultati dell'attività di revisione siano rappresentati con chiarezza e tempestività, oltre che all'Alta direzione, alle unità organizzative responsabili dello sviluppo del sistema IRB. Inoltre, è compito della funzione di revisione interna sovrintendere a che le disfunzioni e criticità emerse e segnalate vengano effettivamente rimosse, assicurando quindi efficacia alla funzione stessa.

Con riferimento alle tematiche di tenore quantitativo, l'Internal audit dovrebbe utilizzare modalità di verifica anche di tipo quantitativo, applicando procedure e misure che si basino su tecniche di determinazione dei parametri diverse da quelle utilizzate dalla funzione di sviluppo. E' auspicabile, infatti, che l'Internal audit effettui – a campione o in comparti caratterizzati da particolare complessità - valutazioni indipendenti che, raffrontate con quelle "di controllo", consentano di far emergere anomalie o incoerenze nella misurazione del rischio.

II.1.5.3. **Verifiche**

(testo omissis)

II.1.5.4. **Fonti informative**

(testo omissis)

II.1.6 **Documentazione del sistema interno**

II.1.6.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

II.1.6.2. Prassi aziendali attese

L'ampia formalizzazione richiesta dalla normativa dovrebbe essere interpretata dagli intermediari in un'ottica di conferire la massima oggettività e trasparenza al processo di sviluppo del sistema IRB e di attribuzione dei rating e di favorire, conseguentemente, l'omogeneità dei comportamenti adottati dalle diverse strutture e soggetti che utilizzano il sistema interno. Queste esigenze sono tanto più rilevanti quanto più l'intermediario risulta caratterizzato da ampia articolazione e complessità nonché dalla estesa diffusione dei centri di assunzione del rischio di credito.

La documentazione dovrebbe consentire, inoltre, una più efficace attività di controllo, sia da parte delle competenti strutture dell'intermediario, sia da parte di soggetti esterni a vario titolo coinvolti.

II.1.6.3. Verifiche

(testo omissis)

II.1.6.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.1.7. Completezza delle informazioni

II.1.7.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.1.7.2. Prassi aziendali attese

I sistemi IRB si differenziano in relazione al grado di importanza riconosciuto, rispettivamente, ai giudizi automatici e a quelli rivenienti dal giudizio degli esperti nel settore del credito. In linea generale si possono distinguere:

- sistemi incentrati sulla componente automatica (eventualmente comprensiva di elementi qualitativi oggettivizzati), in cui sono strutturalmente esclusi gli scostamenti discrezionali e motivati (c.d. "override") apportati dagli analisti ai giudizi automatici;
- sistemi in cui i giudizi automatici sono integrabili - mediante "override" - con informazioni di non agevole standardizzazione o, comunque, non considerate;
- sistemi prevalentemente incentrati sulla valutazione di stampo soggettivo-discrezionale dell'esperto di settore.

La scelta del sistema più idoneo è fatta dall'intermediario, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, dimensionali ed organizzative, nonché delle classi di attività cui tale sistema si applica.

Qualunque sia la scelta effettuata, è necessario che il rating sia attribuito sulla scorta di informazioni "complete", "rilevanti" e "pertinenti" rispetto

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

all'obiettivo di quantificare correttamente, nell'ambito del rating, la rischiosità della controparte o della transazione.

A mero titolo di esempio, nel caso delle esposizioni verso imprese le informazioni possono essere considerate:

- “complete”, se tengono conto di un articolato set di profili, comprendenti i principali comparti di operatività e/o la situazione aziendale della controparte;
- “rilevanti”, se i profili presi in esame sono in grado di spiegare gran parte della rischiosità della controparte;
- “pertinenti”, se i profili presi in esame sono specificatamente tarati sulla controparte oggetto di valutazione, o, qualora abbiano ad oggetto settori o comparti di mercato, gli andamenti rilevati sono in grado di incidere sulla rischiosità della controparte.

Va da sé che, qualora il corredo informativo alla base della formazione del rating (input del processo) manifestasse carenze in termini di completezza, pertinenza o rilevanza, anche l'attendibilità del rating (output del processo) sarebbe attenuata, con refluenze negative anche sulla quantificazione del requisito patrimoniale.

In tema di completezza, per clienti ad operatività complessa, come quelli della classe “corporate”, tenuto conto che la componente automatica del rating potrebbe non essere idonea a riassumere il merito creditizio del cliente, è opportuno che venga impiantato un sistema di rating che integri gli algoritmi automatici con una valutazione qualitativa discrezionale (“override”).

La normativa, in ogni caso, sottolinea che l’“override” sia effettuato utilizzando informazioni pertinenti e rilevanti ai fini di una più corretta valutazione del merito creditizio della controparte.

II.1.7.3. Verifiche

(testo omissis)

II.1.7.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.1.8 Replicabilità del rating

II.1.8.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.1.8.2. Prassi aziendali attese

Il sistema IRB deve essere connotato da caratteristiche di oggettività. In tale ambito si giustifica una previsione normativa che richiede che i singoli rating assegnati debbano poter essere in ogni momento ricalcolati.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Per fare ciò, si devono poter ricostruire tutte le fasi che hanno portato all'attribuzione del rating. L'intermediario dovrebbe pertanto conservare le informazioni, sia quantitative sia qualitative, relative alle singole fasi del processo di attribuzione del rating. In particolare, dovrebbe essere conservata traccia, anche elettronica, delle decisioni via via assunte, di ogni rating intermedio formulato nelle varie fasi del processo e delle motivazioni sottostanti gli eventuali "override".

II.1.8.3. Verifiche

(testo omissivo)

II.1.8.4. Fonti informative

(testo omissivo)

II.1.9 Integrità del processo di attribuzione del rating

II.1.9.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

II.1.9.2. Prassi aziendali attese

In base alla normativa, il conflitto di interessi si può configurare nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili dell'attribuzione definitiva del rating: a) svolgono un'attività valutata sulla base di obiettivi espressi in termini di volumi o di ricavi su impieghi, oppure b) siano forniti di poteri deliberativi in materia di erogazione del credito.

Peraltro, sul piano applicativo, è frequente riscontrare che può essere conveniente per gli intermediari attribuire il compito di effettuare valutazioni discrezionali relative al rating a soggetti in contatto con il cliente, in relazione al fatto che essi dispongono di competenze o informazioni particolarmente utili a valutarne il merito creditizio (gestori commerciali o soggetti appartenenti alla filiera creditizia).

Una scelta di tal genere accresce, in capo a tali soggetti, una situazione di conflitto di interessi: i soggetti incentivati sui volumi o sui ricavi degli impieghi o incaricati della delibera dei crediti potrebbero, pur di far sì che il credito sia erogato, improntare le proprie valutazioni in materia di rating a criteri diversi da quello della correttezza.

In relazione a ciò, l'intermediario è tenuto a garantire che coloro i quali hanno compiti di delibera del credito o che sono interessati dai meccanismi di incentivazione connessi con i volumi o i ricavi generati dal comparto non abbiano anche la responsabilità dell'attribuzione "definitiva" del rating.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Ovviamente, i soggetti di cui ai punti precedenti possono comunque rivestire un ruolo nel processo di attribuzione del rating².

Per gli altri soggetti comunque inseriti in una struttura organizzativa destinataria di tali incentivi ovvero titolare di poteri di delibera del fido è richiesta la predisposizione, da parte dell'intermediario, di idonee cautele organizzative volte a mitigare situazioni di conflitto di interessi.

Una opportuna cautela "ex ante" potrebbe essere quella di assegnare a tali soggetti incentivi retributivi basati sulla correttezza e accuratezza dei rating assegnati (da valutare, ad esempio, attraverso i risultati del back-testing); una cautela "ex post" potrebbe essere costituita dalla predisposizione di controlli specifici in ordine alle modalità attraverso le quali la discrezionalità di tali soggetti è concretamente utilizzata (a titolo esemplificativo, qualora il soggetto che attribuisce il rating effettui "override" quasi esclusivamente migliorativi, dovrebbero essere analizzate le cause di tale comportamento per verificare se vi sia una distorsione sistematica delle valutazioni).

Nel caso in cui il modello organizzativo preveda l'accentramento della responsabilità di attribuzione definitiva del rating presso un'unità dedicata (che, nella prassi, viene solitamente denominata "agenzia di rating interna" o "rating desk"), ci si attende che l'intermediario si attenga alle seguenti cautele:

- idonea collocazione organizzativa della struttura e tutela del suo grado di indipendenza dalle funzioni preposte allo sviluppo commerciale e all'erogazione del credito;
- elevato grado gerarchico del suo responsabile;
- adeguata composizione quali-quantitativa delle risorse assegnate e previsione di strumenti di incentivazione finalizzati ad evitare comportamenti poco prudenti;
- chiara disciplina dei poteri di "override";
- precisa identificazione delle caratteristiche del portafoglio, in termini di numerosità e di rilevanza delle posizioni da sottoporre alle valutazioni della struttura.

Per la classe di esposizioni al dettaglio, caratterizzate da una dimensione tendenzialmente più modesta, la standardizzazione tipicamente elevata del trattamento delle informazioni - anche con riferimento a quelle di natura qualitativa - e i margini di discrezionalità valutativa generalmente più

² I gestori commerciali possono legittimamente avere il compito di compilare il questionario per il modulo qualitativo, qualora il sistema interno ne preveda l'uso. Gli stessi gestori possono avere il compito di proporre l' "override", a patto che questo venga approvato (o convalidato) da un soggetto o organo diverso, che non si trova in conflitto di interesse, quale un' "agenzia di rating" all'interno dell'intermediario o anche di un soggetto facente parte della filiera creditizia, purché il sistema di deleghe non gli assegni il compito di deliberare sulla posizione in esame. In quest'ultimo caso, potrebbe trattarsi di un soggetto della filiera creditizia sovra-ordinato a quello cui compete la delibera sulla posizione in esame, oppure un soggetto appartenente alla filiera creditizia dell'area territoriale da cui dipende la filiale presso la quale opera il soggetto cui compete la delibera sulla posizione in esame.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

contenuti consentono di ritenere, di norma, salvaguardata l'integrità del processo di attribuzione del rating.

Peraltro, laddove sia adottato un approccio per controparte anche con riferimento a tale classe, ci si attende la predisposizione di cautele, sul piano organizzativo e procedurale, coerenti con quelle previste per il "corporate", a presidio del requisito di integrità del processo di attribuzione del rating.

II.1.9.3. Verifiche

(testo omissivo)

II.1.9.4. Fonti informative

(testo omissivo)

II.1.10 Omogeneità del rating

II.1.10.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

II.1.10.2. Prassi aziendali attese

Gli intermediari dovrebbero considerare il conseguimento dell'omogeneità valutativa come un obiettivo rilevante: in primo luogo, per ottenere una corretta quantificazione del livello di rischio assunto dalle diverse unità erogatrici; in secondo luogo, per assicurare parità di trattamento alla clientela.

Cautele maggiori andrebbero assunte nel caso di modelli cosiddetti "judgemental" o per i quali è previsto l'esercizio di discrezionalità da parte dell'elemento umano ("override"), in quanto il rischio di disomogeneità valutativa in sede di attribuzione del rating assume particolare rilievo. Impatti in termini di omogeneità si possono manifestare, altresì, nei modelli automatici in fase di alimentazione degli stessi.

II.1.10.3. Verifiche

(testo omissivo)

II.1.10.4. Fonti informative

(testo omissivo)

II.1.11 Univocità del rating

II.1.11.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

II.1.11.2. Prassi aziendali attese

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Il rischio di mancata univocità del rating aumenta al crescere delle dimensioni e dell'articolazione dell'intermediario. Sono, ovviamente, molto più rilevanti nel caso dei gruppi (sistemi IRB progettati e impiantati in un'ottica "stand alone"; mancanza presso alcuni gruppi di un unico sistema informativo-contabile).

Ci si attende che, quantomeno con riguardo alle esposizioni più rilevanti, l'intermediario conferisca ad un'unica struttura la responsabilità di attribuzione definitiva del rating o dell'attribuzione dell'esposizione al pool. Il rating così assegnato dovrebbe essere utilizzato, oltre che a fini regolamentari (requisito patrimoniale), anche a fini gestionali da tutte le unità operative dell'intermediario o del gruppo.

Idonei accorgimenti organizzativo-procedurali si rilevano particolarmente necessari nei casi in cui, pur in presenza di uno stesso sistema IRB e di medesimi processi di attribuzione del rating presso le diverse componenti, vi siano differenziazioni in termini di: dati andamentali utilizzati, questionari qualitativi (compilati da gestori differenti); "override" (effettuati da diversi soggetti/strutture); momenti di attribuzione del rating, con conseguente modifica della situazione del cliente.

II.1.11.3. Verifiche

(testo omissivo)

II.1.11.4. Fonti informative

(testo omissivo)

II.1.12. Aggiornamento dei rating

II.1.12.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

II.1.12.2. Prassi aziendali attese

In relazione alle finalità della normativa – di garantire che il processo di aggiornamento del rating sia connotato da caratteristiche di reattività – ci si attende che l'intermediario, oltre a stabilire una scadenza per l'aggiornamento: i) elabori linee guida operative volte a disciplinare le azioni da intraprendere in presenza di eventuali sintomi di peggioramento della relazione evidenziati dalle procedure e dai sistemi di monitoraggio andamentale delle esposizioni; ii) individui gli indicatori di anomalia sintomatici del deterioramento del merito di credito della controparte.

In presenza di un peggioramento degli indicatori di rischiosità della relazione creditizia oltre determinate soglie, l'intermediario potrebbe prevedere l'immediata attivazione del processo che porta alla revisione del rating. In presenza di un peggioramento che non supera dette soglie, l'intermediario potrebbe, invece, prevedere la riduzione di un certo numero di mesi del periodo, stabilito in via ordinaria, per la revisione del rating.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

E' auspicabile che l'esigenza di provvedere immediatamente alla revisione del rating o l'anticipazione della data prevista per tale revisione sia segnalata tempestivamente ai soggetti responsabili, di livello gerarchico correlato alla rilevanza delle esposizioni in oggetto.

II.1.12.3. Verifiche

(testo omissis)

II.1.12.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.1.13 Utilizzo del sistema interno nella gestione aziendale: "Experience Requirement"

II.1.13.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.1.13.2. Prassi aziendali attese

L'effettiva integrazione del sistema interno nel complessivo processo di erogazione e rinnovo dei crediti è favorita dalla formulazione di indirizzi gestionali modulati sulle classi o su gruppi di classi di rating.

Tale integrazione è facilitata se accompagnata da un processo di diffusione tra il personale dell'intermediario dei punti di forza del sistema IRB. Tale processo – oltre che attraverso idonei piani formativi rivolti al personale coinvolto nei processi in cui viene utilizzato il rating – dovrebbe concretizzarsi in interventi sulle procedure finalizzati a stabilire indicazioni normative sul contenuto di rischio delle diverse classi e commenti obbligatori del rating attribuito nella proposta di fido (ad es., mediante la previsione di un'apposita area nella relativa pratica).

In ogni caso, l'attribuzione o l'aggiornamento del rating dovrebbero essere condizione necessaria delle valutazioni sottostanti la concessione e la revisione dell'affidamento.

Nelle deleghe di poteri in materia di concessione dovrebbe progressivamente crescere la rilevanza dei rating, senza tuttavia tralasciare parametri tradizionali, quali il valore nominale e la forma tecnica.

L'unità di controllo del rischio di credito effettua, solitamente, analisi descrittive della rischiosità del portafoglio (distribuzione delle esposizioni tra le classi di rating; probabilità di default media; perdita attesa). Ci si attende che tali analisi vengano progressivamente affinate per includere approfondimenti analitici desumibili dall'informativa sui rating³.

³ A titolo esemplificativo: evidenziazione, in termini aggregati, del volume di crediti il cui rating è peggiorato di più di una classe ("double downgrade"); grado di stabilità dei rating; velocità e frequenza delle modifiche dei rating; incidenza dei default; rapporto tra "upgrade" e "downgrade" a livello di portafoglio in un dato arco temporale; variazioni di rating per linea di business, segmento di mercato, forma tecnica.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

La reportistica dovrebbe consentire all'Alta direzione, attraverso un compendio conciso ma completo delle variabili rilevanti, di seguire l'andamento del rischio di credito. Gli addetti al processo di monitoraggio delle singole posizioni dovrebbero disporre tempestivamente di adeguate informazioni in merito all'evoluzione del rischio di credito delle controparti espresso dal rating, tali da poter essere facilmente integrate nelle metodologie di controllo andamentale delle singole esposizioni.

II.1.13.3. Verifiche

(testo omissis)

II.1.13.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.1.14 Utilizzo del sistema interno nella gestione aziendale: “use test”

II.1.14.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.1.14.2. Prassi aziendali attese

Gli ulteriori comparti gestionali per i quali il sistema interno deve rivestire un ruolo concreto sul piano gestionale – oltre quelli già esaminati per l’“experience requirement” – sono le funzioni di governo e l’attribuzione interna di capitale.

Per quanto riguarda il primo comparto, ci si attende che le informazioni che scaturiscono dai sistemi interni vengano utilizzate, ai fini della definizione delle scelte strategiche e gestionali e nel contesto dell’azione di sorveglianza, dagli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo, nonché dall’Alta dirigenza.

Per quanto riguarda il secondo comparto, è importante definire un processo logico che, a partire dalla corretta misurazione del rischio di credito, sia in grado di definire una coerente allocazione di capitale tra le diverse unità di business nell’ottica di creare valore.

L’utilizzo, a fini gestionali, di stime dei parametri di rischio differenti da quelle utilizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali, andrebbe limitato a casi del tutto particolari nei quali si renda obiettivamente poco adatto l’utilizzo con finalità gestionali di talune stime dei parametri di rischio (il caso tipico è quello della LGD “downturn”, richiesta a fini regolamentari, di difficile adattabilità ad utilizzi di tipo gestionale).

II.1.14.3. Verifiche

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

II.1.14.4. Fonti informative

(testo omissivo)

II.2 Requisiti di natura quantitativa

II.2.1 Definizione di default

II.2.1.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

II.2.1.2. Prassi aziendali attese

Nella fase di stima dei modelli di rating, gli intermediari potrebbero utilizzare definizioni di default non pienamente aderenti alla normativa, essenzialmente per l'indisponibilità di serie storiche profonde e affidabili ovvero per l'esigenza di non considerare eventi ai quali non sempre corrisponde un'effettiva patologia.

L'uso di una definizione di default più ristretta di quella regolamentare (ad es., il fallimento dell'impresa ovvero la gestione sotto controllo giudiziario), facilita, in parte, le stime in quanto è tendenzialmente più netta la differenziazione fra i due gruppi di imprese (sane e fallite) in termini di fattori potenzialmente esplicativi del default; allo stesso tempo, però, questa scelta rende il sistema interno di minore rilevanza pratica per le valutazioni creditizie in quanto non consente di percepire i segnali più tempestivi del processo di crisi aziendale.

Nel caso in esame (definizione di default più ristretta di quella regolamentare), ci si attende che l'intermediario dimostri di aver proceduto ad integrare i dati in modo da raggiungere una piena equivalenza con i risultati che si avrebbero adottando la definizione corretta. Ciò significa che, da un lato, va valutata la coerenza delle stime (ricalbrate) con il tasso di default del portafoglio, quest'ultimo calcolato sulla base della definizione regolamentare; dall'altro, va verificato che l'intermediario abbia attivato i passi necessari per arrivare alla piena adozione della definizione regolamentare.

All'interno dei crediti scaduti e/o sconfinanti una specifica disciplina è stabilita per i "past due tecnici", definiti come i crediti scaduti e/o sconfinanti che presentano tutte le caratteristiche per poter essere inclusi tra le "esposizioni in default" ma che non sono rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite.

Ai soli fini della stima dei parametri di rischio, le banche non includono i "past due tecnici" nelle esposizioni in default.

II.2.1.3. Verifiche

(testo omissivo)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

II.2.1.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.2.2 Struttura dei sistemi interni: esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese

II.2.2.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.2.2.2. Prassi aziendali attese

Indipendentemente dalle caratteristiche del sistema IRB adottato⁴, il giudizio sul merito di credito della controparte viene veicolato attraverso le classi di rating, categorie omogenee di obbligati in termini di merito creditizio, attraverso la definizione di regole atte ad individuare in maniera univoca l'appartenenza di una controparte ad una determinata classe. Quest'ultima esprime una valutazione sintetica della capacità della controparte medesima di onorare le obbligazioni contrattuali entro un determinato orizzonte temporale. L'articolazione di una scala di rating in classi di rischio deve fornire una graduazione ordinale del livello di rischiosità associato al portafoglio di riferimento dell'intermediario.

L'intermediario è chiamato ad individuare un opportuno numero di classi e a qualificarne il contenuto in maniera tale che il grado di rischiosità dei debitori di una specifica classe sia sostanzialmente omogeneo e, nel contempo, vi sia un'adeguata eterogeneità tra classi distinte. Il sistema interno deve, pertanto, essere in grado di produrre un'aggregazione di controparti "simili" sotto il profilo dello standing creditizio e, allo stesso tempo, una significativa differenziazione dei livelli di rischio.

Nel caso di sistemi IRB basati su metodi quantitativi, al fine di raggruppare i debitori in classi omogenee, l'intermediario definisce una scala di rating mediante una opportuna sequenza di intervalli contigui di probabilità di default individuali (PD) o di score in grado di rappresentare l'eterogeneità del profilo di rischio delle controparti⁵.

L'attribuzione di ogni obbligato alla relativa classe di rating dovrebbe avvenire attraverso il confronto tra la PD individuale stimata e le fasce di PD che definiscono gli intervalli della scala di rating.

Ad ogni classe di rating va associata una PD rappresentativa della probabilità d'insolvenza di tutte le controparti appartenenti alla stessa. Pertanto, la PD di classe deve risultare crescente muovendo dalle classi di rating meno rischiose a quelle più rischiose.

⁴ Le caratteristiche dei sistemi IRB sono descritte nell'Allegato n. II/1.

⁵ Per semplicità d'esposizione d'ora in avanti si farà riferimento a scale di rating costruite sulla base di distribuzioni di PD. Pertanto, le considerazioni svolte nel prosieguo della trattazione valgono anche per le scale di rating costruite sulla base della distribuzione degli score.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

A differenza di quanto previsto per le esposizioni al dettaglio, ci si attende che il processo di attribuzione del rating a controparti appartenenti ai portafogli "amministrazioni centrali e banche centrali", "intermediari vigilati" e "imprese" rifletta esclusivamente il rischio di insolvenza del debitore.

II.2.2.3. Verifiche

(testo omissivo)

II.2.2.4. Fonti informative

(testo omissivo)

II.2.3 Struttura dei sistemi interni: Esposizioni al dettaglio

II.2.3.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

II.2.3.2. Prassi aziendali attese

Si rimanda a quanto descritto nel par. II.2.2.2, con i necessari adattamenti costituiti dall'eventuale presenza di pool anziché di classi di rating e dall'esigenza di tenere conto, nell'attribuzione dell'esposizione alle classi di rating o ai pool, di aspetti ulteriori rispetto alle caratteristiche di rischio del debitore.

II.2.3.3. Verifiche

(testo omissivo)

II.2.3.4. Fonti informative

(testo omissivo)

II.2.4 Quantificazione dei parametri di rischio: Requisiti comuni per PD, LGD e CCF

II.2.4.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

II.2.4.2. Prassi aziendali attese

(testo omissivo)

Nel caso in cui vengano utilizzati dati interni, l'individuazione dei campioni di stima dovrebbe tenere conto delle esposizioni presenti in portafoglio, della loro distribuzione per dimensione, settore economico ed area geografica, di altre caratteristiche rilevanti.

Nel caso di utilizzo di dati esterni, dovrebbe essere richiesto agli intermediari che le definizioni di default e di perdita adottate per la

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

costruzione del data set siano coerenti con quelle previste dalla normativa, che i dati siano rappresentativi del portafoglio dell'intermediario e che siano utilizzati in modo uniforme nel tempo⁶.

L'individuazione dei past due tecnici è rimessa all'autonoma responsabilità di ciascun intermediario. I criteri di filtraggio individuati gli intermediari devono fare riferimento quanto meno:

- al mancato accertamento di perdite, salvo importi minimi connessi, ad esempio, con la mancata riscossione di interessi sull'arretrato o a spese di sollecito addebitabili al cliente;
- alla mancata attivazione di azioni gestionali analoghe a quelle assunte per gli altri crediti per i quali viene rilevata l'inesigibilità.

II.2.4.3. Verifiche

(testo omissis)

II.2.4.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.2.5 Quantificazione dei parametri di rischio: PD

II.2.5.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.2.5.2. Prassi aziendali attese

Il processo di quantificazione delle PD inizia con la valutazione del merito creditizio delle singole controparti, continua con la suddivisione del portafoglio in insiemi omogenei (classi di rating), e si conclude con l'attribuzione di una PD⁷ a ciascuna classe di rating.

Le tre fasi sono strettamente interconnesse e l'adozione di una certa metodologia condiziona le successive scelte: ad esempio il calcolo della PD di classe come media delle PD individuali è possibile solamente qualora il modello porti alla stima di una PD individuale propriamente detta.

L'approccio basato sull'esperienza storica ("metodo storico") porta ad una stima basata sulla distribuzione di frequenza della PD di classe: essa è data dalla media (o da altro indicatore statistico) dei tassi di decadimento annui registrati dall'intermediario.

⁶ Nel caso di dati condivisi con altri soggetti (ad es., del medesimo gruppo bancario) sarebbe anche necessario che: a) la definizione di default utilizzata per ciascun segmento del data set sia omogenea per i diversi intermediari che contribuiscono ai dati condivisi; b) la rappresentatività dei dati rispetto al portafoglio proprietario sia dimostrata secondo criteri prestabiliti, che includono la comparabilità delle popolazioni di esposizioni per i segmenti più rilevanti del data set condiviso e l'utilizzo di appropriati metodi statistici.

⁷ La suddivisione del processo di quantificazione della PD qui delineata è puramente esemplificativa, potendo tale procedimento essere allo stesso tempo scisso in differenti fasi oppure considerato un unicum, e vuole mettere in luce l'eterogeneità di approcci riscontrabili nella realtà.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Solitamente la stima avviene considerando intervalli temporali non sovrapposti, in alcuni casi si può osservare il ricorso a medie mobili con la duplice finalità di basare il calcolo su di un numero più elevato di osservazioni e giungere ad una serie storica meno volatile.

Il metodo storico può determinare curve di PD che violano il principio della monotonicità ossia di PD crescenti al peggiorare del rating. Per correggere questa anomalia si può ricorrere a metodi di interpolazione delle PD basati su funzioni monotone (ad esempio esponenziali) ovvero su tecniche non parametriche (stime "kernel").

In ogni caso, ci si attende che gli intermediari dimostrino che le stime tengono conto delle eventuali differenze esistenti tra il sistema IRB che ha prodotto i dati e quello corrente.

Qualora il set informativo a disposizione dell'intermediario sia considerato non adeguato per ottenere una stima affidabile e robusta delle PD, ovvero si voglia aumentare la capacità comunicativa della scala di rating, l'intermediario può ricorrere ad un mapping con dati esterni ("metodo del mapping"). La suddetta metodologia consiste nel mettere in relazione la scala interna dell'intermediario con quella di un'agenzia di rating riconosciuta (ECAI) e mutuare le probabilità di default di quest'ultima. Tale collegamento avviene attraverso il confronto dei criteri per l'attribuzione dei rating assegnati internamente e esternamente e dei rating interni ed esterni per eventuali affidati comuni. Dovrebbe anche essere effettuata la comparazione dei range o dei livelli medi di PD fra le classi interne e quelle esterne, con l'adozione di opportuni accorgimenti atti a sterilizzare o comunque mitigare gli effetti di differenze nelle sottostanti definizioni di default⁸.

Infine, nel caso di modelli ("metodo statistico"), il cui output sia assimilabile ad una probabilità ovvero agevolmente trasformabile in probabilità, la PD di classe può essere calcolata a partire dalle PD individuali secondo un opportuno indicatore sintetico (media semplice, media ponderata, percentile)⁹.

Esempi di modelli statistici il cui output rappresenta una probabilità sono quelli basati sulle distribuzioni logistica (modello "logit") e normale (modello "probit"); dall'altro lato, un esempio di modello il cui output può essere trasformato facilmente in PD è rappresentato dall'analisi discriminante lineare¹⁰ (AD).

In tutti e tre i casi, l'arco temporale utilizzato per la stima dovrebbe essere abbastanza lungo da rendere la stima medesima meno dipendente da un

⁸ Dovrebbe anche essere verificato che la quantificazione del rischio da parte del soggetto esterno è orientata al merito di credito del debitore e non alle caratteristiche dell'operazione.

⁹ Se il modello viene stimato su un campione che presenta un tasso di default diverso dal portafoglio, è opportuno che l'intermediario adotti delle tecniche di calibrazione, variabili in funzione del tipo di modello utilizzato.

¹⁰ Il punteggio dell'AD – score discriminante – può essere trasformato in PD attraverso l'applicazione del teorema di Bayes.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

particolare stato dell'economia. Questo obiettivo può essere perseguito anche con degli adattamenti metodologici finalizzati a tener conto di fasi particolarmente negative del ciclo. Tali scelte dovrebbero essere adeguatamente motivate.

Ferma rimanendo la necessità di utilizzare serie storiche aventi almeno la durata minima prevista dalla normativa, è opportuno che gli intermediari aggiornino di anno in anno la serie storica della tendenza centrale dei tassi di default, in modo da aumentare progressivamente la profondità della stessa fino al raggiungimento di una lunghezza ritenuta sufficientemente lunga per incorporare gli effetti di un intero ciclo economico (ad es. 10 anni).

L'aggiunta di un opportuno fattore di cautela nelle stime da parte degli intermediari andrebbe effettuata, in particolare, nel caso in cui il modello utilizzato presenti una rilevante componente soggettiva ovvero qualora il portafoglio presenti un ridotto numero di esposizioni in default.

Specialmente per i crediti al dettaglio, la stagionalità (ossia la tendenza di certi andamenti della rischiosità a ripresentarsi ciclicamente con una data frequenza, tipicamente annuale) può determinare picchi prevedibili di inadempimenti in periodi particolari. Parimenti, l'anzianità di un credito può evidenziare, in presenza di regolarità statistiche, la tendenza di una determinata tipologia di prodotto (ad es., mutui ipotecari) a raggiungere un massimo di inadempimenti dopo un certo numero di mesi o anni. Laddove tali regolarità siano accertate, dovrebbe essere accuratamente valutato l'effetto congiunto dell'anzianità e dell'andamento dei volumi di erogazioni¹¹.

II.2.5.3. Verifiche

(testo omissis)

II.2.5.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.2.6 Quantificazione dei parametri di rischio: LGD

II.2.6.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.2.6.2. Prassi aziendali attese

¹¹ A titolo di esempio, se fosse sperimentata la tendenza dei mutui ipotecari a raggiungere un picco di default a 2-3 anni dall'erogazione, l'intermediario dovrebbe verificare se 2-3 anni prima vi sia stata una significativa crescita nell'erogazione di tali prodotti e se, quindi, sia da attendersi un incremento dei default rispetto ai livelli medi.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

L'accuratezza della stima della LGD¹² riveste una particolare importanza, in quanto i requisiti patrimoniali calcolati sulla base del sistema IRB avanzato hanno una relazione lineare con tale parametro; l'eventuale sottostima della LGD si riflette, pertanto, in modo diretto sul livello dei requisiti patrimoniali.

La corretta individuazione di tutte le componenti che influenzano il tasso di recupero è fondamentale ai fini della progettazione e realizzazione dell'architettura del data base che l'intermediario deve utilizzare per raccogliere le serie temporali di dati necessari alla stima della LGD.

A tale riguardo, è opportuno precisare che la normativa non individua una "gerarchia" tra le fonti di dati utilizzabili per la stima della LGD; tuttavia, in considerazione della maggiore aderenza dei dati interni alla specifica realtà aziendale, la normativa pone, di fatto, tali dati alla base dell'alimentazione dei modelli, soprattutto se l'intermediario non cede sul mercato l'esposizione in default ma gestisce internamente il processo di recupero delle esposizioni in default. In presenza di modalità diverse di gestione del recupero (cessione a terzi) e in assenza di dati interni accettabili, può essere fatto ricorso a dati esterni.

Con riferimento agli aspetti metodologici, ci si attende che le scelte compiute dagli intermediari individuino le soluzioni tecniche più adeguate alle proprie caratteristiche ed a quelle specifiche dei portafogli di attività.

Date le limitazioni poste dalla normativa, gli intermediari dovrebbero contenere il ricorso a valutazioni soggettive e discrezionali. Tuttavia, approcci di carattere soggettivo potrebbero essere utilizzati per determinare la LGD di portafogli caratterizzati da una inadeguata numerosità di default. In tal caso, dovrebbero essere adottati accorgimenti, quali il confronto tra le stime di LGD ottenute tramite approcci soggettivi con quelle derivabili da metodi più oggettivi (ad esempio, inserendo nel portafoglio analizzato controparti in default provenienti da portafogli limitrofi; nel caso dei grandi conglomerati industriali possono essere aggiunti affidati insolventi appartenenti al segmento delle imprese più grandi).

Con riferimento alle metodologie basate su dati di mercato, ci si attende che esse possano essere adottate per esposizioni relative a portafogli quali il "large corporate", gli intermediari vigilati, gli emittenti sovrani, le cui passività sono connotate da un buon grado di liquidità.

Va tenuto presente che la rilevazione dei prezzi di mercato consente una misura accurata della perdita per investitori che vendono l'attività subito dopo il default ma non rappresenta necessariamente una quantificazione adeguata della perdita se l'intermediario non cede sul mercato il credito e gestisce internamente il processo di recupero. Inoltre, i dati di mercato

¹² Per una descrizione delle principali metodologie in uso e di alcuni aspetti rilevanti in ordine alle modalità di stima della LGD si rimanda all'Allegato n. II/2.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

sono relativi ad attività (obbligazioni e prestiti sindacati) diverse da quelle tipicamente presenti nei portafogli degli intermediari.

Il ricorso a metodologie di questo tipo comporta, da parte dell'intermediario, particolare attenzione nella verifica della definizione di default (ammissione a procedure fallimentari dell'emittente ovvero mancato pagamento di quote interessi o quote capitale) che potrebbe essere diversa da quella prevista dalla normativa. Anche la definizione di perdita potrebbe non essere completa, dal momento che i costi specifici non sono inclusi in tale definizione (ad es., perdite per interessi precedenti il default oppure costi amministrativi diversi da quelli legati alla procedura fallimentare).

Per i portafogli "corporate" e "retail", gli intermediari utilizzano solitamente l'approccio della "workout LGD". In tal caso, è necessario porre particolare attenzione al processo di selezione delle variabili da inserire nel modello.

Gli intermediari che ricorrono all'approccio delle "look up tables" dovrebbero effettuare un'accurata analisi della distribuzione per cluster dei tassi di LGD e valutarne la stabilità e l'omogeneità: l'obiettivo dovrebbe essere quello di individuare classi di LGD che condividono caratteristiche simili e che mostrano una contenuta varianza. La LGD media di ogni "cluster" viene utilizzata come stima del tasso di perdita in caso di insolvenza per tutti i prestiti con caratteristiche simili a quelle dello specifico cluster.

I modelli econometrici sono finalizzati a "spiegare" il livello della LGD sui diversi crediti in default attraverso l'esplicitazione dei legami rilevanti tra tale parametro e le caratteristiche di tali crediti, legami che vengono tradotti in un algoritmo di stima. Tali stime di LGD possono essere considerate come le risultanze di una scala continua di LGD. In tale ipotesi, gli intermediari dovrebbero selezionare le variabili in modo da evitare fenomeni di "overfitting" e il processo di selezione delle variabili dovrebbe essere improntato al massimo rigore statistico.

Poiché, in tutti questi casi, a criteri di carattere oggettivo-quantitativo è associato anche il giudizio degli esperti – che può portare, ad esempio, all'inserimento di una o più variabili non statisticamente significative, ma ritenute rilevanti nel processo di recupero del credito – ci si attende che siano fissati dei criteri cui attenersi nell'integrare tali pareri con elementi più oggettivi e che sia documentato il loro impatto sulle proprietà statistiche; a tal fine, è auspicabile che l'intermediario verifichi la qualità econometrica del modello tramite lo svolgimento di una attività diagnostica di routine.

La diagnostica dovrebbe includere la realizzazione di batterie di test per verificare, tra l'altro: la corretta specificazione del modello (forma funzionale, variabili omesse, ecc.); l'ipotesi di omoschedasticità degli errori; l'assenza di autocorrelazione. Particolare attenzione va posta, inoltre, al valore assunto da " R^2 " (che indica la percentuale della varianza della variabile dipendente spiegata dal set di regressori) e dell'"adjusted R^2 " (che rettifica " R^2 " per tenere conto della perdita di gradi di libertà dovuta

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

all'aggiunta di variabili esplicative); tale indicatore assume difficilmente valori elevati data la forma bimodale tipicamente assunta dalla distribuzione della LGD.

Con riferimento al concetto di perdita economica, assume particolare rilievo l'inclusione dei costi connessi con il processo di recupero; ci si attende che gli intermediari includano i costi direttamente imputabili alle singole "facility" (costi diretti, siano essi interni o esterni); per quanto riguarda i costi indiretti, andrebbero sviluppate adeguate metodologie di allocazione, facendo riferimento ai tariffari predisposti dal controllo di gestione. Le tecniche utilizzate potrebbero essere basate su semplici medie dei costi sostenuti ovvero su metodi statistici applicati ad una porzione opportunamente selezionata della popolazione delle controparti in default. Tra i recuperi potranno essere inclusi gli interessi di mora incassati, anche se maturati in un momento successivo al default; laddove la loro inclusione determini una LGD negativa, quest'ultima andrà posta pari a zero. Il computo del recupero degli interessi di mora andrà effettuata avendo presente il più generale principio della prudenza; a tal fine, andrà data evidenza degli impatti di tale inclusione sulla stima della LGD in modo da esplicitarne il livello di conservatività.

Per quanto riguarda il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa positivi e negativi, in mancanza di un consenso a livello internazionale, la normativa individua alcuni criteri di carattere generale. Ci si attende che gli intermediari rispettino tali criteri, che fanno riferimento alla coerenza del tasso scelto con la tipologia di esposizioni cui viene applicato, alla necessità che esso rifletta sia il valore monetario del tempo sia il rischio insito nella volatilità dei flussi di recupero, alla documentabilità dei passi logici seguiti nella scelta evidenziandone le ragioni ed i punti di forza e di debolezza. Nel caso specifico della "workout LGD", poiché questa si basa sulla rilevazione delle perdite rilevate e contabilizzate in passato, ci si aspetta che il criterio di attualizzazione rifletta le condizioni di mercato del periodo nel quale si è determinata la perdita; d'altra parte, l'utilizzo di un criterio basato sulle condizioni di mercato correnti richiederebbe un continuo aggiornamento dei tassi di attualizzazione, determinando una continua variazione del parametro. Eventuali approcci differenti andranno pertanto opportunamente motivati e documentati.

La costruzione della base dati di riferimento ("Reference Data Set" o "RDS") costituisce probabilmente il momento più delicato di tutto il processo di stima, in quanto la carenza dei dati necessari costringe gli intermediari ad utilizzare soltanto le posizioni per le quali è disponibile un set completo di informazioni; tale campione può risultare tuttavia distorto, in quanto non adeguatamente rappresentativo dell'universo delle posizioni in default (potrebbero non essere rispettati i criteri di casualità e di stratificazione). Ad esempio, le posizioni in default di ridotto ammontare – il cui recupero è spesso gestito in "outsourcing" da società di servizi ovvero da studi legali – spesso non vengono incluse nel data set di riferimento in quanto prive dei necessari attributi informativi.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

L'intermediario dovrebbe essere in grado di utilizzare un campione effettivamente rappresentativo della popolazione delle esposizioni in default; in caso contrario, è necessario evidenziare quali sono le porzioni di portafoglio non adeguatamente rappresentate e le ragioni di tale fenomeno. Ferma rimanendo la necessità di utilizzare serie storiche aventi almeno la durata minima prevista dalla normativa, è opportuno che gli intermediari aggiornino di anno in anno il Reference Data set, in modo da aumentare progressivamente la profondità della serie storica al fine di includere i tassi di perdita nelle diverse fasi del ciclo economico. La disponibilità di dati parziali deve indurre un maggiore grado di prudenza nella quantificazione della LGD.

Di norma il Reference Data Set è costituito da posizioni in default, per le quali si sono chiuse le procedure di recupero. Tuttavia, anche per conferire maggiore robustezza alle stime, è auspicabile che le banche includano una quota di sofferenze aperte. Resta fermo che tale inclusione deve avvenire nel rispetto del più generale criterio di prudenza.

Il processo di raccolta dei dati dovrebbe essere documentato, ricostruibile e strettamente integrato nei processi aziendali. Tale processo dovrebbe inoltre:

- far capo a responsabili chiaramente individuati;
- essere assoggettato a verifica indipendente, con responsabilità chiaramente individuate;
- consentire, in linea di principio, la riconciliazione contabile degli aggregati.

Nel caso di integrazione dei dati acquisiti in via automatica con informazioni desumibili da supporti cartacei, ci si attende che vengano adottate le opportune cautele per garantire la qualità di tali informazioni, fermo restando che va progressivamente ridotta e, possibilmente, annullata la componente di alimentazione manuale del RDS.

Riguardo alla “downturn LGD” e alla LGD per le esposizioni in default, non esistono ancora prassi generalmente accettate per la loro individuazione.

Con riferimento al primo aspetto, la normativa non fornisce specifiche indicazioni metodologiche: spetta agli intermediari definire il modo più appropriato per tenere conto dell'influenza del ciclo sulla LGD, ferma restando l'esigenza di dimostrare la robustezza del metodo individuato.

Ci si attende che gli intermediari includano nelle loro stime quantomeno la dimensione sistematica del rischio e che individuino le classi di attività e le aree geografiche (nel caso dei gruppi a rilevanza cross-border) per le quali sussiste un legame statisticamente significativo con il ciclo (si pensi, ad esempio, al portafoglio “mortgage”), nel pieno rispetto dei criteri generali indicati dalla normativa. In ogni caso, il processo di valutazione degli effetti delle fasi recessive - in particolare se condotto tramite modelli

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

interpretativi¹³ - dovrebbe identificare e incorporare nelle stime le correlazioni esistenti tra:

- tassi di default e tassi di recupero;
- tassi di recupero e fattori di sconto dei flussi di recupero;
- tassi di recupero e valore corrente delle garanzie.

Se l'intermediario ritiene che il sistema attuale di gestione delle garanzie reali presenti rilevanti difformità rispetto al sistema adottato nel periodo cui si riferisce la serie storica utilizzata per le stime della LGD è chiamato a valutare la necessità di effettuare aggiustamenti conservativi di tali stime.

Per quanto riguarda le LGD per le esposizioni in default, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza le perdite attese sono confrontate con le rettifiche di valore nette specifiche e di portafoglio complessive operate in bilancio. Nel caso delle esposizioni in default il confronto va fatto per ciascuna classe di attività tra le perdite attese calcolate in base alla media delle LGD ponderata per le esposizioni e le rettifiche di valore complessive.

II.2.6.3. Verifiche

(testo omissis)

II.2.6.4. Fonti informative

(testo omissis)

¹³ Una possibile classificazione dei modelli con cui pervenire ad una stima della "downturn LGD" ("dLGD") è basata sulla distinzione tra:

1. modelli rappresentativi, tendenzialmente costruiti a partire dai soli dati e finalizzati alla ricerca della miglior descrizione sintetica del fenomeno prescindendo, per quanto possibile, da ipotesi esplicative. Ne è esempio elementare una stima della dLGD al tempo t, $dLGD_t^*$, ottenuta come:

$$dLGD_t^* = \varphi_1 \cdot LGD_{t-1} + \varphi_2 \cdot LGD_{t-2} + \dots + \varphi_p \cdot LGD_{t-p},$$

$$\text{con } \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_p = 1.$$

2. modelli interpretativi, che sfruttano proposizioni o conoscenze a priori - mutuata dagli specifici ambiti disciplinari di riferimento - in ordine ai vincoli relazionali esistenti tra fenomeni eterogenei. Ne è esempio elementare una stima $dLGD_t^*$ ottenuta da:

$$\text{Logit}[dLGD_t^*] = \varphi_0 + \varphi_1 \cdot \text{Logit}[PD_t] + \varphi_2 \cdot \text{Logit}[v_t] + \varphi_3 \cdot \text{Ln}[W_t]$$

con PD_t , v_t e W_t , rispettivamente, probabilità di default, tasso (unico) di sconto dei flussi e valore delle garanzie prestate al tempo t.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

II.2.7 **Quantificazione dei parametri di rischio: CCF**

II.2.7.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

II.2.7.2. **Prassi aziendali attese**

Per le esposizioni costituite da attività fuori bilancio nella forma di garanzie rilasciate e/o di impegni a erogare fondi, l'EAD si determina sommando all'utilizzato corrente il margine disponibile del credito moltiplicato per appropriati fattori di conversione creditizia (CCF). Per queste esposizioni, gli intermediari con sistema IRB avanzato utilizzano stime interne dei CCF, anziché i valori regolamentari previsti. Pertanto, benché il parametro regolamentare da stimare sia l'EAD, la normativa ne prevede il calcolo attraverso la stima del relativo fattore di conversione creditizio.

La stima dei CCF è ottenuta a partire dai CCF realizzati delle esposizioni in default presenti nell'archivio di riferimento. Gli intermediari possono utilizzare diversi approcci per costruire i CCF realizzati; detti approcci si basano sull'osservazione delle esposizioni a una specifica data anteriore al momento dell'insolvenza (data di riferimento) e si differenziano per le modalità con cui è scelta tale data.

In teoria, sono possibili almeno tre distinti approcci:

- a orizzonte temporale fisso, in cui il periodo di osservazione anteriore al default è un periodo fisso, convenzionalmente determinato, in genere pari a 12 mesi;
- a orizzonte temporale variabile, che consente di seguire, per l'intero periodo di osservazione, l'evoluzione delle esposizioni che entrano in default attraverso più finestre periodiche, ad esempio mensili (finestre a un mese, due mesi e via di seguito fino a 12 mesi);
- per coorti, in cui vengono considerate tutte le esposizioni entrate in default nel corso dell'anno di riferimento.

L'approccio a orizzonte temporale fisso, da un lato, garantisce inequivocabilmente un orizzonte temporale di 12 mesi e l'omogeneità di trattamento dei CCF realizzati, dall'altro, non permette di considerare ai fini della stima le esposizioni sorte e deterioratesi all'interno dell'orizzonte temporale considerato; inoltre, più in generale, esso si basa sull'ipotesi semplificatrice secondo cui, per tutte le esposizioni considerate, il default si registra alla fine del periodo di riferimento.

L'approccio a orizzonte temporale variabile, che, di fatto, è una generalizzazione del precedente, consente di avere a disposizione un numero maggiore di osservazioni sulla base delle quali costruire un indicatore sintetico (media, mediana, moda, ecc).

Il metodo per coorti presenta un orizzonte temporale mediamente pari alla metà dell'arco temporale di osservazione delle coorti.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

In linea generale, si evidenzia come – anche una volta prescelto uno degli approcci sopra indicati – la costruzione dei campioni di stima dei CCF può essere caratterizzata da una serie di fattori di particolare complessità (cfr Allegato n. II/3).

Le metodologie di stima utilizzate possono essere di diverso tipo: analisi multivariata, metodi matematici di ottimizzazione o, più semplicemente, processi di segmentazione (di tipo statistico e/o esperto) e “look up tables” che permettono di calcolare CCF medi di lungo periodo per le diverse tipologie di esposizioni. In tale ultimo caso, la media non deve essere ponderata per l'ammontare delle esposizioni: come per la LGD l'eventuale effetto dell'importo va trattato segmentando le medie per fasce di esposizione e non ponderando i CCF per gli importi.

La stima dei CCF dovrebbe prendere in considerazione tutti i fattori di rischio rilevanti. Sebbene non sia agevole individuare un set minimale di variabili rilevanti da considerare¹⁴, si dovrebbe fare quanto meno riferimento alle caratteristiche dell'esposizione (forma tecnica, garanzie, scadenza, dimensione), agli elementi che influenzano la richiesta di fondi da parte del debitore (tipologia di controparte, rating, presenza di creditori ulteriori e alternativi all'intermediario), alle procedure interne per la sorveglianza giornaliera dell'importo dei crediti, delle connesse variazioni e del loro grado di utilizzo.

Altri aspetti di rilievo, quali le caratteristiche dell'archivio di riferimento e la considerazione nelle stime della fase recessiva e dei necessari fattori di cautela seguono gli stessi criteri logici esaminati per la LGD. L'analista può pertanto fare riferimento alle prassi evidenziate in quella sede tenendo conto dei necessari adattamenti connessi con la diversità dei parametri.

In linea generale, gli intermediari dovrebbero garantire un'intrinseca coerenza complessiva tra le scelte definitorie e metodologiche sottostanti la stima e quelle effettuate per la stima degli altri parametri di rischio (PD e LGD). In particolare, laddove la stima della LGD non incorpori gli eventuali ulteriori utilizzi del credito successivi al default, questi devono essere inclusi nella stima dei CCF.

II.2.7.3. Verifiche

(testo omissis)

II.2.7.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.2.8 Quantificazione dei parametri di rischio: cure rate

II.2.8.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

¹⁴ La difficoltà è riconducibile sia alla mancanza di consenso nell'ambito dell'industria bancaria e dell'accademia sia alla circostanza che detti fattori di rischio risentono delle specificità delle situazioni aziendali.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

(testo omissivo)

II.2.8.2. Prassi aziendali attese

L'introduzione del "cure rate" nella stima della LGD è particolarmente rilevante quando quest'ultima viene stimata utilizzando soltanto le posizioni che non sono rientrate in bonis.

La stima del "cure rate" può essere effettuata distintamente su campioni accomunati dalla stessa tipologia di default oppure, nel caso di un modello multivariato, la tipologia di default può entrare tra le variabili esplicative. In ogni caso il metodo di stima deve produrre risultati coerenti con il fatto che il tasso di recupero è un numero compreso tra zero ed uno; non sono quindi accettabili "cure rate" negativi o maggiori dell'unità.

Ci si attende che gli intermediari escludano dal campione di stima tutti i "past due tecnici", costituiti dai crediti scaduti e/o sconfinanti che presentano tutte le caratteristiche per poter essere inclusi tra le esposizioni in default ma che non sono rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite.

L'estensione delle fattispecie che concorrono alla definizione delle esposizioni in default influenza in modo decisivo la stima dei parametri di rischio, in particolare delle LGD.

Tale estensione può comportare, infatti, l'inclusione nel data base di posizioni per le quali non si è osservato un processo di recupero in quanto non caratterizzate da situazioni di effettiva patologia: per queste posizioni la LGD risulta tendenzialmente nulla per cui l'effetto finale può essere quello di ottenere una sottostima dei tassi di perdita.

Per converso, può osservarsi un incremento della stima della PD che potrebbe compensare l'eventuale sottostima dei tassi di perdita. Tuttavia, i requisiti patrimoniali calcolati in base alla formula regolamentare risultano essere più sensibili a variazioni della LGD che a variazioni della PD. Questa asimmetria può determinare, nell'ambito dell'approccio IRB avanzato, rilevanti riduzioni degli assorbimenti patrimoniali non collegate alla effettiva capacità dell'intermediario di limitare le perdite sulle esposizioni in default.

II.2.8.3. Verifiche

(testo omissivo)

II.2.8.4. Fonti informative

(testo omissivo)

II.2.9 Prove di stress

II.2.9.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

II.2.9.2. Prassi aziendali attese

Le prove di stress dovrebbero essere sviluppate dagli intermediari secondo le proprie dimensioni operative, la sofisticazione della propria attività e il grado di diversificazione del portafoglio. La conduzione di prove di stress dovrebbe prevedere, tra l'altro, la segmentazione del portafoglio in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun segmento, l'identificazione dei fattori di rischio rilevanti per ciascuno scenario (ad es., attraverso un'analisi di tipo "bottom-up"), la costruzione di appositi scenari e la determinazione dell'impatto di ciascuno di essi sul portafoglio considerato, e, da ultimo, l'analisi dei risultati conseguiti ¹⁵.

Nella formulazione delle analisi di scenario si distinguono normalmente due approcci: nel primo, partendo dal portafoglio di attività in essere, ci si domanda quali variazioni dei parametri di rischio del sistema interno potrebbero determinare perdite e quali eventi dare luogo a tali variazioni attraverso modifiche dei fattori di rischio ("portfolio-driven approach"); nel secondo, si identifica un evento (generalmente di natura "macro") in grado di modificare in modo significativo uno o più fattori di rischio (ad es., variazione forte e repentina del tasso di cambio o della curva dei tassi) e si cerca di stimare l'impatto che le variazioni dei fattori di rischio possono avere nei parametri di rischio del sistema interno ("event-driven approach"). In entrambi i casi, lo scenario di stress è un insieme di assunzioni sulle future condizioni economiche che hanno bassa probabilità di verificarsi ma comporterebbero perdite elevate qualora si verificassero: lo schema parte dalla relazione tra eventi, fattori di rischio, parametri di rischio

Ci si attende che, nell'ambito delle analisi di scenario, l'intermediario conduca prove di stress secondo metodi basati sugli scenari storici, sugli scenari ipotetici e su scenari specifici, facendo precedere i vari approcci da una ricognizione sui propri fattori di vulnerabilità e da un'analitica descrizione circa la natura e la composizione dei propri portafogli.

A. Scenari storici

Gli scenari di stress storici descrivono situazioni di crisi già verificatesi nella storia recente (come, per esempio, il crollo borsistico del 1987, la caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre del 1994, la crisi asiatica del 1998, la crisi del mercato dei "subprime" del 2007-2008), delle quali si esaminano le ipotetiche conseguenze sul portafoglio attuale. La costruzione degli scenari storici risulta non particolarmente efficace nel caso in cui i cambiamenti strutturali nell'operatività degli intermediari o nelle

¹⁵ L'analisi dei risultati potrebbe richiedere il confronto tra le distribuzioni stressate e quelle empiriche dei parametri di rischio, l'identificazione di specifiche vulnerabilità, la coerenza economica dei risultati, e così via.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

modalità di funzionamento dei mercati rendano inverosimile che ciò che è accaduto in passato possa ripetersi in futuro.

B. Scenari ipotetici

Ci si attende che siano costruiti scenari che mettono insieme le più severe variazioni dei parametri di rischio, tenendo conto anche dei dati osservati nel passato. Mentre gli scenari storici sono di più facile formulazione e comprensione, quelli ipotetici consentono di modificare la comune tendenza ad attribuire maggior peso agli eventi passati rispetto ai pericoli che possono manifestarsi in futuro e rappresentano uno strumento più flessibile per selezionare condizioni avverse estreme, ma plausibili. Essi descrivono situazioni "estreme" ma pur sempre realizzabili, definite soggettivamente, in base anche alla loro significatività nelle condizioni attuali. Tuttavia, poiché essi si collocano in larga misura al di fuori dell'esperienza passata, è più difficile attribuire una probabilità al verificarsi di un evento. Tra gli scenari ipotetici rientra quello "minimale" previsto dalla normativa (due trimestri consecutivi di crescita nulla del prodotto interno).

C. Scenari specifici

Ci si attende che l'intermediario sviluppi tali scenari tenendo conto della composizione quali-quantitativa del proprio portafoglio soprattutto in termini di concentrazione per controparte, prodotto, area settoriale-geografica. A titolo esemplificativo, gli esercizi di questo tipo collegano la manifestazione di perdite potenzialmente rilevanti con eventi specifici (ad es., il fallimento o le forti difficoltà di una o più controparti rilevanti, industriali o finanziarie, ecc.) consentendo di comprendere meglio le potenziali vulnerabilità del portafoglio e di mettere a punto interventi per contrastare le conseguenze negative di tali eventi sull'adeguatezza delle risorse patrimoniali.

Per un utilizzo efficace delle prove di stress, gli intermediari dovrebbero prendere in considerazione modifiche simultanee dei fattori di rischio considerati rilevanti. Risulta inoltre fondamentale garantire la coerenza interna degli scenari proposti.

In tutti i casi citati, le prove di stress dovrebbero consentire la valutazione degli effetti di variazioni dei parametri di rischio - probabilità di insolvenza (PD), tassi di perdita in caso di insolvenza (LGD), fattori di conversione creditizia (CCF) – causate dagli shock ipotizzati sui fattori di rischio. Per l'identificazione degli shock da applicare possono essere utilizzate sia metodologie quantitative (ad es. modelli econometrici di previsione) sia approcci di natura judgemental.

A tale proposito, va rimarcato che, qualora gli intermediari, nell'impostazione del sistema interno, seguano logiche vicine alla filosofia "point in time (PiT)" nella fase di attribuzione dei rating e di quantificazione della PD, le prove di stress rispondono anche all'obiettivo di recuperare la dimensione delle condizioni avverse a livello di portafoglio. In un sistema IRB di tipo "PiT", infatti, il giudizio circa la solvibilità futura di un soggetto è

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

attribuito considerando, oltre alle condizioni economico-finanziarie attuali e prospettive dello stesso soggetto, le condizioni attuali e prospettive del ciclo economico. In questo senso, dunque è verosimile che, a parità di condizioni specifiche dell'impresa in esame, una congiuntura economica di tipo recessivo si associ a rating peggiori, e viceversa.

Al contrario, in un sistema IRB "through the cycle (TtC)", il giudizio relativo alla solvibilità viene effettuato cercando di prescindere dalla situazione congiunturale attuale e prospettica, e considerando invece uno scenario pessimistico. In altri termini, la valutazione circa la capacità dell'impresa di rimborsare le proprie obbligazioni viene effettuata mediante una sorta di prova di stress ipotizzando le condizioni peggiori del ciclo.

Per tale motivazione, nel caso in cui le stime delle PD non incorporino condizioni avverse l'intermediario dovrebbe riservare maggiore attenzione alle modalità di conduzione delle prove di stress relativamente a questo parametro di rischio.

Molto importanti sono i meccanismi di comunicazione interna attivabili attraverso il processo di conduzione delle prove di stress. Oltre ad una chiara e dettagliata formalizzazione di tale processo, ci si aspetta che la reportistica consenta agli organi ed alle strutture aziendali, ai vari livelli, di essere tempestivamente informati sui risultati, anche al fine di assumere i provvedimenti ritenuti necessari. I report dovrebbero contenere riferimenti quanto meno in merito agli eventi ipotizzati, agli shock sui fattori di rischio cui l'intermediario è maggiormente esposto, agli impatti sui parametri di rischio del sistema interno conseguenti a tali shock, agli effetti in termini di requisiti patrimoniali.

II.2.9.3. Verifiche

(testo omissis)

II.2.9.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.2.10 Convalida del sistema interno: aspetti quantitativi

II.2.10.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.2.10.2. Prassi aziendali attese

Il complessivo insieme di verifiche condotte nell'ambito della convalida quantitativa interna prende concettualmente avvio laddove termina l'attività di sviluppo del sistema interno e si svolge in modo complementare e parallelo ad essa.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Il “focus” dovrebbe risiedere non nella semplice replica di quanto già svolto dalla funzione di sviluppo¹⁶, bensì nella rivisitazione, in chiave critica, delle diverse fasi che hanno condotto alla stima dei parametri, assicurandone la fondatezza metodologica, nonché nella valutazione periodica della performance dei sistemi interni, al fine di confermare nel continuo la robustezza e la validità delle stime.

Gli approfondimenti condotti dovrebbero consentire di individuare le possibili fonti di errore. Le potenziali criticità rilevate andrebbero poi discusse con la funzione dedicata allo sviluppo, alimentando così un dialogo virtuoso finalizzato ad un continuo miglioramento delle stime e del sistema IRB (approccio iterativo della convalida).

Secondo uno schema concettuale consolidato nelle prassi operative, la convalida quantitativa interna si articola in due stadi: a) revisione del disegno del sistema interno; b) misurazione delle prestazioni (“performance”).

In sede di rilascio del sistema interno da parte dell'unità competente, la funzione incaricata della convalida è chiamata a valutare sia gli aspetti metodologici che la performance. Una volta che il sistema interno è diventato operativo e effettivamente utilizzato nei processi di erogazione e gestione del credito, l'attività di convalida si sposta prevalentemente sulla misurazione della performance.

Ragioni di opportunità inducono, in taluni passaggi a distinguere, le verifiche sulla PD dalle verifiche condotte sugli altri parametri di rischio, a motivo non soltanto dell'approccio regolamentare a cui ambisce l'intermediario (di base o avanzato) ma anche a seguito delle diversità di fondo che caratterizzano lo sviluppo dei suddetti parametri, rendendo pertanto necessari approcci di verifica in larga misura differenti.

Per quanto riguarda la PD, infatti, si conviene, generalmente, che i modelli di previsione delle insolvenze possano essere concettualmente separati in due momenti: in prima istanza si determina una misura che consente di ordinare le controparti/transazioni in funzione della presunta propensione al default (“rating assignment”) e, successivamente, si individua una misura cardinale che, per controparti omogenee, esprime in termini probabilistici, la verosimiglianza dell'evento (“rating quantification”). Viceversa, i modelli per la stima della LGD e dei CCF non sono soggetti a tale ripartizione, essendo per essi esclusiva la fase di quantificazione. Ci si attende, quindi, che le attività di convalida, con riferimento tanto alla revisione del disegno del sistema interno quanto alla misurazione delle prestazioni, siano differenziate in ragione delle caratteristiche anzidette.

¹⁶ È auspicabile che già durante lo sviluppo del sistema interno siano state effettuate delle verifiche delle stime. In tal senso, nella convalida quantitativa interna dovrebbero essere ridotte al minimo le sovrapposizioni, realizzando analisi ulteriori.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

La funzione di convalida è chiamata, infine, ad esprimersi sull'idoneità delle prove di stress, monitorandone i risultati e proponendo le opportune modifiche al variare del contesto aziendale ed economico.

A. La revisione del disegno del sistema interno

Tale fase è volta a verificare la robustezza delle tecniche impiegate nelle progressive fasi di sviluppo, delle ipotesi sottostanti, nonché della complessiva coerenza del procedimento seguito.

In generale, pur a fronte di una molteplicità di possibili metodologie, ciascuna delle quali può essere in diversa misura caratterizzata da fondamenti di natura statistica o judgmental, la stima dei parametri regolamentari si sostanzia nell'individuazione di un'unica misura di sintesi della dimensione del rischio ("insolvenza", "perdita" o "esposizione") in ragione di certe caratteristiche specifiche dell'unità oggetto di analisi (controparte o transazione). Verosimilmente, il sistema interno risulta dall'unione logica di diverse fasi intermedie che portano dal complesso di variabili inizialmente disponibili alla selezione finale di quelle ritenute ottimali¹⁷.

Ciò premesso, la funzione incaricata della convalida è chiamata a individuare le fasi cruciali del disegno, dalla cui correttezza dipende la validità delle stime finali. Assumono rilievo i seguenti aspetti:

- adeguatezza delle metodologie adottate. Ci si attende che venga valutata l'idoneità degli approcci utilizzati in relazione al segmento oggetto di analisi e alla disponibilità di dati utili per le stime¹⁸;
- rappresentatività del campione utilizzato nelle diverse fasi di stima rispetto alla popolazione di riferimento. L'affidabilità delle stime nelle fasi applicative è direttamente connessa con la omogeneità del campione di stima rispetto alla popolazione su cui il sistema interno viene utilizzato; la rappresentatività va valutata in relazione a variabili di stratificazione rilevanti (cioè quelle che spiegano una frazione significativa del rischio) oltre che in relazione alle prassi di affidamento e recupero adottate e al ciclo economico;
- processo di costruzione e selezione degli indicatori impiegati. Il procedimento di sviluppo di un modello di classificazione del rischio è

¹⁷ In tal senso, giova ricordare che la fondatezza statistica di un modello si riferisce all'impiego, nei singoli passi logici, di metodi scientifici tali che i parametri che ne derivano – atti ad esprimere la regolarità tra il fenomeno da prevedere e le variabili esplicative – godano di certe proprietà desiderabili, ovvero rispondano a criteri di minimizzazione degli errori attesi. Ciononostante, anche un modello connotato da un forte ricorso a metodi statistici non è scevro da errori e, anzi, include necessariamente elementi di soggettività riguardanti, tra l'altro, la scelta dei metodi stessi e delle soglie di accettabilità delle statistiche associate ai parametri.

¹⁸ Ad esempio, il trattamento statistico delle informazioni di carattere qualitativo rivenienti dai questionari richiede un'adeguata numerosità di osservazioni ed una confacente plausibilità delle risposte. Può accadere che la compilazione dei questionari venga richiesta "ex post", proprio per la necessità di sviluppare un modello statistico. È lecito supporre, tuttavia, che in tali casi le risposte siano distorte dalla circostanza che il redattore del questionario sia di fatto a conoscenza dell'esito della relazione creditizia verso la controparte. In siffatta situazione l'utilizzo di metodi statistici può essere sconsigliabile in quanto l'attendibilità delle risposte è fondamentalmente viziata.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

basato sulla progressiva selezione, da un ampio insieme di variabili, di quelle ritenute maggiormente significative ai fini della spiegazione del fenomeno, applicando di volta in volta criteri più stringenti. L'attività di convalida dovrebbe quindi verificare anche le modalità seguite per la costruzione e la selezione degli indicatori - soprattutto con riferimento a quei passaggi che implicano considerazioni di carattere soggettivo - nonché la plausibilità e interpretabilità, dal punto di vista economico, della loro relazione con il fenomeno che si intende spiegare. L'attenzione dovrebbe essere focalizzata sulla significatività statistica ed economica¹⁹ nonché sulla complessiva capacità di spiegare la variabilità del fenomeno;

- completezza del rating. Ci si attende che la funzione incaricata della convalida verifichi che il complesso di informazioni definitivamente incluse sia sufficientemente ampio da caratterizzare in modo appropriato tutti gli aspetti rilevanti del rischio;
- compatibilità delle fonti informative esterne con i dati interni. Il ricorso a fonti informative esterne può essere motivato dalla necessità di accrescere la dimensione del campione di stima con ulteriori osservazioni, ovvero di arricchire in via continuativa le variabili utilizzate. In entrambi i casi, la funzione incaricata della convalida dovrebbe prestare particolare attenzione all'omogeneità delle fonti esterne rispetto a quelle interne, con particolare riferimento alla definizione di default, a quella di perdita nonché alle definizioni contabili degli indicatori.

Nel valutare gli aspetti sopra richiamati, la funzione di convalida dovrebbe preventivamente valutare l'adeguatezza della documentazione rilasciata successivamente allo sviluppo del sistema interno, tale da consentire di ripercorrere passo dopo passo il processo seguito nella stima, valutando le ragioni sottostanti alle singole scelte adottate. Nel corso dell'attività di convalida andrebbe presa in considerazione l'eventualità di selezionare tecniche alternative i cui risultati andranno confrontati con quelli del sistema interno.

A.1 Considerazioni specifiche per le PD

Nella stima delle PD spesso si verifica che la definizione dei criteri di identificazione del grado di rischio di una controparte/transazione viene effettuata analizzando separatamente le differenti fonti informative disponibili (indicatori di bilancio, dati andamentali, risposte a questionari). I moduli "parziali" vengono successivamente integrati in modo da ottenere una misura unica, comprensiva di tutta l'informazione sottostante. Le

¹⁹ Per "significatività statistica" si intende l'intensità del legame tra il singolo indicatore e la variabile dipendente (il coefficiente di correlazione è significativamente diverso da zero). La "significatività economica" è invece connessa con la razionalità della relazione così individuata.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

modalità di integrazione possono essere in astratto diverse, secondo pesi ottenuti per via statistica o soggettiva²⁰.

In ogni caso, ci si attende che nel corso della revisione tale aspetto venga opportunamente approfondito al fine di verificare che le modalità di integrazione siano adeguate al portafoglio in esame e che non generino sistematiche distorsioni nei parametri. Inoltre, è importante che vi sia consapevolezza del peso di ciascuna componente nel rating finale.

Può essere fatta rientrare nell'ambito della revisione del disegno del sistema interno l'analisi delle sue proprietà dinamiche, ovvero della variabilità dei giudizi assegnati rispetto a mutamenti del ciclo economico. Come già osservato (cfr par. II.2.9.2), sulla base della "filosofia" sottostante al sistema interno è possibile distinguere due categorie di riferimento:

- "point in time (PiT)", se i giudizi tendono a modificarsi rapidamente a fronte di variazioni del contesto economico. I sistemi della specie tendono ad assegnare un peso rilevante alle variabili di natura andamentale, atte a cogliere in anticipo crisi di liquidità del soggetto e caratterizzate da maggiore reattività al mutamento delle condizioni finanziarie;
- "through the cycle (TtC)" se, viceversa, i rating tendono a mantenersi stabili durante le diverse fasi del ciclo economico. In tal caso, l'attribuzione del rating è più influenzata da variabili meno dinamiche e, spesso, da giudizi di natura soggettiva volti a cogliere la capacità del soggetto di sopravvivere a fasi avverse del ciclo economico.

Tali considerazioni si estendono necessariamente all'orizzonte temporale implicito nella PD associata alle diverse classi di rating. Pur trattandosi, in entrambi, i casi di una probabilità definita entro l'anno, le PD rivenienti da sistemi "PiT" sono riferite all'anno immediatamente successivo mentre quelle derivate da sistemi "TtC" sono graduate su orizzonti di medio-lungo periodo.

Naturalmente, la distinzione riportata è puramente teorica, nel senso che non esistono modelli perfettamente "TtC" o "PiT". Ai fini della verifica delle proprietà dinamiche del sistema di rating è importante, tuttavia, conoscere – anche in misura approssimativa – quanto un sistema IRB sia più o meno vicino alle due modalità anzidette.

²⁰ Una distinzione frequente è quella tra "integrazione orizzontale" e "integrazione verticale". Nel primo caso ciascun modulo viene sviluppato separatamente, su soggetti eventualmente diversi. Ciascun modulo seleziona un'opportuna combinazione e ponderazione di variabili che meglio delle altre riesce a prevedere il fenomeno. Gli output vengono quindi aggregati su un sottocampione che include le controparti comuni ai singoli moduli, eventualmente al fine di ottimizzare la performance del modello finale. Tuttavia, può accadere che la sovrapposizione tra i differenti campioni sia molto ridotta per poter impiegare metodi statistici ed è necessario quindi ricorrere all'attribuzione di modalità e pesi soggettivi. Nel secondo caso, l'integrazione viene effettuata per passaggi successivi impiegando l'output di un modulo come input di base del successivo (ad esempio, lo score risultante dal modulo di bilancio diventa una variabile del modulo successivo che include l'informazione di natura andamentale). In questo caso, l'informazione aggiunta nei diversi passi viene utilizzata per la spiegazione dei residui del passo precedente. È evidente che l'ordine di integrazione costituisce un elemento determinante del modello finale.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Sempre a questi fini, sono necessarie analisi sulle matrici di transizione dei rating. Le attività di convalida dovrebbero includere il calcolo periodico e la valutazione delle matrici di transizione al fine di verificare il grado di reattività del sistema interno a cambiamenti del contesto economico. Ci si attende che vengano analizzate le transizioni su diversi orizzonti (almeno annuale, ma anche infrannuale o su orizzonti superiori all'anno). Le matrici dovrebbero essere quindi esaminate al fine di controllare la frazione di movimenti entro una, due o più classi di rating. Per effettuare tali indagini è auspicabile il ricorso a metodi statistici robusti.

A.2 Considerazioni specifiche per le LGD e i CCF

Con riferimento alla stima delle LGD e dei CCF, il problema più rilevante che solitamente si incontra nella realtà operativa consiste nella scarsità dei dati disponibili in termini di numerosità, profondità e qualità delle informazioni. Per ovviare, per quanto possibile, a tali criticità si riscontra un più ampio ricorso a valutazioni di carattere soggettivo (cioè a soluzioni non adeguatamente supportate da evidenze empiriche).

Ciò posto, ci si attende che la funzione incaricata della convalida verifichi la fondatezza metodologica del sistema interno, prestando particolare attenzione alla ragionevolezza delle motivazioni sottostanti i passaggi procedurali che implicano valutazioni di carattere soggettivo e per ciascuno di essi venga valutata la bontà delle metodologie impiegate, la significatività dei parametri e la sensitività dei risultati rispetto a variazioni delle ipotesi sottostanti.

Occorre tenere presente che l'andamento delle LGD e dei CCF è in larga misura influenzato – più di quanto non avvenga per l'evento di insolvenza – dalle procedure operative adottate dall'intermediario. La dimensione delle perdite dipende dall'efficacia del processo di recupero posto in essere successivamente al default. Allo stesso modo, la dinamica dell'esposizione dipende dalla relazione con il cliente e dalla capacità dell'intermediario di gestire le operazioni di rientro nel momento in cui si manifestano circostanze avverse.

Risulta evidente, quindi, che cambiamenti nei processi operativi possono compromettere la validità delle stime. In tali casi, la funzione incaricata della convalida dovrebbe verificare la tenuta delle stime a fronte di variazioni delle prassi operative adottate e le cautele poste in essere per mantenere un opportuno grado di prudenzialità dei parametri.

B. La misurazione delle prestazioni (“performance”)

L'obiettivo di tale fase consiste nel verificare le caratteristiche di accuratezza, capacità ordinamentale, predittività del sistema interno.

Per accuratezza, si intende la capacità del sistema interno di separare le sottopopolazioni di controparti/transazioni in relazione all'evento dicotomico dell'insolvenza osservato “ex post” (potere discriminante). La buona qualità

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

di un sistema interno, infatti, dipende, in larga parte, dalla sua capacità di discriminare in anticipo tra la popolazione dei default e dei non default.

La capacità ordinamentale deve essere intesa come l'attitudine dell'output finale del sistema interno a classificare le controparti/transazioni in maniera il più possibile conforme all'evidenza empirica, assegnando previsioni di insolvenza/perdita/esposizione tendenzialmente peggiori (migliori) laddove l'evidenza empirica mostra la presenza di maggiore (minore) rischiosità.

La predittività (potere predittivo) si riferisce alla precisione delle stime rispetto all'evento che si intende anticipare. Tale capacità è tanto maggiore quanto minori sono le deviazioni tra le stime e l'evidenza empirica disponibile.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, una volta sviluppato un modello di previsione della dimensione di rischio ("insolvenza", "perdita", "esposizione") e stimati i parametri di rischio (PD, LGD e CCF), i valori effettivamente riscontrati nei periodi successivi saranno in genere differenti dalle stime. Si tratta di comprendere se tali scostamenti sono puramente casuali (cioè se, in media, i parametri stimati rappresentano correttamente la tendenza centrale delle stime) oppure se tali scostamenti hanno un carattere sistematico (sottostima o sovrastima).

Il "backtesting" costituisce pertanto un momento essenziale della convalida quantitativa interna poiché, in ragione dell'entità, sistematicità e direzione degli scostamenti tra previsioni e realizzazioni, possono essere necessari interventi correttivi.

Sempre nell'ambito della verifica del potere predittivo, un'altra tecnica consiste nel porre a raffronto le valutazioni assegnate dal sistema interno su specifiche controparti/transazioni e i giudizi o le informazioni esterne di natura pubblica o privata ("benchmarking"). Poiché le realizzazioni "ex post" di un modello di previsione possono essere caratterizzate da una numerosità contenuta, non consentendo di realizzare dei backtesting robusti, l'utilizzo di tecniche di "benchmarking" costituisce una forma di confronto "trasversale" e complementare.

È opportuno precisare che la valutazione delle differenze tra le misure interne e le fonti informative esterne dovrebbe tenere opportunamente conto delle peculiarità sottostanti a queste ultime. Pertanto, deviazioni rispetto alle fonti esterne non costituiscono, di per sé, un elemento di criticità ma più semplicemente la base per avviare ulteriori approfondimenti. Si tratta, in altri termini, di verificare in che misura l'ordine di grandezza delle differenze riscontrate possa essere spiegato attraverso le diversità che caratterizzano le misure sottostanti ovvero possa costituire una fonte di errore.

Occorre, infine, tenere presente che la concreta applicabilità di tecniche di "benchmarking" è direttamente connessa con la presenza di fonti informative alternative robuste ed affidabili.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

La performance del sistema interno dovrebbe essere verificata periodicamente attraverso campioni "out of time" (oltre che "out of sample"), con riferimento a diversi orizzonti periodali.

B.1 Considerazioni specifiche per la PD

Il profilo di accuratezza e quello della capacità ordinamentale possono essere verificati ricorrendo a diverse tecniche statistiche. Tra le numerose metriche presenti in letteratura rientrano due strumenti di ispezione grafica, il "cumulative accuracy profile"²¹ (CAP) e il "receiver operating characteristic" (ROC), molto diffusi presso gli intermediari e di immediata interpretazione, dai quali è possibile ricavare degli indicatori sintetici di performance, denominati, rispettivamente, "accuracy ratio" (AR) e "area under the ROC curve" (AUROC), per i quali sono noti i relativi intervalli di confidenza²². In condizioni normali, una buona capacità diagnostica richiede che l'"accuracy ratio" cresca man mano che ci si avvicina al momento del default; un diverso andamento o, comunque, una crescita meno pronunciata del grado di accuratezza del modello in prossimità dell'evento default potrebbe viceversa evidenziare fenomeni di "overfitting".

E' opportuno fin d'ora precisare che l'utilizzo e l'interpretazione di tali misure richiede l'adozione di precise cautele in quanto la loro confrontabilità è piuttosto limitata. In particolare, l'ordine di grandezza degli indicatori non è indipendente dal tasso di default del portfolio sul quale essi vengono utilizzati e pertanto, quando applicati a sistemi interni sviluppati su portafogli caratterizzati da un profilo di rischio differente, non forniscono valori confrontabili tra loro.

L'utilizzo delle misure descritte è confacente alla necessità di valutare la performance di diverse specificazioni di un sistema interno sullo stesso set di dati. Sotto l'ipotesi che il tasso di default non subisca variazioni considerevoli nel corso del tempo, tali indicatori sono anche utili a misurare la performance di un sistema interno nel corso del tempo. In quest'ultimo caso, tenuto conto che il tasso di default presenta comunque un sia pur minima volatilità, è appropriato fare riferimento agli intervalli di confidenza degli indicatori piuttosto che alle espressioni puntuali.

Nell'ambito della valutazione del potere predittivo, il "backtesting" consiste nel confronto tra le stime "ex ante" della PD e i tassi di default effettivamente osservati per ciascuna classe di rating. L'analisi retrospettiva delle differenze tra PD teoriche e tassi di default effettivi va eseguita attraverso idonei test statistici, che possono essere condotti sia sulle singole PD di classe sia sulla scala di rating nel suo insieme.

²¹ Altrimenti noto come "curva di Gini", "Power curve" o "Lorenz curve".

²² Altri indicatori utili a tal fine sono: il "geometric mean probability" (GMP), che assume valori compresi tra 0 e 1 in funzione della capacità del modello di assegnare le PD più elevate ai clienti insolventi e il "Brier score", che misura la distanza (differenza quadratica media) tra la probabilità di default del cliente e la variabile dicotomica sana/anomala.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Rientra nella prima categoria il “test binomiale”, che si basa sul confronto tra il numero di default effettivi e i valori teorici desumibili da una distribuzione binomiale, coerente con la natura dicotomica dell'evento default.

Se condotto separatamente per ognuna delle classi di rating, il test potrebbe fornire indicazioni non univoche sulla capacità previsiva del sistema interno, nei casi in cui solo le probabilità assegnate ad alcune classi dovessero risultare statisticamente significative. Per superare questo inconveniente è raccomandabile l'utilizzo di test, quali il “chi-quadro”, che cercano di valutare la capacità previsiva del modello attraverso la verifica di significatività simultanea delle PD associate alle diverse classi di rating.

I test generalmente adottati si basano sull'ipotesi di indipendenza dei default, circostanza non supportata dall'evidenza empirica. La mancata introduzione della correlazione opera in senso restrittivo, inducendo ad accettare solamente i sistemi interni migliori; viceversa, l'introduzione di una elevata correlazione porterebbe a rifiutare solamente quelli peggiori²³.

L'attendibilità dei test dipende in larga parte dalla disponibilità dei dati e, in particolare, dei default²⁴. Dovrebbero essere previste idonee tecniche di ripopolamento per poter accrescere la numerosità delle osservazioni (utilizzo di un arco temporale più ampio; impiego di dati relativi a segmenti di portafoglio contigui a quello utilizzato).

Se la disponibilità dei dati lo consente, può essere utile calcolare sui dati storici intervalli di confidenza per valutare il grado di dispersione dei valori rispetto alla media di lungo periodo.

Tutti i test descritti dovrebbero costituire il punto di partenza nella definizione degli “intervalli di tolleranza” della performance del sistema interno. L'ampiezza del range di accettabilità e l'orizzonte temporale utilizzato dovrebbero essere fissati anche in ragione delle caratteristiche del sistema interno nonché della fase corrente del ciclo economico. In ogni caso l'intermediario dovrà definire delle policy interne volte ad individuare i necessari interventi da adottare in caso di superamento dei livelli di tolleranza, avendo anche presente l'impatto della differenza tra probabilità di default e tassi di default sui requisiti patrimoniali.

Ci si attende che i sistemi interni maggiormente orientati alla logica “PiT”, cioè maggiormente efficaci nelle previsioni di breve periodo (di base, un anno), presentino dei tassi di default per classe di rating caratterizzati da

²³ La “default correlation” andrebbe individuata separatamente. Si tratta, tuttavia, di un parametro difficilmente stimabile. In generale, è pressoché nulla su controparti di piccole dimensioni (“retail”) e tende ad aumentare al crescere della dimensione della controparte (esposizione a fattori sistemici).

²⁴ La numerosità dei dati impiegati per la concreta implementazione dei test sopra descritti costituisce un elemento fondamentale per l'attendibilità dei risultati. Sebbene non possano essere fissati dei valori minimi a priori, è opportuno precisare che molte di tali tecniche sono – più o meno sensibilmente – basate sulla convergenza asintotica delle distribuzioni sottostanti verso forme funzionali note e facilmente trattabili. In generale, la numerosità dovrebbe essere tale da assicurare che l'errore standard dello stimatore utilizzato sia sufficientemente contenuto, in modo da assicurare che la statistica utilizzata si mantenga entro intervalli accettabili.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

bassa volatilità intertemporale. Pertanto, le verifiche dovrebbero basarsi su orizzonti limitati e range di accettazione piuttosto ristretti. Viceversa, sistemi interni del tipo "TtC", che colgono la rischiosità di lungo periodo della controparte, sono caratterizzati da una maggiore volatilità dei tassi di default per classe di rating (legati al ciclo economico). In tal caso è ragionevole operare le verifiche quantitative su orizzonti temporali di medio periodo, ammettendo la possibilità di osservare più ampie deviazioni rispetto alla tendenza centrale attesa.

Sul piano organizzativo, dovrebbero essere previste regole interne per le situazioni in cui gli scostamenti dei valori realizzati rispetto alle stime dei parametri di rischio siano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. La definizione dei richiamati "intervalli di tolleranza" – cioè l'ampiezza delle deviazioni dalla stima puntuale del parametro che possono essere considerate statisticamente ragionevoli – risponde a tale esigenza. Gli intervalli dovrebbero essere adeguatamente conservativi.

La funzione incaricata della convalida dovrebbe impostare una griglia di valutazione in ragione dell'entità degli scostamenti, associando a ciascun risultato l'adozione di presidi progressivamente più severi. Osservazioni al di fuori degli intervalli attesi dovrebbero condurre, se contenute, all'avvio di approfondimenti ovvero, se ampie e/o ripetute, alla necessità di provvedere alla stima ex novo dei parametri o ancora allo sviluppo di un nuovo sistema interno²⁵.

Per quanto riguarda il "benchmarking", nel caso in cui – anche solo per un sottoinsieme di controparti in portafoglio – siano disponibili il giudizio espresso da una fonte esterna e i tassi di default osservati sulla relativa scala di rating per periodi medio-lunghi, il confronto può essere effettuato ricorrendo sia all'analisi categorica dei dati sia allo studio delle distribuzioni delle PD rivenienti dalle diverse fonti²⁶.

Il primo approccio si focalizza sulla verifica dell'ordinamento congiunto delle controparti. Da un punto di vista metodologico, il problema può essere affrontato ricorrendo all'utilizzo di tavole di contingenza, in cui viene rappresentata la duplice classificazione dei soggetti esaminati sotto i due sistemi a confronto. La conformità del sistema interno rispetto ai giudizi esterni è tanto maggiore quanto più elevata è la tendenza a classificare lo stesso soggetto in maniera simile²⁷.

²⁵ Tali considerazioni, valide per l'output finale del sistema interno, possono essere estese a tutte le sue componenti (moduli). Potrebbe essere utile, in particolare, che sia oggetto di misurazione la performance del sistema interno "pre-override" e "post-override", al fine di verificare che l'intervento soggettivo costituisca, almeno in media, un effettivo miglioramento all'accuratezza del sistema stesso.

²⁶ Per un'efficace attività di "benchmarking" è necessario conoscere le principali caratteristiche del sistema di valutazione esterno, in modo da poter apprezzare le ragioni degli eventuali scostamenti.

²⁷ Nel caso di specie, la tavola di contingenza non è altro che una tabella a doppia entrata avente per righe la scala di rating interna e per colonne la scala esterna. La "cella" collocata in corrispondenza della *i*-esima riga e *j*-esima colonna della tavola rappresenta il numero di soggetti simultaneamente classificati nella *i*-esima classe dal sistema interno e nella *j*-esima classe da quello esterno. La similitudine tra le due valutazioni è elevata quando le osservazioni tendono a essere concentrate lungo la diagonale della tavola (anche se è improprio parlare di

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Lo studio delle distribuzioni delle PD consente, invece, di apprezzare la distanza probabilistica tra due sistemi di misurazione del rischio. Sotto l'ipotesi che le definizioni di default sottostanti alle due misure siano uniformi, ci si attende che la distribuzione delle differenze sia centrata intorno allo zero e fortemente concentrata sui valori prossimi²⁸. La presenza di forti asimmetrie delle distribuzioni e/o di "outlier" può costituire lo spunto per approfondimenti sulle ragioni della deviazione osservata. Viceversa, nel caso in cui non vi sia omogeneità tra le definizioni di default, la distribuzione non può essere centrata sullo zero ma dall'analisi della stessa sarà comunque possibile individuare spunti di approfondimento²⁹.

Il "benchmarking" può rappresentare un utile metodo di verifica nel caso dei "low default portfolio"³⁰, laddove vi sia sufficiente informazione esterna disponibile (come ad esempio è il caso per il segmento "large corporate"). In tale approccio, le misure di associazione ordinale possono rappresentare delle utili statistiche atte a valutare il potere predittivo del sistema interno.

Per i portafogli di attività caratterizzati da un contenuto numero di default ci si attende che nella convalida dei parametri di rischio gli intermediari applichino un adeguato margine di prudenza e che venga dedicata particolare attenzione alle tecniche di analisi qualitativa. Una soluzione auspicabile è quella di utilizzare una varietà di tecniche al fine di verificare che tutte convergano verso le medesime conclusioni.

Sul piano organizzativo, anche per il "benchmarking" possono essere svolte considerazioni analoghe a quelle già espresse per il "backtesting". In

diagonale in caso di matrici non quadrate). L'approccio descritto è, in una certa misura, indipendentemente dalla definizione di default adottata.

²⁸ Tale ipotesi può essere formalmente sottoposta a verifica ricorrendo a test di vario genere sulla tendenza centrale di una distribuzione (ad esempio, il test "t" o quello di "Wilcoxon").

²⁹ Utile, in tal caso, potrebbe essere la verifica mediante una regressione lineare dell'andamento congiunto delle misure di rischio.

³⁰ Secondo la definizione più spesso utilizzata, i "low default portfolio" sono identificati come gruppi omogenei di esposizioni (verso persone fisiche o giuridiche) il cui tasso di default è nullo o comunque così prossimo allo zero che le stime dei parametri di rischio basate sull'esperienza storica delle insolvenze sono non attendibili o statisticamente non significative.

Facendo riferimento alle motivazioni sottostanti alla presenza di una limitata numerosità di eventi di insolvenza, si è soliti distinguere i portafogli a seconda che la loro natura "low default" sia :

- strutturale, in quanto la mancanza del fenomeno in esame dipende dall'elevata qualità creditizia delle controparti ovvero dall'esistenza (in assoluto) di un numero contenuto di controparti. In tali casi, il problema della strutturale indisponibilità di dati assume carattere sistemico in quanto comune a tutti i soggetti a vario titolo interessati. Sono generalmente inclusi in tale categoria segmenti quali le amministrazioni centrali e banche centrali, gli intermediari vigilati, il "large corporate" e il "project financing";
- relativa, in quanto la scarsità di eventi della specie è legata a fattori quali la contenuta operatività dell'intermediario, un limitato orizzonte temporale disponibile o caratteristiche specifiche del prodotto offerto combinato ad altri fattori. In tal caso, le criticità sui dati sono legate a ragioni specifiche dell'intermediario e non assumono carattere generale. Possono incorrere in tale problematica: intermediari che da poco sono entrati in uno specifico mercato o che hanno introdotto un nuovo prodotto; soggetti specializzati su determinate categorie di prodotto che, in quanto distribuiti su particolari fasce di clientela (come la cessione del quinto riservata a dipendenti statali), presentano bassi tassi di insolvenza.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

particolare, l'intermediario potrebbe definire degli intervalli, caratterizzati da diversi livelli di gravità, intorno alle stime puntuali, tenendo peraltro conto della maggiore difficoltà che, per i motivi sopra riportati, si incontra nell'applicare queste tecniche.

B.2 Considerazioni specifiche per le LGD e i CCF

Nel "backtesting" delle LGD e dei CCF occorre tenere conto di ulteriori elementi impliciti nelle stime di tali parametri regolamentari. La normativa, infatti, impone che le stime siano basate su medie di lungo periodo, ovvero "stressate" per tenere conto di fasi negative del ciclo economico ("downturn"). Pertanto, potrebbe non essere attuabile un confronto diretto tra le previsioni e le realizzazioni del fenomeno, in quanto la realizzazione dell'evento è necessariamente "point in time".

Per la LGD è necessario anche considerare che le stime (previsioni), essendo basate su un concetto di perdita economica, includono anche i costi indiretti, non presenti nei dati sui recuperi. Inoltre il "backtesting" della "workout LGD" è per sua natura ritardato dalla lunghezza del processo di recupero.

Nell'ambito del "backtesting" di LGD e CCF occorrerebbe monitorare la presenza di osservazioni anomale (ad es., LGD negative o maggiori di uno), verificando che la loro incidenza non aumenti nel corso del tempo rispetto al campione di stima.

II.2.10.3. Verifiche

(testo omissis)

II.2.10.4. Fonti informative

(testo omissis)

II.2.11 Utilizzo di modelli di fornitori esterni

II.2.11.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.2.11.2. Prassi aziendali attese

La normativa esclude la possibilità che gli intermediari impieghino nel sistema IRB modelli esterni in modo "automatico" e non consapevole, richiedendo, nel contempo, comportamenti virtuosi finalizzati a ridurre il grado di asimmetria informativa rispetto ai fornitori esterni sulle componenti acquisite.

Ricade sugli intermediari l'onere di dimostrare all'Autorità di Vigilanza la conformità dei modelli utilizzati ai requisiti regolamentari e tale circostanza, in generale, li induce a richiedere ai fornitori una "disclosure" la più ampia possibile sul funzionamento dei modelli.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

La decisione di utilizzare un modello sviluppato da un fornitore esterno dovrebbe necessariamente derivare da valutazioni preliminari in merito alla modalità di funzionamento dello stesso nonché alla sua adeguatezza rispetto al portafoglio di riferimento³¹.

Il modello esterno si rivela adeguato nella misura in cui è sufficientemente rappresentativo del portafoglio dell'intermediario. Ci si riferisce alla popolazione obiettivo e non al campione di sviluppo, in quanto quest'ultimo potrebbe essere bilanciato e quindi, per costruzione, non presentare statistiche confrontabili con quelle calcolate sul portafoglio complessivo e non essere coerente con l'utilizzo che del modello esterno viene fatto nell'ambito del sistema interno.

L'adeguatezza rispetto al portafoglio andrebbe valutata attraverso appositi test statistici basati sulla comparazione delle distribuzioni di alcune classi di dati concernenti la popolazione del fornitore e il portafoglio dell'intermediario, rispetto ad alcune "variabili di stratificazione"³². Per ciascuna di tali variabili, la distribuzione dei prenditori per il "vendor" dovrebbe essere sufficientemente allineata alla distribuzione degli stessi all'interno del portafoglio dell'intermediario.

Non ci si può limitare ad un utilizzo "automatico" del modello esterno ma occorre sviluppare competenze specifiche finalizzate a migliorarne il grado di comprensione – anche al fine di "intercettare" eventuali segnali di problematicità e/o obsolescenza – verificarne la performance e ricercare nuovi indicatori che possano apportare miglioramenti al sistema interno in termini di capacità predittiva.

Un utilizzo consapevole del modello esterno e la completa conoscenza dei meccanismi di funzionamento del medesimo presuppone la piena cognizione: delle modalità di pre-trattamento dei dati, con particolare riguardo ai fenomeni dei "missing" e alla gestione degli "outliers"; delle tecniche di controllo della qualità dei dati; dell'apporto di possibili correzioni adottate dal fornitore; dell'applicazione di eventuali trasformazioni; delle tecniche di selezione delle variabili e degli indicatori adottati, in quanto tali fasi possono produrre effetti rilevanti sulle stime dei parametri del modello.

In generale, il soddisfacimento di tali esigenze incontra un limite nella necessità, da parte dei fornitori, di tutela del valore economico della proprietà intellettuale incorporata nel modello e nei dati alla base del modello stesso, che subirebbe una sensibile riduzione nel caso del rilascio di una piena informazione sulla loro struttura e funzionamento.

³¹ Vi è, in generale, una variabilità di utilizzi dei modelli esterni nell'ambito dei sistemi IRB sviluppati dagli intermediari. Essi possono essere impiegati come strumento sia nella fase di attribuzione del rating che in quella di quantificazione dei parametri di rischio nonché per condurre delle analisi di "benchmarking".

³² Nel caso del segmento "corporate" possono essere considerate come "variabili di stratificazione": l'area geografica di appartenenza, il ramo di attività economica, la forma giuridica, la classe dimensionale.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Per tale ragione, è prevista una deroga parziale nei casi in cui il modello esterno venga utilizzato come completamento di un più ampio sistema interno e gli intermediari dimostrino che l'esclusione della componente esterna dal sistema interno non riduce in maniera determinante la performance di quest'ultimo.

In tali casi, uno dei primi doveri dell'intermediario è quello di stabilire i criteri per definire non determinante il modello esterno rispetto al sistema interno. Ciò dovrebbe essere supportato da analisi quantitative finalizzate a stimare il contributo del modello esterno in termini di performance complessiva del sistema interno in cui va ad integrarsi. Solitamente, nel caso in cui i modelli esterni vengano integrati in un più ampio sistema interno che elabora altre informazioni andamentali di fonte interna, i primi risultano, in generale, determinanti nella fase di concessione del credito, mentre la rimanente parte del sistema interno lo è nella fase successiva di sorveglianza e controllo dell'esposizione³³.

Nel caso in cui venga dimostrato il carattere non determinante del modello esterno, può ritenersi ammissibile che l'intermediario non abbia conoscenza dei dati in ordine ai quali subentrano le esigenze di riservatezza da parte del fornitore (tipicamente gli algoritmi e le variabili di natura socio-economica) fermo restando che è richiesta la conoscenza dei principali aspetti, delle logiche sottostanti e della tipologia di informazioni utilizzate nel modello esterno.

L'integrazione del modello esterno nel sistema interno può presentare significativi livelli di complessità connessi con l'eterogeneità dei campioni di stima ed il conseguente utilizzo di tassi medi di default differenti. Pertanto, prima di procedere all'integrazione del modello esterno con gli altri moduli costruiti al proprio interno, ci si attende che l'intermediario calibri il tasso di default del modello esterno a quello degli altri moduli di cui il modello integrato si compone³⁴.

Un ulteriore aspetto che riveste una importanza cruciale, attiene all'eventuale difformità della definizione di default adottata dall'intermediario e dal fornitore esterno. Una tale circostanza può essere

³³ Nel caso dei modelli esterni utilizzabili nel segmento "retail", che si fondano in maniera preponderante su score di "credit bureau" esterni in fase di prima accettazione (quando è tipicamente limitata la disponibilità di altre informazioni rilevanti per la valutazione della rischiosità del cliente e/o dell'operazione), il contributo relativo dello score risulta determinante per la quantificazione della rischiosità della controparte e/o dell'operazione; onde evitare un'interpretazione restrittiva della norma, che potrebbe portare a negare l'idoneità di tali modelli quali componenti di un sistema interno, è stato riconosciuto che, in tali casi, la preponderanza dei modelli esterni nella fase di erogazione va collegata ad un'oggettiva carenza di informazioni utili per la valutazione della rischiosità del cliente o dell'operazione, piuttosto che alla rinuncia da parte dell'intermediario a sviluppare metodi di valutazione interni e si è quindi esplicitato il principio della valutazione della rilevanza del modello esterno con riferimento al complesso delle fasi in cui si articola quest'ultimo, piuttosto che a ciascuna di tali fasi.

³⁴ La stima di un modello esterno è realizzata sulla base di campioni che, in generale, presentano una rischiosità diversa rispetto a quella implicita nei campioni di stima dei moduli interni. L'implementazione del modello esterno su campioni di stima dell'intermediario determinerebbe risultati distorti, in quanto i parametri del modello esterno incorporerebbero il tasso di default dei campioni di stima. Per correggere tale distorsione si ricorre ai metodi di calibrazione.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

accettata a condizione che entrambe le definizioni di default, eventualmente dopo i necessari adattamenti, siano coerenti con quella prevista dalla normativa.

La normativa prevede che il modello esterno debba essere sottoposto ad un processo di convalida interna³⁵ finalizzato alla valutazione, da parte dell'intermediario, dell'accuratezza delle stime e alla formulazione di un giudizio in merito al regolare funzionamento e al potere predittivo del modello esterno.

Lo scopo principale del processo di convalida è di contribuire al miglioramento continuo del sistema interno. A tal fine è opportuno che l'intermediario definisca internamente i test che intende adottare per misurare la performance e la capacità predittiva del modello esterno nonché i limiti di tolleranza entro i quali ritenere valide le previsioni.

Alla stregua dei modelli sviluppati al proprio interno, la procedura di convalida interna del modello esterno dovrebbe essere documentata e formalmente approvata dai vertici aziendali e seguire gli stessi passi logici previsti nell'ambito della convalida del sistema interno (generale e quantitativa).

L'intermediario è chiamato ad assicurare il funzionamento e la convalida del modello anche nel caso in cui venga interrotto il rapporto professionale con il fornitore esterno.

Valgono, in quanto applicabili, le prassi specificate relativamente alla esternalizzazione delle funzioni aziendali (cfr. Parte Prima della Guida, Sezione III, par. III.11.1).

II.2.11.3. Verifiche

(testo omissivo)

II.2.11.4. Fonti informative

(testo omissivo)

II.3 Sistemi informativi

II.3.1 Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

II.3.1.1. Prassi aziendali attese

Considerata la rilevanza che sistemi informativi affidabili rivestono ai fini della misurazione del rischio di credito e del calcolo del requisito patrimoniale mediante un sistema IRB, ci si attende che, per ciascuna delle

³⁵ A meno che non si rientri nel caso di un modello esterno integrato in un sistema interno e venga dimostrato il carattere non determinante del primo nella performance complessiva. In questo caso la convalida del modello esterno può essere ricompresa in quella del complessivo sistema interno.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

quattro aree rilevanti, l'intermediario ponga in essere iniziative strettamente coerenti con quanto specificato in dettaglio dalla normativa.

II.3.1.2. Verifiche

(testo omissis)

II.3.1.3. Fonti informative

(testo omissis)

II.4 Portafogli particolari

II.4.1 Finanziamenti specializzati

II.4.1.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

II.4.1.2. Prassi aziendali attese

La struttura economica dei finanziamenti specializzati è molto diversa da quella dei prestiti ordinari, nella misura in cui il loro rimborso dipende dalla solidità del progetto finanziato e dalla sua capacità di generare flussi di cassa.

D'altro canto, tali operazioni appartengono, generalmente, a portafogli caratterizzati da un limitato numero di transazioni di importo elevato; la scarsa numerosità di tali operazioni può rendere molto complessa la creazione di serie storiche dei parametri di rischio e per questo motivo viene previsto, in alternativa, un apposito sistema basato su criteri regolamentari di classificazione (c.d. "slotting criteria").

Di fatto, agli intermediari IRB si prospettano tre approcci alternativi per la sotto-classe dei finanziamenti specializzati:

- sistema IRB avanzato, nel caso in cui siano in grado di stimare le PD, le LGD e le EAD;
- sistema IRB di base, se sono in grado di stimare soltanto le PD;
- approccio basato sugli "slotting criteria", se non sono in grado di stimare alcun parametro di rischio.

I tre approcci non sono equivalenti in termini di requisito patrimoniale: a parità di valutazione, i metodi basati sui parametri di rischio tendono a determinare requisiti patrimoniali inferiori rispetto a quelli ottenibili con l'applicazione degli "slotting criteria", soprattutto per le operazioni di standing più elevato.

Per quanto riguarda i sistemi IRB, si sono affermate due famiglie di metodi: la prima, di natura quantitativa e basata su tecniche simulate, consiste sostanzialmente nell'adattamento degli schemi valutativi adottati dai "front desk" alle finalità del "risk management" e utilizza modelli che producono

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

direttamente, in output, i valori dei parametri di rischio di ciascuna operazione; la seconda famiglia, di natura qualitativa, si fonda sui giudizi di tipo “judgemental” formulati da esperti sulla base di griglie valutative predefinite, più o meno strutturate, e giunge all'attribuzione di valori dei parametri di rischio solo in via indiretta, tipicamente mediante il “mapping” su altre scale di rating.

Nel primo caso si tratta di modelli molto complessi, basati su una quantità notevole di assunzioni che riguardano sia le caratteristiche principali dell'operazione (soprattutto i flussi di cassa attesi), sia l'andamento dei fattori di rischio di mercato rilevanti (tassi d'interesse, tassi di cambio, prezzi delle materie prime, ecc.); a fronte della complessità e degli elevati margini di discrezionalità, che rendono tali sistemi molto delicati e particolarmente esposti al rischio di modello, vi è il vantaggio di ottenere direttamente le stime dei parametri di rischio.

La seconda famiglia di sistemi fa maggiormente perno sulle qualità (in termini di competenze, esperienze, professionalità) del team di esperti incaricato delle valutazioni e, nella misura in cui tali qualità sono presenti in misura adeguata, può consentire un miglior presidio dei margini di discrezionalità insiti nel processo valutativo; d'altro lato, non garantisce di per sé ancoraggi certi dei parametri di rischio alle valutazioni interne.

II.4.1.3. Verifiche

(testo omissivo)

II.4.2 Esposizioni in strumenti di capitale

II.4.2.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

II.4.2.2. Prassi aziendali attese

In attesa della definizione di prassi specifiche per questa tipologia di esposizioni, considerata la similitudine con le tecniche di tipo VaR utilizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, può essere fatto riferimento alle prassi aziendali attese previste nel Capitolo III di questa Sezione.

II.4.2.3. Verifiche

(testo omissivo)

II.4.3 Posizioni verso cartolarizzazioni

II.4.3.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

II.4.3.2. Prassi aziendali attese

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

L'utilizzo della SF richiede la stima di cinque parametri di input che riguardano:

- a) la tranche cui appartiene la posizione detenuta e precisamente:
 - lo spessore (T), cioè l'ammontare della tranche;
 - il livello di supporto del credito (L), cioè l'ammontare nominale di tutte le tranche subordinate a quella cui appartiene la posizione della banca;
- b) il portafoglio cartolarizzato e precisamente:
 - il numero effettivo delle attività che lo costituiscono (N)³⁶;
 - il requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo IRB, di base o avanzato, sommato alle perdite attese (c.d. " K_{IRB} ");
 - il tasso medio di perdita in caso di default ponderato per le attività cartolarizzate (ELGD).

I parametri T, L e K_{IRB} vanno inseriti nella formula come percentuale del totale delle attività cartolarizzate.

II.4.3.3. Verifiche

(testo omissis)

II.4.3.4. Fonti informative

(testo omissis)

³⁶ Si rammenta che N va calcolato secondo la seguente formula: $(\sum EAD_i)^2 / \sum EAD_i^2$, dove EAD_i rappresenta la somma dei valori di tutte le attività verso l' i^{esimo} debitore. È previsto un calcolo semplificato se l'attività cartolarizzata di maggiore importo non supera il 3% della somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate (cioè in caso di granularità del portafoglio cartolarizzato).

Guida per l'attività di vigilanza

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Capitolo III

I rischi di mercato

La normativa in materia di modelli interni per il calcolo dei requisiti per rischi di mercato prevede tre diverse tipologie di sistemi interni di misurazione dei rischi per i quali è possibile richiedere l'autorizzazione:

- sistemi di tipo VaR, da calcolarsi in condizioni ordinarie e di stress, autorizzabili per tutte le categorie di rischio (generico e specifico su titoli di capitale e titoli di debito);
- sistemi IRC ("Incremental Risk Charge"), autorizzabili per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito, a fronte delle componenti di rischio di migrazione e *default*, incrementali rispetto a quelle considerate nel VaR;
- sistemi APR ("All Price Risk"), autorizzabili – in sostituzione dei modelli IRC - per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito con riferimento alle posizioni del "portafoglio di negoziazione di correlazione".

Le indicazioni dei paragrafi che seguono, quando non diversamente specificato, si riferiscono alle citate tre tipologie di sistemi di misurazione. Dettagli particolari sui sistemi di tipo IRC e APR sono riportati nel paragrafo III.2.4 relativo al rischio specifico.

III.1 Requisiti di natura organizzativa

III.1.1 Ruolo svolto dagli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo

III.1.1.1 Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

III.1.1.2 Prassi aziendali attese

Cfr par. II.1.1.2 Le indicazioni lì fornite vanno interpretate con riferimento al profilo del sistema di misurazione dei rischi di mercato.

Se l'assunzione dei rischi di mercato all'interno del gruppo si concentra in un intermediario specializzato, ferme restando le responsabilità della capogruppo (decisione di adottare il sistema interno, sua funzionalità, visione di gruppo del rischio), l'esame del ruolo degli organi viene effettuato con riferimento all'"investment bank".

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

III. 1.1.3. Verifiche

(testo omissis)

III. 1.1.4. Fonti informative

(testo omissis)

III. 1.2. Struttura e modalità di svolgimento dei controlli di linea

III. 1.2.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

III. 1.2.2. Prassi aziendali attese

Al fine di assicurare la correttezza e la completezza dei dati inerenti alle singole transazioni, ci si attende che la registrazione degli stessi nel sistema informativo aziendale, in specie per gli strumenti non quotati su mercati telematici, non sia effettuata dagli operatori, ma preferibilmente da strutture di "middle-office" a supporto dell'operatività.

Di norma l'operatore inserisce le caratteristiche dell'operazione nel sistema informativo aziendale ovvero nelle procedure del mercato telematico (fase di preconferma), la cui coerenza interna viene riscontrata dalle cennate strutture di "middle-office" sulla base delle evidenze cartacee.

La coerenza esterna viene invece accertata dal "back-office", direttamente con la controparte ovvero mediante la spunta delle evidenze prodotte dal sistema informativo del mercato telematico. E' preferibile che tali analisi di coerenza si chiudano nel corso della giornata operativa al fine di evitare disallineamenti al momento dell'effettivo regolamento.

Le procedure descritte trovano stringente applicazione in relazione alla negoziazione di strumenti finanziari complessi (per esempio di tipo strutturato), per i quali la spunta delle caratteristiche con la controparte si dovrebbe estendere a tutti gli aspetti salienti del contratto (in particolare: opzioni implicite, prezzi di esercizio, periodi di rilevazione degli indici sottostanti, altre clausole contrattuali).

Il rispetto dei limiti operativi richiede che la struttura abbia un'approfondita conoscenza di essi e del sistema di deleghe in essere; è opportuno quindi che tali riscontri siano di tipo gerarchico e, laddove possibile, definiti in maniera automatica nelle procedure in uso. Di norma, ci si attende che il riscontro segua un criterio di "presidio e controllo crescente" dei superi dei limiti, in modo tale che eccedenze minori possono essere monitorate e ricondotte entro le soglie a cura del livello gerarchico immediatamente superiore nella struttura rispetto al trader responsabile del supero. Superi di maggiore entità dovrebbero essere invece monitorati dall'unità di controllo

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

dei rischi di mercato e portati opportunamente a conoscenza degli organi aziendali secondo procedure e soglie definite "ex ante" e formalizzate.

La verifica del rispetto dei limiti dovrebbe tener conto delle difficoltà che si possono riscontrare nel calcolo in tempo reale dei parametri di rischio (VaR o "sensitivities") utilizzati come limiti.

Nel caso in cui il VaR non sia disponibile in maniera istantanea nel corso della giornata, in taluni casi gli intermediari si avvalgono di "matrici di scenario" in cui approssimare la variazione del VaR dovuta a movimenti nei fattori di rischio sottostanti. Tale matrice è di norma predisposta nell'ambito dello stesso processo di generazione del VaR ed è resa disponibile alle unità operative che assumono rischi (desk o "unità di negoziazione") all'inizio della mattinata, anche al fine di effettuare una corretta impostazione delle strategie. La matrice di scenario viene alimentata nel corso della giornata operativa con le nuove posizioni assunte.

In merito alle modalità di verifica, i limiti vengono controllati mediante la predisposizione di report destinati ai responsabili dei desk, in cui sono presenti informazioni riassuntive e di dettaglio sulla rischiosità dei singoli desk dell'intermediario. Tale elaborato è articolato in modo tale da permettere la verifica dei limiti.

Gli intermediari dovrebbero formalizzare in specifici manuali di gestione del rischio il sistema dei controlli di linea adottati e curare che i responsabili dei singoli desk ne vengano a conoscenza.

III. 1.2.3. Verifiche

(testo omissis)

III. 1.2.4. Fonti informative

(testo omissis)

III. 1.3 Struttura, organizzazione e funzioni dell'unità di controllo dei rischi di mercato

III. 1.3.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

III. 1.3.2. Prassi aziendali attese

L'indipendenza gerarchica e funzionale dell'unità di controllo dei rischi di mercato dalle unità di negoziazione è garantita da un corretto collocamento della stessa all'interno della struttura organizzativa. Tale assetto deve emergere con chiarezza dai documenti ufficiali dell'intermediario.

Oltre alla struttura organizzativa, l'effettiva indipendenza della funzione di controllo deve sostanziarsi anche in una adeguata dotazione di risorse

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

sotto i profili sia quantitativo sia qualitativo. L'adeguatezza delle risorse, in relazione anche alla centralità del ruolo dell'unità di controllo dei rischi di mercato, è necessaria per consentire – anche attraverso un paritetico livello di interlocuzione con le unità di negoziazione – l'efficace svolgimento delle attività ad essa attribuite.

In quanto responsabile della quantificazione dell'esposizione ai rischi complessivi e per singoli fattori di rischio, l'unità di controllo dei rischi di mercato assicura la completezza e la rappresentatività delle misure di rischio stimate attraverso il sistema interno.

All'unità di controllo dei rischi di mercato, oltre al processo di sviluppo e messa in atto del sistema interno, dovrebbero competere – nell'ambito della gestione del medesimo sistema – le attività di manutenzione, aggiornamento e verifica della performance (tra cui il "backtesting" del VaR).

In particolare, l'unità di controllo dei rischi di mercato dovrebbe essere responsabile sia della validazione dei modelli teorici per la determinazione dei prezzi di nuovi prodotti sia della stima periodica dei parametri utilizzati dal modello di calcolo (ad es., correlazioni, volatilità, parametri di modelli di valutazione che richiedano calibrazioni¹).

L'unità dovrebbe altresì essere responsabile di misurare e monitorare su base giornaliera la componente di "profit/loss" dei portafogli di trading necessaria per la verifica della performance del modello interno anche a supporto dell'attività di "backtesting". Tale attività può essere svolta in stretta connessione funzionale con l'unità, laddove diversa da quella di controllo dei rischi, preposta a fornire i risultati gestionali.

Laddove determinati strumenti non abbiano le caratteristiche per essere inclusi nel sistema interno, l'unità di controllo dei rischi di mercato assicura per gli stessi la predisposizione di presidi idonei a fornire una stima della connessa esposizione (analisi di scenario, stress testing, misure a là VaR, ecc.).

Congiuntamente con le altre funzioni aziendali competenti, l'unità di controllo dei rischi di mercato propone, per l'approvazione da parte dell'organo con funzione di gestione, l'allocazione dei limiti operativi a livello di intero intermediario e delle diverse unità di negoziazione, in coerenza con la metodologia adottata, con la struttura operativa delle unità di negoziazione e con il capitale allocato.

All'unità di controllo dei rischi di mercato compete la verifica del rispetto dei limiti. Tale attività non deve necessariamente estendersi a tutte le tipologie di limiti utilizzati, ma può riguardare anche soltanto quelli espressi in termini

¹ In presenza di modelli di pricing che richiedano calibrazioni, attività spesso caratterizzata da profili di manualità e soggettività nelle scelte, ci si attende che l'unità di controllo dei rischi di mercato, ove non direttamente investita dello svolgimento dell'attività, sia in grado di garantire e controllare che la calibrazione sia svolta secondo modalità e periodicità minima stabilite e sia eseguita nel rispetto del criterio di indipendenza nei confronti delle unità che assumono rischi (ad es., da una unità terza preposta o dal middle office).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

di rischio misurato con il sistema interno. L'unità di controllo dei rischi di mercato dovrebbe comunque essere in grado di poter verificare tutti i limiti operativi utilizzati dall'intermediario.

Ci si attende che siano effettuati dei controlli infragiornalieri sul rispetto dei limiti di rischiosità del sistema interno.

L'unità di controllo dei rischi di mercato segnala al vertice aziendale eventuali violazioni dei limiti operativi da esso autorizzati, rappresentando allo stesso, per le conseguenti determinazioni, tutte le situazioni contingenti e prospettive di rischio che, in relazione all'andamento dei mercati e ai principi prefissati, possano configurarsi come meritevoli di particolare attenzione. Gli eventuali superi dei limiti di sistema interno dovrebbero essere tempestivamente portati a conoscenza dei dirigenti responsabili ai diversi livelli operativi, secondo quanto stabilito nelle procedure interne (destinatari, modalità di trasmissione, ecc). La violazione del limite complessivo di sistema interno andrebbe prontamente portata a conoscenza dell'organo a cui spettano o sono delegati compiti di gestione corrente.

I rapporti dell'unità di controllo dei rischi di mercato dovrebbero essere differenziati quanto a contenuti e frequenza di invio degli stessi in relazione al livello dei dirigenti da cui sono esaminati. L'unità di controllo dei rischi di mercato dovrebbe produrre reportistica per le strutture operative almeno con frequenza giornaliera e settimanale. I report giornalieri sono finalizzati al monitoraggio "day-to-day" dell'esposizione al rischio dei singoli desk e del portafoglio nel suo complesso nonché alla verifica del rispetto dei limiti di sistema interno. I report settimanali forniscono ai responsabili dei singoli desk e ai dirigenti responsabili dell'area Finanza una visione complessiva del profilo di rischio e della sua dinamica evolutiva, mettendo in evidenza:

- le misure di sistema interno a vari livelli di aggregazione;
- l'assorbimento rispetto ai limiti adottati;
- l'analisi delle determinanti principali dell'evoluzione del profilo di rischio;
- le informazioni relative all'evoluzione della composizione dei portafogli;
- l'analisi delle sensibilità del portafoglio ai diversi fattori di rischio;
- i risultati delle prove di stress.

I report settimanali dovrebbero formare oggetto di confronto tra l'unità di controllo dei rischi di mercato e i responsabili delle unità di negoziazione nell'ambito di specifiche riunioni.

Con minore frequenza (mensile e/o trimestrale) l'unità di controllo dei rischi di mercato dovrebbe predisporre report informativi anche per gli organi cui compete la gestione corrente dell'intermediario (ad es., CEO).

In aggiunta alla reportistica periodica, l'unità di controllo dei rischi di mercato effettua anche analisi mirate volte a soddisfare specifiche esigenze di approfondimento e controllo del profilo di rischio dei portafogli.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

La manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del sistema interno possono essere attribuiti all'unità di controllo dei rischi di mercato, in particolare nei casi in cui la massa critica operativa lo consente. Ciò può rendere più efficace e tempestiva la manutenzione e l'aggiornamento di tali sistemi, ma richiede la presenza di ulteriori risorse a ciò esclusivamente dedicate.

In relazione ai compiti ad essa attribuiti, l'unità di controllo dei rischi di mercato dovrebbe svolgere un ruolo rilevante per l'avvio di attività in nuovi prodotti/comparti operativi. In particolare, ci si attende che l'unità abbia precise responsabilità nella definizione e/o nella verifica e validazione dei modelli di pricing da utilizzare per i nuovi prodotti, formulando una propria valutazione indipendente circa le problematiche di valutazione e misurazione dei rischi connessi.

III. 1.3.3. Verifiche

(testo omissivo)

III. 1.3.4. Fonti informative

(testo omissivo)

III. 1.4 Politiche e procedure per la misurazione e il controllo dei rischi di mercato e documentabilità del sistema interno

III. 1.4.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

III. 1.4.2. Prassi aziendali attese

La documentazione dovrebbe riguardare tutti i processi e le attività connessi con il sistema interno, descrivendo le procedure e le tecniche utilizzate nell'ambito della misurazione dei rischi di mercato, quali la descrizione del sistema interno di misurazione del rischio e dei modelli di pricing, la gerarchia delle fonti, il "backtesting" e le prove di stress.

Ci si attende che il sistema di documentazione delle procedure sia periodicamente aggiornato e che delle procedure approvate sia fornita adeguata pubblicità a tutta la compagine aziendale

Per gli effetti che ne possono scaturire nella misurazione dei rischi, particolare rilievo va attribuito ai processi che: a) presiedono l'ingresso in nuovi segmenti operativi e l'avvio di operatività nella negoziazione di strumenti finanziari con caratteristiche innovative ("procedura nuovi prodotti"); b) regolano l'introduzione ed il rilascio di nuovi modelli di pricing.

Nei manuali relativi alle procedure di gestione e controllo dei rischi dovrebbero essere descritte e regolamentate tutte le attività inerenti anche allo svolgimento dei controlli di secondo livello.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

A. Procedura Nuovi Prodotti

La Procedura Nuovi Prodotti si pone l'obiettivo di stabilire le regole attraverso cui le varie unità dell'intermediario interagiscono in occasione dell'introduzione di un nuovo prodotto o dell'ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi al fine di assicurare la corretta gestione dei rischi, l'idonea rappresentazione contabile, nonché l'adeguatezza del prezzo.

La procedura può prevedere la presenza di un Comitato nuovi prodotti, composto da rappresentanti delle diverse unità organizzative coinvolte (Alta direzione, responsabili delle aree operative, unità di controllo dei rischi di mercato, unità contabile, unità preposta alla produzione delle segnalazioni, area che gestisce i sistemi informativi, Internal audit), cui è assegnata la responsabilità di fornire l'autorizzazione formale alla distribuzione e all'offerta del nuovo prodotto da parte della rete commerciale.

La definizione di nuovo prodotto dovrebbe includere anche l'ipotesi di variazione "rilevante" delle caratteristiche dei prodotti già approvati.

Per prodotti di particolare complessità/novità o nel caso si configuri l'accesso a nuovi mercati o il varo di segmenti innovativi la procedura dovrebbe prevedere il coinvolgimento dell'organo con funzione di supervisione strategica.

Tutte le unità organizzative interessate andrebbero coinvolte nel verificare gli impatti sulla propria attività e chiamate ad esprimere prontamente e in forma scritta un parere da discutere nell'ambito del Comitato.

B. Procedura di sviluppo e rilascio di nuovi modelli di pricing

La procedura di sviluppo e rilascio di nuovi modelli di pricing si pone l'obiettivo di individuare le responsabilità e le competenze delle unità che intervengono nello sviluppo e nella validazione dei modelli di valutazione, nonché di fissare il contenuto minimo del supporto documentale necessario per le decisioni.

La procedura dovrebbe garantire che in caso di assenza di un modello di pricing "approvato" agli operatori non sia possibile assumere posizioni sui relativi prodotti. Inoltre, ci si attende che siano ufficializzate le librerie di pricing approvate formalmente e disponibili per il "front-office".

La procedura di sviluppo e rilascio di nuovi modelli di pricing dovrebbe coinvolgere quanto meno le seguenti funzioni aziendali: l'IT per valutarne la fattibilità tecnica, gli operatori di "front-office" per verificare i profili di adeguatezza del modello (corretta valutazione del prodotto, efficacia della strategia di copertura), l'unità di controllo dei rischi di mercato per il "model testing", le unità di "middle" e "back-office" e di contabilità per gli aspetti di competenza.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

III. 1.4.3. Verifiche

(testo omissivo)

III. 1.4.4. Fonti informative

(testo omissivo)

III. 1.5 Utilizzo del sistema interno a fini gestionali ("use test")

III. 1.5.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

III. 1.5.2. Prassi aziendali attese

Il sistema interno dovrebbe costituire la base per la determinazione dei limiti operativi da monitorare su base giornaliera. Tali limiti dovrebbero essere espressi in termini di "valore a rischio", coerentemente con la metodologia sottostante al sistema interno. Anche i limiti infragiornalieri, spesso espressi nella forma di massime "sensibilità" tollerate, dovrebbero essere coerenti con i corrispondenti limiti di VaR.

Limiti operativi espressi in termini di VaR dovrebbero essere assegnati anche con riferimento al portafoglio complessivo e alle diverse aree operative.

La formulazione di limiti espressi in termini di VaR in condizioni di stress, in termini di IRC oppure in termini di APR è possibile ma non deve essere considerata requisito indispensabile. Ciononostante ci si attende che le misure di rischio calcolate secondo gli approcci indicati siano utilizzate nel processo decisionale della banca e facciano parte della reportistica.

La determinazione dell'ammontare dei limiti dovrebbe basarsi, oltre che sulle osservazioni storiche, anche su analisi di sensibilità e di scenario che permettano di asseverare la congruenza dei limiti in situazioni di mercato estreme.

Un'indicazione di effettivo utilizzo del sistema interno è riscontrabile dalla circostanza che esso ricomprenda tutti i portafogli e le posizioni che generano rischi di mercato. Ove ciò non fosse possibile a motivo di limiti del sistema (ad es., nel caso di opzioni con barriera in modelli a rivalutazione parziale) o di grado di liquidità/osservabilità dei fattori di rischio (ad es., nel caso di sottostanti quali inflazione, correlazione), l'unità di controllo dei rischi di mercato deve risultarne consapevole e adottare i presidi necessari a integrare la visione complessiva del rischio con misure alternative (quali le analisi di scenario).

Accanto a limiti espressi in termini di VaR, è possibile utilizzare limiti di "stop loss" nonché prevedere altre tipologie di limiti, basate ad esempio su misure di "sensibilità" (in termini, ad esempio, di esposizione al rischio

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

delta, gamma e vega), che consentano ai responsabili operativi di seguire in modo più immediato l'evoluzione del profilo di rischio².

In presenza di limiti di sensitività, ci si attende che questi siano calcolati con la stessa modellistica di pricing utilizzata per il calcolo del VaR e che gli stessi siano costruiti in modo coerente con le misure di VaR. In particolare, ci si attende che sia quanto meno garantita e monitorata nel tempo la capienza del VaR rispetto ai limiti di "sensitività" ovvero che non si possa verificare l'eventualità che a fronte del rispetto dei limiti in termini di "greche" risulti non rispettato il corrispondente limite di VaR.

Gli organi aziendali dovrebbero valutare l'adeguatezza dei limiti operativi almeno con cadenza annuale o qualora cambi significativamente l'operatività aziendale, in ragione dell'ingresso in nuovi segmenti di operatività o del mutamento delle caratteristiche dei modelli di valutazione o del VaR .

Il grado di integrazione del modello con l'attività operativa è testimoniato dal fatto che le funzioni di pricing che sono assunte per le valutazioni di "front-office" coincidono con quelle utilizzate nell'ambito del sistema interno. Ove questo non fosse possibile, dovrebbe essere garantita e monitorata nel tempo la convergenza delle diverse valutazioni.

Ci si attende anche che le misure espresse dal sistema interno siano prese a base del processo di determinazione del capitale economico e della sua allocazione alle unità di negoziazione. Il processo di allocazione del capitale dovrebbe tener conto anche delle evidenze che derivano dal programma di prove di stress che l'intermediario ha adottato

Le misure del sistema interno dovrebbero entrare a far parte della informativa sul rischio presentata dall'unità di controllo dei rischi di mercato ai diversi destinatari.

III. 1.5.3. Verifiche

(testo omissivo)

III. 1.5.4. Fonti informative

(testo omissivo)

III. 1.6 Convalida del sistema interno

III. 1.6.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

² L'utilizzo di limiti di sensitività trova spesso ragione nel fatto che i limiti di VaR vengono in genere controllati con una giornata di ritardo, in relazione a vincoli di natura tecnologica che non ne permettono il calcolo in tempo reale; i limiti di sensitività sono invece più facilmente calcolabili sulla base delle funzionalità in genere possedute dai sistemi di "front-office".

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

III. 1.6.2. Prassi aziendali attese

Occorre che siano resi espliciti e documentati i criteri utilizzati nella conduzione della convalida con riferimento agli obiettivi, ai tempi e ai soggetti incaricati.

Con riferimento alla collocazione organizzativa, le soluzioni possono dipendere dalla struttura e dalle caratteristiche dell'intermediario (presenza nell'ambito dell'unità di controllo dei rischi di mercato di un'unità di "model testing" che sia incaricata di sottoporre a verifica non solo i modelli di pricing adottati ma anche il sistema interno; utilizzo di modelli sviluppati "in-house" o di pacchetti di mercato), dall'attività svolta (sviluppo di prodotti innovativi sofisticati; gruppi con attività fortemente differenziate dal punto di vista geografico) e dalle risorse umane disponibili. Anche se è ammissibile una compresenza nella unità di controllo dei rischi di mercato della funzione di sviluppo e di quella di convalida, occorre garantire l'indipendenza prevista dalla normativa tra le fasi di sviluppo e convalida.

Inoltre, occorre anche garantire un controllo indipendente sul processo di convalida da parte dell'Internal audit, che deve procedere all'esame complessivo dell'intero processo di gestione del rischio, compresa la convalida. Tale requisito assume particolare rilevanza laddove l'attività di sviluppo e di convalida siano svolti nell'ambito della stessa unità operativa. Per accertare che il sistema interno sia statisticamente corretto nella sua impostazione teorica, ci si attende che la funzione incaricata della convalida accerti che le assunzioni adottate siano appropriate e non sottostimino il rischio.

A titolo di esempio, le assunzioni sottoposte a verifica possono includere:

- l'ipotesi di normalità delle distribuzioni;
- la numerosità dei fattori di rischio rispetto alla profondità delle serie storiche per la stima della matrice varianze/covarianze;
- l'uso della radice quadrata del tempo per passare da un orizzonte temporale di un giorno ad uno decadale;
- l'utilizzo di tecniche di interpolazione o di estrapolazione nella costruzione delle curve e/o delle serie storiche;
- il livello di granularità prescelto nella rappresentazione dei fattori di rischio;
- le ipotesi sottostanti i modelli di pricing.

In relazione al rafforzamento del "backtesting" regolamentare, ci si attende che l'intermediario sia in grado di documentare le scelte fatte con riguardo ai seguenti aspetti:

- percentili prescelti a fini di "backtesting" e profondità delle serie storiche;
- frequenza di conduzione dei test (da affiancare a quelli regolamentari);

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

- criteri di ripartizione del portafoglio complessivo in sottoinsiemi al fine di condurre i relativi test di carattere parziale;
- test statistici adottati per analizzare gli scostamenti osservati;
- tipo di informativa interna, reporting agli organi aziendali, azioni da intraprendere a seguito di eventuali criticità riscontrate.

Nell'ambito delle analisi sugli scostamenti ci si attende che l'intermediario conduca periodicamente test quali la verifica di copertura non condizionata e di indipendenza (cfr Allegato n. III/1)³.

Ci si attende che la convalida tratti gli aspetti quantitativi relativi al calcolo del VaR in condizioni di stress (cfr. III.2.3):

- identificazione del periodo di stress;
- approssimazioni utilizzate nel VaR calcolato in condizioni di stress;
- regola di time scaling.

III. 1.6.3. Verifiche

(testo omissis)

III. 1.6.4. Fonti informative

(testo omissis)

III. 1.7. Attività di revisione interna

III. 1.7.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

III. 1.7.2. Prassi aziendali attese

La funzione di revisione interna deve sottoporre a controllo, quanto meno con frequenza annuale, tutti i profili richiamati dalle prescrizioni normative e, in generale, il livello di idoneità del sistema interno ai requisiti previsti per il riconoscimento.

Ci si attende inoltre che, nell'ambito delle verifiche annuali "generali" o mediante riscontri mirati, l'Internal audit focalizzi i controlli sugli aspetti maggiormente esposti a criticità, così come emergono dal processo di convalida, dalle segnalazioni dell'unità di controllo dei rischi di mercato o da altri indicatori predisposti allo scopo (quali: errori operativi, incremento

³ L'ipotesi posta sotto indagine dal primo tipo di test assume che gli scostamenti registrati dal "backtesting" corrispondano esattamente alla percentuale di copertura individuata dal percentile prescelto (in altri termini, per una misura di VaR pari all'1 per cento impiegata in un intervallo di 1.000 giorni il numero atteso di scostamenti deve essere pari a 10). Il test di indipendenza, invece, mira a verificare se gli scostamenti registrati a diverse date siano distribuiti in maniera indipendente. Ciò equivale ad affermare che uno scostamento registrato nel passato non fornisce informazioni in merito a scostamenti presenti o futuri. La verifica della proprietà di indipendenza degli scostamenti è volta ad assicurare che il modello si adatti tempestivamente alle nuove informazioni che influenzano la dinamica dei prezzi delle attività detenute.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

del numero degli “sforamenti” da “backtesting”, superi consistenti o ripetuti dai limiti operativi).

E' opportuno che la funzione di revisione interna proceda secondo una pianificazione formalizzata delle attività da svolgere, programmando le verifiche in modo tale da garantire “copertura di controllo” sul complessivo sistema di gestione dei rischi di mercato e su tutte le linee operative e i centri di assunzione di tali rischi, comprese le eventuali succursali estere.

Ci si attende che i risultati dell'attività di revisione siano rappresentati con chiarezza e tempestività, oltre che all'Alta direzione, alle unità organizzative responsabili dello sviluppo e della gestione del sistema interno. Inoltre, è compito della funzione di revisione interna sovrintendere a che le disfunzioni e criticità emerse e segnalate vengano effettivamente rimosse, assicurando quindi efficacia alla funzione stessa.

Con riferimento alle tematiche di tenore quantitativo (revisione dei modelli di calcolo del VaR o dei modelli di pricing, verifica dell'accuratezza e della congruità delle ipotesi di volatilità e correlazione), l'Internal audit dovrebbe utilizzare modalità di verifica anche di tipo quantitativo, applicando procedure e misure che si basino su tecniche di determinazione dei parametri diverse rispetto alle strutture operative ovvero all'unità di controllo dei rischi di mercato. E' auspicabile, infatti, che l'Internal audit effettui – a campione o in comparti caratterizzati da particolare complessità – rivalutazioni indipendenti che, raffrontate con quelle prodotte dai desk o dall'unità di controllo dei rischi di mercato, consentano di far emergere anomalie o incoerenze nel pricing o nella misurazione del rischio.

III. 1.7.3. Verifiche

(testo omissivo)

III. 1.7.4. Fonti informative

(testo omissivo)

III.2 Requisiti di natura quantitativa

III. 2.1 Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio

III. 2.1.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

III. 2.1.2. Prassi aziendali attese

Le strutture dei tassi di interesse costituiscono input fondamentale sia ai fini della valutazione delle posizioni in portafoglio che per alimentare il calcolo del VaR. In generale, nelle applicazioni di “front-office” gli operatori utilizzano strutture dei tassi ottenute direttamente dal mercato perché

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

queste permettono di valutare il set di strumenti in portafoglio operando un confronto diretto con le quotazioni prevalenti. Nell'attività di risk management, di contro, si tende a utilizzare altre tecniche estremamente sofisticate per la costruzione delle curve.

Ci si attende che, al fine di garantire la massima coerenza, le strutture dei tassi di interesse utilizzate nelle applicazioni di "front-office" e nel sistema interno coincidano almeno per quanto riguarda le valutazioni di fine giornata. Eventuali differenze tra le due curve, connesse, oltretutto con le diverse finalità, con le possibili diverse frequenze di produzione delle stesse⁴, dovrebbero risultare minimali ed essere adeguatamente monitorate.

Nello stimare la curva dei tassi la normativa prevede come minimo sei fasce di scadenze. Nelle migliori prassi aziendali si osservano, in realtà, strutture dei tassi calibrate su un numero maggiore di nodi (dai quindici ai trenta). Per quanto riguarda l'ampiezza delle fasce di scadenza, poi, occorre tenere presente che un intervallo costante non costituisce necessariamente la migliore rappresentazione del rischio, considerata anche la diversa variabilità dei tassi di interesse relativi alle varie scadenze.

Nel valutare l'adeguatezza del posizionamento dei nodi della struttura dei tassi, ci si attende, inoltre, che questo dipenda dall'operatività dell'intermediario, con un maggiore addensamento dei nodi in corrispondenza delle fasce di scadenza in cui si concentra l'operatività, al fine di minimizzare gli errori di valutazione connessi con l'utilizzo di tassi interpolati, anziché osservati sul mercato.

La costruzione delle curve di tassi richiede l'identificazione dei contribuenti e l'applicazione di tecniche di interpolazione e "smoothing". Ci si attende che l'intermediario, nel processo di scelta, punti a raggiungere il migliore equilibrio tra i seguenti criteri guida: livello di adattamento ai dati di mercato, velocità di stima, robustezza dei risultati.

Al fine di contenere i fattori di rischio considerati dal sistema interno, le esposizioni a rapporti di cambio tra due divise diverse dall'euro possono essere scisse in due posizioni distinte, entrambe contro l'euro. I tassi di cambio a termine possono essere determinati sulla base della parità coperta dei tassi di interesse, che tiene conto del differenziale tra i tassi di interesse sulle due valute.

Anche nel caso dei titoli di capitale, non sempre esiste un fattore di rischio per ciascun prezzo azionario. Ad esempio, i prezzi di un'azione di nuova quotazione o di un'azione quotata su un mercato emergente potrebbero non essere disponibili. In questo caso, il rendimento del titolo di capitale può essere stimato tramite il rendimento dell'indice di borsa del mercato di

⁴ La struttura dei tassi viene, infatti, utilizzata costantemente nelle attività di trading; ne consegue che il "front-office" ha normalmente l'esigenza che questa sia stimata con frequenza infragiornaliera.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

quotazione dell'azione⁵. Il coefficiente che lega il rendimento dell'azione al rendimento dell'indice di mercato è denominato "beta". Il fattore di rischio "rendimento del mercato" può quindi essere comune a tutti i titoli di capitale quotati su quel mercato per i quali non sia disponibile la serie storica dei prezzi. Esistono diversi approcci per la stima del "beta"; la normativa non impone requisiti particolari. Nel caso degli intermediari che adottano questa approssimazione, occorre ricordare quanto la normativa prevede in generale sulla convalida (cfr Paragrafo III.1.6) riguardo alla verifica delle ipotesi sottostanti al sistema interno.

Nel caso di quote di OICR, qualora non sia presente il fattore di rischio corrispondente al valore della quota, è possibile esprimere il rendimento della quota attraverso il (o i) "benchmark". Ciò vale, soprattutto, con riferimento agli OICR a gestione passiva (ad es., gli ETF). Ci si attende che l'unità di controllo del rischio tenga sotto osservazione la validità della approssimazione effettuata.

Con riferimento alle posizioni su merci, ci si attende che siano presi in considerazione:

- il c.d. "convenience yield", cioè la possibile convenienza relativa a detenere l'attività reale rispetto al contratto a termine, in caso di scarsità di offerta dovuta a fattori contingenti, quando il sistema interno utilizza come fattori di rischio i prezzi a pronti anche per stimare i prezzi a termine;
- i rischi di liquidità connessi con le posizioni meno liquide (ad es., contratti a termine con scadenza lontana nel tempo).

Soprattutto per gli intermediari che operano attivamente in opzioni (anche implicite, quali quelle contenute nelle obbligazioni convertibili o in strumenti strutturati), e che quindi assumono rischi di volatilità anche su diverse scadenze, è necessario che il sistema interno colga in modo appropriato il fattore vega. In particolare, ci si attende che siano prese in considerazione "superfici" di volatilità in base alle quali le volatilità implicite vengono rilevate tenendo conto di due variabili: il prezzo corrente rispetto allo strike (c.d. "moneyness") e la "scadenza dell'opzione"⁶.

Ci si attende che l'intermediario selezioni il livello di granularità rappresentativa delle superfici di volatilità (numerosità e scelta di valori della "moneyness" e della scadenza) in funzione del tipo di operatività svolta, articolando eventualmente le scelte per sottostanti.

⁵ E' anche possibile che il rendimento di un'azione sia stimato attraverso i rendimenti di due o più indici di borsa (ad es., un indice geografico ed uno settoriale, qualora non sia disponibile un indice insieme settoriale e geografico).

⁶ La prima variabile definisce il cosiddetto "volatility smile", in base al quale le opzioni "out of the money" e "in the money" tendono ad avere volatilità implicite maggiori di quelle delle opzioni "at the money". La seconda variabile definisce la struttura a termine della volatilità, in base alla quale le volatilità implicite delle opzioni sono diverse in funzione della loro vita residua.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Con riguardo al problema dell'archiviazione (storicizzazione) delle superfici di volatilità, gli intermediari adottano talvolta una frequenza diversa da quella giornaliera in quanto la disponibilità dei dati per la costruzione delle superfici di volatilità relative ai tassi di interesse e ai titoli azionari non sempre consente elaborazioni giornaliere del tutto affidabili, specie con riferimento ai valori posti alle estremità della superficie, a motivo della scarsa liquidità dei sottostanti⁷.

La calibrazione dei parametri delle superfici di volatilità desunte dal mercato costituisce un'attività fondamentale per gli intermediari che adottano modelli a volatilità stocastica⁸. In tali casi, i parametri della calibrazione assumono il ruolo di fattori di rischio (ad es., la correlazione tra volatilità e sottostante, la "volatilità della volatilità", la velocità con cui la volatilità corrente tende a ritornare al valore di lungo periodo, il valore della volatilità di lungo periodo) per i quali è necessaria l'alimentazione di serie storiche con la massima frequenza possibile.

I rischi di base connessi con il rischio generico su tassi d'interesse sono connessi con movimenti non perfettamente correlati tra curve di rendimento relative a diversi strumenti finanziari; con riferimento alle merci, sono i rischi di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, e le esposizioni alle variazioni dei prezzi a termine risultanti da scadenze (contrattuali) non coincidenti. Ci si attende che l'intermediario realizzi un sistema di monitoraggio in grado di stabilire una stima del rischio di base connessa con la correlazione tra le variazioni del fattore di rischio non esplicitamente considerato e stimato sulla base di uno o più altri fattori di rischio e le variazioni di questi ultimi.

In relazione ai fattori di rischio ricompresi nella classe residuale (inflazione, dividendi, correlazione, ecc.), spesso caratterizzati da scarsa osservabilità e liquidità, pur non prevedendo la normativa requisiti minimi di accuratezza, ci si attende che essi siano individuati con la massima cura e che gli effetti di variazioni della loro entità sul valore del portafoglio siano quantificati, eventualmente facendo ricorso a tecniche alternative alla misura di VaR (stress test specifici, "worst-case scenario").

III. 2.1.3. Verifiche

(testo omissivo)

III. 2.1.4. Fonti informative

⁷ Sotto questo profilo, i dati relativi alla superficie di volatilità relative ai tassi di cambio delle principali valute risultano quelli maggiormente affidabili poiché i mercati sono liquidi per quasi tutte le scadenze. Per quanto riguarda la superficie di volatilità relativa ai tassi di interesse, la minore affidabilità dei dati deriva essenzialmente dalla numerosità dei tassi che compongono le curve di rendimento e dalla scarsa liquidità dei sottostanti per alcuni punti della curva. Per quanto riguarda i titoli azionari, la scarsità di dati affidabili deriva dall'assenza di contratti derivati su alcuni titoli azionari poco scambiati sui mercati.

⁸ Il modello di Black e Scholes assume, come noto, che la volatilità sia costante. In modelli più complessi, essa varia stocasticamente; per tenere conto di ciò sono stati sviluppati modelli di pricing delle opzioni basati su due variabili aleatorie: il sottostante e la sua volatilità (cfr i modelli di Hull e White e di Heston).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

(testo omissis)

III. 2.2 Criteri per il calcolo del VaR

III. 2.2.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

III. 2.2.2. Prassi aziendali attese

In linea generale, ci si attende che l'intermediario abbia opportunamente vagliato - in un'ottica di ricerca del migliore equilibrio fra accuratezza delle stime e efficienza operativa e tenendo anche presenti le caratteristiche dell'operatività svolta - le diverse opzioni disponibili in ordine ai criteri di calcolo del VaR: A. tecnica di rivalutazione delle posizioni; B. approccio modellistico; C. profondità delle serie storiche e tecniche di ponderazione; D. regola del "time scaling".

A. Tecnica di rivalutazione delle posizioni

Per calcolare le variazioni di valore delle posizioni in portafoglio nei diversi scenari rilevanti per l'approccio modellistico adottato, ci si attende che l'intermediario adotti, ove possibile, la tecnica di rivalutazione piena, che prevede l'applicazione "per intero" della formula di pricing prescelta ad ogni scenario rilevante. La tecnica di rivalutazione piena può comportare problemi di efficienza applicativa soprattutto in caso di approcci modellistici che basano la stima su un numero consistente di scenari e con particolare riferimento alle posizioni in strumenti finanziari per i quali le funzioni di valutazione richiedono tecniche numeriche o simulate⁹.

Nel caso l'intermediario adotti tecniche di rivalutazione parziale, basate su un'approssimazione del valore delle posizioni in portafoglio mediante le "sensitivities", ci si attende che, in fase di convalida, siano valutate e tenute sotto controllo nel continuo le seguenti problematiche:

- modalità di calcolo. Appare più prudente che l'intermediario rivaluti gli strumenti a fronte di predefinite variazioni del sottostante considerato (c.d. "full sensitivities") sulla base di "entità di variazione" del fattore di rischio commisurate alla volatilità dello stesso, piuttosto che utilizzare formule analitiche di calcolo spesso basate su approcci di valutazione semplificata;
- numero e ordine delle "sensitivities" considerate. Nella rivalutazione parziale si approssima la variazione percentuale di valore del singolo strumento finanziario utilizzando la formula dello sviluppo in serie di Taylor, che, dal punto di vista analitico, è pari alla somma algebrica delle misure di sensitività dello strumento finanziario moltiplicate per la

⁹ Si pensi, a titolo di esempio, alle opzioni "path-dependent" o di tipo americano per le quali si utilizzano tecniche Monte Carlo o approcci delle differenze finite per la valutazione.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

variazione dei fattori di rischio sottostanti¹⁰. L'approssimazione viene solitamente arrestata alla considerazione delle sensitività di primo ordine (delta, vega, rho, tau) e, solo per il sottostante principale, del secondo (gamma). E' raro che si considerino anche le sensitività del secondo ordine per altri sottostanti o le sensitività di secondo ordine relative a due sottostanti o "incrociate" (cross-gamma). Ci si attende che l'intermediario valuti la bontà dell'approssimazione prescelta in funzione delle caratteristiche operative e delle strategie perseguite dalle proprie unità di negoziazione;

- trattamento delle forme contrattuali che presentano discontinuità nella funzione di prezzo (ad es., opzioni con barriera). Le sensitività in prossimità del punto di discontinuità tendono ad assumere valori crescenti che rendono inattendibile e inutilizzabile, a fini gestionali, il VaR calcolato con rivalutazione parziale. In tali casi ci si attende che l'intermediario abbia approntato appositi presidi organizzativi (stretto monitoraggio da parte dell'unità di controllo dei rischi di mercato di queste posizioni e politiche formali per il trattamento corretto e prudentiale delle stesse nell'ambito delle misure di rischio) per evitare che tali posizioni inficino le misure di VaR, e consentire, al tempo stesso, che siano egualmente considerate nella gestione del rischio e nel calcolo del requisito patrimoniale.

B. Approccio modellistico

In una tassonomia semplificata, gli approcci modellistici che è possibile adottare per il calcolo del VaR sono riconducibili alle seguenti famiglie (cfr Allegato n. III/2):

- modelli parametrici, in cui si assume di conoscere a priori le distribuzioni di probabilità dei diversi fattori di rischio (tra i principali ricordiamo: i modelli "portfolio normal", "asset normal", "delta-gamma normal");
- modelli simulativi à la Monte Carlo, in cui si generano i possibili sentieri temporali seguiti dai diversi fattori di rischio (anche in questo caso, comunque, viene ipotizzata una forma parametrica "ex ante" per la distribuzione dei rendimenti. Si potrebbe pertanto parlare di approccio semi-parametrico);
- modelli simulativi storici, in cui i possibili "paths" seguiti dai fattori di rischio sono generati sulla base delle osservazioni storiche raccolte (simulazione storica semplice e filtrata).

Nella scelta dell'approccio modellistico ci si attende che l'intermediario vagli vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni possibili e verifichi la

¹⁰ Nel caso in cui vengano utilizzate solo "sensitivities" di primo ordine; altrimenti, la formula analitica diviene più complessa.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

compatibilità della soluzione prescelta con le caratteristiche della propria esposizione ai rischi di mercato.

Nel caso di adozione di modelli parametrici, ci attende che siano opportunamente valutate le seguenti problematiche:

- tenuta dell'ipotesi di normalità della distribuzione dei fattori di rischio (da verificarsi mediante opportuni test e confronti);
- impatto sulla misura di VaR derivante dall'eventuale presenza di strumenti altamente non lineari in portafoglio¹¹;
- affidabilità delle tecniche per la stima delle matrici varianze/covarianze, soprattutto in presenza di alti livelli di granularità nella rappresentazione dei fattori di rischio. Nella stima di una matrice di varianze/covarianze il numero dei fattori di rischio indipendenti tra loro non può essere superiore alla profondità delle serie storiche utilizzate per stimare i valori della matrice. Ci si attende che l'intermediario valuti l'entità dell'effetto descritto anche effettuando confronto tra i VaR ottenuti in base a diverse profondità storiche;
- livello di approssimazione introdotta nell'utilizzare correlazioni lineari per le aggregazioni delle misure di rischio.

Nel caso di adozione di modelli simulativi Monte Carlo, ci si attende che siano opportunamente valutate le seguenti problematiche:

- selezione e verifica della tenuta dell'ipotesi prescelta per la forma parametrica (generalmente la "normale") della distribuzione dei fattori di rischio e delle modalità di passaggio dalla distribuzione univariata a quella multivariata;
- affidabilità delle tecniche per la stima delle matrici varianze/covarianze (cfr analogo punto per i modelli parametrici);
- ricerca del migliore equilibrio fra affidabilità delle stime e efficienza computazionale con riguardo alla scelta del numero di scenari simulati e alle tecniche eventualmente usate per rendere più efficiente il campionamento.

Nel caso di adozione di modelli simulativi storici, ci si attende che sia opportunamente valutata la scelta della profondità della serie storica e delle eventuali tecniche di ponderazione, in modo tale da contemperare l'esigenza di rappresentatività della misura e di stabilità della stessa. Non trattandosi, di fatto, di un modello di stima ma di una tecnica, il VaR simulativo storico può presentare repentini salti nei valori legati all'ingresso e all'uscita delle osservazioni dalla serie storica considerata. Ci si attende che l'unità di controllo dei rischi di mercato sia consapevole della problematica, adotti sistemi volti a limitarla, si adoperi per far sì che la

¹¹ Gli strumenti non lineari possono far sì che a variazioni crescenti del fattore di rischio non corrispondano variazioni crescenti del valore del portafoglio (c.d. non monotonicità) con conseguente inaffidabilità della misura di rischio.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

misura non perda funzionalità gestionale e grado di accettazione presso gli operatori.

C. Profondità delle serie storiche e tecniche di ponderazione

L'intermediario dovrebbe effettuare gli studi necessari a verificare, anche differenziando per comparti di rischio, eventuali problematiche collegate alla attendibilità e alla disponibilità delle serie storiche dei dati.

Per i fattori di rischio per i quali non risultino disponibili o attendibili i dati necessari per effettuare le stime sulla base della profondità storica desiderata, ci si attende che l'intermediario segua prassi prudenti e formalizzate per sostituire o integrare le serie di dati non complete.

D. Regola del time scaling.

Generalmente la misura di rischio utilizzata a fini gestionali interni è calcolata su un orizzonte temporale giornaliero e successivamente convertita, a fini di vigilanza, sull'orizzonte temporale decadale. Tale conversione avviene, spesso, mediante lo "scaling factor" \sqrt{T} . Tale procedimento è appropriato dal punto di vista statistico soltanto se i tassi di rendimento a brevissimo delle attività finanziarie sono identicamente e indipendentemente distribuiti secondo una distribuzione normale. Ciò, in particolare, richiede che sia trascurabile la presenza in portafoglio di strumenti non lineari e che la composizione del portafoglio sia sufficientemente costante.

A fronte di ciò ci si attende che l'intermediario valuti l'opportunità di soluzioni correttive o alternative¹² e sia comunque in grado di conoscere il grado di approssimazione introdotto dalla semplificazione adottata. La convalida della regola di time scaling nel periodo di stress, come prevista nel paragrafo III.2.3.2, è parte integrante di tale analisi.

III. 2.2.3. Verifiche

(testo omissivo)

III. 2.2.4. Fonti informative

(testo omissivo)

¹² Una tecnica seguita da alcuni intermediari per calcolare variazioni decadali in modo quasi diretto, parte dall'osservazione delle 260 variazioni giornaliere registrate in un anno da cui si estraggono 52 variazioni settimanali. Si costruiscono quindi le variazioni a 10 giorni combinando le variazioni settimanali, considerate statisticamente indipendenti, ottenendo 1326 variazioni decadali (pari alla combinazione di 52 elementi in classe 2). Il VaR a 10 giorni è quindi calcolato a partire da questi 1326 scenari, il che comporta, tra l'altro, un incremento notevole del numero degli scenari rilevanti, con effetti positivi in termini di robustezza della stima.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

III. 2.3 **Criteria per il calcolo del VaR in condizioni di stress**

III. 2.3.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

III. 2.3.2. **Prassi aziendali attese**

A. Metodologia

Ci si attende che la banca elabori una metodologia per l'identificazione del periodo di stress che si basa su uno dei seguenti approcci:

- approccio "judgemental";
- approccio basato su elaborazioni quantitative.

Gli approcci basati su giudizi utilizzano in modo prevalente informazioni di natura non quantitativa circa i rischi che gravano sul portafoglio della banca e il periodo di maggior turbolenza relativo a tali rischi.

Gli approcci quantitativi utilizzano, in aggiunta ad informazioni di natura qualitativa, sistematiche analisi numeriche:

- sull'andamento di alcuni fattori di rischio ritenuti rappresentativi per la rischiosità del portafoglio in modo da individuare i periodi di massima volatilità;
- sull'andamento della misura di VaR (calcolata esattamente o in modo approssimato) nel tempo in modo da identificare il periodo annuale che produce i massimi valori di VaR.

Gli approcci basati su elaborazioni sono preferibili rispetto agli approcci basati su giudizi. Ci si attende che, qualora una banca utilizzi un approccio "judgemental", esso faccia riferimento comunque a qualche elemento quantitativo.

Indipendentemente dall'approccio scelto ci si attende che la banca verifichi che il periodo di stress sia rilevante per il portafoglio in essere e che siano presi in considerazione più periodi storici alternativi. Anche in presenza di problematiche di indisponibilità di dati storici per l'identificazione del periodo di stress, ci si attende che gli intermediari considerino, almeno sulla base di giudizi qualitativi, i periodi storici potenzialmente rilevanti per il proprio portafoglio.

Nella determinazione del periodo di stress non deve essere applicato nessuno schema di ponderazione, anche se esso trova utilizzo nel calcolo del VAR.

L'utilizzo di dati antitetici (ottenuti cioè attraverso l'inversione del segno dei fattori di rischio) nella determinazione dei periodi di stress può essere

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

opportuno nei casi di portafogli "dinamici" che cambiano rapidamente di direzionalità.

B. Documentazione

Ci si attende che la banca, indipendentemente dalla metodologia applicata, produca una dettagliata documentazione comprensiva di analisi statistiche circa la scelta del periodo storico e la sua rilevanza per il portafoglio in essere.

Nei casi in cui la banca utilizzi un approccio quantitativo ci si attende che la documentazione comprenda:

- giustificazione della scelta dei fattori di rischio considerati rappresentativi¹³;
- indicazioni circa le modalità secondo le quali i rendimenti dei fattori di rischio sono modellati;
- analisi di appropriatezza, anche di tipo empirico, delle approssimazioni adottate nel caso in cui il periodo di stress sia stato determinato in base al calcolo di un VaR approssimato.

C. Revisione del periodo di stress

Ci si attende che la banca, in aggiunta alla revisione periodica del periodo di stress, preveda delle procedure atte a garantire che il periodo di stress rimanga rappresentativo nel tempo, anche in presenza di variazioni della composizione del portafoglio oppure delle condizioni di mercato. Tali procedure devono essere opportunamente documentate. Esse possono far riferimento ad un insieme di fattori quali le condizioni di mercato, le strategie di trading, la composizione del portafoglio, monitorati sulla base di misure di riferimento, quali:

- valori di mercato,
- valori nozionali,
- misure di VaR a livello complessivo o di singole categorie di rischio;
- *sensitivities*;
- impatto sul P&L oppure backtesting;
- impatto di nuovi prodotti in termini di VaR.

Ci si attende inoltre che l'intermediario effettui, tempo per tempo, confronti tra la misura di VaR calcolato in condizioni di stress e quella del VaR corrente. Il rapporto tra VaR calcolato in condizioni di stress e VaR corrente dovrebbe essere utilizzato come riferimento per il monitoraggio. Un decremento significativo di tale rapporto può indicare che è opportuno

¹³ Nei casi in cui l'intermediario abbia identificato il periodo di stress come periodo di elevata volatilità di un insieme di fattori di rischio, l'intermediario deve attestare la relazione che intercorre tra periodi di volatilità pronunciata e periodi di VaR elevato, tenendo conto anche delle correlazioni tra i singoli fattori di rischio.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

revisare il periodo di stress. Ciò vale in particolare per una riduzione del rapporto al di sotto dell'unità: in tal caso ci si attende che, in attesa che sia verificato il periodo di stress, il valore del VaR calcolato in condizioni di stress sia sostituito con quello del VaR corrente.

D. Utilizzo di approssimazioni nel calcolo

Nel calcolo del VaR in condizioni di stress può essere necessario approssimare l'andamento di alcuni fattori di rischio per i quali non si dispone di serie storiche sufficienti.

Ci si attende che la banca approssimi l'andamento dei fattori di rischio non osservabili durante il periodo di stress mediante l'utilizzo di fattori di rischio alternativi che siano altamente correlati con quelli approssimati.

L'introduzione di un nuovo fattore di rischio nella misura di VaR ordinario deve riflettersi nella stima di VaR stressato, anche se ciò può comportare maggiore ricorso ad approssimazioni nella identificazione del periodo di stress.

Le approssimazioni utilizzate nel VaR in condizioni di stress devono essere sottoposte al processo di verifica da parte della convalida interna. L'accettabilità di un'approssimazione per il VaR corrente non implica necessariamente che essa sia accettabile anche per il VaR in condizioni di stress.

E. Ulteriori aspetti del calcolo

Nei casi in cui la banca utilizza la regola della radice quadrata del tempo per passare da un orizzonte temporale di un giorno ad un orizzonte decadale ci si attende che tale regola sia sottoposta a convalida anche con riferimento al periodo di stress.

Ove il VaR stressato non sia calcolato giornalmente ma solo settimanalmente, ci si attende che l'intermediario fornisca evidenze che il giorno settimanale scelto per il calcolo del VaR non comporti una sottostima sistematica del rischio.

Nei casi in cui un intermediario utilizzi l'approccio della rivalutazione parziale nel VaR corrente, ci si attende che sia sottoposto a verifica che tale approccio è appropriato anche con riferimento al calcolo del VaR in condizioni di stress.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Se nel calcolo del VaR corrente sono applicate correzioni ai rendimenti dei fattori di rischio di tipo “*de-meaning*”¹⁴, esse non dovrebbero essere applicate al VaR in condizioni di stress.

Ci si attende che, qualora si siano dovute applicare correzioni “tecniche”¹⁵ alle osservazioni dei fattori di rischio nel periodo di stress, queste siano opportunamente giustificate e documentate.

III. 2.3.3. Verifiche

(testo omissivo)

III. 2.3.4. Fonti informative

(testo omissivo)

III. 2.4 Rischio specifico

III. 2.4.1. Richiamo normativo e illustrazione delle norme

(testo omissivo)

III. 2.4.2. Prassi aziendali attese

Gli strumenti finanziari per i quali il valore o il rendimento dipendono in misura significativa dallo standing creditizio o dai prezzi di borsa di un insieme diversificato di entità economiche (quali i derivati ancorati ad indici ampiamente diversificati) non presentano esposizione al rischio specifico nella misura del livello di diversificazione dell'indice o basket di riferimento.

Ci si attende che l'intermediario si doti di criteri e metodologie volte a definire quali caratteristiche (ad es., un limite massimo di concentrazione) debba presentare un indice per essere considerato ampiamente diversificato ed essere escluso ai fini del calcolo del rischio specifico. In particolare, un indice settoriale, anche se geograficamente diversificato, non può essere considerato ampiamente diversificato. In generale, è opportuno che nella definizione dei criteri l'intermediario non risulti meno prudente di quanto stabilito nella normativa per la definizione degli indici azionari ampiamente diversificati, ai sensi del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale secondo la metodologia standardizzata¹⁶, e per l'applicazione del metodo della scomposizione semplificata nel calcolo

¹⁴ Per “*de-meaning*” si intende un processo che mira a rimuovere il trend da una serie storica. Tale processo, se applicato a un processo di turbolenza finanziaria, potrebbe sottostimare il rischio esso perciò non è appropriato per il VaR in condizioni di stress.

¹⁵ Tali correzioni possono rendersi necessarie nei casi in cui movimenti estremi dei fattori di rischio – osservati nel periodo di stress – creino problemi tecnici di inapplicabilità delle formule di *pricing* (es. tassi di interesse negativi, tassi *forward* impliciti negativi).

¹⁶ Circ. n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione II, par. 3.2.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

del rischio di posizione per le quote di O.I.C.R. secondo la metodologia standardizzata¹⁷.

A. Rischio idiosincratico

Nell'effettuazione dei test di "efficacia" ci si attende che l'intermediario effettui regressioni relative a serie storiche riferite ad archi temporali non inferiori all'anno. I fattori di rischio da "testare" devono essere, tra quelli non già ricompresi nel sistema interno come fattori di rischio a sé stanti, almeno quelli relativi alle posizioni maggiormente rilevanti nel portafoglio.

Il test di "sensibilità alla concentrazione" è generalmente soddisfatto se, a parità di altre condizioni, ad una maggiore concentrazione del portafoglio corrispondono in modo automatico valori più alti delle misure di VaR. Risulta tuttavia opportuno che l'intermediario si doti di ulteriori presidi, anche di natura organizzativa, volti a evitare forme eccessive di concentrazione del rischio. In particolare, ci si attende che siano definiti dei limiti massimi di concentrazione del portafoglio, articolati quanto meno per gruppo di appartenenza dell'emittente e per settore di attività.

Per quanto attiene all'effettuazione delle prove di stress basate su analisi di scenario, si rimanda al par. III.2.6, con la precisazione che le prassi attese vanno declinate sulle sole componenti di portafoglio sensibili al rischio idiosincratico.

Ai fini dell'effettuazione di idonei test di "copertura del rischio di base", nel caso in cui tra i fattori di rischio del sistema interno non siano compresi i prezzi sia dell'attività coperta che di quella di copertura e l'intermediario persegua strategie di arbitraggio, ci si attende che sia definita una procedura che con congrua periodicità stimi una proxy del rischio di base¹⁸ e ne utilizzi i risultati quale incremento gestionale del VaR.

Per quanto riguarda il test "retrospettivo", ci si attende che l'intermediario appronti e svolga con adeguata regolarità "backtesting" a livello di singola posizione. Tali test retrospettivi dovrebbero essere svolti su base campionaria selezionando le posizioni in portafoglio sulla base di criteri di rilevanza e complessità.

B. Rischio di evento/default su titoli di capitale

La quantificazione dell'esposizione al rischio di evento presenta complessità aggiuntive di ordine modellistico e di disponibilità di dati

¹⁷ Circ. n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Allegato F.

¹⁸ Tale proxy potrebbe essere costituita dalla volatilità attesa delle variazioni percentuali o logaritmiche del valore congiunto della posizione coperta e della copertura.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

rispetto alla stima della componente idiosincronica del rischio specifico, tipicamente rappresentata da un processo diffusivo di tipo continuo.

Nei casi in cui il periodo di stress, utilizzato nel calcolo del VaR in condizioni di stress, non comprenda un periodo di turbolenza sui mercati azionari, ci si attende che l'intermediario adotti tecniche che consentano di stimare la coda della distribuzione in modo più preciso di quanto non avvenga con i metodi tradizionali di stima del VaR.

In linea teorica, un modello VaR basato su simulazioni storiche potrebbe essere in grado di cogliere in modo unitario le componenti idiosincronica e di evento del rischio specifico purché le serie storiche utilizzate risultino sufficientemente lunghe per cogliere adeguatamente le discontinuità dei fattori di rischio. Di norma, tuttavia, un VaR stimato mediante simulazioni storiche si basa su serie temporali che, per riflettere adeguatamente le variazioni più recenti della volatilità, non presentano una profondità storica sufficiente a rappresentare anche il rischio di evento. In pratica, utilizzando un periodo di stima di un anno è probabile che non sia disponibile un numero sufficientemente grande di osservazioni estreme e che, di conseguenza, non vengano stimate correttamente le code della distribuzione¹⁹.

In alternativa, è possibile l'impiego di un processo stocastico misto, in cui siano rappresentati congiuntamente il rischio idiosincronico (processo diffusivo continuo) e il rischio di evento (processo di tipo "jump"). Ciò consente di pervenire ad una distribuzione di densità in cui la presenza di eventi più estremi sposta una parte della massa di probabilità dal centro verso le code, aumentando il grado di curtosi, eventualmente introducendo anche un certo livello di asimmetria nella distribuzione.

Operativamente è necessario stimare le due componenti (processo diffusivo e "jump") sulla base di serie di dati con differente profondità storica. Infatti, mentre per il rischio idiosincronico sono di norma utilizzate serie storiche non eccessivamente profonde (in genere, un anno, talvolta ponderate in modo tale da rendere più rilevanti le informazioni più recenti), per il rischio di evento si rende necessario l'utilizzo di serie storiche sensibilmente più lunghe per poter cogliere un congruo numero di eventi che per loro natura sono rari (ad esempio, una serie storica di 5 anni potrebbe essere utilmente considerata nella stima del rischio di evento).

Ci si attende che l'intermediario abbia valutato adeguatamente le scelte fatte per la stima dei parametri e la calibrazione dei "jump". In particolare, è necessario che sia ricercato il migliore equilibrio fra esigenze di parsimonia

¹⁹ Se, per ipotesi, la probabilità di "jump" fosse 0,004, per un VaR di simulazione storica basato su 250 osservazioni ci si dovrebbe attendere di registrare, in media, un solo "jump" nel set di dati utilizzato. È evidente che tale dimensione campionaria non può essere considerata adeguata a rappresentare correttamente il rischio di evento.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

e di effettiva rappresentatività del portafoglio nel selezionare la tipologia di dati utilizzati per le stime e che siano adeguatamente stimate le correlazioni fra eventi.

Per modellare in modo autonomo la sola componente del rischio di evento, un'altra soluzione potrebbe essere quella del ricorso a tecniche per stimare direttamente la coda della distribuzione (quale, ad esempio, la "extreme value theory"). Oltre al presidio delle problematiche metodologiche, ci si attende che l'intermediario risolva le problematiche inerenti l'integrazione gestionale di diverse misure di rischio.

III. 2.4.3. Verifiche

(testo omissis)

III. 2.4.4. Fonti informative

(testo omissis)

III. 2.5 Modelli di pricing utilizzati e relativo processo di convalida

III. 2.5.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

III. 2.5.2. Prassi aziendali attese

Ai fini del calcolo della misura di VaR è necessario utilizzare, per ciascun strumento finanziario, un modello di valutazione che permetta nei diversi scenari, ossia nell'insieme di possibili variazioni ipotizzate per i vari fattori di rischio, di calcolare le corrispondenti variazioni di valore di portafoglio. La rivalutazione delle posizioni tramite modelli di pricing è altresì necessaria a livello gestionale e contabile nei casi in cui non esistano prezzi di mercato attendibili (valutazione al "mark to model").

La modellistica di pricing risulta anche alla base del calcolo delle misure di sensitività utilizzate dalle unità di negoziazione per poter impostare adeguate strategie di negoziazione o di copertura e monitorare l'esposizione al rischio nel continuo.

Qualunque sia il modello di valutazione è necessario che ne venga periodicamente controllata l'adeguatezza in modo tale da garantire la massima aderenza possibile dei prezzi teorici ai prezzi di mercato. Tali controlli avvengono mediante tecniche di validazione iniziale e di calibrazione nel tempo dei parametri del modello²⁰.

²⁰ In certi casi la calibrazione può essere semplice, come nel caso del modello di Black and Scholes, che realizza una corrispondenza biunivoca tra il prezzo di un'opzione e la volatilità implicita. In altri (come, per esempio, i modelli a

Cir. n. 269/07.05.08 - 6° Aggiornamento del 23 luglio 2014

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

E' auspicabile che l'intermediario adotti modelli di pricing adeguati alla tipologia di operatività svolta e che, nel caso scelga di operare sulla base di modelli proprietari diversi dagli standard di mercato, sia consapevole dei vantaggi offerti da tali modelli e verifichi nel tempo l'opportunità della scelta.

Al fine di minimizzare i conflitti di interesse, la responsabilità dello sviluppo dei modelli di pricing andrebbe assegnata all'unità di controllo dei rischi di mercato o ad un unità gerarchicamente indipendente da quelle di negoziazione.

Ci si attende che sia previsto un processo formale di convalida dei modelli di pricing che comporti una valutazione indipendente rispetto a chi ha sviluppato il modello e agli operatori di "front-office". La funzione incaricata di effettuare la convalida dei modelli di valutazione può essere collocata anche all'interno dell'unità di controllo dei rischi di mercato.

I punti fondamentali del processo di convalida dei modelli di pricing dovrebbero essere documentati. In particolare, tenuto conto del diverso grado di complessità degli strumenti nonché della loro rilevanza nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, per ogni formula di valutazione adottata andrebbero evidenziate: (i) la teoria sottostante; (ii) l'analisi empirica sulle caratteristiche del modello; (iii) le principali assunzioni alla base del modello; (iv) le possibili limitazioni e il comportamento del modello in ipotesi estreme di variazione dei parametri; (v) l'insieme delle tipologie contrattuali che possono essere valutate con il modello; (vi) i dati di mercato utilizzati e le relative fonti.

La convalida dei modelli di pricing dovrebbe includere:

- la verifica dei dati di input del modello, sia di quelli provenienti dall'interno dell'intermediario (ad es., accertando la corrispondenza tra i dati forniti e i termini contrattuali che hanno generato le operazioni cui si riferiscono i dati) sia quelli acquisiti esternamente (ad es., mediante confronto tra diverse fonti);
- la verifica del modello teorico. A tal fine, un'utile tecnica consiste nel "benchmarking", ossia nel confronto dei risultati ottenuti dal modello in esame con i risultati di modelli simili già utilizzati dall'intermediario, con gli effettivi prezzi di mercato (che rappresentano, almeno per gli

volatilità stocastica o i "libor market model") la calibrazione può risultare più complessa in quanto è necessario ricercare dei valori dei parametri del modello che consentano di approssimare al meglio i prezzi di mercato in un certo momento. In questi casi, la calibrazione utilizza spesso metodi matematici e numerici avanzati e presenta un elevato livello di discrezionalità in ordine alle tecniche di interpolazione utilizzate, alla scelta dei valori di mercato rispetto ai quali massimizzare la coerenza, al momento in cui mettere in atto la procedura.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

- strumenti più semplici, in un certo senso il “vero modello”²¹), con altri modelli disponibili in letteratura e utilizzati da altri operatori di mercato;
- la verifica del codice (software) utilizzato per computare il valore dello strumento finanziario in base agli input e al modello teorico utilizzato. Nel caso in cui il codice è acquistato dall'esterno, pur rispettando i diritti di riservatezza del fornitore, tale verifica dovrebbe comunque essere assicurata (anche attraverso l'analisi del processo di verifica adottato dal fornitore); nel caso di sviluppo interno del modello, la verifica può essere fatta mediante una nuova messa in opera del modello stesso in modo indipendente dal primo sviluppatore (cd. “dual coding”);
 - la verifica dei risultati del modello. Il confronto con i risultati ottenuti da modelli alternativi (o con i prezzi di mercato, ove disponibili) può essere condotto in modalità “retrospettiva” e/o mediante la generazione di scenari (“what if analysis”) al fine di testare la tenuta del modello anche in condizioni di mercato “estreme”, non già verificatesi.

In linea generale, ci si attende che l'intermediario utilizzi un unico modello di pricing per le valutazioni effettuate dal “front-office” e dall'unità di controllo dei rischi di mercato. Ove questo non fosse possibile, anche a motivo di vincoli legati alle infrastrutture applicative al servizio del trading e del controllo dei rischi, andrebbe assicurata una adeguata attività di verifica di coerenza finalizzata a garantire un accettabile grado di prossimità dei valori calcolati dai diversi modelli di valutazione. Differenze trascurabili possono essere ammissibili, purché il loro livello e l'andamento nel tempo siano costantemente monitorate dall'unità di controllo dei rischi di mercato.

Ci si attende che l'unità di controllo dei rischi di mercato effettui periodiche e approfondite verifiche dei modelli di valutazione anche in periodi successivi alla loro adozione, al fine di verificarne la coerenza con le migliori prassi del mercato. Tale attività può anche essere parzialmente demandata ai desk, che possono fornire indicazioni all'unità di controllo del rischio in ordine all'adeguatezza del modello di pricing rispetto ai prezzi rilevati sul mercato.

In presenza di modelli di valutazione che richiedano procedure di calibrazione complesse e caratterizzate da elevati livelli di discrezionalità (come i richiamati modelli di tipo “libor market model” o a volatilità stocastica), è auspicabile che la responsabilità della calibrazione non sia assegnata agli operatori di “front-office”, bensì affidata alla struttura che sviluppa i modelli oppure all'unità di controllo del rischio. L'unità responsabile delle calibrazioni dovrebbe verificare giornalmente l'adeguatezza dei parametri del modello a esprimere i prezzi effettivi di mercato. A titolo di esempio, l'unità responsabile delle calibrazioni

²¹ A tale proposito, particolare cautela va prestata laddove l'intermediario “scommetta” contro il mercato, ossia sia convinto che il proprio modello teorico fornisca un prezzo (teorico, appunto) migliore di quello espresso dal mercato e, quindi, attua strategie volte ad ottenere profitti da tale differenza di prezzo (arbitraggio).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

dovrebbe verificare il grado di aderenza delle superfici di volatilità teorica con quelle desunte dal mercato e dovrebbe procedere ad una nuova calibrazione ogniqualvolta le differenze riscontrate per determinate scadenze risultino superiori ad una certa soglia eventualmente concordata con i desk.

Ci si attende che le procedure relative alla calibrazione siano chiaramente definite e documentate, con particolare riferimento alle scelte discrezionali effettuate e alle eventuali difficoltà riscontrate.

Qualora la calibrazione sia affidata a un'unità diversa dall'unità di controllo del rischio, quest'ultima dovrebbe essere pienamente informata e consapevole delle possibili problematiche, implicazioni e discrezionalità al fine di verificarne, tempo per tempo, la corretta effettuazione.

III. 2.5.3. Verifiche

(testo omissis)

III. 2.5.4. Fonti informative

(testo omissis)

III. 2.6 Test retrospettivi ("backtesting")

III. 2.6.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

III. 2.6.2. Prassi aziendali attese

Una corretta analisi dei risultati dei test retrospettivi basati sul "P&L effettivo netto" richiede un esame preliminare dei seguenti aspetti:

- criteri di determinazione del P&L giornaliero, con riferimento, in particolare, alle procedure di rivalutazione delle posizioni in essere a fine giornata (per gli strumenti quotati e non quotati);
- esclusione dal P&L delle componenti di costo/ricavo legate alle commissioni e al contributo relativo ai ratei di interesse²².

Nel calcolo del "P&L teorico", in coerenza con il calcolo del VaR, non dovrebbero essere considerati gli effetti deterministici connessi con il mero passaggio del tempo.

L'analisi delle procedure di produzione del P&L e delle eccezioni va condotta, da parte dell'intermediario, a livello di portafoglio complessivo.

²² L'effetto "theta" di decadimento nel tempo del valore delle opzioni, insieme ad altri effetti deterministici, causati dal mero passaggio del tempo sono da equiparare ai ratei di interesse.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Un'analisi a livello di dettaglio maggiore, pur non strettamente necessaria per il conteggio delle eccezioni e l'imposizione della conseguente maggiorazione, può fornire utili indicazioni sull'esistenza di potenziali criticità legate all'applicazione del sistema interno a specifici strumenti o mercati.

Nell'analisi dei risultati del "backtesting" assume rilievo la valutazione della capacità del sistema informativo di scomporre il P&L netto nelle sue diverse componenti, al fine di poter valutare quali fattori abbiano influito sul verificarsi degli "scostamenti" (quali, ad esempio, valori di volatilità o correlazioni anomali, fattori di rischio non considerati, errata calibrazione dei modelli di pricing, non corretta determinazione del risultato economico). Ci si attende che l'intermediario effettui tali analisi al fine di individuare le eventuali modifiche da apportare al sistema interno.

III. 2.6.3. Verifiche

(testo omissivo)

III. 2.6.4. Fonti informative

(testo omissivo)

III. 2.7 Prove di stress

III. 2.7.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

III. 2.7.2. Prassi aziendali attese

Le prove di stress dovrebbero essere sviluppate dagli intermediari secondo le proprie dimensioni operative, la sofisticazione della propria attività e il grado di diversificazione del portafoglio.

Ci si attende che l'intermediario conduca prove di stress secondo metodi basati sugli scenari storici, sugli scenari ipotetici e su scenari specifici, facendo precedere i vari approcci da una ricognizione sui propri fattori di vulnerabilità e da un'analitica descrizione circa la natura e la composizione dei propri portafogli, in modo tale che le prove di stress possano orientarsi principalmente verso gli stessi.

A. Scenari storici

Ci si attende che l'intermediario consideri periodi di crisi registrati nel passato, in occasione di particolari periodi di turbolenza dei mercati (come per esempio il crollo borsistico del 1987, la caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre del 1994, la crisi asiatica del 1998, la crisi del mercato dei "subprime" del 2007-2008).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

B. Scenari ipotetici.

Ci si attende che siano costruiti scenari che mettono insieme le più severe variazioni dei parametri di volatilità e correlazione, tenendo conto dei dati osservati nel passato.

Gli scenari in tal modo individuati dovrebbero contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli di negoziazione. A titolo di esempio si citano:

- movimenti paralleli della curva dei tassi;
- cambiamenti di inclinazione nella curva dei tassi;
- combinazione dei primi due scenari;
- cambiamenti delle correlazioni tra diverse curve dei tassi (per la stessa divisa e tra divise diverse);
- mutamenti della volatilità e/o del livello degli indici dei mercati azionari;
- mutamenti della volatilità e/o del livello dei principali tassi di cambio;
- per le opzioni, mutamenti del livello e della volatilità degli strumenti sottostanti;
- mutamenti delle correlazioni tra i principali fattori di rischio.

C. Scenari specifici

Ci si attende che l'intermediario sviluppi tali scenari affidandosi all'esperienza e alla conoscenza degli addetti delle unità di negoziazione e di controllo dei rischi. Con riguardo alle caratteristiche del portafoglio da considerare nella costruzione degli scenari specifici si citano a titolo esemplificativo: la presenza di posizioni direzionali significative, la rilevanza di posizioni opzionali con gamma negativo e/o vega negativo, l'entità degli spread tra scadenze della curva dei tassi. Le problematiche connesse con la illiquidità dei mercati in situazioni di crisi potrebbero essere colte ipotizzando l'impossibilità di smobilizzare le posizioni nell'arco di un periodo sufficientemente ampio.

III. 2.7.3. Verifiche

(testo omissis)

III. 2.7.4. Fonti informative

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Allegato n. III/4: Modello IRC

Requisiti organizzativi

(testo omissis)

Richiami normativi e illustrazione della norma

(testo omissis)

Prassi aziendali attese

A. Convalida interna

In aggiunta a quanto indicato nel par. III.1.6.2, ci si attende che sia sottoposto a verifica che:

- gli orizzonti di liquidità prescelti riflettano le prassi aziendali e le esperienze registrate durante periodi di turbolenza idiosincronica e sistematica;
- le assunzioni circa le correlazioni - compresa la struttura di dipendenza stocastica e i fattori di rischio sistemici - siano supportate da un'analisi fondata su dati obiettivi. In presenza di un modello multi-periodale, le correlazioni annuali implicite devono risultare ragionevoli ed in linea con le correlazioni annuali osservate;
- l'identificazione degli eventi di migrazione e di default sia effettuata sulla base di dati attendibili (quali eventi riscontrati su titoli di debito quotati);
- la gamma di prove di stress comprenda idonee analisi di sensitività e di scenario, consideri gli effetti della concentrazione e includa scenari storici e ipotetici;
- le stime relative ai parametri PD ed LGD siano appropriate;
- si faccia utilizzo di tecniche di benchmarking per analizzare i punti di forza e di debolezza dell'approccio adottato;
- si effettuino analisi dell'andamento delle misure di rischio al variare della concentrazione di portafoglio e degli orizzonti di liquidità assegnati alle diverse posizioni.

B. Utilizzo del sistema interno a fini gestionali ("use test")

La definizione di limiti operativi espressi in termini di IRC non costituisce un obbligo normativo. Ciononostante, ci si attende che la misura di rischio determinata dal modello IRC sia oggetto di reporting interno e presa in considerazione ai fini delle decisioni in tema di assunzione del rischio.

C. Documentazione

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Ci si attende che il modello IRC sia documentato opportunamente, con rilievo particolare alle assunzioni modellistiche in tema di correlazioni.

Requisiti quantitativi

(testo omissivo)

Prassi aziendali attese

A. Rating

Nel caso in cui il modello IRC faccia uso del concetto di rating interno e l'intermediario abbia ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo del sistema interno di misurazione del rischio di credito ci si attende la piena coerenza metodologica dei rating IRC e di quelli IRB.

Ci si attende che la banca determini il rating delle singoli posizioni in base a una procedura predefinita e ben documentata. Nel caso di utilizzo di una molteplicità di rating ci si attende la definizione di una predefinita gerarchia di fonti, dove le fonti di gerarchia inferiori sono utilizzate solamente nel caso di indisponibilità di una fonte gerarchicamente superiore. Ogni volta che la banca utilizza fonti di rating diversi tra loro, ci si attende che la banca effettui un mapping su una scala comune²³.

Ci si attende che la banca disponga di procedure ben documentate che si applicano nel caso di posizioni che non sono dotate di rating.

B. Fonti per i parametri di PD e LGD

Per le PD e le LGD la banca può fare riferimento a fonti esterne o a stime interne.

Nel caso di una molteplicità di fonti ci si attende che la banca disponga di una gerarchia predefinita di fonti in modo da evitare la possibilità di scelta opportunistica.

Nel caso in cui la banca disponga di un modello IRB autorizzato, i parametri di PD - e nel caso di approccio avanzato anche di LGD – derivati dal modello IRB possono essere utilizzati nel calcolo dell'IRC.

C. Matrici di transizioni di rating

²³ Nel caso di rating esterni provenienti da diverse ECAI, potrebbero, ad esempio essere utilizzate le classi di merito di credito IRB.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Molto spesso la modellazione delle migrazioni di rating fa riferimento a matrici di transizione, stimate in base a dati storici di rating esterni o interni.

Ci si attende che la banca utilizzi un numero sufficiente di dati in modo da garantire che le stime siano robuste, accurate e consistenti dal punto di vista statistico. Ci si aspetta in particolare che sia verificata la robustezza delle stime relative ai rating "alti" che tipicamente sono caratterizzate da un numero limitato di osservazioni di eventi di default o di severo downgrading. In ogni caso ci si attende che la stima delle matrici di transizione si basi su un periodo storico minimo di 5 anni, in modo coerente con i requisiti quantitativi richiesti nell'approccio IRB.

E' possibile utilizzare matrici di transizione distinte per differenti prodotti, gruppi di emittenti e/o aree geografiche. Ci si attende che la scelta circa la numerosità delle matrici di transizione tenga conto:

- della composizione del portafoglio della banca;
- della disponibilità di dati sulle transizioni;
- dell'effettiva presenza di differenze nei processi stocastici che governano la migrazione.

In ogni caso ci si attende che una banca utilizzi almeno una matrice di transizione distinta per gli emittenti sovrani.

Nel caso di stima interna delle matrici di transizione ci si attende che le decisioni sulla metodologia di stima della matrice tengano conto:

- della scelta della fonte dei rating (interni / esterni) unitamente a un'analisi dell'effettiva rilevanza dei dati a cui si riferisce la matrice di transizione;
- della possibilità di utilizzare schemi di ponderazione;
- dell'ampiezza del periodo storico utilizzato nella stima.

D. Modellazione dell'interdipendenza

Ci si attende che nelle stima delle correlazioni siano utilizzati orizzonti temporali delle correlazioni coerenti con gli orizzonti di liquidità assunti per le diverse tipologie di posizioni.

Da un punto di vista matematico l'interdipendenza tra i fattori di rischio è descritta dalle ipotesi relative alle copule. Ci si attende che tali ipotesi siano supportate da analisi statistiche, che tengano conto dell'eventualità di scarsità di dati. Le scelte in termini di assunzioni alternative circa le copule devono essere vagliate sulla base di analisi di impatto, con particolare riferimento capacità di descrivere il *clustering* di *tail events*. In ogni caso ci si attende che le scelte relative alle copule siano dettagliatamente documentate.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Ci si attende che la misura IRC tenga conto degli effetti di concentrazione geografica, settoriale e relativa ai singoli nomi o a nomi collegati. Ci si aspetta che l'intermediario abbia effettuato e documentato prove concrete di sensibilità della misura IRC al variare del livello di concentrazione del portafoglio.

Nei casi in cui il modello IRC consideri sia fattori di rischio sistemici che idiosincratici e l'intermediario utilizzi tecniche di stima basate sui dati di mercato ci si attende che siano adeguatamente presidiate le criticità che possono emergere per la scarsa osservabilità di questi.

Nel caso che l'approccio adottato per la stima delle correlazioni tra fattori sistemici ed idiosincratici sia di tipo parametrico, ci si attende che siano presi in considerazione più fattori di natura sistemica, così che siano adeguatamente considerati gli effetti della concentrazione settoriale e geografica. Ci si attende inoltre che la scelta della formula parametrica sia verificata anche mediante una comparazione quantitativa con la misura che si otterrebbe con un modello "à la IRB".

Nella modellazione dei fattori sistemici, ci si attende che sia garantita la continuità dell'evoluzione di questi al passaggio dei diversi orizzonti di liquidità contenuti all'interno dell'orizzonte temporale annuale.

E. Rivalutazione delle posizioni

Ai fini di una corretta stima della misura IRC rileva la modalità di rivalutazione delle posizioni nei diversi "stati del mondo", espressi in termini di eventi di migrazione e di default - simulati dal modello.

Ci si attende che il modello tenga conto di stime di LGD - di mercato, interne o stocastiche - per calcolare la variazione di valore in caso default dell'emittente/sottostante. Tali stime devono essere appropriate e articolate in modo coerente con le diverse categorie di strumenti e di emittenti presenti nel portafoglio aziendale. Se la banca utilizza LGD di mercato ci si attende che eventuali aggiustamenti siano dettagliatamente giustificati. In caso di utilizzo di LGD interne queste dovrebbero essere coerenti con quelle eventualmente utilizzate nel sistema di misurazione del rischio credito, in particolare se autorizzato. L'intermediario dovrà valutare l'opportunità di sviluppare stime di LGD stocastiche al fine di tenere adeguatamente conto delle diverse definizioni di "default events", delle differenze di seniority e in particolare per calcolare il residuo rischio di credito delle posizioni "defaulted".

Nel caso in cui nel modello IRC siano inclusi titoli di capitale ci si attende che l'evento "default" di questi sia simulato in corrispondenza del default del debito associato al medesimo emittente.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Ci si attende che la variazione di valore a fronte di eventi di migrazione di rating sia calcolata facendo riferimento alle variazioni del credit spread. Ci si aspetta che i dati utilizzati nelle stime siano differenziati per tipologia di posizione. Eventuali approssimazioni (considerazione del credit spread per gruppo di emittenti di pari rating anziché per singolo emittente, utilizzo di medie storiche anziché di dati attuali) devono essere opportunamente valutate in termini di prudenzialità.

Modelli "dinamici", in grado cioè di simulare e considerare ai fini della rivalutazione l'istante in cui si verifica un evento creditizio all'interno dell'orizzonte temporale della stima, ancorché apprezzabili, non sono considerati obbligatori, ove l'intermediario abbia stimato e considerato trascurabile la perdita di informazione legata all'adozione di modelli "non dinamici".

Ci si attende che nelle rivalutazioni a fini IRC, l'intermediario utilizzi i medesimi modelli di pricing utilizzati nel calcolo del VaR e nei sistemi di FO e contabili. In ogni caso, ci si attende che ai fini IRC sia adottato un approccio di rivalutazione piena.

Ci si attende che i dati di mercato utilizzati nei modelli di pricing (tassi di interesse privi di rischio, credit spread) siano i medesimi di quelli usati nelle rivalutazioni a fini VaR.

F. Ipotesi di livello costante del rischio

L'assunzione normativa di livello costante di rischio sull'orizzonte annuale richiede che alla fine dell'orizzonte di liquidità il valore di mercato della posizione sia reinvestito in uno strumento che abbia il "medesimo livello di rischio" di quello originario.

La nozione di "medesimo livello di rischio" deve essere applicata tenendo conto delle caratteristiche dell'approccio IRC adottato e dovrà considerare i seguenti aspetti:

- le caratteristiche finanziarie delle posizioni (forma tecnica, scadenza, cedola, premio);
- la classe di rating, il settore e il paese dell'emittente.

In alternativa l'intermediario può adottare l'impostazione prudenziale che le posizioni restino costanti lungo l'intero orizzonte temporale annuale, senza tener conto di eventuali benefici derivanti dalla liquidità.

G. Determinazione degli orizzonti di liquidità

Ci si attende che l'intermediario abbia elaborato e documentato una metodologia coerente e robusta di determinazione degli orizzonti di liquidità.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

In linea generale sarebbe preferibile, se possibile, che gli orizzonti di liquidità siano determinati per posizione e non per emittente. Ove sia necessario per motivi operativi stimare gli orizzonti di liquidità per emittente, ci si attende che la stima sia basata prendendo in considerazione i prodotti meno liquidi relativi ai singoli emittenti. La gamma dei prodotti considerati nelle stime deve essere monitorata e aggiornata su base periodica.

Quali fattori rilevanti per la determinazione degli orizzonti di liquidità ci si attende che l'intermediario consideri:

- l'attività di mercato espressa in termini di numerosità e volume delle transazioni;
- la struttura del mercato in termini di numero e rilevanza dei market maker;
- la dimensione della posizione in portafoglio (in rapporto all'attività di mercato).

Ci si attende che il sistema di regole che traducono i fattori osservati in orizzonti di liquidità sia ben documentato, supportato da evidenze storiche e applicato e rivisto con periodicità predefinita.

Ci attende inoltre che gli orizzonti di liquidità siano rivisti al verificarsi di eventi che possono modificare le condizioni di liquidità dei mercati. Cambiamenti rilevanti o repentini nei fattori di liquidità considerati o evidenze empiriche di "incampienza" degli orizzonti di liquidità dovrebbero essere considerati come segnali di allarme per la revisione delle stime.

H. Frequenza di calcolo

Nel caso di calcolo settimanale dell'IRC ci si aspetta che la banca sia in grado di dimostrare che nel giorno settimanale scelto per il calcolo dell'IRC il portafoglio sia rappresentativo anche per gli altri giorni della settimana e che la scelta di tale giorno non comporti una sottostima sistematica del requisito di capitale.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Allegato n. III/5: Modello APR

Requisiti quantitativi

Calcolo del requisito APR

Richiamo normativo e illustrazione delle norme

(testo omissis)

Prassi aziendali attese

In linea generale è preferibile che tutti i rischi considerati dal modello APR siano misurati congiuntamente, tuttavia è consentito utilizzare forme di “building block approach” purchè prudenziali.

Con riferimento al credit spread e al tasso di recupero ci si attende che l'intermediario assume nel modello idonei processi stocastici che descrivano adeguatamente l'andamento osservato delle grandezze.

Con riferimento alla modellazione delle correlazioni implicite il processo adottato deve tener conto del fatto che il valore della correlazione non può essere negativo oppure superiore a 1.

La modellazione del rischio base relativo allo spread di un indice e le singole componenti che lo compongono dovrebbe essere compresa nel modello attraverso la modellazione di fattori di rischio separati. Nel caso in cui il rischio base connesso con la correlazione tra un indice quotato e un portafoglio bespoke sia non osservabile, esso deve essere oggetto di stress test (cfr. infra).

Data la peculiare complessità dei prodotti che compongono il portafoglio di negoziazione di correlazione ci si attende che l'intermediario adotti nell'ambito del modello APR gli stessi modelli di pricing utilizzati dal front office.

Dati di mercato utilizzati

Richiamo normativo e illustrazione delle norme

(testo omissis)

Prassi aziendali attese

Il portafoglio di correlation trading ricomprende esposizioni verso un'ampia gamma di nomi. La misurazione del rischio di queste posizioni richiede

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

disponibilità di un notevole ammontare di dati di mercato. Ci si attende che l'intermediario disponga di dati relativi a ciascun nome e a ciascuno strumento presenti in portafoglio, in ottemperanza al criterio di liquidità che presiede alla possibilità che una posizione sia collocata nel portafoglio di negoziazione di correlazione.

Con riferimento all'alimentazione del modello assumono rilevanza le procedure di calibrazione, talvolta estremamente complesse e "data-intensive" dei parametri che alimentano i processi stocastici utilizzati. Ci si attende che la frequenza della calibrazione sia idonea a garantire che i parametri utilizzati nel modello si mantengano coerenti con le condizioni di mercato senza discontinuità ingiustificate nelle misure di APR.

Prove di stress

Richiamo normativo e illustrazione delle norme

(testo omissis)

Prassi aziendali attese

Nel predisporre la batteria di prove di stress sul modello APR ci si attende che l'intermediario si attenga a quanto indicato nel documento metodologico elaborato dal Comitato di Basilea²⁴.

Secondo tali indicazioni gli stress test sono effettuati attraverso la stima dell'impatto sul mark-to-market del portafoglio di negoziazione di correlazione di scenari prudenziali e interni.

A. Scenari prudenziali

Nell'applicare uno scenario prudenziale l'intermediario deve ricostruire i movimenti fatti registrare da tutti i fattori di rischio di natura specifica rilevanti per i propri modelli di pricing in predefiniti periodi storici di aumenti (dal 4 giugno 2007 al 30 luglio 2007, dal 10 dicembre 2007 al 10 marzo 2008, dal 8 settembre 2008 al 5 dicembre 2008) e di diminuzioni (dal 14 marzo 2008 al 13 giugno 2008, dal 12 marzo 2009 all'11 giugno 2009) degli spread creditizi.

Altri scenari prudenziali richiesti, da applicarsi in combinazione con quelli storici, sono costruiti considerando ipotesi di "jump to default" relative alle quattro posizioni in portafoglio a cui corrisponde la maggiore perdita di valore.

²⁴ Cfr. allegato al documento "Revisions to the Basel II market risk framework – updated as of December 2010".

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

L'impatto degli scenari prudenziali va calcolato come differenza di valore del portafoglio di negoziazione di correlazione a partire dal valore attuale.

Lo svolgimento deve essere effettuato garantendo:

- la rivalutazione piena delle posizioni in portafoglio;
- la staticità delle posizioni in ipotesi di shock istantanei e senza considerare coperture dinamiche;
- l'invarianza dei fattori di rischio non direttamente legati al rischio di credito (tassi di cambio, tassi di interesse privi di rischio, merci).

Nei casi in cui lo scenario prudenziale dia luogo a incongruenze (quali credit spread negativi, correlazioni superiori a 1) l'intermediario dovrebbe effettuare gli opportuni aggiustamenti.

Nei casi di fattori di rischio non osservabili nel periodo storico di riferimento ci si attende che l'intermediario utilizzi approssimazioni analoghe a quelle utilizzate nel calcolo del VaR in condizioni di stress (cfr par. III.3.4.2 punto A).

B. Scenari interni

In aggiunta agli scenari prudenziali, l'intermediario dovrebbe definire una gamma di scenari storici oppure basati su modelli da applicarsi a tutto il portafoglio di negoziazione di correlazione e a sottoportafogli dello stesso.

Gli stress test interni, nel mantenere coerenza statistica e sensatezza economica, dovrebbero esser costruiti "contro" la corrente composizione del portafoglio. La costruzione e la severità degli scenari dovrebbe essere determinata avute presente le particolarità e le vulnerabilità delle proprie strategie di posizionamento.

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

Capitolo IV

Il rischio di controparte

IV.1 Requisiti di natura organizzativa

IV.1.1 Ruolo svolto dagli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo

IV.1.1.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma
(testo omissivo)

IV.1.1.2. Prassi aziendali attese
Si rimanda al Capitolo III di questa Sezione, par. 1.1.2, con la precisazione che le indicazioni lì fornite vanno interpretate con riferimento al profilo del sistema di misurazione del rischio di controparte.

IV.1.1.3. Verifiche
(testo omissivo)

IV.1.1.4. Fonti informative
(testo omissivo)

IV.1.2 Struttura e modalità di svolgimento dei controlli di linea

IV.1.2.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma
(testo omissivo)

IV.1.2.2. Prassi aziendali attese
Si rimanda al Capitolo III di questa Sezione, par. 1.2.2, con la precisazione che le indicazioni lì fornite vanno interpretate con riferimento al profilo del sistema di misurazione del rischio di controparte.

IV.1.2.3. Verifiche
(testo omissivo)

IV.1.2.4. Fonti informative
(testo omissivo)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

IV.1.3 **Struttura, organizzazione e funzioni dell'unità di controllo del rischio di controparte**

IV.1.3.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

IV.1.3.2. **Prassi aziendali attese**

L'indipendenza gerarchica e funzionale dell'unità di controllo del rischio di controparte dalle unità di negoziazione e di erogazione del credito è garantita da un corretto collocamento dell'unità medesima all'interno della struttura organizzativa. Tale assetto deve emergere con chiarezza dai documenti ufficiali dell'intermediario.

Oltre alla struttura organizzativa, l'effettiva indipendenza della funzione di controllo deve sostanziarsi anche in una adeguata dotazione di risorse sotto i profili sia quantitativo sia qualitativo. L'adeguatezza delle risorse è necessaria per consentire – anche attraverso un paritetico livello di interlocuzione con le unità di negoziazione e di erogazione del credito – l'efficace svolgimento delle attività ad essa attribuite.

In quanto responsabile della quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte, l'unità di controllo del rischio assicura la completezza e la rappresentatività delle misure di rischio prodotte effettuando anche il monitoraggio degli assorbimenti di capitale.

La manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del sistema interno possono essere attribuiti all'unità di controllo del rischio di controparte. Ciò richiede la presenza di ulteriori risorse a ciò esclusivamente dedicate.

Con riferimento ai dati di mercato utilizzati per i calcoli, ci si attende che l'unità di controllo del rischio di controparte si accerti che tutti i dati siano aggiornati in maniera tempestiva e completa e conservati in un sistema di archivi presidiati.

Oltre allo sviluppo metodologico del sistema interno, all'unità di controllo del rischio di controparte dovrebbero competere anche le fasi di manutenzione e aggiornamento e lo svolgimento delle attività di verifica della performance (test retrospettivi e prove di stress).

Essa dovrebbe inoltre partecipare (in caso di coincidenza con quella preposta al controllo del rischio di mercato, dovrebbe essere responsabile) sia alla fase di convalida dei modelli teorici per la determinazione dei prezzi degli strumenti che espongono l'intermediario al rischio di controparte, sia alla stima periodica dei parametri utilizzati (ad es. correlazioni, volatilità).

Congiuntamente con le altre funzioni aziendali competenti, l'unità di controllo del rischio di controparte dovrebbe essere incaricata di proporre, per l'approvazione da parte dell'organo con funzione di gestione, l'attribuzione dei limiti di esposizione al rischio di controparte - a livello di intero intermediario e delle diverse unità operative (unità di negoziazione e

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

unità di erogazione del credito) - articolandola per singole controparti, settori, rating in coerenza con la metodologia adottata, con la struttura operativa e con il capitale allocato.

All'unità di controllo del rischio di controparte dovrebbe competere anche la verifica del rispetto dei limiti in questione. Essa segnala al vertice aziendale eventuali violazioni dei limiti operativi da esso autorizzati, rappresentando allo stesso, per le conseguenti determinazioni, tutte le situazioni contingenti e prospettive di rischio che possano configurarsi come meritevoli di particolare attenzione. Gli eventuali superi dei limiti dovrebbero essere tempestivamente portati a conoscenza dei dirigenti responsabili ai diversi livelli operativi, secondo quanto stabilito nelle procedure interne (destinatari, modalità di trasmissione, ecc). La violazione del limite di esposizione complessivo andrebbe prontamente portata a conoscenza dell'organo a cui spettano o sono delegati compiti di gestione corrente.

I rapporti dell'unità di controllo del rischio di controparte dovrebbero essere differenziati, quanto a contenuti e frequenza di invio degli stessi, in relazione al livello dei dirigenti da cui sono esaminati. La reportistica per le strutture operative dovrebbe essere prodotta con frequenza almeno giornaliera e settimanale. I report giornalieri sono finalizzati al monitoraggio "day-to-day" dell'esposizione al rischio di controparte nonché alla verifica del rispetto dei limiti. I report settimanali forniscono ai responsabili delle unità operative e ai dirigenti responsabili una visione complessiva del profilo di rischio e della sua dinamica evolutiva. I report settimanali dovrebbero contenere almeno:

- le misure di rischio di controparte a vari livelli di aggregazione;
- il grado di assorbimento dei limiti;
- l'analisi delle determinanti principali dell'evoluzione del profilo di rischio di controparte.

I report settimanali dovrebbero formare oggetto di confronto tra l'unità di controllo del rischio di controparte e i responsabili delle unità di negoziazione e delle unità di erogazione del credito nell'ambito di specifiche riunioni.

Con minore frequenza (mensile e/o trimestrale) l'unità di controllo del rischio di controparte dovrebbe predisporre report informativi anche per gli organi cui compete la gestione corrente dell'intermediario (ad es., CEO).

L'unità di controllo del rischio di controparte dovrebbe assicurare agli Organi di Vigilanza le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di sistemi interni.

IV.1.3.3. Verifiche

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

IV.1.3.4. Fonti informative

(testo omissis)

IV.1.4 Organizzazione e funzioni dell'unità di gestione delle garanzie reali

IV.1.4.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

IV.1.4.2. Prassi aziendali attese

L'unità di gestione delle garanzie reali dovrebbe essere responsabile dell'effettuazione delle richieste di margine nonché della risposta alle richieste di margine delle controparti. Prima di rispondere alle richieste di margine delle controparti, dovrebbe controllare che esista pieno allineamento con le evidenze interne disponibili. Dovrebbe inoltre assicurare che le richieste di margine inviate e ricevute siano in linea con le condizioni generali e le clausole specifiche contenute nell'accordo di garanzia (Credit Support Annex) concluso con la singola controparte. Ciò richiede in particolare che il sistema IT utilizzato abbia correttamente registrato le clausole relative alla frequenza dei versamenti, alla soglia di rilevanza (*threshold*), all'ammontare minimo di trasferimento (MTA), agli eventuali importi indipendenti e margini iniziali.

L'unità dovrebbe inoltre monitorare il collateral in transito, sia in ingresso che in uscita, mantenendo un'apposita evidenza dello stesso fino all'avvenuto regolamento.

In caso di discordanze tra le proprie evidenze e quelle della controparte, l'unità di gestione delle garanzie reali dovrebbe provvedere a una tempestiva riconciliazione dei portafogli con la controparte, al fine di individuare le transazioni che generano le discordanze e le motivazioni sottostanti.

L'unità dovrebbe aver adottato una definizione di controversia che consenta di computare i giorni consecutivi di disputa ai fini della determinazione del periodo con rischio di margine da applicare all'insieme di attività soggette a compensazione.

I rapporti sulle garanzie reali predisposti dall'unità dovrebbero indicare: l'ammontare complessivo di collateral ricevuto e incassato, incluso quello riferito alle operazioni con controparti centrali (margini iniziali e margini di variazione); la ripartizione delle garanzie versate e ricevute per tipologia di strumento, qualità creditizia e scadenza; l'indicazione delle dispute in corso; l'ammontare e la tipologia di garanzie ricevute e consegnate coinvolte in forme di riutilizzo.

L'adeguatezza di risorse è necessaria per consentire l'efficace svolgimento delle attività attribuite all'unità. La complessiva dotazione del personale deve garantire in particolare la capacità dell'unità di trattare le richieste di

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

marginari e le controversie in maniera tempestiva anche in presenza di gravi crisi di mercato.

IV.1.4.3. Verifiche

(testo omissivo)

IV.1.4.4. Fonti informative

(testo omissivo)

IV.1.5 Politiche e procedure per la misurazione e il controllo del rischio di controparte e documentabilità del sistema interno

IV.1.5.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

IV.1.5.2. Prassi aziendali attese

Dovrebbero essere previste procedure:

- per la determinazione e la sorveglianza, giornaliera e infragiornaliera, delle linee di credito e la gestione del superamento dei limiti operativi, in modo tale da prevedere diversi scaglioni di autorizzazione crescenti ("escalation") in funzione della percentuale di superamento dei limiti e del tempo eventualmente necessario per rientrare nell'ambito autorizzato;
- per individuare, sorvegliare e controllare – dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata – i casi di rischio generale e specifico di correlazione sfavorevole, ovvero l'eventualità che la probabilità di default di una controparte e le esposizioni nei confronti della stessa siano positivamente correlate a causa della natura della transazione (cfr par. IV.2.5);
- per la misurazione e il controllo del rischio di controparte nei casi in cui l'esposizione abbia una scadenza superiore all'anno, in modo da coprire l'intera durata delle transazioni (non soltanto l'orizzonte temporale di un anno);
- atte a garantire che le operazioni incluse in un "insieme di attività soggette a compensazione" siano assistite da un accordo di compensazione legalmente riconosciuto;
- finalizzate ad assicurare che le garanzie reali utilizzate per attenuare il rischio di controparte soddisfino i requisiti prescritti dalla disciplina sull'attenuazione del rischio di credito. La normativa interna dovrebbe specificare una lista di strumenti che possono essere posti a garanzia del rischio di controparte, dettagliando le modalità operative e la tempistica necessaria al reintegro;

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

- da attuare nel caso in cui la controparte risulti inadempiente nel reintegro dei margini, specificando i livelli gerarchici responsabili della procedura, le modalità e la tempistica delle azioni da porre in essere.

Nel caso in cui l'intermediario adotti un sistema di marginazione, ci si attende che sia definito un valore soglia per l'esposizione¹ oltre il quale la controparte è chiamata a predisporre adeguate garanzie e che sia determinato un tempo massimo entro il quale ottemperare alla richiesta di reintegro dei margini.

Nell'ambito delle procedure "Nuovi Prodotti" e "Sviluppo e Rilascio di nuovi Modelli di Pricing" (cfr Capitolo III di questa Sezione, par. 1.4.2) andrebbe prevista anche la valutazione dei profili connessi con il rischio di controparte.

Per gli effetti che ne possono scaturire nella misurazione del rischio di controparte, particolare rilievo va attribuito ai processi che: a) stabiliscono e controllano il merito creditizio della controparte (dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata, in modo da impedire anche che si possa operare con una controparte senza prima averne valutato il merito di credito); b) presiedono l'ingresso in nuovi segmenti operativi e l'avvio di operatività nella negoziazione di strumenti finanziari con caratteristiche innovative o complesse.

Il sistema delle procedure e dei processi dovrebbe essere: approvato e deliberato dagli organi competenti, reso noto e fruibile a tutti i soggetti coinvolti, periodicamente aggiornato a cura delle competenti funzioni.

La documentazione del sistema interno costituisce un aspetto essenziale, in quanto consente di individuare le responsabilità delle diverse attività e di limitare i pericoli che possono insorgere in assenza di un quadro di riferimento certo.

La documentazione dovrebbe riguardare le procedure ed i processi descritti in precedenza e tutti i processi e le attività connessi con il sistema interno (quali, a titolo esemplificativo, i principi metodologici, i modelli di pricing, la gerarchia delle fonti, il "backtesting", le prove di stress).

Dovrebbero essere, infine, descritte e regolamentate tutte le attività inerenti lo svolgimento dei controlli di linea e di secondo livello.

IV.1.5.3. Verifiche

(testo omissis)

IV.1.5.4. Fonti informative

(testo omissis)

¹ La definizione di tale soglia dovrebbe essere documentata e sottoposta a revisione periodica (almeno su base annuale).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

IV.1.6 Utilizzo del sistema interno a fini gestionali (“use test”)

IV.1.6.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

IV.1.6.2. Prassi aziendali attese

Ci si attende che le misure del sistema interno siano prese a base dei processi di: a) strutturazione della griglia dei limiti operativi; b) rendicontazione agli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo; c) determinazione e allocazione del capitale economico.

I limiti operativi riferiti al rischio di controparte, assegnati con riferimento al portafoglio complessivo, alle diverse aree operative e ai singoli desk, dovrebbero essere determinati sulla base delle stime del sistema interno, anche se non necessariamente coincidenti con le misure di tipo EPE con orizzonte temporale annuale.

Un indice del grado di integrazione del sistema interno con l'attività operativa è costituito dalla coincidenza delle funzioni di pricing che sono assunte per le valutazioni - da parte delle unità di negoziazione e di erogazione del credito - con quelle utilizzate nell'ambito del sistema interno. Ove questo non fosse possibile, ci si attende che sia garantita e monitorata nel tempo la convergenza delle diverse valutazioni.

L'utilizzo a fini gestionali del sistema interno richiede che il calcolo delle misure di EPE sia effettuabile giornalmente. L'eventuale mancata produzione giornaliera delle stime può essere considerata accettabile solo nei casi in cui il portafoglio esposto al rischio di controparte presenti caratteristiche di particolare staticità e non si siano verificate variazioni significative nelle variabili di mercato alle quali il portafoglio risulta sensibile. Anche nella scelta rimessa all'intermediario di selezionare i diversi orizzonti previsionali con riferimento ai quali calcolare le esposizioni attese che contribuiscono alla stima di EPE (cfr par. IV.2.1.2) ci si attende che l'intermediario tenga conto del peculiare profilo di scadenze del proprio portafoglio esposto al rischio di controparte.

Le misure del sistema interno dovrebbero entrare a far parte della informativa sul rischio presentata dall'unità di controllo ai diversi destinatari.

IV.1.6.3. Verifiche

(testo omissis)

IV.1.6.4. Fonti informative

(testo omissis)

IV.1.7 Convalida del sistema interno

IV.1.7.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

(testo omissivo)

IV.1.7.2. Prassi aziendali attese

Si rimanda al Capitolo III di questa Sezione, par. 1.6.2 per quanto attiene agli obiettivi, alle tematiche organizzative e alle modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla funzione incaricata della convalida interna.

L'attività di convalida interna dovrebbe prevedere studi e analisi per verificare che le assunzioni del sistema interno non comportino sottostima del rischio assunto e che l'impianto informativo (dati contrattuali, prezzi) sia integro, corretto, completo e mantenuto costantemente aggiornato.

E' necessario che dopo il riconoscimento vengano condotti, conservando i dati e i risultati, almeno i tre tipi di test indicati dal disposto normativo.

IV.1.7.3. Verifiche

(testo omissivo)

IV.1.7.4. Fonti informative

(testo omissivo)

IV.1.8 Attività di revisione interna

IV.1.8.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

IV.1.8.2. Prassi aziendali attese

La funzione di revisione interna dovrebbe sottoporre a controllo, quanto meno con frequenza annuale, tutti i profili richiamati dalle prescrizioni normative e, in generale, il livello di idoneità del sistema interno ai requisiti previsti per il riconoscimento.

L'attività di revisione dovrebbe affrontare gli aspetti del processo di gestione del rischio di controparte, con riguardo sia ai profili organizzativi sia alle soluzioni quantitative prescelte.

L'assetto organizzativo adottato dovrebbe assicurare alla funzione di revisione interna una posizione di effettiva indipendenza rispetto alle unità di negoziazione e alle altre strutture di controllo. Il coinvolgimento della funzione di revisione nella progettazione del processo di gestione e controllo del rischio di controparte dovrebbe essere solo indiretto, al fine di garantire adeguato livello di contraddittorio tra i responsabili dello sviluppo e quelli del controllo.

La revisione interna, nell'ambito dell'ordinaria informativa resa agli organi aziendali, dovrebbe predisporre, con cadenza almeno annuale, un documento conclusivo che illustri le attività svolte nell'anno e i relativi esiti,

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

dando specifica evidenza a tutte le criticità e disfunzioni rilevate e proponendo gli eventuali interventi correttivi.

Ci si attende inoltre che, nell'ambito delle verifiche annuali di tipo generale o mediante riscontri mirati, l'Internal audit focalizzi i controlli, in modo particolareggiato, sugli aspetti maggiormente esposti a criticità, così come emergono dal processo di convalida interna, dalle segnalazioni dell'unità di controllo del rischio di controparte o da altri indicatori predisposti allo scopo (quali: errori operativi, sconfinamenti consistenti o ripetuti dai limiti operativi).

E' opportuno che la funzione di revisione interna proceda secondo una pianificazione formalizzata delle attività da svolgere, programmando le verifiche in modo tale da garantire "copertura di controllo" sul complessivo sistema di gestione del rischio di controparte e su tutte le linee operative e i centri di assunzione del rischio, comprese le eventuali succursali estere.

Ci si attende che i risultati dell'attività di revisione siano rappresentati con chiarezza e tempestività, oltre che all'Alta direzione, alle unità organizzative responsabili del sistema interno. Inoltre, è compito della funzione di revisione interna sovrintendere a che le disfunzioni e criticità emerse e segnalate vengano effettivamente rimosse, assicurando quindi efficacia alla funzione stessa.

IV.1.8.3. Verifiche

(testo omissis)

IV.1.8.4. Fonti informative

(testo omissis)

IV.2 Requisiti di natura quantitativa

IV.2.1 Criteri per il calcolo dell'EPE

(testo omissis)

IV.2.1.1. Prassi aziendali attese

In generale, il metodo di calcolo dell'esposizione al rischio di controparte è costituito da una media nel tempo delle esposizioni attese positive e non decrescenti stimate - secondo un modello che legghi il valore dell'esposizione all'andamento delle variabili di mercato sottostanti - a diversi orizzonti previsionali prescelti nell'ambito dell'orizzonte temporale annuale.

Il calcolo deve essere effettuato separatamente per ogni insieme di attività che rientrano nell'ambito di un accordo di compensazione legalmente riconosciuto. In particolare, il calcolo può essere effettuato controparte per controparte solo nel caso in cui l'accordo di compensazione risulti valido per tutte le tipologie di transazioni stipulate con una stessa controparte.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

Il calcolo può tener conto dell'effetto di riduzione dell'esposizione determinato dalle garanzie eventualmente presenti nell'ambito degli accordi di marginazione stipulati con la controparte, purché: la variabilità dei "collateral" nel tempo sia adeguatamente considerata nel sistema interno, le garanzie soddisfino i requisiti normativi di ammissibilità e, nel caso di intermediari che adottano sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, le stesse non vengano considerate nell'ambito della stima della LGD (cfr Capitolo II di questa Sezione).

Nel caso in cui il sistema interno non sia in grado di rappresentare appieno l'effetto degli accordi di garanzia, è possibile adottare una modalità semplificata che tiene conto degli elementi caratterizzanti tale accordo².

Il calcolo dell'EPE è basato su stime delle esposizioni attese su diversi orizzonti previsionali nell'ambito dell'orizzonte temporale annuale, eventualmente ridotto alla massima durata delle attività soggette a compensazione nel caso in cui queste presentino tutte una durata inferiore all'anno.

Le stime sui diversi orizzonti previsionali sono effettuate a portafoglio costante: il modello non tiene infatti conto del cosiddetto rischio di "roll-over", ovvero dell'eventualità che le esposizioni derivanti da contratti derivati OTC e operazioni SFT a breve termine siano alla loro scadenza rinnovate. Per tale motivo, nella formula regolamentare viene imposto – in un'ottica prudenziale - che le esposizioni attese stimate ai diversi orizzonti previsionali non possano risultare decrescenti.

La norma lascia libertà nella scelta degli orizzonti previsionali per la stima delle esposizioni attese nell'ambito dell'orizzonte temporale annuale: non indica un numero minimo di scadenze e ammette che esse siano non egualmente distanziate ancorché la scelta sia coerente con la tipologia dei prodotti in portafoglio.

La normativa non fornisce vincoli e limitazioni circa la modellistica da utilizzare per calcolare le esposizioni attese: sono dunque ammessi sia approcci di tipo analitico/parametrico che approcci di tipo simulativo purché sia adeguatamente presa in considerazione l'eventualità che la

² Quando il sistema interno non è in grado di tener conto degli accordi di garanzia, questi possono essere inseriti nel calcolo dell'EPE secondo una modalità semplificata. In base a tale modalità, l'EPE effettiva per una controparte con la quale è stato sottoscritto un "accordo di garanzia" deve essere posta pari a una delle seguenti misure:

- a) l'EPE effettiva calcolata senza tenere conto dell'accordo di garanzia più eventuali garanzie reali fornite alla controparte indipendentemente dalla valutazione giornaliera;
- b) un "add-on" che riflette il potenziale incremento dell'esposizione durante il periodo con rischio di margine più il valore maggiore tra l'esposizione corrente (incluse tutte le garanzie reali attualmente detenute o fornite, eccetto le garanzie reali esercitate o oggetto di controversia) e la massima esposizione netta che non farebbe scattare la richiesta di garanzie reali (questo importo riflette tutte le soglie applicabili, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali a titolo dell'accordo di garanzia). Tale "add-on" è l'incremento atteso dell'esposizione relativa all'"insieme di attività soggette a compensazione" nell'ambito del periodo con rischio di margine, partendo da un'esposizione corrente pari a zero.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

distribuzione delle esposizioni stimate presenti caratteristiche di “non normalità”.

In linea generale ci si attende che l'intermediario abbia opportunamente vagliato, tenendo presenti le caratteristiche dell'operatività svolta, le diverse opzioni disponibili in ordine alle modalità di calcolo dell'esposizione al rischio di controparte: tecnica di rivalutazione, approccio modellistico, profondità delle serie storiche, selezione degli orizzonti previsionali per il calcolo delle esposizioni attese e modalità di “rescaling” temporale delle stime, modellizzazione degli accordi di garanzia.

A. Tecnica di rivalutazione delle posizioni

Per calcolare la distribuzione dei valori delle esposizioni per ogni orizzonte previsionale prescelto ci si attende che l'intermediario adotti, ove possibile, la tecnica di rivalutazione piena o che sia consapevole dell'approssimazione introdotta dalle tecniche di rivalutazione parziale eventualmente utilizzate. Per la disanima delle prassi attese riguardo tale problematica si rimanda alla trattazione riportata nel Capitolo III di questa Sezione, par. 2.2.2.

B. Approccio modellistico

Gli approcci modellistici che è possibile adottare per il calcolo delle esposizioni attese ai diversi orizzonti previsionali sono riconducibili alle stesse famiglie considerate per il calcolo dei modelli di tipo VaR utilizzati per la misurazione dei rischi di mercato:

- modelli parametrici, in cui si assume di conoscere a priori le distribuzioni di probabilità dei diversi fattori di rischio;
- modelli simulativi à la Monte Carlo, in cui si generano i possibili sentieri temporali seguiti dai diversi fattori di rischio;
- modelli simulativi storici, in cui i possibili sentieri temporali seguiti dai fattori di rischio sono generati sulla base delle osservazioni storiche raccolte.

Nella scelta dell'approccio modellistico ci si attende che l'intermediario vagli vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni possibili e verifichi la compatibilità della soluzione prescelta con le caratteristiche della propria esposizione al rischio di controparte secondo modalità analoghe a quelle valide per il rischio di mercato, a cui si fa rimando (cfr Capitolo III di questa Sezione, par. 2.2.2).

C. Profondità delle serie storiche

Ci si attende che l'intermediario, nel rispetto del dettato normativo, effettui gli studi necessari a verificare le esigenze del sistema interno in termini di profondità delle serie storiche dei dati.

Ci si attende che l'intermediario aggiorni le stime con frequenza, ove possibile, giornaliera. Nel caso di aggiornamenti meno frequenti

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

(comunque entro il limite dell'aggiornamento obbligatorio su base trimestrale), è opportuno che l'intermediario verifichi giornalmente se le condizioni di mercato richiedano l'avvio di un nuovo calcolo delle stime. A tal fine, l'analisi può essere guidata da elementi quali: la presenza di discontinuità osservate nelle serie storiche di mercato o il verificarsi di incrementi significativi della volatilità o delle correlazioni relative a variabili di mercato considerate significative.

D. Selezione degli orizzonti previsionali per il calcolo delle esposizioni attese e modalità di "rescaling" temporale delle stime

Nel calcolo dell'EPE è richiesta la stima della distribuzione delle esposizioni per ciascun orizzonte previsionale prescelto per la determinazione delle esposizioni attese.

Ci si attende che l'intermediario selezioni gli orizzonti previsionali in modo tale da meglio rappresentare le tipologie contrattuali presenti nel portafoglio esposto al rischio di controparte (ad esempio, più orizzonti previsionali per il segmento a breve ovvero orizzonti frequenti almeno quanto la periodicità tipica di riconfigurazione delle tipologie contrattuali più ricorrenti).

Nel calcolare la distribuzione delle esposizioni per ogni orizzonte previsionale prescelto, rilevano le modalità di "rescaling" attraverso cui avviene la conversione delle stime (spesso effettuate sulla base delle variazioni giornaliere o settimanali delle variabili di mercato) all'orizzonte previsionale considerato. Per la disanima delle prassi attese riguardo tale problematica si rimanda alla trattazione riportata nel Capitolo III di questa Sezione, par. 2.2.2.

E. Modellizzazione degli accordi di garanzia

I modelli sviluppati dagli intermediari possono tenere conto dell'effetto di riduzione delle esposizioni attese connesso con la sottoscrizione di accordi di marginazione e garanzia.

In tali casi ci si attende che il sistema interno sia opportunamente alimentato con tutte le informazioni, anche contrattuali, necessarie per stimare la variabilità dei "collateral" e per tener conto del meccanismo di acquisizione dei margini.

IV.2.1.2. Verifiche

(testo omissis)

IV.2.1.3. Fonti informative

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

IV.2.2 Modelli di pricing utilizzati e relativo processo di convalida

IV.2.2.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

IV.2.2.2. Prassi aziendali attese

In generale, la scelta di appropriati modelli per la valutazione degli strumenti finanziari costituisce un aspetto basilare del sistema interno.

Ai fini del calcolo dell'EPE è necessario, infatti, utilizzare, per ciascun strumento finanziario, un modello di valutazione che permetta, nei diversi scenari e con riferimento ai diversi orizzonti previsionali prescelti, di calcolare le esposizioni attese.

Non necessariamente i modelli di pricing adottati ai fini della misurazione del rischio di mercato devono coincidere con i modelli utilizzati nei modelli di tipo EPE. I sistemi di misurazione dei rischi di mercato differiscono da quelli di controparte principalmente per il fatto che le stime avvengono su orizzonti temporali diversi: brevi (fino a dieci giorni) per le stime VaR e medi (fino a un anno) per le stime dell'EPE.

Qualunque sia il modello di valutazione prescelto per i diversi strumenti, ne dovrebbe essere periodicamente controllata l'adeguatezza in modo tale da garantire la massima aderenza possibile dei prezzi teorici ai prezzi di mercato. Tali controlli presuppongono l'utilizzo di tecniche di convalida iniziale e di calibrazione nel tempo dei parametri sottostanti.

In ordine ai profili di adeguatezza della modellistica di pricing alla tipologia di operatività svolta, alla struttura ed ai compiti delle funzioni di valutazione, all'affidabilità dei processi di sviluppo, convalida e calibrazione dei modelli di valutazione si rimanda al Capitolo III di questa Sezione, par. 2.4.2.

Ci si attende infine che, ove le funzioni di valutazione utilizzate ai fini di misurazione dei rischi di mercato non tengano adeguatamente conto della non linearità delle tipologie contrattuali di carattere opzionale, l'intermediario utilizzi funzioni di valutazione più adeguate o adotti idonei strumenti correttivi per la stima delle relative esposizioni.

IV.2.2.3. Verifiche

(testo omissis)

IV.2.2.4. Fonti informative

(testo omissis)

IV.2.3 Test retrospettivi ("backtesting")

IV.2.3.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

(testo omissis)

IV.2.3.2. Prassi aziendali attese

L'effettuazione dei test retrospettivi è una componente rilevante dell'attività di riscontro della capacità del sistema interno di misurare correttamente il rischio. E' dunque auspicabile che l'intermediario si attenga a prassi idonee in termini di organizzazione di tale attività e che siano ben individuate le modalità di integrazione dei risultati dei test retrospettivi nell'attività di sviluppo e revisione del sistema interno e nel reporting direzionale.

La realizzazione di test retrospettivi per verificare la robustezza dei sistemi interni per la determinazione dell'EPE presenta difficoltà legate a:

- a) la numerosità delle controparti. Un "backtesting" reale e completo dovrebbe essere effettuato controparte per controparte, o meglio per ogni "insieme di attività soggette a compensazione"; ciò ha evidenti ricadute di tipo operativo e, di conseguenza, la norma prevede che l'attività di effettuazione dei test retrospettivi sia condotta utilizzando portafogli rappresentativi scegliendo le controparti e i portafogli in modo tale che siano adeguatamente rappresentati le tipologie di transazioni e i fattori di rischio ai quali l'intermediario è maggiormente esposto;
- b) la molteplicità degli orizzonti previsionali. Un "backtesting" reale e completo dovrebbe essere effettuato per tutti gli orizzonti previsionali prescelti per la stima delle esposizioni attese: dagli orizzonti a breve fino all'anno.

Con riferimento al punto a), ci si attende che l'intermediario identifichi - fra i portafogli reali per "insieme di attività soggette a compensazione" o per controparte - quelli più significativi quanto a esposizione complessiva, presenza di fattispecie contrattuali complesse, tipologia di sottostanti. Ci si attende, inoltre, che i portafogli prescelti rappresentino una quota considerevole (almeno il 50%) dell'esposizione complessiva dell'intermediario e che siano adeguatamente considerate le controparti che presentano una PD elevata (tipicamente le imprese non finanziarie), anche per le possibili implicazioni su altri profili di rischio.

Quanto al punto b), è auspicabile che sia considerato un numero elevato di orizzonti temporali in modo tale da aumentare la potenza statistica dei test.

La normativa non fornisce indicazioni vincolanti in ordine alla frequenza con la quale vanno condotti i test retrospettivi. Ci si attende che tale frequenza sia determinata tenendo conto della dimensione e della complessità del portafoglio esposto al rischio di controparte.

In linea di massima, è opportuno che tale attività venga condotta almeno in corrispondenza delle date in cui vengono prodotti i documenti contabili e le segnalazioni di vigilanza. Una frequenza maggiore, di norma mensile, dovrebbe essere invece adottata da intermediari che presentano un

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

portafoglio di dimensioni e di complessità elevate. La frequenza dei test andrebbe inoltre modulata, nei limiti del possibile, con riferimento alle categorie di controparti, specie nel caso in cui l'intermediario collochi prodotti derivati presso la clientela non finanziaria.

Modifiche sostanziali alla modellistica di pricing possono determinare impatti sulla significatività delle serie storiche delle esposizioni utilizzate a fini di "backtesting". Ci si attende che l'intermediario tenga conto di tali eventualità e si adoperi per mantenere significatività alle prove retrospettive.

Poiché il test retrospettivo deve essere effettuato mediante il confronto tra le esposizioni realizzate e quelle stimate dal sistema interno prevedendo, per ogni orizzonte previsionale prescelto, la comparazione fra il valore atteso di una distribuzione di esposizioni, stimata "ex ante", e il valore realizzato della esposizione, ci si attende che l'intermediario si doti di test di inferenza statistica idonei a verificare l'attendibilità delle distribuzioni stimate.

IV.2.3.3. Verifiche

(testo omissis)

IV.2.3.4. Fonti informative

(testo omissis)

IV.2.4 Prove di stress

IV.2.4.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

IV.2.4.2. Prassi aziendali attese

Il rischio di controparte è legato all'effetto combinato di due distinte componenti di rischio: la prima concerne le variazioni di valore della posizione creditoria dell'intermediario riconducibili alle oscillazioni dei fattori di mercato (azioni, indici, tassi d'interesse e di cambio), la seconda è legata al merito creditizio della controparte debitrice. Di conseguenza, la batteria di prove di stress che l'intermediario è chiamato a predisporre punta a verificare la tenuta del sistema interno a fronte di scenari negativi riconducibili ai rischi di mercato e al combinarsi delle due componenti di rischio. L'impatto sull'esposizione al rischio di controparte della sola componente creditizia è infatti soggetta alle prove di stress previste per il riconoscimento dei sistemi interni a fronte del rischio di credito.

Per le indicazioni in merito alle prove di stress riguardanti la componente "di mercato" del rischio di controparte si rinvia al Capitolo III di questa Sezione, par. 2.6.2, ricordando che la misura dell'EPE non tiene conto

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

dell'eventualità che si verifichino scenari estremi nelle variazioni dell'esposizione in funzione dell'andamento delle variabili di mercato³.

Inoltre, gli scenari predisposti dall'intermediario dovrebbero:

- porre "sotto stress" i livelli di correlazione fra variabili di mercato e fattori di rischio creditizio, non scartando le eventualità, anche estreme, che le correlazioni tra le probabilità di default delle controparti e i fattori di mercato possano modificarsi rispetto ad un contesto di normale corso degli affari⁴;
- tenere conto anche del grado di concentrazione del portafoglio esposto al rischio di controparte. Si tratta di costruire scenari estremi in cui misurare l'impatto potenziale sull'esposizione al rischio di controparte del progressivo venir meno dei benefici della diversificazione all'aumentare del grado di concentrazione del portafoglio su singole controparti, gruppi di controparti o settori economici;
- considerare l'effetto sull'esposizione al rischio di controparte dovuto a transazioni di importo consistente. In casi di scarsa liquidità del mercato (ad es., nei mercati relativi a strumenti di capitale o di debito di singoli emittenti o di specifici settori) il verificarsi di operazioni di acquisto o vendita per ammontari consistenti può avere effetti significativi sul valore delle esposizioni.

In relazione a quanto precede, ci si attende che l'intermediario conduca con regolarità le seguenti tipologie di prove di stress:

- prove basate su scenari storici, ipotetici e specifici per la componente legata ai rischi di mercato;
- scenari basati su ipotesi di stress delle correlazioni tra probabilità di default delle controparti e fattori di mercato che influenzano il valore delle esposizioni;
- situazioni di crescente concentrazione del portafoglio su singole controparti, su gruppi correlati di controparti o su settori economici;
- prove basate su scenari di scarsa liquidità di mercato, in cui viene simulato l'effetto che transazioni consistenti possono avere sul valore delle esposizioni.

In ogni caso le analisi di scenario dovrebbero essere precedute da una ricognizione sui fattori di vulnerabilità rilevanti e da un'analitica descrizione circa la natura e la composizione del portafoglio, in modo tale che le prove di stress possano risultare efficaci e mirate.

IV.2.4.3. Verifiche

(testo omissis)

³ L'EPE è una media nel tempo di esposizioni medie, ancorché crescenti, non di esposizioni di picco.

⁴ Sul punto si rimanda al paragrafo seguente, concernente il rischio generale di correlazione sfavorevole.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

IV.2.4.4. Fonti informative

(testo omissis)

IV.2.5 Rischio di correlazione sfavorevole

IV.2.5.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

IV.2.5.2. Prassi aziendali attese

Ci si attende che l'intermediario sia consapevole dei rischi di correlazione sfavorevole e adotti idonee tecniche quantitative per stimarne l'entità e adeguati presidi organizzativi per limitarne l'esposizione. L'idoneità delle tecniche e dei presidi dovrebbe essere strettamente commisurata alle dimensioni dell'attività in derivati, alla complessità operativa e al grado di diversificazione del portafoglio.

Per quanto attiene al rischio generale di correlazione sfavorevole, ci si attende che siano attive e formalizzate, nell'ambito del più generale trattamento del grado di correlazione tra i rischi di mercato e i rischi di credito, specifiche metodologie e procedure volte a identificare e tenere sotto controllo tale tipologia di rischio: l'identificazione potrebbe avvenire mediante la previsione di scenari di stress mirati; il controllo mediante l'adozione di limiti all'operatività maggiormente sensibile a questo rischio.

Con riferimento al rischio specifico di correlazione sfavorevole, ci si attende che l'intermediario tenga sotto osservazione, almeno con riferimento alle controparti con le quali l'operatività in derivati risulta più consistente, le esposizioni correlate positivamente con la probabilità di default di tali controparti, imponendo, se del caso, il vincolo di non sottoscrivere transazioni per le quali tale correlazione positiva risulti pari a 1.

IV.2.5.3. Verifiche

(testo omissis)

IV.2.5.4. Fonti informative

(testo omissis)

IV.3 Sistemi informativi

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

IV.4 Parametri utilizzati nel calcolo dell'esposizione

IV.4.1 Coefficiente alfa

IV.4.1.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

IV.4.1.2. Prassi aziendali attese

Lo stato dell'arte presso l'industria bancaria non consente, al momento, di individuare linee di comportamento condivise.

IV.4.1.3. Verifiche

(testo omissis)

IV.4.2 Scadenza effettiva

IV.4.2.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

IV.4.2.2. Prassi aziendali attese

Lo stato dell'arte presso l'industria bancaria non consente, al momento, di individuare linee di comportamento condivise.

IV.4.2.3. Verifiche

(testo omissis)

Guida per l'attività di vigilanza

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

Capitolo V

I rischi operativi

V.1 Requisiti di natura organizzativa

V.1.1 Ruolo svolto dagli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo

V.1.1.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

V.1.1.2. Prassi aziendali attese

Cfr par. II.1.1.2. Le indicazioni lì fornite vanno interpretate con riferimento al profilo del sistema di misurazione dei rischi operativi.

V.1.1.3. Verifiche

(testo omissis)

V.1.1.4. Fonti informative

(testo omissis)

V.1.2 Struttura, organizzazione e compiti della funzione di controllo dei rischi operativi

V.1.2.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

V.1.2.2. Prassi aziendali attese

Sono riconosciuti ampi margini di autonomia agli intermediari in termini di scelte organizzative. Le soluzioni nel concreto assumibili dipendono dalle caratteristiche, dalle dimensioni e dalla complessità operativa dell'intermediario.

Su un piano generale, il responsabile della funzione di gestione dei rischi operativi rappresenta il referente del processo di "operational risk management", con un ruolo di governo e di verifica del corretto funzionamento del complessivo sistema di gestione e misurazione dei

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

rischi operativi. Tale ruolo si esplica attraverso la responsabilità diretta della eventuale struttura organizzativa dedicata e, di norma, tramite il controllo funzionale delle unità organizzative/figure di riferimento coinvolte.

Tra le specifiche attribuzioni riconducibili alla funzione, oltre al calcolo del requisito patrimoniale, rientrano:

- l'individuazione delle classi di rischio in base alle quali rilevare e classificare gli eventi potenzialmente dannosi;
- la cura del processo di raccolta e di conservazione delle quattro componenti del sistema interno; in particolare, la certificazione delle informazioni sui dati di perdita interni e sulle analisi di scenario che provengono dalle varie strutture aziendali coinvolte;
- il monitoraggio dell'esposizione ai rischi operativi complessivi e per classi di rischio;
- la predisposizione del sistema di reporting periodico per gli organi aziendali e le funzioni e/o strutture interessate, con la rappresentazione delle criticità eventualmente riscontrate;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali per il presidio dei rischi operativi e la verifica della relativa efficacia;
- l'attività di consulenza in materia di rischi operativi relativi a nuovi prodotti/processi/sistemi;
- l'attività di formazione in materia di rischi operativi.

Considerata la pervasività dei rischi operativi nei processi aziendali, alcune fasi e/o attività del sistema di gestione di tali rischi vengono spesso attribuite a funzioni aziendali diverse da quella di gestione. In tale scenario sono normalmente previsti:

- l'esistenza, in capo alla funzione di gestione dei rischi operativi, di un elevato livello di autorevolezza nell'organizzazione aziendale nonché di un adeguato grado di conoscenza dei processi di business e di supporto e delle connesse tipologie di rischio operativo;
- un'adeguata cooperazione tra tale funzione e le altre funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi (organizzazione, legale, risorse umane, contabilità, credito, finanza, ecc.).

V.1.2.3. Verifiche

(testo omissis)

V.1.2.4. Fonti informative

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

V.1.3 **Sistema di gestione dei rischi operativi**

V.1.3.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

V.1.3.2. **Prassi aziendali attese**

Ci si attende una chiara ed esplicita formalizzazione del sistema di gestione, intendendo per tale la presenza di una normativa interna in cui risultino definiti tutti i principali aspetti del sistema stesso e motivate le principali scelte aziendali.

V.1.3.3. **Verifiche**

(testo omissis)

V.1.3.4. **Fonti informative**

(testo omissis)

V.1.4 **Sistema di raccolta e conservazione dei dati: aspetti di carattere generale**

V.1.4.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

V.1.4.2. **Prassi aziendali attese**

La definizione e documentazione del processo di raccolta dei dati relativi alle quattro componenti rappresenta uno degli aspetti di maggiore rilevanza e delicatezza per un intermediario che intenda utilizzare il proprio sistema interno a fini prudenziali.

I principali obiettivi del sistema di raccolta e conservazione dei dati dovrebbero essere:

- enucleare gli eventi che generano perdite di natura operativa;
- classificare gli eventi di perdita secondo criteri standard;
- archiviare e catalogare le singole perdite in maniera tale da poter ricostruire la causa e l'intera evoluzione storica dell'evento, dal suo accadimento fino al censimento dei singoli movimenti contabili di perdita e recupero.

V.1.4.3. **Verifiche**

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

(testo omissis)

V.1.4.4. Fonti informative

(testo omissis)

V.1.5 Sistema di reporting

V.1.5.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

V.1.5.2. Prassi aziendali attese

Ci si attende che l'intermediario disponga di un sistema di reporting volto a condividere e ad accrescere la consapevolezza dei rischi operativi e a migliorare le procedure e i processi gestionali.

Uno dei compiti principali della funzione di controllo dei rischi operativi dovrebbe essere quello di strutturare un sistema di flussi informativi integrato in materia di rischi operativi, tenendo conto anche di eventuali flussi informativi già in uso presso le varie funzioni aziendali per finalità non strettamente derivanti dall'utilizzo di metodi AMA ma ad esso connessi (ad es., "tableau de board" dell'Internal audit, "incident reporting" dell'IT, indicatori di frodi e rapine).

Nella reportistica per gli organi aziendali e le funzioni di controllo interno (funzione di controllo dei rischi operativi, internal audit, funzione di compliance) dovrebbero trovare adeguata rappresentazione: le perdite più rilevanti con i relativi recuperi; le analisi di scenario; informazioni sull'evoluzione dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni tali da modificare significativamente il profilo dei rischi operativi.

V.1.5.3. Verifiche

(testo omissis)

V.1.5.4. Fonti informative

(testo omissis)

V.1.6 Utilizzo gestionale del sistema interno ("use test")

V.1.6.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

V.1.6.2. Prassi aziendali attese

Le modalità di utilizzo gestionale del sistema interno non sono facilmente standardizzabili; esse vanno declinate avendo presente una serie di fattori tra cui le dimensioni dell'intermediario, la sua complessità operativa e, più in generale, il livello di maturità raggiunto dal sistema nel suo complesso.

Per le caratteristiche intrinseche dei rischi operativi, non risulta facilmente realizzabile il diretto collegamento tra la misurazione del capitale regolamentare e la gestione del rischio. Infatti, a differenza di quanto, ad esempio, avviene nei rischi di mercato, la rischiosità operativa di un intermediario non si modifica rapidamente poiché risente di una serie di fattori organizzativi (caratteristiche dei processi, qualità delle risorse, sistema dei controlli interni) caratterizzati da lentezza nel cambiamento.

V.1.6.3. Verifiche

(testo omissis)

V.1.6.4. Fonti informative

(testo omissis)

V.1.7 Convalida del sistema interno

V.1.7.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

V.1.7.2. Prassi aziendali attese

L'ambito della convalida è rappresentato dalle componenti gestionale e di misurazione dei rischi operativi nonché dalla verifica della qualità dei dati e dell'infrastruttura tecnologica utilizzati dal sistema interno.

Tra le verifiche di competenza della funzione di convalida particolare rilevanza assumono quelle sull'affidabilità dei controlli finalizzati ad accertare la qualità dei dati elementari, espletati in modalità continua (attraverso verifiche automatiche o manuali) nel corso dello svolgimento dei processi di governo e gestione dei rischi operativi a monte del "processo operativo", al fine di intercettare eventuali errori prima che essi si propaghino nelle componenti logiche del sistema interno.

Altri tipi di verifiche attengono, prevalentemente, all'accertamento della coerenza ed affidabilità del sistema interno e dell'efficacia dei processi e degli strumenti di gestione.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

La responsabilità del processo di convalida deve essere univocamente attribuita anche se per lo svolgimento delle specifiche attività di controllo può essere d'ausilio il contributo dei ruoli preposti alla gestione dei rischi operativi nonché delle funzioni aziendali pertinenti su tematiche specialistiche (ad es., Funzione IT, Risorse Umane, Organizzazione).

V.1.7.3. Verifiche

(testo omissivo)

V.1.7.4. Fonti informative

(testo omissivo)

V.1.8 Attività di revisione interna

V.1.8.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

V.1.8.2. Prassi aziendali attese

Il processo di revisione interna dovrebbe riguardare i sistemi di gestione e di misurazione nel loro complesso, con l'obiettivo di pervenire ad una valutazione organica di adeguatezza, in termini di efficacia ed efficienza, dei controlli di primo e secondo livello nella gestione e misurazione dei rischi operativi.

Ci si attende che l'attività di revisione comprenda i seguenti aspetti:

- esistenza di un adeguato modello organizzativo in materia di gestione e misurazione dei rischi operativi opportunamente regolamentato da specifiche disposizioni normative aziendali, con poteri delegati e autonomie formalizzate;
- sussistenza di sistemi informativi in grado di garantire un'adeguata alimentazione ed integrità delle basi dati e del data set di calcolo del requisito patrimoniale nonché elevati livelli di sicurezza;
- adeguatezza ed affidabilità del sistema di raccolta e conservazione dei dati;
- esistenza di un adeguato sistema di reporting che assicuri informazioni tempestive in materia di rischi operativi agli organi aziendali e ai responsabili delle funzioni organizzative interessate;
- verifica dell'adeguatezza e della completezza delle attività svolte dalla funzione incaricata della convalida nonché della coerenza e della fondatezza dei risultati raggiunti;

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

- verifica dello "use test".

V.1.8.3. Verifiche

(testo omissso)

V.1.8.4. Fonti informative

(testo omissso)

V.2 Requisiti di natura quantitativa

V.2.1 Sistema di misurazione dei rischi operativi¹: dati interni

V.2.1.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissso)

V.2.1.2. Prassi aziendali attese

L'intermediario dovrebbe: individuare gli elementi informativi ritenuti necessari per analizzare l'evento operativo; definire i criteri generali per la registrazione e classificazione degli eventi storici di perdita; individuare le fonti alimentanti - contabili ed extra-contabili – i data base delle perdite operative.

Per quanto attiene alle dimensioni di analisi dell'evento di perdita operativa, di seguito si riportano i principali elementi del relativo set informativo:

- importo lordo della perdita;
- data di accadimento: data in cui l'evento di perdita si è verificato;
- data di rilevazione: data in cui l'evento è stato rilevato dall'intermediario;
- data di contabilizzazione: data in cui la perdita e/o l'accantonamento sono stati contabilizzati;
- eventuali recuperi sull'ammontare della perdita lorda (assicurativi e altri recuperi);
- unità organizzative interne generatrici e di contabilizzazione della perdita²;

¹ Il sistema di misurazione dei rischi operativi rappresenta l'insieme strutturato dei processi, delle funzioni e delle risorse per la determinazione del requisito patrimoniale. Esso tiene conto delle seguenti quattro componenti: dati interni di perdita operativa, dati esterni di perdita operativa, analisi di scenario, fattori del contesto operativo e del sistema dei controlli interni. Coerentemente con gli altri rischi di "primo pilastro" esso viene definito anche con il termine "sistema interno".

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

- tipologia dell'evento di perdita e linea di business regolamentare presso la quale l'evento si è realizzato;
- descrizione dell'evento di perdita.

Le perdite operative sono di solito selezionate prendendo a riferimento la data di accadimento, la data di rilevazione o la data di contabilizzazione.

La data di rilevazione appare il driver più robusto per l'individuazione del data set di calcolo, in quanto dotata di proprietà ottimali in termini di completezza delle alimentazioni e contenimento delle distorsioni statistiche. E' riscontrabile anche l'utilizzo di criteri congiunti finalizzati all'esclusione di perdite che non rispecchiano più la rischiosità dell'intermediario (ad es., inclusione di dati di perdita con data di contabilizzazione entro gli ultimi 5 anni e data di accadimento entro gli ultimi 10 anni)³.

Per l'individuazione delle fonti alimentanti la raccolta dei dati di perdita interni gli intermediari si avvalgono generalmente di due tipologie di approccio: "event driven" e "account driven".

L'approccio "event driven" – di tipo "bottom-up" – acquisisce le informazioni gestionali di perdita operativa direttamente presso le funzioni generatrici ovvero responsabili degli eventi pregiudizievoli, attraverso un loro diretto coinvolgimento nel processo di raccolta; la seconda tipologia di approccio - "account driven" - prevede l'estrazione dei dati direttamente dagli archivi contabili, con un eventuale successivo "arricchimento" manuale dei relativi attributi descrittivi dell'evento. Non di rado la soluzione prescelta può essere un mix dei due approcci, avvalendosi dell'analisi contabile per individuare le funzioni segnalanti le perdite operative le quali, una volta identificate, forniscono direttamente le informazioni di perdita indipendentemente dal canale contabile. In base all'approccio adottato, l'alimentazione del data base avviene su base manuale, automaticamente o semiautomaticamente.

Nel caso in cui l'alimentazione risulti non automatica, una volta registrata l'informazione di perdita, il processo di raccolta dovrebbe prevedere un ulteriore livello di controllo attraverso la c.d. "validazione" del dato. In merito, è possibile identificare tanto un controllo di linea in capo alla funzione segnalante l'evento quanto un controllo di secondo livello da parte della funzione di controllo dei rischi operativi.

Tra le varie tipologie di verifiche che possono essere attivate per controllare lo standard aziendale di qualità dei dati, quella che assume

² In taluni casi, unità diverse contribuiscono al processo in esame: un'unità che genera la perdita (ad es., unità IT), un'unità che subisce la perdita (ad es., linea di business) e un'unità che contabilizza la perdita (ad es., unità contabile).

³ Utilizzando la data di accadimento, si induce la sistematica esclusione di tutte le perdite rilevate/contabilizzate nel periodo di osservazione, ma verificatesi prima dell'inizio di tale periodo. La data di contabilizzazione, d'altronde, pur essendo più oggettivamente individuabile, genera tendenzialmente "cluster" di dati in precisi momenti temporali (a fine anno quando le perdite vengono passate a conto economico), con indesiderate conseguenze sulla stima delle distribuzioni di impatto e, soprattutto, di frequenza.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

maggior rilevanza è rappresentata dai controlli incrociati tra le perdite effettivamente contabilizzate e i dati di perdita registrati nei data base sui rischi operativi⁴.

Attività funzionali al miglioramento del livello qualitativo dei dati sono anche:

- l'utilizzo di alberi decisionali per l'assegnazione delle perdite ai tipi di evento e alle linee di attività;
- il calcolo e il monitoraggio dei tempi medi che intercorrono tra il verificarsi degli eventi di perdita e la loro registrazione nei data base aziendali nonché tra quest'ultima e la validazione del dato.

Un elevato livello di automazione del processo di raccolta, così come la previsione di sistemi premianti ovvero di misure sanzionatorie per la segnalazione ovvero l'omissione dei dati di perdita, possono risultare funzionali a favorire la completezza ed integrità delle informazioni.

Ci si attende che il data set di calcolo sia costruito in maniera tale da evitare che vengano escluse significative o ripetute manifestazioni di perdita operativa, presenti invero nel data base gestionale.

V.2.1.3. Verifiche

(testo omissivo)

V.2.1.4. Fonti informative

(testo omissivo)

V.2.2 Sistema di misurazione dei rischi operativi: dati esterni

V.2.2.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissivo)

V.2.2.2. Prassi aziendali attese

Essendo le perdite operative raccolte da fonti esterne generate da intermediari aventi caratteristiche operative e dimensionali diverse, i dati raccolti dovrebbero essere sottoposti a tecniche statistiche di omogeneizzazione (c.d. "scaling") con i dati interni⁵.

⁴ Per rendere più agevole il processo di riconciliazione può risultare utile mantenere un legame esplicito, a livello di singolo evento presente nel data base delle perdite operative, con le registrazioni gestite negli archivi delle procedure aziendali che hanno originato la perdita.

⁵ Ad oggi non esistono nel sistema tecniche dominanti di "scaling". Tra quelle utilizzate si annoverano semplici funzioni di confronto di variabili dimensionali (ad es., margine di intermediazione, attivo di bilancio) ovvero tecniche basate sui modelli bayesiani e/o sulla teoria della credibilità.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

I data set esterni maggiormente utilizzati sono: DIPO, ORX, Fitch. I primi due rappresentano iniziative consortili sviluppate in ambito finanziario, rispettivamente, a livello domestico ed internazionale. Il terzo rappresenta un data set di perdite operative che spazia tra i diversi settori economici, di cui rilevano i soli dati riferiti al settore finanziario.

L'intermediario dovrebbe utilizzare l'intero insieme di dati riveniente dalla fonte esterna. Esclusioni sono ammissibili solo nel caso in cui vengano supportate da fondate e oggettive motivazioni⁶.

E' auspicabile che l'intermediario utilizzi i dati esterni anche a fini gestionali, ad esempio: per effettuare analisi di "benchmarking" rispetto al proprio sistema organizzativo e di business; valutare preventivamente nuovi possibili segmenti di operatività; migliorare la qualità e la credibilità delle analisi di scenario.

V.2.2.3. Verifiche

(testo omissis)

V.2.2.4. Fonti informative

(testo omissis)

V.2.3 Sistema di misurazione dei rischi operativi: analisi di scenario

V.2.3.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

V.2.3.2. Prassi aziendali attese

Ci si attende che gli intermediari elaborino analisi di scenario soprattutto al fine di catturare la rischiosità non adeguatamente espressa dai dati di perdita storici. Particolare rilievo assume la capacità di cogliere potenziali fattori di rischio a bassa frequenza ma ad alto impatto, attraverso la considerazione di elementi o eventi di rischio ulteriori rispetto a quelli sperimentati dall'intermediario e rappresentati nelle serie storiche.

Le analisi di scenario possono anche assolvere alla più generale funzione di integrare i dati di perdita storici con valutazioni di tipo soggettivo, di carattere prospettico, sull'intero profilo di rischiosità operativa, formulate da soggetti interni ("auto-valutazione") o esterni all'intermediario. Le

⁶ A titolo esemplificativo, nel caso dell'utilizzo di dati dal consorzio Fitch, è ammissibile l'esclusione di tutte le perdite operative non attinenti i settori bancario e finanziario.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

valutazioni possono riguardare sia la frequenza sia l'impatto di eventi di rischio operativo ed essere accompagnate da indicazioni gestionali, quali gli interventi da intraprendere per prevenire o mitigare l'esposizione al rischio. L'analisi di scenario può altresì riguardare l'impatto economico di specifiche configurazioni fattuali, estreme ma non incorporate all'interno di un'infrastruttura probabilistica.

Caratteristica intrinseca della metodologia di scenario è la discrezionalità della rilevazione dell'esposizione al rischio (rispetto alla maggiore oggettività dei dati storici); questa non può essere pertanto eliminata ma va opportunamente controllata e gestita. In tale prospettiva, assume prioritario rilievo la trasparenza del processo in tutte le sue fasi (c.d. "tracciabilità" del processo e dei suoi risultati).

Contribuiscono a ridurre la potenziale distorsione nei giudizi (sottostima dei rischi), alcuni accorgimenti tecnici, quali ad esempio:

- un raffronto costante con la rischiosità espressa dai dati storici, al fine di prevenire forme di eccessivo "ottimismo", espresse da valutazioni soggettive che sistematicamente correggono al ribasso l'esposizione a rischi già manifestatisi;
- la motivazione dei giudizi, in particolare laddove gli esperti dichiarano una bassa o nulla esposizione al rischio;
- un'analisi di "qualità" dei dati che assicuri nel continuo l'attendibilità dei risultati evitando situazioni di decadimento degli stessi;
- una responsabilizzazione, anche in termini gestionali, delle figure aziendali che forniscono le stime sulla rischiosità attraverso il successivo confronto con gli eventi di perdita effettivamente verificatisi.

I risultati delle analisi di scenario dovrebbero essere integrati nel sistema di gestione, soprattutto per ciò che concerne la predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio operativo e possono essere utilizzati come "driver" per l'allocazione del capitale.

V.2.3.3. Verifiche

(testo omissis)

V.2.3.4. Fonti informative

(testo omissis)

V.2.4 Sistema di misurazione dei rischi operativi: fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni

V.2.4.1. Richiamo normativo e illustrazione della norma

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

(testo omissis)

V.2.4.2. Prassi aziendali attese

Ci si attende che gli intermediari utilizzino i fattori di contesto per rendere più completa, attendibile ed aggiornata la stima dell'esposizione ai rischi operativi. A tal fine, la componente in esame va considerata sia quando segnala un miglioramento del profilo di rischio (attenuazione), sia quando evidenzia un suo peggioramento. I fattori di contesto da includere nel sistema interno dovrebbero riferirsi a cambiamenti già intervenuti nell'organizzazione e/o nel contesto aziendale, e, come tali, oggettivamente osservabili

Purché coerenti con le relative finalità – ed opportunamente certificati – i fattori di contesto non hanno limiti di natura o di fonte e possono essere interni o esterni; di esposizione, di mitigazione o di deterioramento; qualitativi o quantitativi. Il ruolo cardine dovrebbe, peraltro, essere assegnato agli indicatori interni di attività aziendale, noti in letteratura come indicatori chiave (“key risk indicators” - KRI), che si sostanziano in variabili di natura finanziaria, economica, patrimoniale⁷. Tali fattori dovrebbero risultare espressivi del livello di esposizione al rischio ovvero dello stato dei connessi fattori causali (processi, sistemi, risorse). Autonomo rilievo dovrebbero inoltre assumere i giudizi formulati dalle strutture di controllo interno in ordine ai presidi gestionali esistenti.

La rilevazione dei fattori di contesto può avere una valenza, oltre che ai fini della determinazione del requisito patrimoniale, anche di tipo gestionale; essa infatti stimola la produzione e l'utilizzo di dati e informazioni aziendali rappresentativi dei fattori di contesto da sfruttare per interventi di mitigazione dei rischi.

Non può escludersi che nelle prassi aziendali le analisi di scenario e i fattori di contesto siano tra loro integrati in un unico processo di stima. Resta ferma la necessaria rispondenza ai requisiti regolamentari delle due componenti e la coerenza complessiva della metodologia adottata, dato l'obiettivo di fornire una rappresentazione non distorta, corretta ed aggiornata della rischiosità aziendale.

V.2.4.3. Verifiche

(testo omissis)

V.2.4.4. Fonti informative

⁷ Ad es., indicatori di anomalie gestionali, quali quelli su reclami, errori, frodi, “incident reports”.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

(testo omissis)

V.2.5 **Granularità del modello**

V.2.5.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

V.2.5.2. **Prassi aziendali attese**

Ogni classe dovrebbe essere costituita da un insieme omogeneo di dati di perdita sotto i profili di cause, tipologie ed effetti.

Il "driver" per la determinazione delle classi di rischio ai fini del calcolo del requisito patrimoniale è, nella grande maggioranza dei casi, la ripartizione linea di attività/tipo di evento prevista dalla normativa. Peraltro, la granularità indotta da tale matrice regolamentare non permette, talvolta, di effettuare stime affidabili a causa della scarsità di dati che ne deriva in ciascuna classe. Di conseguenza, gli intermediari adottano spesso classificazioni meno granulari oppure effettuano altri tipi di aggregazione a cavallo delle classi.

Benché non esista una soluzione valida in generale, come criterio orientativo può essere accettabile una granularità minima, in fase di avvio dell'utilizzo del modello (nell'ordine di 6-10 classi); al crescere della quantità dei dati raccolti, il trade-off tra numero di classi e disponibilità di informazioni per ciascuna classe dovrebbe essere risolto a favore del primo: al fine di cogliere particolari fenomeni di perdite operative ricorrenti nell'operatività aziendale, può, infatti, risultare necessario suddividere una singola classe in singole sottoclassi.

V.2.5.3. **Verifiche**

(testo omissis)

V.2.5.4. **Fonti informative**

(testo omissis)

V.2.6 **Il modello di calcolo**

V.2.6.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

V.2.6.2. Prassi aziendali attese

A. Aspetti generali

L'esperienza finora maturata evidenzia che gli intermediari tendono a proporre soluzioni metodologiche che non formalizzano relazioni causali tra perdite operative ed "assets" che le hanno generate, sintetizzabili in indicatori di esposizione alla rischiosità operativa. Tale scelta non è indotta da alcun vincolo normativo, essendo invero connessa con una combinazione di carenze teoriche e di criticità legate a disponibilità e sincronismo dei dati.

Lo standard finora pressoché uniformemente approfondito dall'industria è mutuato dalla "Teoria del rischio" e dalla "Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni"⁸.

La metodologia assicurativa applicata al mondo dei rischi operativi prende il nome di "Approccio delle distribuzioni di perdita" ("Loss Distribution Approach" - LDA) nel caso in cui i dati di input siano a carattere storico ovvero di "Approccio basato sugli scenari" ("Scenario Based Approach" - SBA) qualora tali dati siano simulati. In termini assolutamente generali, l'approccio in parola ipotizza che le singole perdite operative, reali o simulate, si verifichino all'interno di ogni classe di rischio ed annualmente con numerosità aleatoria e con impatti indipendenti e somiglianti; presuppone inoltre l'indipendenza tra numerosità ed impatto delle manifestazioni di perdita operativa.

Il problema statistico si sostanzia nella stima separata delle distribuzioni di frequenza (o primaria) e di impatto (o secondaria), e nella loro combinazione in una distribuzione di perdita aggregata. La misura del rischio è espressa dal livello di confidenza regolamentare della distribuzione di perdita aggregata.

Nel processo di aggregazione delle quattro componenti, si definisce "componente quantitativa" l'insieme di strumenti formali diretti a trattare i dati storici e "componente qualitativa" la modellistica adottata per gli scenari. Il consolidamento coerente dei risultati così ottenuti viene detto "integrazione quali-quantitativa".

Nel contesto tratteggiato, il ruolo solitamente riservato agli indicatori dei fattori di contesto è quello di regressori nella costruzione di parametri di rettifica (in pratica dei coefficienti bonus/malus) che riducono o aggravano il requisito risultante dagli output della integrazione quali-quantitativa⁹.

Ci si attende che:

⁸ Essa identifica l'assorbimento patrimoniale con un premio assicurativo puro stabilito in relazione alla probabilità di incorrere in perdite non sopportabili (tecnicamente denominata "probabilità di rovina").

⁹ Sono ovviamente possibili architetture alternative in cui, ad esempio, i dati esterni alimentano il modello solo come ausilio alla costruzione di scenari, le analisi di scenario sono utilizzate unicamente per correggere/validare il requisito originato dalla componente quantitativa, gli indicatori dei fattori di contesto sono utilizzati per allocare il requisito ma non hanno ruoli diretti o indiretti nella misurazione.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

- le scelte metodologiche siano quelle maggiormente rispondenti al profilo operativo specifico, corrente e prospettico, e derivino da un processo logico in cui sono stati valutati consapevolmente i punti di forza e debolezza delle specifiche metodologie adottate e le motivazioni che hanno indotto le scelte sottostanti;
- ogni trattamento dei dati storici e simulati effettuato ai fini di omogeneizzazione degli archivi sia adeguatamente documentato e giustificato sotto il profilo concettuale;
- il ricorso a valutazioni puramente soggettive sia il più possibile contenuto, tenuto anche conto che, in assenza di serie storiche interne adeguate, i dati esterni costituiscono un'utile fonte informativa.

B. La componente quantitativa

Il tradizionale modello LDA specifica due distribuzioni, rispettivamente, per la frequenza degli eventi di perdita (N) e per l'impatto di ciascuno di essi (X_i). Le manifestazioni X_i si suppongono indipendenti, mutuamente e da N.

La specificazione avviene per ogni classe di rischio ed il requisito riconducibile a quest'ultima ("Operational CaR" oppure "OpCaR", di classe¹⁰) è il percentile al livello del 99,9% (VaR) della distribuzione ("distribuzione aggregata") associata alla somma aleatoria:

$$S = \sum_{i=1}^N X_i$$

L'eventuale aggregazione degli "OpCar" di classe ("OpCaR_{LDA}") rivenienti dalla componente quantitativa si effettua tramite somma, a meno che non sia prevista l'incorporazione di correlazioni tra classi.

Se la fase di identificazione induce ad adottare un modello parametrico, la specificazione del modello si compone concettualmente di due fasi: i) l'identificazione delle forme funzionali; ii) la stima dei parametri coinvolti. In ordine alla distribuzione delle frequenze, l'identificazione si limita tipicamente all'esame di un range molto ristretto (distribuzioni di Poisson, binomiale negativa e - meno frequentemente - binomiale), con componenti dotate di momenti finiti di qualunque ordine¹¹.

¹⁰ Per semplicità espositiva si denomina con "OpCaR" la funzione generica per la determinazione del capitale (di classe o complessivo) al livello di confidenza regolamentare. Va da sè che, nella pratica, tale funzione si declina nella misura di rischiosità opportunamente prescelta dall'intermediario (ad es., VaR; expected shortfall-ES; median shortfall-MS).

¹¹ Il criterio di discernimento è, nel caso più semplice, legato ai rapporti osservati tra media e varianza campionaria: se si verifica che la varianza è significativamente superiore alla media ci si orienta verso la distribuzione binomiale negativa, preferendo, negli altri casi, la distribuzione di Poisson, identificata dal parametro λ , che rappresenta sia la media che la varianza. La scelta della Poisson è connessa sia con le sue proprietà di "infinita divisibilità" sia con il fatto che risulta trascurabile la dipendenza del quantile della distribuzione aggregata dai momenti di ordine superiore

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

Esaurita la fase di identificazione, la stima dei parametri (sostanzialmente ridotti al valore atteso) non comporta criticità degne di nota, né sotto il profilo concettuale né sotto quello pratico, potendosi ricorrere alle usuali tecniche di stima previste dallo strumentario statistico: metodo dei momenti semplici (MM), metodo dei momenti pesati con le probabilità (PWM), metodo di massima verosimiglianza (MLE), metodo dei minimi quadrati (LS), ecc..

E' possibile ricorrere a stimatori alternativi a quelli classici se è dimostrabile che non ne risulti una sottostima della curtosi e/o dell'impatto degli eventi estremi; particolare rilievo assumono, sotto tale riguardo, i cd. stimatori robusti¹².

La distribuzione degli impatti pone problemi più consistenti, raggruppabili - con qualche semplificazione - in cinque punti:

- l'identificazione ed il trattamento dei dati anomali;
- l'identificazione della forma funzionale;
- la presenza di soglie (di rilevanza e di raccolta) delle osservazioni;
- la stima dei parametri del modello identificato e la valutazione della stabilità delle stime;
- i test di adattamento.

La categoria dei dati anomali pone problemi controversi, potendo indurre a ricercare soluzioni che riducono la numerosità e/o l'ordine di grandezza dei dati estremi, con conseguente compressione artificiale dell'"OpCaR".

Quale regola generale, benché l'esclusione dei dati classificati "anomali" dal data set di calcolo e, quindi, dalla stima del requisito possa essere ammissibile (in casi eccezionali, da valutare caso per caso, cfr par. V.2.1) rimane preferibile una soluzione che agisca, invece che sulla compressione del data set di calcolo, sul modello di stima così da calmarne, ma non eliminarne, gli effetti sul capitale regolamentare (ad es., utilizzo di particolari tecniche di stima dei parametri, cfr oltre).

Le forme funzionali ragionevolmente proponibili per modellare gli impatti formano un complesso estremamente differenziato. Come orientamento, ci si avvale normalmente dello strumentario standard di analisi esplorativa delle osservazioni ("Exploratory Data Analysis" - EDA)¹³.

al primo. In base alla proprietà di "infinita divisibilità", se due classi di rischio sono "modellate" da due Poisson con parametri pari, rispettivamente, a λ_m e λ_n , la superclasse ottenuta dall'aggregazione delle due classi è "modellata" da una Poisson con parametro pari a λ_{m+n} .

¹² Gli stimatori robusti operano generalmente sterilizzando l'effetto di sottostrutture devianti che si assumono presenti nelle osservazioni; ne è un esempio banale la cd. media trimmed (ottenuta scartando opportune percentuali dei dati più piccoli e più grandi).

¹³ Ricordiamo, tra l'altro, il metodo c.d. "Mean Excess Plot" (ME-plot), che consiste nello studiare la funzione "Mean Excess Function" (MEF):

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi


Benché sia teoricamente possibile utilizzare una sola distribuzione per l'intero set di dati di ciascuna classe (nei casi ove ciò avviene, la lognormale risulta la distribuzione comunemente usata) la soluzione accreditata dalla letteratura scientifica e più seguita nelle prassi operative consiste nel valutare separatamente due differenti modelli, rispettivamente, per gli impatti di dimensione medio/bassa e per quelli di dimensione elevata; le due classi sono discriminate da una soglia (soglia di rilevanza) oltre la quale le perdite si considerano elevate.

Le perdite medio/basse sono rappresentate all'interno di un insieme di distribuzioni (lognormale, gamma, Weibull, empirica) in prevalenza identificate nell'ambito delle prassi attuariali; per le perdite elevate si ricorre a distribuzioni a "code" particolarmente spesse (ad es., Pareto, log-gamma, Burr) ovvero, più comunemente, alla Teoria dei valori estremi ("Extreme Value Theory" - EVT), conformemente alla quale - sotto ipotesi che si assumono generalmente soddisfatte¹⁴ - le perdite subordinate al superamento della soglia di rilevanza si distribuiscono approssimativamente in forma nota.

La sintesi dei due modelli avviene mediante la costruzione di una forma ibrida nella quale, in sostanza, la distribuzione riferita alle perdite medio/basse ("distribuzione del corpo") subisce una rettifica nel ramo

$$e(x) = E[X-u | X > u] \approx \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - u)^+}{\sum_{i=1}^n \Theta(x_i - u)}$$

dove $(x-u)^+ = \max\{x-u, 0\}$, $\Theta(x-u) = 1_{[u, +\infty)}(x)$ ed $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ è il campione di perdite operative osservate. La MEF segue un andamento tipico in specifiche distribuzioni teoriche, che possono essere utilizzate per confronto.



¹⁴ Si tratta della c.d. "condizione di stabilità del massimo", per cui il massimo campionario, opportunamente normalizzato, converge in distribuzione ad un limite non degenere. Se la variabile casuale X è stabile rispetto al massimo, si ha (teorema di Gnedenko-Pickhands-Balkeema-de Haan):

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \text{Prob}\{X-u \leq x | X > u\} = \left\{ 1 - \left[1 + \frac{\xi}{\beta} (x-u) \right]^{-1/\xi} \right\} \cdot \Theta(x-u) = G(x-u), \quad (\xi, \beta > 0)$$

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

relativo ai valori di perdita superiori alla soglia di rilevanza, avvalendosi all'uopo di apposite distribuzioni condizionate ("distribuzione di coda")¹⁵.

Se è presente una soglia inferiore all'importo dei dati raccolti (soglia di raccolta) - ad esempio perché è oggettivamente antieconomico rilevare perdite inferiori ad un dato ammontare - il processo di stima dei parametri (e quindi delle misure di rischio) deve tenerne conto, anche per quel che riguarda i riflessi sulla distribuzione di frequenza¹⁶.

Per quanto attiene alla stima dei parametri, oltre alle tecniche usuali già richiamate per la frequenza, sussistono metodologie specifiche per particolari tipologie di distribuzioni (ad es., stimatori di Hill e di Pickhands per la GPD).


In tale contesto, va prestata particolare attenzione alle metodologie e ai risultati della stima dei parametri cui è associata l'informazione relativa alla probabilità degli eventi di più elevato importo (parametro di "curtosi").

La stima del parametro di curtosi è resa problematica dalla circostanza che i dati più elevati – cui è richiesto il maggiore contributo informativo al

¹⁵ Se F è la distribuzione del "corpo", u è la soglia di rilevanza e G è la distribuzione di "coda", il modello ibrido è il seguente:

$$\Phi(x) = \begin{cases} F(x) & x \leq u \\ F(u) + [1 - F(u)] G(x - u) & x > u \end{cases}$$

con la forma ibrida si forza, sostanzialmente, verso l'alto la probabilità di eventi che insistono nelle regioni di coda:



¹⁶ Se la soglia di raccolta è ω , la stima deve riferirsi alla funzione di distribuzione condizionata $\frac{\Phi(x) - \Phi(\omega)}{1 - \Phi(\omega)}$, ove $1 - \Phi(\omega)$ rappresenta la probabilità dell'occorrenza di eventi con impatto superiore a ω . Inoltre, se λ_0 è la frequenza media degli eventi osservati (vale a dire con impatto superiore alla soglia di raccolta), deve essere ricostruita la frequenza media della totalità degli eventi (sopra e sotto la soglia di raccolta), correggendo tale stima con la relativa probabilità di occorrenza, vale a dire $\frac{\lambda_0}{1 - \Phi(\omega)}$. Poiché la correzione di λ_0 può essere effettuata solo se $\Phi(\omega)$ è stimato, segue da quanto sopra che il rintracciamento della distribuzione di impatto deve precedere quello della distribuzione di frequenza.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

riguardo – sono normalmente ridotti di numerosità e la variabilità campionaria sottostante accresce pertanto la dispersione dei risultati¹⁷.

Esistono, tuttavia, nello strumentario inferenziale soluzioni attivabili per pervenire a un soddisfacente livello di stabilità dei risultati senza dover rinunciare all'informazione sulla variabilità del fenomeno espressa dai dati più estremi. In generale, la stabilizzazione dei risultati può essere esplicita o implicita:

- è esplicita se il risultato della stima è soggetto a vincoli che ne comprimono a priori la variabilità (ad es., minimi quadrati o massima verosimiglianza vincolati);
- è implicita se si sfruttano proprietà note di “tendenziosità” degli stimatori utilizzati (ad es., stimatori robusti quali gli “M-estimators” che costituiscono una generalizzazione degli stimatori di massima verosimiglianza). E' inoltre noto che lo stimatore PWM tende a fornire stime più stabili dello stimatore MLE in presenza di campioni poco numerosi.

In generale, ci si attende che l'intermediario, in base alla morfologia del data set di calcolo in ciascuna classe di rischio, utilizzi le più opportune strategie di stima per pervenire a una ragionevole rappresentazione del parametro di curtosi, salvaguardando al contempo la stabilità dei risultati e la loro fruibilità gestionale; la consapevolezza della portata delle scelte metodologiche può essere accresciuta, se del caso, contrapponendo valutazioni eseguite con strategie di stima diverse.

La fase di adattamento del modello può essere concepita come un completamento del processo di identificazione, laddove l'intermediario indichi come distribuzione di impatto quella che esibisce il migliore adattamento all'interno di un insieme predeterminato.

Pur nella varietà delle strategie di verifica adottabili¹⁸, è opportuno che si consideri - nella misura del possibile - come preminente l'adattamento nelle regioni estreme, evidentemente critiche ai fini della valutazione dei percentili di livello elevato. Nel caso in cui non sia possibile isolare, all'interno dell'insieme predefinito, un modello che presenti un adattamento

¹⁷ Il modello ibrido è, sotto questo riguardo, più vulnerabile, perché se da un verso il suo realismo dipende dall'applicabilità di risultati asintotici (che inducono al massimo innalzamento della soglia di rilevanza), d'altra parte genera misure di rischio sensibili a piccole variazioni (a loro volta indotte dalla scarsità di dati presenti oltre la soglia di rilevanza) degli indicatori di curtosi. D'altro canto, in presenza di una non marginale porzione di eventi di “coda”, tale modello risulta allo stato l'unico adottabile in quanto l'utilizzo di una sola distribuzione per “modellare” sia eventi di “corpo” che eventi di “coda” comporta uno scarso adattamento della curva finale a questi ultimi e, in definitiva, una sottostima dei percentili più elevati e delle connesse misure di capitale.

¹⁸ Le strategie elementari di adattamento sono, di norma, analitiche o grafiche. Le strategie analitiche più comuni confrontano la significatività osservata di taluni noti test non parametrici (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, χ^2). Tra le tecniche grafiche, quelle di uso più frequente riguardano la contrapposizione di valori osservati e valori teorici della funzione di ripartizione (Probability-to-Probability Plot, p-p Plot) o della funzione percentile (Quantile-to-Quantile Plot, q-q Plot). Nella scelta tra l'utilizzo di tecniche analitiche o grafiche occorre tener presente il trade-off tra il livello di oggettività (a favore delle prime) e il grado di adattabilità (a favore delle seconde). Non di rado vengono utilizzate entrambe le tecniche.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

accettabile, ci si attende che vengano adottate le soluzioni ispirate a logiche di maggiore conservatività.


Passando alla determinazione della distribuzione aggregata a partire dalle distribuzioni primaria (frequenza) e secondaria (impatti), la soluzione maggiormente praticata - per semplicità strutturale e flessibilità dei risultati - riposa sul metodo di Monte Carlo e consiste nel determinare la distribuzione aggregata tramite un campionamento artificiale che, ordinatamente:

- genera una determinazione "n" della variabile casuale "N" (frequenza);
- genera "n" determinazioni della variabile casuale "X" (impatto);
- somma tali ultime determinazioni, ottenendo una determinazione di "S" (somma aggregata);
- itera la sequenza un numero sufficientemente elevato di volte. Il "CaR" è ottenuto a partire dalla distribuzione empirica delle perdite aggregate¹⁹.

La teorica possibilità di generare numerosità elevatissime rende, di fatto, il più delle volte, i risultati molto robusti, sicché risultano non particolarmente critici i problemi legati al controllo della convergenza; la disponibilità della distribuzione aggregata nella sua totalità con un grado di precisione arbitrariamente riducibile semplifica inoltre la costruzione di intervalli di confidenza e regioni di rifiuto. Il costo, da non sottovalutare, dei predetti benefici, risiede nella complessità dinamica della procedura.

Benché meno adottate nella prassi, esistono altre tecniche numeriche²⁰ e analitiche²¹ che possono essere sfruttate per la profilazione, con i presupposti ed i limiti più vari.

¹⁹ L'iterazione fondamentale può essere schematizzata nel seguente esempio:



Se si fissa il numero di iterazioni elementari, ad es., in 10^6 , si otterranno altrettante determinazioni di S. Poiché la previsione regolamentare impone $\pi=0,999$, il valore al posto 999.000 nella sequenza delle s ordinate in senso crescente costituisce la stima del VaR.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

Ci si attende che l'intermediario abbia consapevolezza dei limiti e dei vantaggi di ciascuna tecnica di aggregazione e che abbia selezionato la più adeguata in ordine al proprio modello; ci si attende inoltre che tale selezione, oltre ad essere formalmente argomentabile, possa produrre misure di affidabilità della stima del requisito LDA (ad es., range di variabilità o intervalli di confidenza).

Il "CaR" totale della componente quantitativa si ottiene come somma degli "OpCaR" di classe, a meno che l'intermediario non utilizzi le correlazioni tra classi di rischio (cfr par. V.4.2).

C. La componente qualitativa

La componente qualitativa incorpora le analisi di scenario all'interno del modello.

Il ruolo riservato agli scenari nel sistema interno può variare sensibilmente a seconda delle scelte operate dall'intermediario. Nella prassi, si osservano due forme tipiche:

- gli scenari in senso stretto, ovvero descrizioni di fatti, realistici ma di natura eccezionale, cui non è attribuita di necessità alcuna calibrazione probabilistica;
- le probabilità soggettive, ovvero congetture circa frequenza ed ammontare delle perdite operative espresse (da esperti qualificati) come misure di probabilità.

La costruzione di scenari in senso stretto riguarda normalmente eventi estremi (ad es., terremoti, atti terroristici, crisi politiche, condotte illecite su larga scala), che vengono ipotizzati sulla base della conoscenza di una pluralità di esperti della situazione interna di ciascun intermediario, di intermediari simili, del contesto operativo.

Le perdite derivanti dagli scenari in senso stretto sorgono come "valori di punto" e possono essere utilizzate in modo vario. Le prassi più diffuse si basano sul "Loss Data Scenario - LDS" che non consente la costruzione autosufficiente di un "OpCaR" a partire dai punti generati; questi ultimi vengono solitamente attribuiti ad una classe di rischio individuata nell'ambito della componente quantitativa, contribuendo ad arricchire l'archivio delle perdite storiche su cui viene poi applicato il modello LDA.

²⁰ Tali tecniche sfruttano la discretizzazione delle distribuzioni di impatto, le trasformate di Fourier o di Laplace, l'inversione numerica diretta, ecc.

²¹ L'approssimazione di un VaR di livello π in presenza di distribuzioni di impatto subesponenziali (ovvero, in sostanza, con probabilità estreme che decadono di necessità meno velocemente di quanto avverrebbe per una distribuzione esponenziale) può avvenire attraverso la c.d. "single loss approximation (SLA)" con "mean correction". In base alla SLA, se Φ è la distribuzione di impatto e λ e μ sono rispettivamente frequenza media ed impatto medio, si ha:

$$\text{VaR}_\pi \approx \Phi^{-1}\left(1 - \frac{1-\pi}{\lambda}\right) + (\lambda - 1) \cdot \mu$$

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

Particolare attenzione deve essere posta per escludere l'eventualità che le perdite stimate contengano una probabilizzazione implicita, che potrebbe non essere coerente con il modello di misurazione nel suo complesso.

Lo schema elementare tipico di sfruttamento delle probabilità soggettive ("Distributional Loss Scenario - DLS") consiste di due fasi. Nella prima:

- si identifica la granularità dello scenario, ovvero le classi di rischio cui riferire le valutazioni di probabilità (solitamente unità organizzative, linee di business, entità giuridiche);
- si identificano le distribuzioni di frequenza ed impatto in relazione a ciascuna delle classi di rischio di cui al punto precedente. Le distribuzioni identificate non coincidono necessariamente con le analoghe sfruttate nella componente quantitativa; nelle prassi aziendali esse sono generalmente ricondotte a un limitato set di riferimento (usualmente la Poisson per la frequenza e la lognormale per l'impatto)²²;
- si predispone un protocollo di interrogazione degli esperti, previamente identificati, circa le caratteristiche di interesse delle distribuzioni di frequenza ed impatto.

Sulla base delle risposte fornite dagli esperti interpellati si procede, in una seconda fase, a definire i valori dei parametri delle distribuzioni di frequenza ed impatto; da tali valori si ricavano le caratteristiche della distribuzione aggregata e, in definitiva, il relativo parametro di interesse ("OpCaRDLS" di classe).

Il "CaR" totale della componente qualitativa si ottiene come somma degli "OpCaR" di classe. Va sottolineato che, in linea di principio, unicamente l'approccio delle probabilità soggettive consente la costruzione autosufficiente di un "OpCaR" complessivo.

Con riferimento all'approccio DLS ci si attende che il modello matematico sottostante alle interrogazioni sia coerente internamente e con lo schema LDA²³. In particolare, l'eventuale difformità tra il modello DLS e il modello statistico assunto all'interno della componente quantitativa dovrebbe

²² La scelta del modello Poisson-Lognormale è molto comune e costituisce quasi uno standard di fatto. E' importante sottolineare che le semplificazioni assicurate da tale approccio possono amplificare il rischio-modello (la definizione del rischio resta in ultimo legata unicamente ai parametri della distribuzione di impatto, con tutti i limiti di risoluzione che tale situazione comporta). In casi della specie andrebbe dunque documentato il potere rappresentativo della distribuzione d'impatto, anche in base alla tipologia della classe di rischio (es granularità versus complessità) cui viene applicata.

²³ Costituisce una lesione alla coerenza interna un set di domande passibile di generare valutazioni inconsistenti alla stregua del modello (ad es., se si suppone che la distribuzione di impatto sia lognormale ed all'esperto si chiedono un valore medio ed un percentile, questi potrebbe fornire valori a fronte dei quali non sia adattabile alcun modello lognormale; se si suppone che la distribuzione di impatto sia una Weibull, dalle risposte dell'esperto potrebbe emergere una curtosi per cui tale distribuzione non è subesponenziale e tale proprietà è utilizzata); configge con lo schema LDA anche un set di domande sulla distribuzione delle frequenze che generi – senza adeguati presidi psicometrici – domande differenti sulla distribuzione degli impatti, suggerendo una dipendenza stocastica esclusa per ipotesi.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

essere motivata quando da tali difformità possano originare sensibili riduzioni del requisito e dovrebbe essere esclusa l'eventualità che la mancata coincidenza sia originata dalla volontà di imporre un limite di fatto alle variabilità delle perdite che sorgono dallo scenario.

D. L'integrazione tra la componente quantitativa e quella qualitativa

L'intermediario deve tener conto delle quattro componenti per pervenire a stime statisticamente qualificate; si pone pertanto l'esigenza di come integrare le varie tipologie di input nel complessivo modello di calcolo.

Prescindendo dagli indicatori dei "fattori di contesto" - che agiscono tipicamente come parametri di rettifica - l'integrazione delle altre tre componenti si effettua, tipicamente, secondo due possibili modalità:

- a monte, ovvero omogeneizzando dati di fonte diversa e facendoli confluire all'interno di un archivio unificato che alimenta il motore inferenziale;
- a valle, ovvero assoggettando i dati di fonte diversa a procedure separate (anche alla stregua di modelli diversi) ed integrandone i risultati finali.

Resta ferma la possibilità di contemperare le due opzioni in un qualunque approccio coerente di compromesso.

Gli elementi a carattere storico (dati interni ed esterni) sono normalmente integrati a monte nell'ambito della componente quantitativa. Ciò avviene trattando in vario modo i dati esterni (ad es., filtrando, scalando e/o deflazionando gli importi) e formando un archivio unificato con i dati interni cui viene applicato il modello LDA.

Per quanto attiene agli scenari, nel caso in cui l'intermediario si avvalga degli scenari in senso stretto (approccio LDS), l'integrazione con la componente LDA si verifica tipicamente a monte, aggiungendo le perdite congetturali a quelle storiche ed effettuando una quantificazione unica, tramite modello LDA.

Nel caso in cui si sfruttino le probabilità soggettive (approccio DLS) l'integrazione avviene tipicamente a valle secondo una pluralità di strategie, tra le quali principalmente:

- l'integrazione bayesiana diretta, consistente nel ricavare una distribuzione a posteriori del quantile di interesse e nel trarne un parametro, solitamente di posizione, come indice unificato di rischiosità;
- l'integrazione mediante "credibilità", consistente, in ultima analisi, nel rintracciamento del peso ottimale "z" (detto "fattore di credibilità") all'interno della media ponderata:

$$\text{OpCaR} = z \cdot \text{OpCaR}_{\text{LDA}} + (1-z) \cdot \text{OpCaR}_{\text{DLS}}$$

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

Nelle applicazioni tradizionali, il peso relativo delle componenti quantitative e qualitative di un modello AMA può variare grandemente, a seconda della disponibilità di dati e delle condizioni di contesto operativo. Ci si attende che l'intermediario sia in grado di stimare e giustificare il peso attribuito a ciascuna delle due componenti.

E. I parametri di rettifica

L'uso diretto degli indicatori dei fattori di contesto consiste, solitamente, nella costruzione di parametri di rettifica del requisito finale; l'approccio più immediato utilizza una correzione moltiplicativa, il cui presupposto è, in ultimo, la strutturazione di una relazione causale tra indicatori dei fattori di contesto e perdite operative nell'ambito di ciascuna classe di rischio. Da tale ultima relazione si ricava un tasso di variazione rispetto ad un livello normale, che può essere moltiplicato direttamente per l'"OpCaR" di classe se la misura è omogenea positivamente, come è peraltro ragionevole ipotizzare.

Particolarmente critici in questo approccio sono l'assenza di sincronizzazione tra raccolta dei dati sulle perdite operative e rilevazione degli indicatori e la possibile difformità di caratura qualitativa tra dati di perdita ed indicatori.

L'intera problematica non ha ancora trovato un consolidamento teorico di consenso generale.

V.2.6.3. Verifiche

(testo omissis)

V.2.6.4. Fonti informative

(testo omissis)

V.3 Sistemi informativi

V.3.1 Richiamo normativo e illustrazione della norma

(testo omissis)

V.3.2 Prassi aziendali attese

L'intermediario dovrebbe aver approntato un'adeguata infrastruttura tecnologica che supporti la parte gestionale (facilitando ad esempio la raccolta dei dati da parte degli utenti) e fornisca il motore di calcolo per la

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

misurazione dell'esposizione ai rischi operativi e la determinazione del requisito patrimoniale.

Lo sviluppo e la corretta gestione dell'Infrastruttura IT non sono comunque scevri di complessità, dovute, tra l'altro, alla presenza di input di natura e provenienza diversa (ad esempio, dati interni di tutte le partecipate italiane/estere, dati esterni), alla creazione di output confrontabili e integrabili, alla produzione di reportistica personalizzata in funzione della tipologia di destinatario.

L'esigenza di garantire la qualità delle informazioni (sia di input che di output) sui rischi operativi richiede la definizione di processi che assicurino elevati standard dei flussi informativi.

Al fine di perseguire tale obiettivo, ci si attende che, in primo luogo, l'intermediario: a) identifichi i proprietari dei processi e dei dati; b) definisca adeguatamente le responsabilità tenendo conto delle esigenze di controllo e di separazione dei ruoli; c) assicuri l'aggiornamento della documentazione tecnica.

Una chiara e completa individuazione dei requisiti funzionali della soluzione IT di supporto ai processi di gestione e misurazione dei rischi operativi risulta poi fondamentale per assicurare la qualità delle procedure applicative. In tale contesto, ci si attende che l'intermediario proceda verso la progressiva ingegnerizzazione delle fonti di alimentazione del modello, circoscrivendo gli inserimenti manuali solo ai casi in cui l'informazione non è gestita nell'ambito delle procedure aziendali.

Relativamente all'infrastruttura tecnologica che sostiene il framework di riferimento, essa solitamente si caratterizza per la presenza di una fitta rete di relazioni tra i diversi applicativi. In considerazione della complessità del sistema e della rilevanza interna ed esterna che rivestono le informazioni acquisite e prodotte, l'intermediario dovrebbe orientarsi verso una strutturata metodologia di sviluppo software in linea con le "best practice" di mercato.

Ci si attende che la fase di validazione del sistema sia condotta da un team diverso ed indipendente dal personale impiegato per la scrittura dei programmi; l'obiettivo di tale fase è quella di certificare l'assenza di errori di procedura e la sostanziale corrispondenza tra quanto descritto nelle specifiche utente con le funzionalità effettivamente realizzate. Il collaudo finale risulta particolarmente delicato e complesso, per quanto riguarda in particolare il motore di calcolo, in quanto dovrebbe coinvolgere anche figure professionali con adeguate competenze specialistiche in materia di modelli statistici. Per ogni versione degli applicativi passata in produzione andrebbe mantenuta la documentazione di accettazione da parte degli utenti ("user acceptance test") integrata con la copia dei programmi e dei dati utilizzati per il collaudo.

L'intero sottosistema andrebbe infine inserito nel piano aziendale di continuità operativa e le misure di sicurezza adottate dovrebbero garantire

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

l'integrità dei dati, la disponibilità dei sistemi ed un adeguato livello di riservatezza delle informazioni trattate.

V.3.3 **Verifiche**

(testo omissivo)

V.3.4 **Fonti informative**

(testo omissivo)

V.4 **Fattori di riduzione del requisito patrimoniale ed allocazione di quest'ultimo nel caso di gruppi**

(testo omissivo)

V.4.1 **Perdite Attese**

V.4.1.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissivo)

V.4.1.2. **Prassi aziendali attese**

Esistono, in letteratura, diverse funzioni che possono idealmente assolvere all'obiettivo di fornire una rappresentazione del "valore atteso" dei dati.

Peraltro, considerata la peculiarità dei rischi operativi, la semplice media aritmetica non è in generale un indicatore che presenta caratteristiche né di stabilità né di robustezza, specie nel caso di distribuzioni a code spesse, in quanto è molto sensibile ai dati estremi.

Ci si attende pertanto che l'intermediario opti su versioni troncate ("trimmed mean") o ponderate della media aritmetica oppure su statistiche ordinali, quali la mediana, che consentono di ottenere un'informazione qualitativamente migliore della perdita attesa in termini di stabilità e robustezza.

V.4.1.3. **Verifiche**

(testo omissivo)

V.4.1.4. **Fonti informative**

(testo omissivo)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

V.4.2 **Correlazioni**

V.4.2.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

V.4.2.2. **Prassi aziendali attese**

Ci si attende che l'intermediario qualifichi il concetto di interdipendenza tra dati riferiti alle singole classi di rischio secondo criteri di prudenza, accessibilità, aderenza alla realtà aziendale.

Una valutazione prudenziale tiene adeguatamente conto della dipendenza esistente tra manifestazioni estreme; inoltre, la stima delle correlazioni, comunque intese, deve essere affidabile e robusta e, quindi, fondarsi su una base informativa idonea dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Laddove le correlazioni fossero stimate con il ricorso determinante all'opinione di esperti, esse sono soggette agli stessi vincoli e presidi previsti per la componente qualitativa del modello.

E' in ogni caso doveroso per l'intermediario rendere periodicamente conto sia delle modalità di stima sia della loro affidabilità, robustezza, realismo e conservatività.

All'interno di una metodologia LDA la struttura di correlazione può essere identificata in relazione alle frequenze, agli impatti ed alla loro aggregazione²⁴.

Ci si attende che l'intermediario fissi un limite massimo al beneficio derivante dalla diversificazione e che tale limite massimo sia ancorato a principi prudenziali.

E' inoltre necessario che, qualunque sia la soluzione adottata, sia possibile calcolare un "OpCaR diversificato" ed un "OpCaR non diversificato", affinché resti evidenziato il beneficio della diversificazione.

V.4.2.3. **Verifiche**

(testo omissis)

V.4.2.4. **Fonti informative**

(testo omissis)

²⁴ In genere, la correlazione tra frequenze non genera ripercussioni rilevanti in termini di diversificazione; ciò vale in particolare all'interno di un modello con impatti sub-esponenziali (come il modello ibrido) e la correlazione tra impatti può risultare incompatibile con le ipotesi alla base del modello LDA. Ne consegue che, allo stato, la correlazione tra perdite aggregate è quella che assume un ruolo rilevante (se non esclusivo) nel determinare i benefici di diversificazione tra le classi di rischio operativo.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

V.4.3 **Trasferimento dei rischi operativi**

V.4.3.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

V.4.3.2. **Prassi aziendali attese**

I rimborsi e i recuperi associati ad una classe di rischio dipendono da quantità (come massimali, franchigie, scoperti, indici statistici, correlazioni, tassi) che sono a tutti gli effetti parametri del modello e per le quali andrebbero dunque elaborati metodologie di stima, caratteristiche di robustezza ed impatti prudenziali coerentemente con quanto svolto per il modello di misurazione dei rischi.

Ci si attende, pertanto, che nella modellazione della copertura siano adeguatamente analizzati i c.d. "rischi residuali", vale a dire:

- il "coverage mismatching", costituito dalla mancata corrispondenza tra le classi di rischio e le fattispecie di sinistro assicurate (oppure tra le quantità sottostanti gli strumenti finanziari di trasferimento e le perdite operative);
- l'"incertezza dei pagamenti", ovvero il rischio legale insistente su contratti utilizzati, in termini della loro inidoneità inattesa a ristorare dalle perdite per motivi strettamente formali;
- il "rischio di liquidità", ovvero lo sfasamento temporale tra perdita operativa e rimborso o recupero associato.

I predetti elementi dovrebbero condurre alla riduzione del beneficio.

V.4.3.3. **Verifiche**

(testo omissis)

V.4.3.4. **Fonti informative**

(testo omissis)

V.4.4 **Allocazione del requisito patrimoniale nel caso di gruppi**

V.4.4.1. **Richiamo normativo e illustrazione della norma**

(testo omissis)

V.4.4.2. **Prassi aziendali attese**

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

La normativa non fornisce prescrizioni di dettaglio circa le metodologie utilizzabili per l'allocazione del requisito patrimoniale collegato ai rischi operativi. Peraltro, atteso il delicato ruolo assegnato ai risultati di tale processo, i criteri per l'allocazione del requisito vanno pienamente integrati all'interno del modello di calcolo ed essere assistiti dai medesimi livelli di presidio.

I meccanismi allocativi del requisito sottendono scelte di carattere metodologico che dovrebbero rispondere a rigore formale, trovare riscontro documentale e, per quanto possibile, risultare guidate da "driver" sensibili ai rischi di ogni singola componente.

Anche in relazione allo stadio ancora non maturo delle relative tecniche, sono da ritenere ammissibili criteri di allocazione basati su semplici variabili di riferimento del segmento di operatività interessato, quali:

- il contributo di tale segmento all'ammontare dell'indicatore rilevante o del requisito consolidato determinato secondo il metodo standardizzato;
- la percentuale di spettanza delle perdite operative annuali di gruppo;
- taluni fattori di contesto (numero di risorse umane, volume di attività, ecc.).

V.4.4.3. Verifiche

(testo omissis)

V.4.4.4. Fonti informative

(testo omissis)

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
*Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno
della Vigilanza*

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

PARTE TERZA

PROCEDURE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

PARTE TERZA	1
SEZIONE I.....	6
PRINCIPI DI CONDUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI.....	6
Capitolo I L’esercizio dell’attività ispettiva: i principi.....	11
I.1 Premessa	11
I.2 Approccio consolidato; focalizzazione sui rischi; proporzionalità	12
I.3 Efficacia, efficienza e flessibilità.....	13
I.4 Funzionalità e integrazione.....	14
I.5 Oggettività, trasparenza e confronto con gli intermediari	14
I.6 Responsabilità e riservatezza	15
I.7 Contenimento degli oneri per gli intermediari.....	16
SEZIONE II.....	1
PROFILI AMMINISTRATIVI DEGLI ACCERTAMENTI.....	1
Capitolo I La fase pre-ispettiva	3
I.1 Pianificazione degli accertamenti	3
I.2 Esame del “mandato”	3
I.3 Conferimento dell’incarico.....	3
I.4 Attività preliminari	4
Capitolo II La conduzione degli accertamenti.....	5
II.1 Inizio delle indagini	5
II.2 Modalità di conduzione	5
II.3 Interlocuzione con i Servizi di Vigilanza e con le Filiali.....	5
II.4 Riferimento temporale	6
II.5 Il gruppo ispettivo.....	6
II.6 Adempimenti a chiusura degli accertamenti.....	7
Capitolo III Il rapporto ispettivo	9
III.1 Articolazione e contenuto	9
Capitolo IV La fase post-ispettiva	11
IV.1 La fase di revisione.....	11
IV.2 Vaglio del Gruppo per l’esame delle irregolarità e adempimenti successivi.....	12
IV.3 Procedura d’urgenza	12
IV.4 Supporto del Settore Gestione Rapporti della Divisione PIGR nella fase successiva al sopralluogo.....	12
IV.5 Comunicazione del Rapporto Ispettivo.....	12
SEZIONE III.....	4
METODO E PERCORSO DI ANALISI: ASPETTI GENERALI	4
Capitolo I Tipologie di accertamento e percorsi di analisi.....	5
I.1 Premessa	5
I.2 Le tipologie di accertamento	5
I.3 L’analisi per processo dei profili di rischio e di quelli trasversali: i PdA.....	7
I.4 “Indirizzi di navigazione”	9
Capitolo II Fase preparatoria delle indagini ispettive	13
II.1 Premessa	13
II.2 L’analisi preispettiva	13
II.3 Supporto della Divisione Pianificazione Ispettiva e Gestione Rapporti.....	17
II.4 La nota preispettiva.....	17
II.5 Focalizzazione delle indagini	17

Capitolo III	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico	24
III.1	Premessa	24
III.2	La selezione esperienziale	24
III.3	Il campionamento probabilistico	25
Capitolo IV	Il metodo di giudizio	27
IV.1	Premessa	27
IV.2	Valutazione quantitativa	27
IV.3	Valutazione qualitativa	28
IV.4	Integrazione delle valutazioni quantitativa e qualitativa	28

AVVERTENZE

La Parte Terza della Guida affronta i temi del controllo on-site secondo un'impostazione innovativa rispetto alle guide precedenti, incentrate su criteri generali. Essa infatti offre, al fine di supportare adeguatamente le analisi, uno spettro virtualmente esaustivo di indicazioni operative, aderente alle migliori pratiche degli intermediari e in linea con gli indirizzi di convergenza delle prassi maturati nelle sedi sovranazionali.

Inoltre, l'estesa gamma dei momenti di controllo consente di dotare l'utente di uno strumentario di indirizzo e consultazione che, pur non assumendo valenza vincolante e/o prescrittiva, favorisce l'omogeneità degli approcci metodologici e dei comportamenti applicativi.

Le ragioni del mutato orientamento risiedono nell'esponenziale aumento di complessità che ha contraddistinto, negli ultimi anni, il campo della supervisione bancaria e finanziaria.

Nell'intento di perseguire obiettivi di completezza e profondità, i percorsi di analisi (PdA), compresi in questa parte della Guida, presentano un taglio analitico, la cui costante fruibilità ne richiede il periodico aggiornamento, anche alla luce dei mutamenti di scenario e degli esiti dell'esperienza applicativa.

Come ovvio, i riscontri materialmente effettuabili sono una percentuale nettamente inferiore di quanto previsto nei Percorsi, in ragione di una serie di vincoli e di esternalità (tempi e risorse disponibili; grado di collaborazione dell'azienda ispezionata; esigenze di tempestività dell'azione di vigilanza) che esulano dalla sfera decisionale dell'ispettore.

Ciò posto, l'incaricato è chiamato a enucleare - anche in assenza di una formale delimitazione del mandato ispettivo e in un quadro di compatibilità con i richiamati vincoli ed esternalità - le problematiche in grado di incidere, per l'intensità dei rischi implicati (risk-focused approach), sul mantenimento attuale e prospettico di condizioni di sana e prudente gestione.

Tale orientamento va seguito a partire dalla presa di conoscenza, necessariamente selettiva, del patrimonio di informazioni e di analisi disponibile off-site, in una logica di piena e sinergica interazione nel continuo tra i due momenti del ciclo di supervisione prudenziale.

Nell'individuare i rischi rilevanti, l'ispettore applica i percorsi secondo principi di modularità e proporzionalità, decidendo "se e in che misura" ripercorrere la traccia suggerita.

Nell'approfondimento dei rischi, l'incaricato non si sostituisce - né realisticamente potrebbe - ai controlli aziendali, elettivamente garanti della regolarità di singole operazioni e/o comportamenti. Egli opera, piuttosto, una sintesi valutativa indipendente e sovraordinata - tipica delle funzioni di

audit - circa la complessiva adeguatezza dei controlli medesimi, stimolandone il sistematico miglioramento, a salvaguardia della sana e prudente gestione degli intermediari e degli interessi tutelati dall'ordinamento.

In esito alle analisi effettuate, ciascun PdA individua criteri di giudizio, allineati con quelli della Parte Prima della Guida e funzionali ad assicurare, quale che sia la sede valutativa (off e on-site), condotte omogenee. Detti criteri consentono adeguati margini di discrezionalità tecnica, all'interno dei quali l'ispettore individua un punto di equilibrio. Qualora egli riscontri situazioni organizzative e operative non rientranti negli standard proposti, può discostarsene, motivando adeguatamente la scelta.

Nell'esercitare il delicato vaglio tecnico proprio della funzione, l'ispettore coniuga le esigenze di efficacia dell'indagine con quelle di minimizzazione degli oneri per l'intermediario nonché di efficienza della funzione di vigilanza nel suo insieme; ciò al fine di concorrere al pieno assolvimento del complesso degli impegni accertativi programmati, vettore esso stesso di efficacia generale.

Assume pertanto fondamentale rilievo, salvo impreviste situazioni di particolare criticità, il monitoraggio dei tempi preventivamente stimati e il ricorso a coerenti scelte metodologiche; al riguardo, i riscontri previsti dai PdA andranno applicati con diverso grado di intensità, sulla scorta di un'attenta valutazione dei costi/benefici, in termini di valore conoscitivo aggiunto.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
	Indice

SEZIONE I

PRINCIPI DI CONDUZIONE DEGLI

ACCERTAMENTI

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

INDICE SEZIONE I PRINCIPI DI CONDUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Capitolo I	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi.....	11
<u>I.1</u>	<u>Premessa</u>	<u>11</u>
<u>I.2</u>	<u>Approccio consolidato; focalizzazione sui rischi; proporzionalità</u>	<u>12</u>
<u>I.3</u>	<u>Efficacia, efficienza e flessibilità</u>	<u>13</u>
<u>I.4</u>	<u>Funzionalità e integrazione</u>	<u>14</u>
<u>I.5</u>	<u>Oggettività, trasparenza e confronto con gli intermediari</u>	<u>14</u>
<u>I.6</u>	<u>Responsabilità e riservatezza.....</u>	<u>15</u>
<u>I.7</u>	<u>Contenimento degli oneri per gli intermediari.....</u>	<u>16</u>

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

Capitolo I

L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

I.1 Premessa

Le procedure, i processi e le metodologie ispettive per le banche SI sono definite nel Supervisory manual, cui si fa rimando, per gli accertamenti aventi finalità prudenziali.

La presente parte della Guida si applica, pertanto, alle LSI e altri intermediari di competenza nazionale oltre che alle ispezioni di compliance su banche SI.

Nell'ambito delle competenze di vigilanza della Banca d'Italia possono essere disposte ispezioni nei confronti di:

- banche (art. 54 TUB);
- "soggetti abilitati" ex art. 1, lett. r) TUF, autorizzati all'esercizio dei servizi e/o delle attività di investimento (tra cui SIM, SGR e SICAV);
- soggetti sottoposti a vigilanza su base consolidata, ai sensi degli artt. 68 TUB e 12, co. 5, TUF, e supplementare ex art. 12 D.lgs 142/2005;
- intermediari finanziari;
- istituti di moneta elettronica (I.M.EL.) (art. 114-*quater* TUB) e istituti di pagamento (art. 114-*quaterdecies* TUB);
- società di gestione:
 - dei mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato (art.76 TUF),
 - dei sistemi di compensazione e di controparte centrale (art. 69-bis TUF),
 - accentrata e liquidazione di strumenti finanziari (artt.77 e 82 TUF);
- soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro (art. 79 TUF).

A fronte dell'ampia platea di soggetti ispezionabili, la presente parte della Guida fornisce, in appositi percorsi di analisi (PdA), criteri di orientamento a carattere trasversale, mirati a processi aziendali tipici e ai rischi connessi, che prescindono, di norma, dalle specificità dei singoli intermediari¹.

Le linee di indirizzo contenute nei PdA intendono in primo luogo supportare l'applicazione "in loco" dei principi e delle metodologie indicati nella Parte Prima della Guida, che costituiscono la "cornice" all'interno della quale i PdA si muovono.

In tale ambito, i "percorsi" suggeriscono itinerari di approfondimento che fanno leva sulla potenziale pronta disponibilità e ampiezza delle fonti

¹ Appositi percorsi sono previsti per particolari tipologie di intermediari: succursali di banche estere, I.M.EL; società di gestione e sistemi multilaterali di scambio all'ingrosso vigilati dal Servizio Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti. Al fine di dare piena applicazione al principio di proporzionalità, è previsto un percorso ad hoc per le banche minori.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

informativa reperibili presso gli intermediari, sull'immediatezza del confronto con gli esponenti aziendali, sulla possibilità di incisivo riscontro dell'affidabilità dei dati forniti e delle dichiarazioni rese.

Coerentemente, la Parte Terza della Guida presenta contenuti strettamente complementari con quelli della Prima ed è articolata in tre sezioni:

- principi di conduzione;
- profili amministrativi;
- metodo e percorsi di analisi.

La prima sezione ("principi di conduzione") approfondisce le ricadute sull'attività ispettiva dei criteri di carattere generale enunciati nella Parte Prima della Guida (approccio consolidato, focalizzazione sui rischi, proporzionalità) nonché di taluni principi, propri della Vigilanza nel suo complesso, che trovano, nella funzione ispettiva, peculiare ambito di applicazione.

La seconda sezione ("profili amministrativi") scandisce gli adempimenti previsti nelle diverse fasi dell'accertamento (preliminare, di conduzione e di reporting), definendo i contenuti del rapporto ispettivo e del processo di revisione.

La terza sezione ("metodo e percorsi di analisi") individua le modalità di espletamento degli accertamenti, delineando le tipologie ispettive, i criteri di orientamento e giudizio, le tecniche di campionamento nonché i contenuti dei singoli percorsi, suddivisi per classi di rischio e per processi trasversali.

I.2 Approccio consolidato; focalizzazione sui rischi; proporzionalità

L'attività di valutazione e controllo degli intermediari segue un approccio consolidato, volto a cogliere rischi e presidi complessivi dei soggetti vigilati. Di conseguenza, l'ambito di applicazione degli "schemi di analisi" è rappresentato, in primo luogo, dai gruppi bancari e da quelli di SIM sottoposti a vigilanza consolidata².

Con riferimento all'attività ispettiva tale principio va interpretato tenendo conto dei limiti insiti nell'espletamento della funzione; infatti gli accertamenti:

- qualora a "spettro esteso", non interessano, di norma, gruppi³;
- ove siano "mirati", sono per loro natura rivolti a porzioni, più o meno ristrette, della gestione operativa.

Nei casi in parola le valutazioni ispettive sono comunque da inquadrare nelle complessive logiche operative e di rischio del gruppo di appartenenza

² Si rammenta che, se una componente del gruppo è considerata "rilevante", le attività di analisi e controllo sono svolte anche a livello individuale, mentre, per gli intermediari "non rilevanti", non è di norma prevista la conduzione di analisi degli aspetti qualitativi delle aree di rischio.

³ Salvo che le dimensioni relativamente ridotte di un gruppo consentano di verificarne tutte le componenti.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

dell'intermediario ispezionato. Inoltre, esse concorrono all'analisi consolidata prevista in ambito SREP in relazione all'estensione delle aree che formano oggetto di verifica.

Un altro principio fondamentale dell'attività di valutazione e controllo degli intermediari è quello di focalizzazione sui rischi (risk-focused approach).

Detto canone costituisce basilare criterio di indirizzo selettivo delle indagini ispettive (cfr. le avvertenze a questa parte della Guida), da orientare esclusivamente verso l'approfondimento di problematiche foriere di rischi rilevanti, specie nell'espletamento di accertamenti a spettro esteso.

Il principio di focalizzazione orienta anche gli accertamenti "mirati" verso aree di business o di rischio che interessino più componenti di uno stesso gruppo. In tali casi, il perimetro di estensione dell'indagine – che può comprendere una o più società del gruppo – va ristretto alle sole aree ritenute necessarie ai fini di una compiuta valutazione del rischio e dei relativi presidi.

Anche il principio di proporzionalità permea in misura significativa la funzione ispettiva.

Detto criterio opera, in primo luogo, in sede di programmazione delle verifiche, orientando la scansione degli accertamenti per macrocategoria di appartenenza degli intermediari (cfr. Parte Prima della Guida)⁴.

Al principio di proporzionalità risultano ispirati i PdA. La struttura degli stessi e le tecniche di analisi proposte sono infatti calibrate sulle caratteristiche dimensionali e di complessità degli intermediari.

La proporzionalità informa poi la stessa conduzione degli accertamenti. L'ispettore adatta infatti i percorsi all'operatività e al livello di problematicità dell'intermediario, commisurando la profondità delle analisi al raggiungimento degli obiettivi di apprezzamento dei rischi/presidi e/o di riscontro dell'osservanza delle norme.

I.3 Efficacia, efficienza e flessibilità

Obiettivo primario degli accertamenti ispettivi è esprimere una valutazione dell'intermediario e/o delle specifiche tematiche investigate conformemente a quanto esplicitato nella lettera di incarico.

L'obiettivo va perseguito tenendo nel dovuto conto le esigenze di efficienza, attraverso l'ottimizzazione del rapporto tra la qualità del prodotto e la durata degli accertamenti.

Il rispetto del principio di efficienza risulta funzionale, oltre che al puntuale espletamento del complesso degli incarichi programmati, al buon esito

⁴ Detta scansione riguarda, in particolare, le tipologie di ispezioni (a spettro esteso, mirate, di follow up) e la frequenza delle stesse (più o meno elevata; cadenzata o non preventivabile).

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

delle stesse verifiche. Infatti, al fine di assicurare la piena efficacia degli eventuali interventi correttivi, le problematiche rilevate e le valutazioni effettuate devono essere prontamente comunicate, rispettivamente all'intermediario e alla Vigilanza.

Ciò premesso, salvo che la peculiare natura dell'incarico lo impedisca, il capo del gruppo ispettivo pianifica, all'inizio degli accertamenti, le attività da svolgere. Allo scopo, distribuiti i compiti tra i componenti del gruppo ispettivo, monitora periodicamente il rispetto dei tempi programmati, che provvede ad aggiornare alla luce delle ulteriori esigenze informative eventualmente sopraggiunte.

Affinché lo strumento ispettivo esprima appieno il suo potenziale, assume altresì peculiare rilievo l'applicazione del criterio di flessibilità, inteso come ambito di discrezionalità tecnica all'interno del quale l'ispettore effettua le scelte (in termini, ad es., di percorso da seguire, modalità di campionamento, documenti da consultare, esponenti da contattare) che meglio supportano le finalità dell'indagine.

I.4 Funzionalità e integrazione

I controlli on-site concorrono, con quelli a distanza, al processo di revisione e valutazione prudenziale.

Essi rispondono a un principio di funzionalità, che si sostanzia nella realizzazione dell'apporto conoscitivo richiesto nell'ambito dello SREP, tipicamente rappresentato:

- dalla valenza asseverativa delle verifiche;
- dalla capacità di integrare la base informativa disponibile, fornendo elementi di analisi quantitativa e qualitativa e interpretazioni dei fenomeni aziendali non altrimenti acquisibili;
- dal riscontro delle iniziative intraprese dagli intermediari nella realizzazione delle misure correttive eventualmente richieste dalla Vigilanza.

L'integrazione tra controlli on- e off-site contribuisce in misura significativa al conseguimento del principio di funzionalità.

Come evidenziato dalla Parte Prima della Guida, essa si esprime sul piano del metodo e su quello operativo.

Sotto il primo profilo (integrazione "metodologica"), è previsto che entrambe le forme di controllo adottino i medesimi schemi di analisi.

Sotto il secondo (integrazione "operativa"), sono disciplinati momenti di interazione (prima, durante e in esito agli accertamenti) volti ad agevolare l'esercizio dell'azione di vigilanza; in tale ambito, assume peculiare rilievo l'acquisizione, nella fase pre-ispettiva, del patrimonio informativo disponibile (cfr. Parte Terza, Sez. II).

I.5 Oggettività, trasparenza e confronto con gli intermediari

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

Coerentemente con il quadro normativo interno e internazionale, i principi di oggettività e trasparenza costituiscono valori di riferimento nell'esercizio dell'attività di supervisione bancaria e finanziaria.

L'oggettività dell'attività ispettiva costituisce, segnatamente, un presupposto fondamentale per l'opponibilità agli intermediari dei rilievi formulati, per la fruibilità in ambito SREP delle valutazioni effettuate, per l'omogeneità dei comportamenti.

Nella concreta declinazione del principio di oggettività, è opportuno distinguere tra fatti e valutazioni.

Dei primi va soppesata la rilevanza, alla luce – oltre che del generale quadro normativo – delle finalità dell'accertamento, dell'operatività dell'intermediario, del contesto emergente dalla verifica.

In ordine alle valutazioni, per loro natura soggettive, occorre minimizzare il rischio di difformità di giudizio, che si accresce, tipicamente, nell'apprezzamento di fenomeni di natura qualitativa, specie ove non ancora accompagnati da tangibili manifestazioni di rischio.

La Guida tende ad attenuare detta alea, prevedendo parametri standard. La realtà osservata potrebbe tuttavia discostarsi da quella presupposta dai parametri. In situazioni della specie l'incaricato ha cura di adattare al caso concreto i criteri di analisi, anche alla luce delle modalità di trattamento di fattispecie analoghe e avvalendosi di un pieno confronto dialettico, all'interno del gruppo ispettivo e con il soggetto ispezionato.

La trasparenza nei confronti dell'intermediario e il confronto con gli esponenti aziendali rappresentano, oltre che un dovere istituzionale, una fondamentale opportunità per l'azione di controllo. Essi consentono infatti di sottoporre a verifica critica le ipotesi formulate nel corso degli accertamenti e di integrare il quadro conoscitivo con aspetti eventualmente non ancora presi in considerazione.

Inoltre, il confronto – da esercitare nel rispetto dei ruoli e facendo attenzione a non anticipare giudizi provvisori – permette agli intermediari di migliorare la comprensione dei rilievi e delle osservazioni mosse, agevolando il tempestivo apprestamento di iniziative correttive.

Nel dialogo con gli esponenti, vanno attentamente evitate improprie ingerenze nelle scelte tipicamente rimesse all'autonomia imprenditoriale. Esula infatti dalle finalità della Vigilanza – essenzialmente rivolta a individuare i rischi rilevanti e i relativi presidi – l'indicazione di strategie, scelte gestionali o assetti organizzativi presunti ottimali.

I.6 Responsabilità e riservatezza

Il richiamo a canoni di oggettività e trasparenza nonché il supporto di dettagliati manuali operativi non possono far venir meno gli inevitabili, oltre che opportuni, margini di discrezionalità propri dell'attività ispettiva.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

All'esercizio della discrezionalità fa da contrappeso l'assunzione di proporzionali responsabilità da parte dell'incaricato, cui compete, in via esclusiva, la verifica in ordine alla sussistenza dei fatti rilevati⁵.

Rileva inoltre la qualifica di pubblico ufficiale attribuita dall'ordinamento all'ispettore, con le conseguenze che ciò comporta, in termini di poteri/doveri nei confronti del soggetto ispezionato.

Assumono poi rilievo le scelte metodologiche e di durata degli accertamenti, rimesse al prudente apprezzamento del capo del gruppo ispettivo.

La delicatezza della funzione ispettiva richiede infine costante attenzione al rispetto di regole di comportamento ispirate a riservatezza e cautela. In tale ambito, l'ispettore garantisce la scrupolosa osservanza dei presidi di sicurezza riguardanti il rapporto ispettivo (cfr. oltre).

I.7 Contenimento degli oneri per gli intermediari

Gli ispettori hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'intermediario, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti.

L'efficace espletamento dell'attività ispettiva richiede spesso di utilizzare in profondità tale potere, analizzando una mole notevole di dati e informazioni e interagendo con numerosi esponenti aziendali.

Le verifiche vanno peraltro condotte in modo da evitare appesantimenti per l'operatività dell'intermediario non necessari all'espletamento del mandato.

In particolare, nella scelta degli strumenti da attivare (richieste di documentazione, incontri con gli esponenti), è opportuno preferire quelli che comportano, a parità di efficacia, minori oneri per il soggetto vigilato.

Al fine di minimizzare l'impatto delle verifiche, le richieste vanno attentamente soppesate, valutandone l'inerenza alle finalità di vigilanza e calibrandone l'acquisizione secondo logiche che contemperino benefici attesi e costi relativi, anche alla luce della capacità di risposta dell'intermediario.

Allo scopo, va costantemente ricercato il miglior utilizzo della base informativa disponibile, limitando all'indispensabile elaborazioni aggiuntive e sfruttando le potenzialità offerte dal trattamento informatico dei dati.

⁵ Si rammenta che, secondo una consolidata prassi giurisprudenziale, i fatti rappresentati nel rapporto ispettivo fanno fede fino a querela di falso.

SEZIONE II PROFILI AMMINISTRATIVI DEGLI ACCERTAMENTI

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi degli accertamenti
	Indice

SEZIONE II PROFILI AMMINISTRATIVI DEGLI ACCERTAMENTI

Capitolo I	La fase pre-ispettiva	3
<u>I.1</u>	<u>Pianificazione degli accertamenti</u>	3
<u>I.2</u>	<u>Esame del "mandato"</u>	3
<u>I.3</u>	<u>Conferimento dell'incarico</u>	3
<u>I.4</u>	<u>Attività preliminari</u>	4
Capitolo II	La conduzione degli accertamenti	5
<u>II.1</u>	<u>Inizio delle indagini</u>	5
<u>II.2</u>	<u>Modalità di conduzione</u>	5
<u>II.3</u>	<u>Interlocuzione con i Servizi di Vigilanza e con le Filiali</u>	5
<u>II.4</u>	<u>Riferimento temporale</u>	6
<u>II.5</u>	<u>Il gruppo ispettivo</u>	6
<u>II.6</u>	<u>Adempimenti a chiusura degli accertamenti</u>	7
Capitolo III	Il rapporto ispettivo	9
<u>III.1</u>	<u>Articolazione e contenuto</u>	9
Capitolo IV	La fase post-ispettiva	11
<u>IV.1</u>	<u>La fase di revisione</u>	11
<u>IV.2</u>	<u>Vaglio del Gruppo per l'esame delle irregolarità e adempimenti successivi</u>	12
<u>IV.3</u>	<u>Procedura d'urgenza</u>	12
<u>IV.4</u>	<u>Supporto del Settore Gestione Rapporti della Divisione PIGR nella fase successiva al sopralluogo</u>	12
<u>IV.5</u>	<u>Comunicazione del Rapporto Ispettivo</u>	12

Capitolo I

La fase pre-ispettiva

I.1 Pianificazione degli accertamenti

La decisione di procedere all'espletamento di ispezioni nei confronti dei soggetti vigilati viene assunta sulla base del processo di pianificazione annuale descritto nella Parte Prima della Guida.

I.2 Esame del “mandato”

Preso la decisione di avviare l'accertamento, il Capo del gruppo ispettivo designato e il Titolare della Divisione competente per il controllo a distanza esaminano congiuntamente l'oggetto del mandato ispettivo definito in sede di pianificazione, informando i Capi dei Servizi ovvero il Direttore della Filiale circa eventuali aggiornamenti e/o precisazioni per il seguito di competenza (cfr. Parte Prima della Guida); ove necessario, il Capo dell'Ispettorato o il Direttore della Filiale perfezionano l'oggetto del mandato ispettivo da inserire nella lettera di incarico. Ai fini della conduzione degli accertamenti, il mandato è dettagliato nella NPI (cfr. Sez III/I, Cap II e Appendice ipertestuale n. 8bis).

I.3 Conferimento dell'incarico

Gli accertamenti ispettivi¹ sono effettuati da dipendenti della Banca d'Italia (cfr. § II.5); la normativa primaria prevede, in casi specifici, la facoltà di affidare incarichi della specie ad altre Autorità².

Le ispezioni sono disposte mediante lettera di incarico contenente l'oggetto del mandato ispettivo – conforme, di massima, a uno schema standard (cfr. appendice ipertestuale n. 1) – a firma del Governatore o di chi lo rappresenta³.

L'eventuale successiva integrazione dei team ispettivi viene disposta con lettera a firma congiunta dell'Ispettore Capo e del Capo Dipartimento

¹ Come precisato nella Parte Prima della Guida, eventuali confronti-dibattito tenuti presso l'intermediario da analisti di Vigilanza con i responsabili delle strutture operative, al fine approfondire particolari tematiche, non si configurano come accessi di natura ispettiva.

² Cfr. artt. 54 e 68 TUB, art. 12 Dlgs n.142/05 e protocollo d'intesa BI-Consob.

³ Ai sensi dello statuto della Banca d'Italia, l'attribuzione di incarichi ispettivi nei confronti di intermediari creditizi e finanziari rientranti nella competenza dell'Amministrazione Centrale viene disposta con lettera a firma del Governatore, sentiti gli altri membri del Direttorio, qualora il responsabile appartenga al personale di grado superiore (art. 25 dello statuto) ovvero del Direttore Generale – sempre sentiti gli altri membri del Direttorio – se il responsabile è inquadrato nella compagine dei consiglieri o degli esperti (art. 26 dello statuto). L'obbligo di informativa preventiva dei membri del Direttorio non firmatari della lettera d'incarico ispettivo viene assolto, a cura della Direzione dell'Ispettorato Vigilanza. Le verifiche in loco relative a intermediari decentrati, attuative del piano ispettivo riguardante tali soggetti - portato con cadenza annuale all'approvazione del Capo Dipartimento e del Direttorio - sono disposte con lettera di incarico a firma del Direttore della Filiale competente (cfr. Parte Prima della Guida).

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo I:	La fase pre-ispettiva

Vigilanza Bancaria e Finanziaria per gli accertamenti programmati dall'Ispettorato ovvero dal Direttore della Filiale competente per quelli pianificati dalla rete periferica.

Negli accertamenti ispettivi finalizzati al riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, di durata contenuta e predefinita nonché ripetuti nel tempo, si fa riferimento alla lettera d'incarico iniziale per gli accessi successivi al primo; l'integrazione dei team avviene secondo le modalità generali sopra esposte.

I.4 Attività preliminari

L'accertamento ispettivo è preceduto dall'esame delle informazioni disponibili presso le unità di vigilanza, centrali e periferiche.

L'analisi del patrimonio informativo a disposizione della Vigilanza e lo scambio di dati, notizie e valutazioni tra l'ispettore incaricato degli accertamenti e il Servizio/Filiale depositari delle informazioni rappresentano un presupposto indispensabile per focalizzare l'ispezione sugli aspetti rilevanti.

Dal complesso di tali informazioni gli incaricati traggono elementi per la fase preparatoria delle indagini, i cui contenuti sono dettagliati nella Sezione terza della presente parte della Guida⁴.

⁴ Guida per l'attività di vigilanza Parte Terza: Procedure per l'attività ispettiva Sezione II: Profili amministrativi delle ispezioni Capitolo II: La conduzione degli accertamenti.

Capitolo II

La conduzione degli accertamenti

II.1 Inizio delle indagini

Le indagini hanno inizio con la consegna della lettera d'incarico al rappresentante legale o al Direttore generale dell'intermediario da ispezionare ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

(testo omissis)

II.2 Modalità di conduzione

Le ispezioni vanno di norma eseguite presso gli uffici della Direzione generale e, se necessario, presso coesistenti dipendenze.

Devono essere preventivamente concordati con l'Ispettorato Vigilanza eventuali accessi a unità periferiche, ubicate in comuni diversi del territorio nazionale, ovvero ispezioni presso entità controllate, coerenti con il perimetro consolidato dell'indagine, insediate sul territorio nazionale.

Per sopralluoghi presso dipendenze e società controllate dell'intermediario insediate all'estero si richiede l'attivazione di specifica procedura autorizzativa.

Nel caso di accertamenti a spettro esteso ovvero "mirati" che interessino un gruppo, la verifica ha inizio, salvo motivate eccezioni, presso la Direzione generale della società capogruppo. Inoltre, nei casi della specie, gli esponenti della capogruppo costituiscono gli interlocutori con i quali, di norma, si rapportano gli ispettori e gli organi della stessa sono i destinatari del Rapporto Ispettivo.

(testo omissis)

II.3 Interlocazione con i Servizi di Vigilanza e con le Filiali

Durante l'accertamento, l'interlocazione tra l'incaricato e i Servizi di Vigilanza ovvero la Filiale di competenza avviene secondo le previsioni contenute nella Prima Parte della Guida.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo II:	La conduzione degli accertamenti

In particolare, qualora siano riscontrate situazioni pregiudizievoli per la stabilità dell'intermediario ispezionato o comunque meritevoli di immediata valutazione, va data tempestiva notizia all'Ispettorato Vigilanza nei modi ritenuti più appropriati. L'Ispettorato provvederà poi ad informare tempestivamente i Servizi di Vigilanza o la Filiale di competenza.

La Filiale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede legale dell'intermediario presta agli incaricati l'assistenza di cui possano aver bisogno nell'espletamento della funzione.

II.4 Riferimento temporale

Le verifiche ispettive si propongono di pervenire alla definizione di un quadro di analisi e valutazione fondato su elementi che presentino caratteristiche di attualità, sulla base dei criteri stabiliti negli "schemi" e nei "percorsi" di cui alla Prima e alla Terza Parte della Guida. A tal fine, per il riferimento temporale delle stesse si applicano in via ordinaria i seguenti criteri:

- la capacità di reddito si ricostruisce con riguardo all'ultimo esercizio "chiuso"¹ al termine degli accertamenti; l'analisi reddituale può estendersi, se del caso, a periodi più ampi;
- l'adeguatezza patrimoniale si apprezza in base alle risultanze (anche non ufficiali) riferite alla scadenza segnaletica di vigilanza più recente disponibile al termine dell'ispezione e all'ultimo resoconto ICAAP trasmesso dall'intermediario alla Vigilanza;
- il rischio di credito viene esaminato sulla scorta di inventariazioni riferite a un fine mese precedente (e il più possibile prossimo) all'inizio del sopralluogo, tenendo conto di significative modifiche nel portafoglio eventualmente intervenute nel corso degli accertamenti;
- i riscontri di natura contabile si rivolgono ai periodi di chiusura dei conti per quanto attiene a rilevanti scritture di assestamento nonché alla data di fine mese precedente (e il più possibile prossimo) all'inizio del sopralluogo per l'attendibilità delle segnalazioni di vigilanza.

II.5 Il gruppo ispettivo

¹ Ai fini delle ricostruzioni ispettive, l'esercizio si intende "chiuso" quando la data di ultimazione degli accertamenti sia prossima o posteriore al 31 dicembre e si disponga di dati contabili affidabili, anche di pre-consuntivo.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo II:	La conduzione degli accertamenti

Gli accertamenti ispettivi sono di norma affidati ad almeno due dipendenti ("gruppo ispettivo"), tra i quali la lettera di incarico individua il capo-gruppo, nell'ambito della compagine ispettiva in forza all'Ispettorato Vigilanza. Per le verifiche disposte dalla rete periferica, detto incarico è di norma conferito a personale delle Filiali.

Per le ispezioni di "convalida" l'attività ispettiva² viene affidata a un apposito gruppo, definito dal Capo del Servizio Ispettorato Vigilanza, di cui fanno parte elementi del gruppo per il riconoscimento (cfr. Parte Seconda della Guida).

Il capo-gruppo è responsabile e unico firmatario del rapporto ispettivo e dei riferimenti tecnici per la Vigilanza. Allo stesso compete:

- individuare la strategia di conduzione più opportuna al fine di conseguire gli obiettivi dell'accertamento;
- indirizzare e coordinare i componenti del gruppo ispettivo;
- ottimizzare la relazione tempi dell'accertamento/qualità del prodotto.

Il responsabile dell'accertamento ha cura di tenere costantemente informato il suo sostituto³ sull'andamento del sopralluogo allo scopo di garantire la necessaria continuità operativa in caso di sua assenza o impedimento.

Egli distribuisce i compiti tra i componenti del gruppo secondo principi di efficacia e di efficienza, adoperandosi per assicurare il funzionale espletamento delle attività demandate; anche a tal fine, il capo-gruppo favorisce l'opportuna circolarità informativa.

II.6 Adempimenti a chiusura degli accertamenti

Per le ispezioni pianificate dall'A.C., il responsabile degli accertamenti informa la Direzione dell'Ispettorato della prevista

² E' previsto (cfr. Parte Seconda della Guida) il ricorso ad accertamenti ispettivi sia in una prima fase, che precede la presentazione della formale richiesta di "riconoscimento" (in cui la Vigilanza richiede, agli intermediari che hanno comunque manifestato interesse per il "riconoscimento", informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti e sui relativi "nodi applicativi") sia in una seconda, avente carattere maggiormente formale, in cui la Vigilanza verifica la sussistenza dei requisiti. I sopralluoghi del primo tipo hanno natura sostanzialmente "ricognitiva", essendo volti ad approfondire lo stato di sviluppo dei progetti e l'impatto degli stessi sull'operatività e sull'organizzazione aziendali, al fine di anticipare l'emersione di eventuali interventi correttivi.

³ Ove non individuato dalla lettera di incarico, il sostituto del capo-gruppo corrisponde al dipendente che riveste il grado più elevato (tra gli appartenenti all'Ispettorato Vigilanza, qualora l'accertamento sia disposto da quest'ultimo).

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo II:	La conduzione degli accertamenti

data di conclusione nonché, via e-mail, dell'effettiva chiusura dell'ispezione.

Analogamente, per le ispezioni programmate dalle Filiali, il capogruppo segnala la prevista data di conclusione nonché l'effettiva chiusura dell'ispezione alla Direzione della Filiale competente, che provvede alla conseguente comunicazione all'Ispettorato.

Capitolo III

Il rapporto ispettivo

III.1 Articolazione e contenuto

III.1.1 Standard espositivi

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel Rapporto Ispettivo, da redigere sulla base di appositi standard. In via generale è previsto un unico schema di rapporto da adattare alle diverse tipologie di ispezioni (“a spettro esteso”; “follow-up”; “mirata”/“tematica”). In allegato è riportato a titolo di esempio l'indice di riferimento per una ispezione a spettro esteso su una banca. E' inoltre previsto uno schema per gli accertamenti che non danno luogo alla redazione di un rapporto ma di una relazione informativa alla Vigilanza (es. short visit).

Nel caso di accertamenti finalizzati al riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, il Rapporto non comprende – di norma, data la sua peculiare natura – riferimenti rivolti agli esponenti aziendali e segue un'impostazione libera, adattata alle necessità di riferimento alla Vigilanza delle problematiche emerse¹.

Pur non prevedendosi un'estensione standard dei riferimenti, si raccomanda di contenerne al massimo l'ampiezza – posta l'irrinunciabile esigenza di sintesi dell'esposizione – tenendo conto, nel dimensionare il testo, della rilevanza dell'intermediario e/o della tematica trattata.

III.1.2 Rapporto ispettivo

Nell'impostazione tipica, il Rapporto Ispettivo prevede la seguente articolazione: “Obiettivi dell'ispezione” “Considerazioni di sintesi”, “Analisi delle risultanze” (ripartite fra analisi di contesto e rilievi), eventuali allegati e dati numerici. È poi di norma redatto a cura dell'ispettore un documento denominato “Riferimenti Tecnici per la Vigilanza” destinato alla struttura di vigilanza competente (cfr infra).

Il Rapporto, che viene consegnato all'intermediario ispezionato, è finalizzato a comunicare agli esponenti aziendali e alla vigilanza off-site l'esito complessivo dell'indagine, le valutazioni e le analisi condotte in sede ispettiva, le criticità accertate, l'illustrazione delle caratteristiche operative in cui vanno a inserirsi i fattori di debolezza dell'intermediario o della specifica area oggetto di indagine.

Il Rapporto Ispettivo si apre con il paragrafo “Obiettivi dell'ispezione”, nel quale vengono sintetizzati il mandato ispettivo e gli obiettivi conoscitivi

¹ A titolo puramente indicativo, si suggerisce che il rapporto, siglato e sottoscritto dal capo-gruppo, si componga di una Relazione di sintesi (curata dal responsabile degli accertamenti e con la quale si dia conto delle scelte metodologiche, dei profili fondamentali esaminati, delle principali criticità emerse e delle linee di intervento suggerite) nonché di approfondimenti monografici (predisposti dagli specialisti del gruppo all'uopo incaricati e aventi di norma ad oggetto gli aspetti statistico-quantitativi, i profili organizzativi e il sistema informativo).

dell'ispezione introducendo, se del caso, riferimenti in merito alla focalizzazione della indagini effettuate sulla base dei principi di conduzione degli accertamenti e di quanto previsto nella Nota Pre-Ispettiva (NPI). Il contenuto di quest'ultima, comunque, non viene comunicato al soggetto ispezionato. Estensione e contenuto del paragrafo si presentano variabili e dipendenti dalle specificità del mandato e dal concreto perimetro di indagine.

Seguono poi le "Considerazioni di sintesi" che qualificano il giudizio complessivo espresso², fornendo, in modo sintetico, gli elementi informativi utili a rappresentare il complessivo esito delle indagini e le principali problematiche aziendali.

È poi prevista una sezione denominata "Analisi delle risultanze" al cui interno sono presenti sia i rilievi che le analisi di contesto. Detta sezione segue l'indice dei PdA della Parte III della Guida, da compilare, ovviamente, tenendo conto del mandato ispettivo.

Più in generale, tale sezione risponde all'esigenza di rappresentare in forma chiara gli elementi censurabili sui quali l'OdV si attende interventi correttivi da parte dell'intermediario (rilievi) corredati da elementi di giudizio integrativi e riferimenti su aspetti dell'operatività aziendale, che consentano di collocare le situazioni riscontrate nel relativo contesto operativo, ai fini di un più compiuto apprezzamento da parte sia dell'intermediario che della Vigilanza off-site (cd "analisi di contesto").

I rilievi rappresentano gli aspetti di censura sui quali la Vigilanza richiama l'attenzione dell'intermediario e richiede l'adozione di azioni di rimedio. Ciascun rilievo va poi numerato e qualificato come relativo a profili gestionali o di conformità, rispettivamente se attinente a:

- i processi aziendali di governo societario e di controllo dei rischi suscettibili di miglioramento o di azioni correttive ("Profili gestionali");
- eventuali inosservanze del dettato normativo/regolamentare meritevoli per la loro incidenza anche di apprezzamento a fini sanzionatori ("Profili di conformità").

(testo omissis)

² Articolato come segue (cfr. Parte Prima della Guida): Favorevole (1), Parzialmente favorevole (2), Parzialmente sfavorevole (3), Sfavorevole (4)). Per le ispezioni mirate di trasparenza, sulla base delle indicazioni contenute nel pertinente PdA i giudizi, sempre articolati su quattro livelli, sono: Conforme (1); in prevalenza conforme (2); parzialmente conforme (3); parzialmente non conforme (4).

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo IV:	La fase post-ispettiva

Capitolo IV

La fase post-ispettiva

IV.1 La fase di revisione

Di norma entro la chiusura degli accertamenti l'incaricato redige una bozza sia del Rapporto Ispettivo sia dei Riferimenti Tecnici per la Vigilanza, sottoposte a revisione a cura del Servizio Ispettorato Vigilanza, anche per verifiche disposte nell'ambito di piani decentrati.

La revisione è svolta da uno o più ispettori¹, designati dalla Direzione o da un dirigente appartenente al corpo ispettivo di comprovata esperienza delegato al coordinamento e alla supervisione dell'attività in parola.

Il settore Gestione Rapporti Ispettivi della Divisione Pianificazione ispettiva e Gestione Rapporti presta assistenza tecnica e segretariale all'attività di revisione e assicura uniformità d'indirizzo amministrativo.

Il mandato si esplica - di concerto con il responsabile degli accertamenti (se del caso assistito dagli altri componenti del gruppo ispettivo) e nel rispetto delle prerogative del medesimo - mediante la lettura della bozza di relazione, volta a fornire, a titolo di collaborazione, un contributo critico su eventuali profili concernenti:

- la chiarezza e la rilevanza tecnica degli aspetti sui quali intrattenere gli organi aziendali;
- la completezza dei giudizi e delle informazioni contenuti nel Rapporto Ispettivo e nei Riferimenti Tecnici per la Vigilanza;
- l'aderenza ai previsti criteri qualitativi di redazione;
- l'eventuale sussistenza di irregolarità assistite da sanzione amministrativa ovvero di profili di possibile rilevanza penale o di interesse di altre Autorità ai fini delle valutazioni preliminari demandate alla responsabilità dell'Ispettore Capo nell'ambito della procedura sanzionatoria (cfr Parte Seconda, Sez. I, Cap. III);
- la completezza del "Riepilogo delle risultanze ispettive" destinato a raccogliere il visto del (secondo uno schema standard);
- l'adempimento delle altre incombenze di natura amministrativa (rilevazioni statistiche, etc.).

Nel caso di ispezioni decentrate, la revisione si inquadra nella più ampia funzione di assistenza e consulenza prestata dall'Ispettorato lungo il corso

¹ Può altresì partecipare all'attività di revisione un Consigliere appartenente alle Divisioni dell'Ispettorato Vigilanza. Nel caso di accertamenti disposti nell'ambito della procedura di riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, posto che le verifiche rivestono un ruolo strettamente funzionale al rilascio di un provvedimento amministrativo, l'attività di revisione segue, di norma, la via gerarchica, ed è affidata alla Direzione dell'Ispettorato Vigilanza, che può decidere di delegarla a uno o più componenti dell'Ispettorato medesimo.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo IV:	La fase post-ispettiva

del sopralluogo, condotto da personale di Filiale. In tal caso la competenza ricade, di norma, sul Nucleo di coordinamento Ispettorato-Filiali, sotto l'indirizzo del Dirigente delegato dalla Direzione del Servizio a guidare il predetto Nucleo. Gli aspetti amministrativi e tecnici sono curati dal Settore Gestione Rapporti Ispettivi costituito all'interno della Divisione PIGR, che, tra l'altro, assicura il collegamento con le Filiali e cura i rapporti con i coordinatori, fornendo agli stessi ogni utile supporto durante lo svolgimento dei loro incarichi.

IV.2 Vaglio del Gruppo per l'esame delle irregolarità e adempimenti successivi

(testo omissis)

IV.3 Procedura d'urgenza

(testo omissis)

IV.4 Supporto del Settore Gestione Rapporti della Divisione PIGR nella fase successiva al sopralluogo

(testo omissis)

IV.5 Comunicazione del Rapporto Ispettivo

IV.5.1 Procedura generale

La consegna del Rapporto Ispettivo, completo dei relativi allegati, viene effettuata – di norma entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti – dal responsabile degli accertamenti (ovvero, in caso di impossibilità, dal suo sostituto) nel corso di una riunione – specificamente convocata, di norma presso l'ente ispezionato – del/degli organo/i con funzioni di supervisione strategica e di gestione, presenti i membri dell'organo con funzioni di controllo o comunque investiti di tali funzioni, e il direttore generale².

Partecipa alla riunione il Direttore – o un suo delegato – della Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio di pertinenza è ubicata la sede legale dell'intermediario.

² Negli enti che adottino il modello dualistico e in cui lo statuto ripartisce le funzioni di supervisione strategica e di gestione tra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, se l'articolazione dei consessi renda poco funzionale contemplare una seduta congiunta, la consegna andrà effettuata al consiglio di gestione integrato quanto meno dal presidente del consiglio di sorveglianza o dal presidente del comitato per il controllo interno se presente. Quando le funzioni di direzione e di amministrazione sono concentrate in un solo soggetto (general manager presso filiali di banche estere) la consegna va effettuata a quest'ultimo.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo IV:	La fase post-ispettiva

Nel caso di ispezioni presso intermediari a vigilanza accentrata, alla predetta riunione possono altresì partecipare il Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria o il Capo del Servizio di Vigilanza competente, con facoltà di delegare un funzionario di rango non inferiore al Titolare (o al suo Sostituto) della pertinente Divisione amministrativa.

A prescindere dal numero di presenze, la consegna del Rapporto può essere validamente effettuata purché alla seduta partecipino sia il legale rappresentante dell'ente ispezionato, sia un componente dell'organo con funzioni di controllo. In assenza di uno di questi ultimi, l'incaricato prenderà contatti con l'Ispettorato per ricevere istruzioni.

Durante la riunione l'ispettore espone le sezioni "scopo dell'ispezione e perimetro del mandato" e "considerazioni di sintesi" nonché con riferimento alla sezione "analisi delle risultanze" solo i rilievi. Ove se ne manifesti l'esigenza, l'ispettore fornisce chiarimenti su quanto esposto nonché su quanto complessivamente trattato nella sezione Analisi delle risultanze.

Terminata l'esposizione, l'ispettore e, per l'ispezionata, il legale rappresentante, il presidente dell'organo con funzioni di controllo nonché il direttore generale (o amministratore delegato) siglano tutte le pagine e gli allegati del Rapporto Ispettivo, in duplice esemplare, e datano e firmano il verbale di consegna sul quale sono da riportare in modo chiaro i nomi dei presenti. L'ultima pagina del verbale di consegna è riservata a eventuali considerazioni che gli esponenti aziendali intendano immediatamente esprimere, per iscritto, in ordine alle osservazioni ispettive.

Con l'apposizione della firma, i rappresentanti aziendali rilasciano ricevuta del documento e si impegnano a sottoporre lo stesso all'esame degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo in una successiva seduta il cui verbale sarà poi inoltrato ai competenti Uffici della Banca d'Italia.

(testo omissis)

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
	Indice

SEZIONE III

METODO E PERCORSI DI ANALISI: aspetti generali

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
	Indice

SEZIONE III

METODO E PERCORSO DI ANALISI: ASPETTI GENERALI

Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi	5
<u>I.1</u>	<u>Premessa</u>	5
<u>I.2</u>	<u>Le tipologie di accertamento</u>	5
<u>I.3</u>	<u>L'analisi per processo dei profili di rischio e di quelli trasversali: i PdA</u>	7
<u>I.4</u>	<u>"Indirizzi di navigazione"</u>	9
Capitolo II	Fase preparatoria delle indagini ispettive	13
<u>II.1</u>	<u>Premessa</u>	13
<u>II.2</u>	<u>L'analisi preispettiva</u>	13
<u>II.3</u>	<u>Supporto della Divisione Pianificazione Ispettiva e Gestione Rapporti</u>	17
<u>II.4</u>	<u>La nota preispettiva</u>	17
<u>II.5</u>	<u>Focalizzazione delle indagini</u>	17
Capitolo III	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico	24
<u>III.1</u>	<u>Premessa</u>	24
<u>III.2</u>	<u>La selezione esperienziale</u>	24
<u>III.3</u>	<u>Il campionamento probabilistico</u>	25
Capitolo IV	Il metodo di giudizio	27
<u>IV.1</u>	<u>Premessa</u>	27
<u>IV.2</u>	<u>Valutazione quantitativa</u>	27
<u>IV.3</u>	<u>Valutazione qualitativa</u>	28
<u>IV.4</u>	<u>Integrazione delle valutazioni quantitativa e qualitativa</u>	28

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

SEZIONE III

Metodo e percorso di analisi: aspetti generali

Capitolo I

Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

I.1 Premessa

La presente Sezione, contenente le linee applicative da seguire nell'espletamento delle verifiche, si articola in due parti: la prima fornisce precisazioni di ordine generale sul metodo ispettivo e sull'utilizzo dei Percorsi (PdA); la seconda illustra in dettaglio i Percorsi, inseriti nelle aree di rischio/trasversali previste dalla Prima Parte della Guida.

Nei primi quattro capitoli (sezione III/I), aventi ad oggetto gli aspetti metodologici generali, si descrivono le diverse tipologie di accertamento, le caratteristiche strutturali dei Percorsi, le modalità di combinazione degli stessi ("indirizzi di navigazione") nonché i criteri di orientamento delle indagini, di campionamento e di espressione dei giudizi.

I.2 Le tipologie di accertamento

La normativa prudenziale prevede le seguenti tipologie di accertamento:

- a spettro di indagine esteso;
- mirate/tematiche;
- di follow-up.

I.2.1 Le ispezioni a spettro esteso

Gli accertamenti a spettro esteso sono finalizzati all'analisi della complessiva situazione aziendale.

Detta tipologia di verifiche può riguardare, oltre che un singolo intermediario, un gruppo nel suo complesso¹.

In attuazione del principio di focalizzazione, il perimetro degli accertamenti "a spettro esteso" non si estende a qualsiasi aspetto dell'operatività aziendale né implica valutazioni omnicomprensive, ma attiene ai soli rischi (e profili trasversali) rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi di vigilanza.

I.2.2 Le ispezioni mirate/ tematiche

¹ Per i conglomerati di maggiori dimensioni può tuttavia non essere praticabile – nel tempo e con le risorse di norma disponibili - l'approfondimento di ciascuna area di rischio/profilo trasversale. Per tali gruppi risulta viceversa espletabile – in tempi e con risorse sostenibili – un'ispezione "estesa" ai profili strategici, di alto governo e macroorganizzativi; in tal caso, però, l'accertamento tende a perdere i tratti di un'indagine "a spettro esteso", connotandosi piuttosto quale ispezione "mirata".

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

Le ispezioni “mirate” si riferiscono a specifici comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali o aspetti tecnici (ovvero a una combinazione di tali ambiti) e possono estendersi a più intermediari appartenenti ad un gruppo.

I “comparti di attività” sono di norma esposti a una pluralità di rischi, per analizzare i quali occorre utilizzare più PdA: i Percorsi relativi alla specifica area di business nonché quelli dei pertinenti profili di rischio/trasversali.

Le “aree di rischio” sono costituite da settori (o da segmenti degli stessi) esposti a una specifica tipologia di rischio: strategico, di credito, finanziario, operativo/di reputazione.

Tra le verifiche ispettive alle aree di rischio sono, tra l'altro, annoverabili quelle attinenti al rispetto di normative di settore (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari; antiriciclaggio; usura; C.A.I.), esposte a rischi operativi/di reputazione. Costituiscono inoltre accessi “mirati” quelli condotti nell'ambito delle procedure di riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, previsti dalla Parte Seconda della Guida (Sezione III).

Qualora le ispezioni “mirate” riguardino specifici profili gestionali o aspetti tecnici, l'ispettore valuta l'applicabilità di parti dei PdA, previo adattamento degli stessi.

Una particolare tipologia di ispezioni mirate è quella “tematica”, che si connota per il fatto di svolgersi presso più intermediari (o più gruppi), al fine di appurare la sussistenza di rischi sistemici o quant'altro sia utile alla Vigilanza per affinare l'azione di supervisione. La finalità conoscitiva di tale tipologia di accertamento non ne fa venir meno le caratteristiche asseverative; ne consegue la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di rivolgere all'intermediario “Rilievi”.

1.2.3 Le ispezioni di follow-up

Gli accertamenti di follow-up perseguono il fine di verificare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dall'intermediario ovvero sollecitate dalla Banca d'Italia.

Al pari di quelle “mirate”, le ispezioni di follow-up presentano un perimetro ben delimitato. Esse traggono origine dal riscontro di carenze e/o disfunzioni - autonomamente effettuato dall'intermediario o, più spesso, dalla Vigilanza - al quale ha fatto seguito un'azione correttiva, il cui esito è opportuno verificare on-site.

Negli accertamenti di follow-up vanno approfondite le problematiche che hanno determinato l'iniziativa correttiva, le carenze/disfunzioni eliminate, quelle in via di risoluzione ovvero non ancora affrontate/risolte. Queste ultime vanno portate all'attenzione dell'intermediario nei “Rilievi”. Inoltre, in tale ambito, l'ispettore, nel dare eventualmente atto delle criticità risolte, sollecita gli esponenti

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

aziendali a portare a compimento con la dovuta tempestività le azioni correttive in sospenso.

I.3 L'analisi per processo dei profili di rischio e di quelli trasversali: i PdA

I.3.1 Finalità e caratteristiche generali dei PdA

L'analisi e la valutazione dei profili di rischio e di quelli trasversali sono guidate da appositi Percorsi, applicabili a tutte le tipologie di ispezione², finalizzati a suggerire uno o più itinerari di approfondimento delle problematiche rilevanti degli intermediari, ripercorrendone i processi tipici.

Le logiche di costruzione dei PdA si integrano strettamente con quelle del processo di valutazione e revisione prudenziale. I Percorsi danno infatti attuazione ai principi di proporzionalità e di focalizzazione, tenendo conto delle esigenze di interazione tra la Vigilanza off e on-site, e perseguono obiettivi di flessibilità, oggettività e trasparenza.

I PdA fanno leva sui peculiari punti di forza degli accertamenti ispettivi: attingere con immediatezza all'intero patrimonio informativo utile a fini di vigilanza, contattare prontamente gli esponenti aziendali in possesso di un'adeguata conoscenza delle problematiche da verificare, riscontrare l'effettiva applicazione delle regole, l'efficacia dei processi, la veridicità delle segnalazioni/dichiarazioni rese.

Per gli elencati fattori, di norma non riscontrabili nei controlli "a distanza", l'utilizzo dei PdA al di fuori della sede ispettiva, pur opportuno qualora ricorrano particolari esigenze di approfondimento, va fatto con la dovuta cautela.

I contenuti dei Percorsi sono coerenti con quelli degli schemi di analisi. Gli ambiti di indagine e i criteri di valutazione sono i medesimi, fatti salvi gli adattamenti resi necessari dall'eventuale riscontro di realtà operative discoste da quelle ipotizzate dagli schemi di analisi ovvero resi opportuni dalla possibilità di valutare sul posto la dimensione prospettica dei rischi/presidi aziendali. Cambia inoltre lo spessore dell'approfondimento, soprattutto di tenore qualitativo, nell'ottica di sfruttare pienamente le potenzialità conoscitive on-site.

Ciò premesso, i Percorsi:

- intendono incorporare le migliori prassi in essere nell'esercizio dei controlli on-site;
- costituiscono mezzo, non fine, dell'attività ispettiva; essi supportano, non sostituiscono, il Rapporto o i riferimenti tecnici per

² Per l'effettuazione degli accertamenti finalizzati al riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, i gruppi ispettivi si attengono alle indicazioni contenute nella Parte Seconda (Sezione III) della Guida.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

la vigilanza, i cui contenuti, coerenti con l'esito delle analisi proposte dai percorsi medesimi, rispondono alle esigenze sottese nel "mandato" ispettivo; non è dunque previsto di menzionare nel Rapporto o nei riferimenti tecnici i PdA seguiti, né di allegarli;

- non trattano tutte le casistiche e possono pertanto non includere indicazioni utili ad analizzare talune problematiche; compete agli incaricati graduare la profondità della verifica, valutando l'applicabilità del PdA e discostandosene ove ritenuto opportuno;
- sono soggetti a obsolescenza, più o meno rapida; le ispezioni consentono di assicurarne la manutenzione evolutiva tramite i feed-back degli incaricati, salvaguardandone nel tempo la funzionalità.

1.3.2 Struttura e contenuti tipici dei PdA

I Percorsi di analisi sono di norma articolati nei seguenti paragrafi:

- "obiettivi ed esigenze conoscitive", volti a individuare finalità, oggetto e ambito di applicazione delle verifiche;
- "focalizzazione delle indagini: indicazioni integrative", finalizzato a completare, ove necessario, le indicazioni fornite in via generale nel Capitolo II della presente sezione;
- "quantificazione dell'esposizione: rettifiche", diretto a evidenziare, per i rischi misurabili e per redditività e patrimonio, i contenuti tipici delle correzioni quantitative apportabili agli schemi di analisi;
- "analisi dei macroprocessi: governo, gestione e controllo" (denominati Profili Oggetto di Analisi, brevemente POA), destinati a esplicitare gli itinerari di approfondimento degli aspetti qualitativi;
- "formulazione del giudizio", teso a integrare i criteri espressi in via generale nel Capitolo IV della presente sezione, individuando le migliori / peggiori prassi di mercato alle quali rapportare la realtà osservata.

1.3.3 "Punti di domanda" e "fonti informative"

I POA contengono, tra l'altro, "punti di domanda" i quali, in forma di check list, guidano l'analisi, unitamente agli obiettivi e alle esigenze conoscitive, secondo un "albero conoscitivo" sequenziale. Le relative risposte consentono di orientare la formulazione dei rilievi e delle osservazioni, l'assegnazione del punteggio, l'identificazione delle tematiche da rappresentare alla Vigilanza.

L'itinerario di analisi è supportato dall'indicazione, non esaustiva, delle "fonti" dalle quali è possibile attingere le informazioni necessarie per rispondere ai "punti di domanda".

1.3.4 Allegati e appendici ipertestuali

I Percorsi contengono le indicazioni strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico; eventuali dettagli – di carattere operativo – sono esposti in allegato.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

Lettere di incarico standard, ulteriori approfondimenti tecnici, manuali di ausilio all'utilizzo di procedure, supporti normativi e informativi sono contenuti in "appendici ipertestuali", richiamabili dal testo del percorso mediante apposita funzionalità.

I.4 "Indirizzi di navigazione"

I.4.1 Premessa

Il quadro degli itinerari seguito dall'ispettore è reso complesso dalla diversificata operatività degli intermediari e dalla connessa variegata esposizione a rischi, oltre che dalle differenti estensione e finalità delle tipologie ispettive.

Salvo limitate eccezioni, i PdA non sono costruiti con riferimento a particolari categorie di intermediari, ma avuto riguardo ai rischi, alle aree di business ovvero a profili trasversali.

Pertanto, in alcuni casi può essere sufficiente applicare un solo percorso o una porzione dello stesso (ad es. per un accertamento "mirato" su particolari aspetti tecnici o profili gestionali); in altri occorre attivare diversi percorsi (ad es. per un accertamento "a spettro esteso" su un gruppo bancario con operatività universale).

Nei paragrafi seguenti sono fornite indicazioni standard di "navigazione" tra i Percorsi, distinte per tipologia di ispezione e/o intermediario.

I.4.2 Accertamenti a spettro esteso a gruppi con operatività universale

Per gli intermediari in epigrafe, si applicano, in via generale, i PdA previsti su "redditività e modello di business" e sui "sistemi di governo e controllo" (cfr. Tavola seguente).

Tavola n. 1



Inoltre, si applicano, i PdA relativi ai rischi cui l'intermediario è soggetto, compresi nelle "mappe" delle Tavv. nn. 2 (rischio di credito), 3 (rischi di mercato e di tasso) e 4 (rischi operativi e di reputazione) e che impattano sul profilo di adeguatezza patrimoniale, infine si utilizza anche il PdA sul rischio di liquidità.

Tavola n. 2





Tavola n. 3



Tavola n. 4



Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

Ulteriori informazioni riguardo alle modalità di combinazione dei richiamati PdA e di assegnazione dei relativi punteggi sono fornite in prosieguo.

1.4.3 **Accertamenti (mirati o a spettro esteso) presso intermediari con operatività non universale**

Nel caso di accertamenti a spettro esteso presso intermediari singoli o gruppi con operatività non universale si applicano di norma i seguenti PdA:

- Redditività e modello di business, Sistemi di governo e controllo (Tav. n. 1);
- Rischi operativi e di reputazione (Tav. n. 4).

Vanno poi selezionati, caso per caso, i PdA riguardanti le attività svolte in misura significativa dal soggetto ispezionato ovvero attinenti ai rischi rilevanti connessi con le attività espletate (cfr. Tavv. nn. 2, 3 e 4).

Negli accertamenti mirati, si applicano uno o più PdA tra quelli inclusi nelle Tavv. Sopra citate; può essere, altresì, opportuno fare riferimento ai contenuti dei PdA trasversali (cfr. Tav. n. 1 e 5).

1.4.4 **Accertamenti presso banche minori e particolari tipologie di intermediari**

Specifici percorsi sono previsti per le ispezioni su banche di minori dimensioni e particolari classi di soggetti vigilati (Filiali di banche estere, I.M.EL.). In tali percorsi sono fornite indicazioni riguardo all'eventuale necessità di applicare PdA ulteriori.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

Capitolo II

Fase preparatoria delle indagini ispettive

II.1 Premessa

L'efficace perseguimento dell'obiettivo di ottimizzazione del rapporto tempi/qualità presuppone la preventiva delimitazione del campo di indagine nonché l'individuazione del taglio e del livello di profondità delle analisi.

Allo scopo è necessario procedere preliminarmente all'analisi preispettiva dell'intermediario, finalizzata alla raccolta delle informazioni utili per meglio definire il mandato ispettivo, individuare il perimetro e le priorità delle indagini, nonché pianificare i tempi dell'accertamento. Le conclusioni dell'analisi preispettiva vengono formalizzate nella Nota preispettiva (NPI), condivisa con la vigilanza a distanza. Una volta avviata l'ispezione, l'incaricato – sulla base dei primi elementi acquisiti (ad es. colloqui con esponenti, analisi di documentazione aziendale aggiornata, esito di test quantitativi) focalizza maggiormente i segmenti di indagine e la profondità delle analisi.

Di norma, l'analisi preispettiva e la predisposizione della NPI si svolgono off-site, quella di focalizzazione delle indagini on-site. Tuttavia, qualora il sopralluogo sia da avviare urgentemente ovvero rilevanti informazioni preliminari siano disponibili esclusivamente sul posto, tutte le fasi in parola possono essere espletate presso l'intermediario.

Le ripetute fasi anticipano taluni passi dei PdA, ponendosi comunque obiettivi conoscitivi di più generale valenza, da sottoporre ad approfondito vaglio nel corso dell'ispezione.

Le esigenze conoscitive della fase preispettiva possono essere, in primo luogo, soddisfatte grazie al confronto tra l'ispettore e i colleghi preposti ai controlli a distanza e alla lettura, approfondita e selettiva, della documentazione disponibile off-site e dell'informativa pubblica rilevante.

(testo omissivo)

II.2 L'analisi preispettiva

La fase in epigrafe risponde all'esigenza di pervenire a una prima conoscenza dell'intermediario / gruppo da visitare. In primo luogo si esamina:

- il livello di complessità;
- il posizionamento competitivo.

Livello di complessità

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

Il primo stadio è finalizzato a individuare il livello di complessità (alto; medio; basso) dell'intermediario, considerando tre aspetti:

- a. dimensioni;
- b. livello di articolazione;
- c. orientamento all'innovazione.

Per la componente sub a), si fa riferimento all'ampiezza dei principali aggregati finanziari (intermediati / negoziati / gestiti / amministrati), dei mezzi patrimoniali e/o del margine di intermediazione nonché di fondamentali grandezze "fisiche" (numero di dipendenti, promotori e agenti).

Per la componente sub b) si guarda all'articolazione:

- societaria, espressa dal numero di società a monte e a valle dell'intermediario e dalla loro differenziazione per area di business;
- organizzativa (struttura della Direzione generale e della rete);
- operativa, intesa quale grado di diversificazione della gamma d'offerta;
- commerciale (diversificazione della filiera produttiva - dalla fabbrica-prodotto alla distribuzione di prodotti propri o di terzi - dei mercati di insediamento, dei relativi clienti e dei canali distributivi).

La componente sub c) può essere dedotta dal grado di novità/sofisticazione:

- del contenuto dei prodotti collocati, degli strumenti in portafoglio e/o di quelli negoziati (innovazione di prodotto);
- delle tecniche di produzione, di distribuzione o di organizzazione (innovazione di processo).

Posizionamento competitivo

Nel secondo stadio, si qualifica il soggetto da ispezionare in termini di posizionamento competitivo (in miglioramento; stazionario; in peggioramento).

L'analisi preventiva di tale aspetto si basa sull'osservazione della dinamica delle quote di mercato nell'ultimo triennio dei volumi intermediati / negoziati e/o dei patrimoni gestiti / amministrati o di altre grandezze rappresentative del business tipico dell'intermediario. Allo scopo possono risultare utili anche i dati forniti dalle associazioni di categoria. Qualora l'intermediario sia attivo in uno o più mercati organizzati, l'analisi può essere arricchita dalle informazioni di qualificati provider.

II.2.1 Fonti informative

Supportano le suesposte attività di analisi le seguenti principali fonti informative:

- il dossier dell'intermediario;
- i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi;

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

- l'ultimo piano strategico;
- il piano di risanamento e l'eventuale corrispondenza intercorsa con l'unità di vigilanza e l'Autorità di risoluzione;
- l'ICAAP;
- il progetto di governo societario;
- lo statuto e il regolamento generale;
- eventuali organigrammi e funzionigrammi, generali e settoriali;
- dati tratti dal sito internet dell'intermediario ovvero forniti da primari provider e da associazioni di categoria.

Ulteriori approfondimenti riguardano:

- il livello di propensione/esposizione al rischio;
- l'attendibilità segnaletica;
- il modello organizzativo e della connessa cultura aziendale.

Propensione/esposizione al rischio

La propensione al rischio può essere dedotta dall'atteggiarsi degli obiettivi economico-patrimoniali e dalle strategie perseguite dall'intermediario.

Obiettivi reddituali sfidanti, l'enfasi posta sulla crescita dei volumi, segni di discontinuità strategica, la decisione di inserirsi in nuovi mercati (geografici, di clientela, di prodotto) segnalano un'elevata propensione al rischio.

Di contro, una contenuta propensione al rischio può essere desunta da obiettivi economici in linea con il passato, da un atteggiamento conservativo nell'indicazione dei target di crescita dei volumi, volta a preservare la qualità degli attivi, da una sostanziale continuità strategica.

L'esposizione al rischio va derivata, in primo luogo, dalla valutazione quantitativa off-site, contenuta nel dossier dell'intermediario.

L'informazione così acquisita va integrata con una prima analisi della struttura e della dinamica dei portafogli creditizio-finanziari e dei relativi processi.

Utili elementi in merito possono essere tratti, off-site, dallo stesso dossier dell'intermediario, dalle procedure messe a disposizione dalla Divisione PIGR dell'Ispettorato Vigilanza (ad es. MARC) nonché da eventuali indicazioni, emerse in sede di analisi macroprudenziale, circa la rilevanza di rischi sistemici per il soggetto ispezionato e dalla valutazione del piano di risanamento condotta dall'unità di vigilanza.

A tali fini vanno esaminati:

- per il rischio di credito, il trend delle partite anomale, le matrici di transizione dei rating interni (ove disponibili), le politiche seguite riguardo alle rettifiche di valore;
- per i rischi finanziari, la tipologia delle controparti, l'andamento delle misure sintetiche del rischio di portafoglio e di quello di tasso

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

- per l'intero bilancio, la situazione di liquidità in essere all'inizio degli accertamenti;
- per i rischi operativi, l'insieme dei processi rilevanti esposti a rischi della specie (deducibile da apposite "mappature" o dalle evidenze aziendali su malfunzionamenti o errori, ove disponibili)

In tale ambito, costituiscono fattori di criticità:

- flussi crescenti di partite anomale, discosti dal dato registrato in media da gruppi di confronto e accompagnati da consistenti rettifiche di valore;
- la presenza di significative e ripetute svalutazioni degli strumenti in portafoglio e di un'elevata aliquota di titoli illiquidi, privi di rating o non investment grade;
- rilevanti disfunzioni nei processi riscontrate dal controllo interno, peggioramenti nella morfologia dei database delle perdite operative, incrementi delle misure sintetiche di rischio calcolate dagli intermediari AMA, elevata mole dei reclami presentati dalla clientela, sanzioni per violazioni delle normative di settore, errori nel calcolo delle quote degli OICR, sistematici superi dei limiti operativi.

Attendibilità segnaletica

L'attendibilità segnaletica costituisce uno specifico profilo di quella ambientale, che corrisponde all'attitudine aziendale a rappresentare correttamente i fatti amministrativi nelle connotazioni quali-quantitative essenziali e nella loro manifestazione complessiva.

La sussistenza di tale caratteristica consente di escludere che le informazioni comunicate alla Vigilanza abbiano determinato marcate distorsioni nell'apprezzamento del profilo di rischiosità degli intermediari.

Oggetto di osservazione sono, pertanto, i processi di rilevazione contabile ed extra contabile, che originano le segnalazioni di vigilanza e le scritture di fine esercizio, nonché i profili dell'attività amministrativa più direttamente incidenti sulla significatività dei dati.

Si considerano allo scopo aspetti di differente natura (organizzativi, contabili, di rischiosità), quali:

- l'attività più recente svolta dagli organi con funzioni di supervisione, gestione e controllo, in ordine all'esame periodico e generale della gestione nonché alla fissazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione;
- le comunicazioni rese alla Vigilanza sull'assetto organizzativo e il raccordo tra evidenze contabili interne e segnalazioni statistiche;
- le modalità di rilevazione, classificazione e controllo della rischiosità creditizia, con riferimento alle posizioni di maggiore ammontare.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

Vanno altresì valutate eventuali rilevanti incongruenze emergenti dall'esame:

- delle elaborazioni sulla coerenza segnaletica fornite dalla Divisione PIGR dell'Ispettorato Vigilanza;
- delle sofferenze rettificate.

II.3 Supporto della Divisione Pianificazione Ispettiva e Gestione Rapporti

(testo omissivo)

II.4 La nota preispettiva

(testo omissivo)

II.5 Focalizzazione delle indagini

Gli approfondimenti svolti nelle prime fasi dell'ispezione, di norma sui profili di seguito indicati, consentono la focalizzazione delle indagini rispetto all'effettiva situazione aziendale fornendo all'ispettore margini di flessibilità per assicurare efficienza e efficacia degli accertamenti.

Solo nel caso in cui il set informativo così acquisito comporti sostanziali variazioni rispetto allo stato di conoscenza dell'intermediario nella fase preispettiva, specie con riguardo ai profili di rischio ovvero di complessità operativa, gli ispettori valuteranno l'opportunità di apportare modifiche alla NPI, in condivisione con il Titolare della competente unità di vigilanza e il revisore del VIS.

La fase in epigrafe prevede di norma i seguenti approfondimenti.

Propensione/esposizione al rischio

Nella fase iniziale dell'ispezione, gli incaricati incontrano gli esponenti dell'intermediario per acquisire aggiornamenti in merito a :

- priorità strategiche e relative motivazioni;
- fattori all'origine dell'evoluzione dei rischi nell'ultimo biennio;
- obiettivi di performance e loro sostenibilità anche in relazione all'andamento del contesto competitivo;
- eventuali distonie tra strategia dichiarata ed operatività riscontrata.

Sulla scorta del complesso di informazioni acquisite, gli ispettori sono in grado di individuare il livello di **propensione/esposizione al rischio** (elevata; equilibrata; limitata).

Attendibilità dell'ambiente di indagine

Quanto all'attendibilità dell'ambiente di indagine, gli ispettori analizzano le dichiarazioni contenute nel progetto di governo societario, nell'ICAAP e nel self-assessment dei processi (ove disponibile), da confrontare con la realtà aziendale, come emergente,

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

tra l'altro, anche dai citati colloqui preliminari con gli esponenti aziendali.

L'esame così effettuato dovrebbe consentire agli ispettori di pervenire a una prima valutazione del presumibile livello di attendibilità dell'informativa resa alla Vigilanza (piena, media, scarsa).

Cultura d'impresa

Il terzo passaggio è rappresentato dall'identificazione del modello organizzativo e dalla interpretazione della cultura aziendale, costituita dall'insieme dei valori e delle prassi che informano la condotta dell'intermediario.

Nella fase preispettiva l'ispettore ha esaminato l'assetto proprietario, l'articolazione societaria e la struttura organizzativa. Una volta in loco, l'ispettore ha cura di valutare:

- i margini di autonomia strategica, gestionale e operativa nell'ambito del gruppo di riferimento e rispetto alla proprietà;
- l'estensione e l'intensità di eventuali scelte di esternalizzazione, specie di quelle riguardanti attività "core";
- le modalità di coordinamento tra le unità organizzative attive sui mercati, quelle con compiti di produzione e quelle che prestano servizi specialistici, tenendo conto del livello di diversificazione del portafoglio per aree di affari¹.

La disamina di tali aspetti mira ad apprezzare la capacità di contemperare i margini di autonomia gestionale/operativa concessi / ottenuti con l'efficacia dei meccanismi di controllo.

Ricostruito il ruolo del comparto/soggetto ispezionato nell'ambito dell'intermediario/gruppo di appartenenza e della filiera produttivo / distributiva, l'ispettore effettua una prima mappatura dell'architettura del sistema informativo² e di quello amministrativo-contabile. Inoltre, in relazione alle strategie perseguite dall'intermediario, prende contezza delle azioni di riorganizzazione in corso censendo le modifiche rilevanti di recente intervenute e le eventuali operazioni di crescita per linee esterne.

Sulla scorta delle informazioni così raccolte, l'ispettore approfondisce con gli esponenti aziendali, tra gli altri, i seguenti punti:

- modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative;
- ragioni e potenziali rischi dell'eventuale outsourcing di attività;

1 Ad es., banca commerciale retail/corporate, canale distributivo specialistico, investment banking, asset management, servizi di investimento, banca depositaria, operatività cross border.

2 Ovvero, nel caso di ispezioni mirate, della mappatura degli applicativi di supporto all'operatività in esame.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

- soluzioni organizzative adottate per bilanciare le esigenze di sviluppo del business con quelle di presidio dei rischi;
- motivazioni di cambiamenti significativi intervenuti nelle policy, nelle procedure interne, nel personale e nel sistema dei controlli nell'ultimo biennio e principali progetti di cambiamento organizzativo;
- linee generali del sistema di valutazione delle performance e struttura degli incentivi per il personale.

Per meglio orientare la conoscenza del modello organizzativo e della connessa cultura aziendale, l'ispettore incontra anche i responsabili delle funzioni di Internal audit e della Compliance in merito all'allineamento tra comportamenti attesi ed effettivi, esaminando con attenzione eventuali relazioni delle funzioni di controllo che evidenzino profili di problematicità.

Le suddette attività d'analisi pongono l'incaricato degli accertamenti nella condizione di prefigurare le caratteristiche essenziali del modello organizzativo in termini di:

- complessità attesa, in relazione alla maggiore o minore esigenza di coordinamento, connessa con il grado di diversificazione, di controllo e decentramento;
- livello di stabilità degli assetti organizzativi, posta la numerosità e pervasività dei processi di cambiamento osservati.

Le esposte analisi dovrebbero altresì consentire di formulare una prima interpretazione dei valori che permeano la cultura aziendale. In proposito, può risultare utile applicare gli schemi di seguito indicati, volti a individuare gli elementi tipici delle varie forme di cultura d'impresa:

A) "orientata ai valori e improntata al controllo":

- nella documentazione e nei comportamenti si riscontra una convinta adesione a corretti valori d'impresa (ad es., attenzione ai risultati di lungo periodo, reattività ai cambiamenti ambientali, spirito di corpo) e a principi fondamentali quali, ad es., quelli del riconoscimento del merito, della responsabilità e della professionalità;
- gli esponenti contattati attribuiscono un contenuto concreto, coerente e omogeneo a tali valori/principi;
- le funzioni di controllo riscontrano limitati fenomeni di mancato allineamento ai valori d'impresa;

B) "orientata al rispetto formale delle norme":

- la documentazione ha un elevato livello di dettaglio e i comportamenti osservati mostrano attenzione più alla mera esecuzione che al conseguimento dei risultati;
- gli esponenti intervistati fanno riferimento al rispetto delle norme più che a quello dei principi;

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

- le funzioni di controllo rilevano un modesto numero di fenomeni di divergenza rispetto al quadro normativo;
- C) "orientata ai risultati di breve termine e scarsamente improntata al controllo":
- la documentazione è sintetica e la normativa interna incompleta;
 - gli esponenti contattati pongono particolare enfasi all'efficienza dei processi e agli obiettivi di crescita, sottovalutando la necessità di dotarsi di coerenti presidi;
 - le funzioni di controllo rilevano un numero ridotto di disfunzioni, di cui peraltro minimizzano la rilevanza, in quanto attente a non intralciare lo sviluppo degli affari;
- D) "non focalizzata":
- la documentazione esaminata non è soddisfacente nella definizione sia dei comportamenti attesi sia delle responsabilità; in alternativa, la documentazione è formalmente completa, ma di fatto disattesa;
 - gli esponenti contattati esprimono posizioni contraddittorie e/o contrapposte;
 - le funzioni di controllo rilevano non poche disfunzioni e comportamenti anomali, anche associati a fenomeni di infedeltà; non si dà seguito alle disfunzioni riscontrate con congrue azioni correttive.

In sintesi, sono descritte sub A) la situazione ottimale, sub C) e D) quelle peggiori, foriere di rischi rilevanti; la situazione sub B) esprime condizioni intermedie.

In ordine agli esposti schemi interpretativi va tuttavia considerato che difficilmente nella realtà si osservano tutti gli aspetti sopra delineati con riferimento a un singolo modello; solitamente, elementi dell'uno si accompagnano a componenti dell'altro, formando una trama interpretativa la cui "lettura", non sempre agevole, va chiarendosi nel corso dell'accertamento. D'altra parte, un giudizio ben ponderato e adeguatamente documentato sulla cultura d'impresa può essere formulato unicamente in chiusura di ispezione; nella fase iniziale si possono peraltro esprimere primi orientamenti, utili per il prosieguo dell'indagine, suscettibili di modifiche anche radicali nel corso del sopralluogo.

II.5.1 Fonti informative

L'attività di focalizzazione delle indagini si avvale delle seguenti fonti, da utilizzare in misura più o meno ampia tenendo conto dei principi di proporzionalità e della tipologia di ispezione da effettuare:

- budget dell'ultimo esercizio "chiuso", con analisi a consuntivo degli scostamenti, e budget in corso di esecuzione;

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

- struttura delle deleghe;
- principali policy aziendali formalizzate (tendenzialmente per le aree creditizio/finanziarie, per l'amministrazione / gestione dei patrimoni dei clienti nonché in materia di compliance e di gestione delle risorse, umane e tecniche);
- verbali recenti (ultimo semestre) degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo;
- verbali recenti (ultimo semestre) di eventuali Comitati Crediti, Finanza, ALM, Rischi etc.;
- report periodici agli organi di supervisione, gestione e controllo delle funzioni di Risk management, Internal auditing e Compliance e di quelle preposte alla pianificazione e/o controllo di gestione;
- valutazioni recenti (ultimo biennio) di società di consulenza di supporto alle scelte strategiche e al miglioramento dell'assetto organizzativo;
- eventuali budget dei progetti di intervento sull'assetto organizzativo e correlate analisi a consuntivo;
- mappatura dei principali processi operativi;
- ricognizione delle attività esternalizzate e dei relativi fornitori;
- inventari delle principali posizioni di rischio (ad es., primi cento affidati), distinti per tipologia di clientela, classificazione e/o rating;
- evoluzione del personale nell'ultimo triennio;
- sistemi di selezione, valutazione e incentivazione del personale;
- evidenze tratte dall'applicativo MARC.

Ai fini della focalizzazione delle indagini, l'ispettore si avvale della seguente "matrice" valutativa e delle conseguenti opzioni metodologiche:

Tavola n. 7

AREE	livello di complessità	basso	medio	alto
	posizionamento competitivo	in miglioram.	stazionario	in peggioram.
	propensione / esposizione al rischio	limitata	equilibrata	elevata
	attendibilità segnaletica	piena	media	scarsa
	cultura d'impresa	A	B	C e D

OPZIONI METOD.	approccio	top-down	misto	bottom-up
	dimensione campione	ridotto	intermedio	ampio

Sulla scorta di questa rappresentazione d'insieme, la cui tenuta va sottoposta a continua prova durante gli accertamenti, l'ispettore individua il focus dell'indagini, definendo in dettaglio estensione, profondità e tecniche metodologiche per la conduzione degli accertamenti.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

Possono essere apportati, senza l'esigenza di modificare la NPI, opportuni aggiustamenti all'iniziale allocazione dei compiti tra le risorse e, inoltre, definiti i tempi per la conduzione delle singole indagini.

A titolo di orientamento, nel caso in cui l'ispettore ritenga di trovarsi in un contesto di elevata propensione al rischio, di scarsa attendibilità segnaletica, di cultura non focalizzata ovvero orientata ai risultati di breve termine, le verifiche dovranno avere un taglio maggiormente analitico con campionature relativamente più estese al fine di accertare l'effettivo livello di rischio e verificare il mantenimento di condizioni di sufficiente governo, gestione e controllo dei rischi.

Di contro, nei casi di bassa propensione al rischio, soddisfacente attendibilità segnaletica e cultura orientata ai valori o al rispetto delle norme di processo, l'indagine potrà avere un taglio prevalentemente top-down - con ridotte verifiche campionarie per trovare conferma delle valutazioni effettuate in sede di analisi dei processi – da graduare, in termini di approfondimento, in relazione agli elementi di complessità operativa e organizzativa riscontrati.

In sintesi, la focalizzazione delle indagini prevede che, partendo dall'approccio ispettivo indicato nella NPI, l'ispettore definisca:

- il "taglio" (analitico/sintetico; deduttivo/induttivo) da dare alle verifiche;
- il livello di profondità dei sondaggi e le tecniche, anche di campionamento, più adatte a perseguire le esigenze conoscitive;
- l'effettiva distribuzione dei compiti, con stima dei tempi di svolgimento degli stessi, fra i componenti il gruppo, tenendo presenti le esigenze di coordinamento delle risorse e di circolarità delle informazioni, funzionali a cogliere le interconnessioni tra le diverse attività e i rischi sottesi.

Non è comunque previsto che la fase di focalizzazione trovi autonoma formalizzazione.

(testo omissivo)

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

Capitolo III

La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

III.1 Premessa

Le analisi dei macroprocessi di governo, gestione e controllo e la quantificazione dei rischi devono essere supportate da verifiche della concreta operatività dell'intermediario. A tal fine, l'incaricato degli accertamenti esamina un insieme di fattispecie analitiche (campione) la cui ampiezza dipende dal bilanciamento fra esigenze conoscitive e contenimento di tempi e costi ispettivi.

La selezione del campione da esaminare è effettuabile seguendo due diverse modalità, non necessariamente alternative, scelte in funzione dell'oggetto, degli obiettivi e del contesto dell'analisi.

La prima opzione consiste nella selezione delle operazioni tramite criteri individuati dall'ispettore in base alla propria esperienza e ai suggerimenti riportati nel presente capitolo e nei singoli PdA ("selezione esperienziale"). Ad es., per riscontrare la corretta quantificazione delle attività deteriorate, possono essere individuate le posizioni che, in base a determinate caratteristiche qualitative e dimensionali, l'incaricato ritiene possano non essere correttamente classificate e avere un rilevante impatto sulla misurazione della rischiosità aziendale.

La seconda metodologia si basa sul campionamento probabilistico che - sfruttando tecniche statistiche - consente di valutare, con un certo livello di probabilità, l'affidabilità del processo operativo posto a controllo, estendendo al complessivo ambito di indagine i risultati ottenuti dall'analisi di un campione selezionato in modo casuale.

In questo capitolo, nei relativi allegati e nei singoli PdA sono contenute indicazioni di massima riguardo al "se e quando" applicare tecniche della specie, fermo restando che l'ispettore può individuare ulteriori situazioni nelle quali l'impiego delle stesse si renda opportuno.

III.2 La selezione esperienziale

L'ispettore applica tale metodologia quando è interessato alla selezione di unità con determinate caratteristiche, definite a priori e ritenute significative per la conduzione di analisi specifiche.

Tale approccio è da utilizzare quando si dispone di molte informazioni sulla popolazione da esaminare e si hanno finalità di analisi che consentono una selezione mirata.

Può essere opportuno farvi ricorso, inoltre, quando si vuole ottenere informazioni in tempi brevi su elementi "tipici" o "estremi" o quando - dati

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

i vincoli di tempo e la scarsità di risorse disponibili – è necessario effettuare analisi su campioni molto piccoli, assicurando al contempo la presenza di unità con caratteristiche specifiche.

La ricostruzione che ne consegue dipende dal punto di vista di chi conduce l'indagine e non consente di dedurre conclusioni sul resto della popolazione. Tuttavia, se le informazioni disponibili sono esatte e approfondite, essa può risultare estremamente efficace rispetto a particolari obiettivi dell'analisi e, ove sufficientemente estesa, può portare a trarre fondate indicazioni sul fenomeno indagato.

Nell'allegato n. III/1 si riportano taluni criteri utilizzabili nell'analisi dell'intermediazione finanziaria e le caratteristiche principali della procedura di supporto all'analisi sul rischio di credito "MARC" che, tra l'altro, consente la selezione di un campione di tipo esperienziale³.

III.3 Il campionamento probabilistico

III.3.1 Caratteristiche essenziali

Questa tecnica, basata sull'utilizzo del calcolo delle probabilità, presenta il vantaggio di poter estendere - con un certo livello di confidenza - l'esito dei sondaggi all'intera popolazione.

Nell'applicazione della metodologia occorre tuttavia considerare il rischio di campionamento, cioè la probabilità che il campione selezionato non sia rappresentativo dell'intera popolazione; inoltre, i risultati ottenuti sono fortemente dipendenti dalla scelta effettuata dall'ispettore circa i parametri che alimentano il modello statistico (errore atteso, livello di confidenza e livello di precisione).

E' quindi opportuno utilizzare con cautela i risultati ottenuti e confrontarsi con l'azienda alla quale deve essere esplicitata la metodologia impiegata (cfr. infra).

Nell'Allegato n. III/2 si illustrano due tipologie di campionamento probabilistico, quello casuale semplice e quello proporzionale, utilizzabili per valutare la complessiva adeguatezza dei processi operativi degli intermediari ispezionati; in entrambe le metodologie si confronta il numero di eccezioni rilevate nel campione con il livello di anomalia ritenuto tollerabile per valutare il processo operativo posto a controllo (c.d. campionamento per accettazione).

La principale differenza fra le due tipologie di campionamento risiede nella probabilità di inclusione delle unità della popolazione nel campione che nel metodo proporzionale non è uguale per tutte le unità della popolazione, ma è tanto maggiore quanto più elevata è la dimensione delle stesse. L'uso del campionamento proporzionale è quindi utile

3 Riguardo a MARC, cfr. anche Parte Prima, Sez.III, Cap. IV.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

laddove, nell'esaminare un comparto operativo, si desideri privilegiare l'analisi delle operazioni di ammontare consistente.

(testo omissis)

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: accertamenti mirati di conformità
Capitolo IV:	Il metodo di giudizio

Capitolo IV

Il metodo di giudizio

IV.1 Premessa

Coerentemente con la tipologia di accertamento e con le finalità della verifica, il giudizio da esprimere in sede ispettiva può riguardare i seguenti aspetti o soggetti:

- una o più aree di rischio, processi trasversali, tematiche di compliance;
- un intermediario nel suo complesso, con operatività universale ovvero specialistica;
- un gruppo vigilato, valutato in ottica consolidata ovvero con accertamenti mirati sulla capogruppo e/o su una o più componenti.

Quale che sia l'oggetto dell'ispezione, non cambia il metodo di giudizio, comune alla Vigilanza a distanza e ispettiva, indicato nella Parte Prima della Guida.

Premesso che nel rapporto ispettivo vanno specificate le motivazioni sottostanti alle rettifiche apportate e ai giudizi espressi, per agevolare la concreta applicazione di tale principio si forniscono alcune avvertenze.

IV.2 Valutazione quantitativa

Al fine di pervenire al giudizio (da 1 a 4 ovvero, limitatamente al rischio strategico, basso/medio/alto) sul livello di esposizione al rischio e sull'adeguatezza reddituale o patrimoniale, l'ispettore:

- verifica le principali voci che compongono gli indicatori del punteggio automatico e i prospetti integrativi (cui sia stato dato rilievo nel giudizio formulato "a distanza"), previsti dal pertinente schema di analisi;
- rettifica i dati errati o le valutazioni aziendali non condivisibili a condizione che, in conseguenza di tali rettifiche, la valutazione quantitativa venga a modificarsi¹.

Qualora la valutazione quantitativa espressa in sede di controllo a distanza si riferisca a una data non prossima a quella dell'accertamento, l'ispettore la aggiorna, a condizione che da tale data si siano verificati significativi mutamenti nella situazione dell'intermediario. La ricostruzione così aggiornata forma oggetto di valutazione quantitativa sulla base dei medesimi criteri di giudizio indicati nel pertinente schema di analisi.

In presenza di peculiarità del soggetto ispezionato tali da rendere lo schema di analisi in parte o del tutto inadatto a rifletterne l'effettivo profilo di rischio, l'ispettore corregge la valutazione quantitativa, avvalendosi, ove

¹ In deroga a tale principio, le differenze tra le valutazioni aziendali e quelle ispettive, riguardanti le partite deteriorate e le connesse perdite, rettificano i prospetti interessati (rischio di credito, redditività, adeguatezza patrimoniale), a condizione che siano superate le previste soglie di materialità (cfr. Sezione III/III, Cap. I.3.1).

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo IV:	Il metodo di giudizio

disponibili, di modelli aziendali (anche non riconosciuti dalla Vigilanza). Le ulteriori informazioni così raccolte dall'ispettore vengono trattate, ai fini dell'assegnazione del giudizio quantitativo, alla stessa stregua dei prospetti integrativi; esse consentono, pertanto, di correggere di un notch il punteggio quantitativo attribuito in sede di controlli a distanza, salvo risulti indispensabile procedere a una correzione maggiore, che, come ovvio, va adeguatamente motivata.

IV.3 Valutazione qualitativa

Al fine di attribuire il giudizio (da 1 a 4 ovvero, limitatamente al rischio strategico, basso/medio/alto) sulla qualità dei presidi organizzativi e sui sistemi di governo e controllo, l'ispettore:

- valuta l'esito delle analisi effettuate e le risposte fornite ai punti di domanda previsti per ciascuno dei sub-profilo di governo, gestione e controllo ovvero sulle componenti dei sistemi di governo e controllo, in funzione della distanza dalle situazioni teoricamente migliori/peggiori, esplicitate nei PdA;
- integra le risultanze dei sub-profilo (o delle componenti), attribuendo ad essi – e ai punti di forza/debolezza riscontrati – un peso proporzionato alla loro rilevanza e coerente con le caratteristiche dell'intermediario².

IV.4 Integrazione delle valutazioni quantitativa e qualitativa

La formulazione del giudizio di profilo (da 1 a 4) avviene mediante l'integrazione delle valutazioni quantitativa e qualitativa, effettuata attribuendo a tali componenti – e ai punti di forza/debolezza riscontrati – un peso proporzionato alla loro rilevanza e coerente con le caratteristiche dell'intermediario.

(testo omissis)

² L'ispettore non è tenuto a specificare, nel rapporto ispettivo, i punteggi eventualmente attribuiti ai sub-profilo di governo, gestione e controllo o alle componenti dei sistemi di governo e controllo. Egli deve peraltro esplicitare l'iter logico che lo ha portato ad assegnare la valutazione qualitativa, evidenziando, gli elementi informativi ai quali ha ritenuto di dare maggiore peso.